

17.008

**Rapporto
sulla politica economica esterna 2016
e
Messaggi concernenti accordi economici internazionali
e
Rapporto concernente le misure tariffali adottate
nel 2016**

del 11 gennaio 2017



17.008

**Rapporto
sulla politica economica esterna 2016
e
Messaggi concernenti accordi economici internazionali
e
Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2016**

dell'11 gennaio 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 10.1.1–10.1.3), di cui vi invitiamo a prendere atto (art. 10 cpv. 1 della legge).

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge, vi sottoponiamo tre messaggi e altrettanti disegni di decreti federali concernenti l'approvazione di accordi economici internazionali. Vi proponiamo di approvare:

- l'Accordo di libero scambio del 28 aprile 2016 tra gli Stati dell'AELS e le Filippine (n. 10.2.1);
- l'Accordo commerciale del 24 maggio 2005 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran (n. 10.2.2);
- la Dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015 sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II) e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (n. 10.2.3).

Inoltre, in applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge e fondandoci sull'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), sull'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e sull'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), vi sottoponiamo il rapporto e il disegno di decreto federale concernenti le misure tariffali (n. 10.3), proponendovi di approvare le misure ivi enumerate.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 gennaio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Obiettivi del Consiglio federale per il 2016

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha posto l'accento sull'accesso dell'economia svizzera ai mercati internazionali e sul mantenimento e lo sviluppo delle relazioni con l'UE (cfr. obiettivi del Consiglio federale 2016, obiettivi 3 e 4). Si è adoperato a favore della liberalizzazione del commercio internazionale sia nel quadro dell'OMC che nell'ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS). La Svizzera ha inoltre partecipato ai negoziati concernenti un accordo plurilaterale sul commercio di servizi. Nelle relazioni con l'UE hanno avuto un ruolo preminente i lavori concernenti l'attuazione delle disposizioni costituzionali sull'immigrazione. L'uscita del Regno Unito dall'UE votata dal popolo britannico ha indotto il Consiglio federale a effettuare una prima analisi delle possibili conseguenze per la Svizzera.

Il Consiglio federale ha contribuito all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e della politica economica esterna in generale.

Questi e altri affari importanti per la politica economica esterna sono trattati nel presente rapporto, che si concentra sulle sfide e le opportunità legate alla globalizzazione e alla digitalizzazione.

Nel suo rapporto di gestione 2016 il Consiglio federale farà un resoconto dettagliato della realizzazione degli obiettivi. Una prima valutazione della politica economica esterna 2016 indica che gli obiettivi in questo settore sono stati raggiunti.

Il contesto economico

Nell'anno in rassegna l'economia mondiale ha registrato tassi di crescita positivi, benché modesti. Queste cifre relativamente basse sono dovute principalmente ai tassi di crescita degli investimenti, della produttività e dei salari nei Paesi industrializzati, che in generale rimangono deboli. Negli Stati Uniti la politica monetaria espansiva e i prezzi bassi dell'energia hanno sostenuto la crescita economica, che ha mantenuto la sua tendenza positiva. L'eurozona si è ulteriormente ripresa dalle crisi attraversate negli ultimi anni; i tassi di crescita sono tuttavia rimasti contenuti e le differenze regionali continuano a essere elevate. La crescita nell'eurozona e negli Stati Uniti è stata essenzialmente trainata dall'evoluzione positiva del consumo privato.

Va rilevata in particolare la crescita estremamente debole del commercio internazionale. Mentre il commercio mondiale è progredito in media del 5,3 per cento all'anno tra il 2005 e il 2013, l'OCSE ha previsto per il 2016 una crescita modesta dell'1,7 per cento, dovuta alla debole domanda dei Paesi industrializzati e all'evoluzione in Cina, dove si assiste alla transizione da una struttura economica imperniata sull'industria e sulle esportazioni a un'economia di servizi rivolta verso

il mercato interno. In più, nell'anno in rassegna, due grandi Paesi emergenti quali il Brasile e la Russia erano alle prese con una recessione. Per il 2017 l'OCSE prevede una ripresa.

Nell'anno considerato la situazione congiunturale in Svizzera, dopo il rallentamento del 2015 legato al tasso di cambio, è migliorata. Il commercio estero, trainato dalla ripresa della crescita in diversi Paesi europei, ha particolarmente contribuito a questo miglioramento, mentre la cifra d'affari del commercio al dettaglio e i pernottamenti alberghieri si sono stabilizzati a un livello basso. I settori economici hanno continuato a svilupparsi in modo eterogeneo. Alcuni hanno resistito alla crisi (p. es. le industrie farmaceutica o elettronica), mentre in altri settori il livello di produzione è rimasto inferiore a quello rilevato prima della crisi del 2008 e del 2009 (p. es. la fabbricazione di macchinari o l'industria metallurgica). Quanto al mercato del lavoro, si sta riprendendo solo lentamente dagli effetti del rallentamento congiunturale del 2015.

Le prospettive economiche mondiali rimangono globalmente fragili. Ai vari rischi geopolitici si aggiungono l'indebolimento delle banche in diversi Paesi dell'eurozona, le ripercussioni dell'esito del referendum britannico sull'uscita dall'UE (Brexit) e delle elezioni negli Stati Uniti, tutti fattori che possono influenzare la congiuntura. In Svizzera, infine, il futuro incerto delle relazioni tra Berna e Bruxelles rischia di frenare a medio termine l'attività d'investimento e la crescita economica.

Rapporto sulla politica economica esterna 2016

Capitolo introduttivo (n. 1)

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha preso atto della crescente preoccupazione di una parte della popolazione per gli effetti della globalizzazione e della digitalizzazione dell'economia. Anche all'estero gli sforzi intrapresi nel settore degli accordi di libero scambio hanno suscitato critiche e sono stati messi in discussione. Nel capitolo introduttivo il Consiglio federale approfondisce le sfide e le opportunità di questi sviluppi per la Svizzera sottolineando l'importanza dell'apertura dei mercati e dell'adeguamento delle condizioni quadro per il benessere in Svizzera, soprattutto nell'epoca della digitalizzazione, e illustrando le misure necessarie per uno sviluppo economico sostenibile.

Cooperazione economica multilaterale (n. 2)

Nell'anno in rassegna i membri dell'OMC hanno ripreso diversi temi del ciclo di Doha, come ad esempio la limitazione del sostegno ai mercati agricoli interni. Nel contempo, hanno acquisito rilievo nuovi temi negoziali, tra cui il commercio elettronico (e-commerce) e le facilitazioni commerciali per le PMI (n. 2.1). Il Consiglio federale chiede al Parlamento di attuare la decisione ministeriale del dicembre 2015 di eliminare i dazi su altre tecnologie dell'informazione (ATI II, n. 10.2.3).

Nell'anno considerato l'OCSE (n. 2.2) ha intensificato la collaborazione con i Paesi emergenti. Come già l'anno precedente, la trasparenza e lo scambio di informazioni

a fini fiscali sono stati temi prioritari. Il «Forum globale» dell'OCSE ha confermato che la Svizzera adempie gli standard internazionali per lo scambio di informazioni su richiesta. Per quanto riguarda l'economia digitale, l'OCSE ha sollecitato i Governi a creare le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa essere sfruttata in modo inclusivo ai fini di un maggior benessere economico.

Nell'anno in rassegna il G20 (n. 2.6) è stato presieduto dalla Cina. L'attenzione si è concentrata sulla debolezza persistente della crescita mondiale e sul rafforzamento della cooperazione internazionale, ad esempio in relazione alle questioni fiscali nonché al commercio internazionale e agli investimenti. La Svizzera è stata invitata a partecipare al segmento finanziario e al gruppo di lavoro anticorruzione del G20.

Presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e gli investimenti (CNUCES) e altre organizzazioni dell'ONU è stata avviata l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (n. 2.3 e 2.4). Il Consiglio federale si impegna per garantire in Svizzera la coerenza della politica economica, ambientale e sociale con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. In seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Svizzera ha sostenuto gli sforzi profusi per migliorare la giustizia sociale e le condizioni per un lavoro dignitoso all'interno delle catene del valore globali (n. 2.5).

Integrazione economica europea (n. 3)

Nonostante la ripresa economica moderata dell'UE, gli impulsi di crescita in Svizzera provenienti da questa zona sono rimasti al di sotto delle aspettative. All'indomani del referendum britannico sull'uscita dall'UE (Brexit), la Svizzera ha avviato colloqui con i rappresentanti del Regno Unito. Il Consiglio federale si sta adoperando per mantenere e possibilmente ampliare gli attuali diritti e obblighi reciproci, anche dopo l'eventuale uscita del Regno Unito. Il referendum ha anche prodotto effetti sui colloqui tra la Svizzera e l'UE. A questo proposito è importante ottenere garanzie in merito al proseguimento e alle possibilità di sviluppo degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Le Camere federali hanno adottato la legge d'applicazione relativa all'articolo 121a Cost. in una forma compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione. Il Consiglio federale prosegue il proprio impegno per concludere un accordo sul futuro quadro istituzionale per l'accesso regolamentato al mercato interno europeo.

Accordi di libero scambio con Paesi non membri dell'UE o dell'AELS (n. 4)

Come precisato nel capitolo introduttivo, il Consiglio federale accorda grande importanza allo sviluppo della rete di ALS della Svizzera. Alla fine del 2016 la Svizzera, oltre alla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio e all'ALS con l'UE, disponeva di 28 ALS con 38 partner. Nell'anno in rassegna gli Stati dell'AELS hanno firmato un accordo con le Filippine (n. 10.2.1) e uno con la Georgia (che sarà sottoposto al Parlamento nel 2017). I negoziati con la Malaysia e il Vietnam sono proseguiti e quelli con l'India e l'Indonesia sono stati ripresi. Gli Stati membri dell'AELS hanno avviato negoziati per concludere un ALS con l'Ecuador e per perfezionare quello esistente con il Messico. Con il Canada si sono svolti colloqui esplorativi su un eventuale sviluppo dell'ALS AELS-Canada. Gli Stati

dell'AELE e il Mercosur hanno trovato un'intesa sui punti essenziali per eventuali negoziati su un ALS. Infine, i Paesi dell'AELE hanno proseguito il dialogo commerciale con gli USA.

Politiche settoriali (n. 5)

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha iniziato ad attuare la decisione della Conferenza ministeriale dell'OMC del dicembre 2015 riguardante l'abolizione dei contributi all'esportazione nel settore agricolo, a partire dalle esportazioni verso i Paesi meno avanzati. Nel mese di settembre il Consiglio federale ha posto in consultazione le modifiche di legge e le misure d'accompagnamento necessarie per abolire i restanti contributi previsti dalla «legge sul cioccolato» (n. 5.1). Si è inoltre adoperato per un'ulteriore riduzione degli ostacoli tecnici al commercio, in particolare adattando le prescrizioni tecniche sui prodotti a quelle dell'UE e proseguendo la cooperazione internazionale tra le autorità (n. 5.2). Nell'anno in rassegna sono stati compiuti ulteriori progressi nelle trattative per un accordo plurilaterale sul commercio di servizi (TiSA, n. 5.3). Il riesame della prassi della Svizzera in materia di accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) effettuato da un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione federale è terminato e i risultati sono stati pubblicati (n. 5.4). Nel quadro della negoziazione e dell'attuazione degli accordi economici internazionali il Consiglio federale ha rinnovato il suo impegno a favore del perseguimento coerente degli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardanti l'economia, l'ambiente e il lavoro (n. 5.5.1). Con la revisione del diritto della società anonima il Consiglio federale propone di introdurre nuove disposizioni in materia di trasparenza per le imprese attive nel settore dell'estrazione delle materie prime (n. 5.5.2). Per applicare la Convenzione di Parigi sul clima ha inoltre proceduto a una revisione totale della legge sul CO₂ (n. 5.5.3). Sul fronte della concorrenza, la Svizzera ha avviato con alcuni Paesi vicini colloqui esplorativi che potrebbero sfociare in accordi di cooperazione (n. 5.6). Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il nostro Paese ha continuato a impegnarsi presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), l'OMC e nell'ambito dei negoziati volti alla conclusione di ALS a favore della tutela delle indicazioni geografiche e per la protezione delle risorse genetiche e del sapere tradizionale (n. 5.8).

Cooperazione economica allo sviluppo (n. 6)

Nel corso dell'anno in rassegna, la cooperazione internazionale della Svizzera si è svolta all'insegna della lotta contro la povertà e della creazione di posti di lavoro al fine di ridurre i rischi globali che spingono la gente a fuggire. Il Consiglio federale si è ad esempio mobilitato per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri flussi finanziari illeciti. Nei Paesi in via di sviluppo ha sostenuto il rafforzamento delle finanze pubbliche. Nell'anno in rassegna si è conclusa l'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013–2016; il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 e la riveduta legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est sono stati adottati dal Consiglio federale e dal Parlamento. Il nuovo messaggio integra gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della Convenzione di Parigi sul clima. La Banca mondiale ha concluso i suoi lavori di revisione degli standard

ambientali e sociali avviati nell'autunno 2012. In aprile la Svizzera ha aderito, in qualità di membro fondatore, alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB).

Relazioni economiche bilaterali (n. 7)

Nell'anno in rassegna gli Stati dell'Europa occidentale e dell'America del Nord nonché la Cina si sono riconfermati i principali mercati d'esportazione della Svizzera. Le missioni economiche condotte nei vari Paesi partner hanno dato modo alle delegazioni economiche svizzere di intrattenere contatti e di difendere i propri interessi. L'apertura della galleria di base del San Gottardo, a cui hanno presenziato anche la cancelliera tedesca, il presidente francese, il primo ministro italiano e il cancelliere austriaco, è stato uno degli eventi cruciali dell'anno. Con l'Iran è stata concordata una tabella di marcia (road map) per approfondire le relazioni bilaterali. In questo contesto il Consiglio federale propone al Parlamento di approvare l'accordo commerciale firmato con l'Iran (n. 10.2.2).

Misure di controllo delle esportazioni e di embargo (n. 8)

L'esportazione di beni a duplice impiego, ovvero che possono essere utilizzati a scopi civili e militari, riveste una grande importanza per l'industria svizzera. Con la revisione della legge e dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego la Svizzera, nell'anno in rassegna, ha attuato l'Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare. Nel corso dell'anno ha revocato gran parte delle sanzioni contro l'Iran e tutte quelle decretate contro la Costa d'Avorio e la Liberia; ha invece inasprito quelle pronunciate contro la Corea del Nord.

Promozione delle esportazioni e della piazza economica (n. 9)

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la nuova legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni e la relativa ordinanza. Il mandato affidato all'organizzazione privata promotrice delle esportazioni e della piazza economica «Switzerland Global Enterprise» (S-GE) è stato rinnovato per quattro anni. S-GE ha potenziato l'informazione sui pregi della piazza imprenditoriale svizzera e ha focalizzato le sue attività sui progetti d'insediamento in settori innovativi e ad alto valore aggiunto. Globalmente l'andamento della domanda turistica è stato leggermente negativo a causa della persistente forza del franco e della diminuzione della domanda proveniente dall'Asia. Nell'anno in rassegna la Svizzera ha assunto la presidenza della Commissione Europea dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT).

Prospettive per l'anno prossimo

Anche nel 2017 il Consiglio federale si adopererà per migliorare l'accesso ai mercati esteri per le esportazioni svizzere, per rafforzare la certezza del diritto a livello internazionale e per ottimizzare le condizioni quadro nazionali. Provvederà inoltre a garantire la coerenza tra gli obiettivi politici della Svizzera in materia di economia, società, ambiente e diritti umani.

Con l'UE il Consiglio federale proseguirà i colloqui sulla libera circolazione delle persone e i negoziati volti alla conclusione di un accordo quadro istituzionale. L'obiettivo prioritario resta la continuazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. In parallelo, il Consiglio federale continuerà il dialogo avviato con il Regno Unito all'indomani del referendum sulla «Brexit» per assicurare il mantenimento delle strette relazioni economiche bilaterali anche se il Regno Unito dovesse uscire dall'UE. Nel 2017 proseguirà l'aggiornamento dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio concluso tra la Svizzera e l'UE, che nell'anno in rassegna ha subito dei ritardi. Questo accordo offrirà anche in futuro agli esportatori svizzeri un accesso al mercato interno europeo paragonabile a quello riservato ai loro concorrenti europei. In vista di un'eventuale liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e della conclusione di un accordo in materia con l'UE, il Consiglio federale intende procedere a un esame della situazione. Con alcuni Stati vicini si tratterà di avviare negoziati per la conclusione di accordi di cooperazione in materia di concorrenza.

Al fine di sviluppare la rete di ALS si cercherà di concludere i negoziati in corso con l'India, l'Indonesia e la Malaysia, proseguire quelli con l'Ecuador e il Vietnam e avviare trattative con il Mercosur. Verrà portato avanti anche l'aggiornamento di diversi accordi di libero scambio. I negoziati con la Malaysia per la conclusione di un accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti continueranno, e con il Messico e altri partner l'intenzione è di concludere nuovi accordi o di aggiornare quelli in vigore. La Svizzera appoggerà gli sforzi per il proseguimento dei negoziati relativi al TiSA.

In vista dell'undicesima Conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà nel mese di dicembre 2017 a Buenos Aires, il Consiglio federale si sta attivando a favore del rafforzamento e dello sviluppo del sistema commerciale internazionale. Nel quadro dell'attuazione della decisione dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione, che chiede l'abolizione dei contributi all'esportazione previsti dalla cosiddetta «legge sul cioccolato», il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento una serie di misure per salvaguardare la creazione di valore aggiunto nella produzione alimentare. Il Consiglio federale presenterà inoltre congiuntamente due messaggi, uno concernente l'approvazione della revisione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici, l'altro concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici.

Il Consiglio federale dedicherà particolare attenzione alle condizioni che reggono l'economia digitale di cui tratta il capitolo introduttivo. Parteciperà in particolare ai lavori condotti dall'OCSE e dall'OIL su questo tema. Anche nel 2017 i membri dell'OCSE si soffermeranno sull'ampliamento dell'organizzazione. La Svizzera si impegnerà a favore di un'OCSE aperta con norme di adesione chiare che permettano di garantire standard comuni elevati. Gli sforzi intrapresi per combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili resteranno d'attualità, sia presso l'OCSE che presso il G20. L'attuazione della riforma III dell'imposizione delle imprese rivestirà in proposito un'importanza fondamentale. Il 12 febbraio 2017 il popolo svizzero sarà chiamato a pronunciarsi su questo oggetto. Nel 2017, sotto la presidenza della Germania, la Svizzera potrà nuovamente partecipare al segmento finanziario del G20 (G20 Finance Track).

Indice

Compendio	695
Elenco delle abbreviazioni	706
1 Cogliere le opportunità della globalizzazione e della digitalizzazione	707
1.1 Per la Svizzera l'apertura dei mercati è essenziale	707
1.2 Ruolo della politica di crescita	709
1.3 Il protezionismo emergente ostacola la crescita	710
1.4 Sfide	711
1.4.1 Accordi interregionali	711
1.4.2 La posizione negoziale della Svizzera a fronte degli interessi di politica interna	713
1.4.3 Critiche alla globalizzazione	714
1.5 La svolta digitale nel commercio mondiale	716
1.6 Sfide di politica economica	718
1.7 Conclusioni	721
2 OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali	722
2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	722
2.1.1 Proseguimento dei negoziati dopo la Conferenza di Nairobi con temi sia attuali sia nuovi	722
2.1.2 Negoziati plurilaterali per un accordo sui beni ambientali	723
2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	724
2.2.1 Questioni fiscali	724
2.2.2 La politica di apertura dell'OCSE	725
2.2.3 Incontri al vertice	725
2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCES)	726
2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)	727
2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	728
2.6 Il Gruppo dei 20 (G20)	729
2.6.1 Il G20 sotto la presidenza cinese	729
2.6.2 Bilancio del posizionamento della Svizzera nei confronti del G20	730
3 Integrazione economica europea	731
3.1 Sfide economiche nell'UE e loro impatto sulla Svizzera	731
3.2 Sfide legate alla progressiva integrazione all'interno dell'UE e alle relazioni di libero scambio dell'UE con Stati terzi	732

3.3	Sfide economiche relative alla «Brexit» e loro impatto sulla Svizzera	733
3.4	Attuazione dell'articolo costituzionale sull'immigrazione (art. 121a Cost.)	734
3.5	Questioni fiscali Svizzera-UE	735
3.6	Contributo all'allargamento	736
4	Accordi di libero scambio con Stati non membri dell'UE o dell'AELS	737
4.1	Negoziati conclusi e in corso	737
4.2	Accordi di libero scambio esistenti	739
4.3	Colloqui esplorativi e altri contatti	740
5	Politiche settoriali	740
5.1	Circolazione delle merci industria/agricoltura	740
5.1.1	Andamento del commercio esterno	741
5.1.2	Politica in materia doganale e di origine delle merci	742
5.1.3	Prodotti agricoli trasformati	742
5.1.4	Misure di vigilanza dell'UE nel settore delle importazioni di acciaio	743
5.2	Ostacoli tecnici al commercio	744
5.2.1	Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l'UE	744
5.2.2	Possibilità e limiti del reciproco riconoscimento di prescrizioni e valutazioni della conformità	745
5.3	Servizi	746
5.3.1	Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS)	746
5.3.2	Accordo plurilaterale sul commercio di servizi	746
5.3.3	Accordi bilaterali	747
5.4	Investimenti e imprese multinazionali	748
5.4.1	Investimenti	748
5.4.2	Lotta alla corruzione	749
5.4.3	Responsabilità sociale d'impresa	750
5.5	Sostenibilità, materie prime, politica climatica ed energetica, migrazione	751
5.5.1	Promozione e attuazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nell'ambito della politica economica esterna	751
5.5.2	Materie prime	754
5.5.3	Clima ed energia	756
5.5.4	Migrazione	758
5.6	Diritto internazionale della concorrenza	758
5.7	Appalti pubblici	759

5.8	Protezione della proprietà intellettuale	760
5.8.1	Protezione della proprietà intellettuale nelle organizzazioni internazionali	760
5.8.2	Protezione della proprietà intellettuale a livello bilaterale	762
6	Cooperazione economica allo sviluppo	763
6.1	Sviluppi e dibattiti internazionali	764
6.1.1	Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 come contributo all’attuazione dell’Agenda 2030	764
6.1.2	Crisi migratoria ed efficacia della cooperazione allo sviluppo	764
6.2	Cooperazione multilaterale	765
6.2.1	Gruppo della Banca mondiale	765
6.2.2	Banche regionali di sviluppo	765
6.2.3	Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture	766
6.2.4	Fondo verde per il clima	766
6.3	Accordo sul clima: conseguenze per la cooperazione economica allo sviluppo	767
6.4	Finanziamenti innovativi e obiettivi per lo sviluppo sostenibile: il ruolo degli istituti finanziari	767
6.5	Lotta contro i flussi finanziari sleali e illeciti sull’esempio del sostegno macroeconomico	768
7	Relazioni economiche bilaterali	769
7.1	Rafforzamento della diplomazia commerciale svizzera attraverso i contatti a livello presidenziale	770
7.1.1	Europa e Asia centrale	770
7.1.2	America del Nord e America Latina	771
7.1.3	Asia e Oceania	772
7.1.4	Medio Oriente e Africa	773
7.2	Principali missioni economiche e altri incontri di lavoro bilaterali	774
8	Misure di controllo delle esportazioni e di embargo	777
8.1	Politica e misure di controllo delle esportazioni	777
8.1.1	Misure di controllo delle esportazioni	777
8.1.2	Attuazione del Trattato sul commercio delle armi	778
8.2	Misure di embargo	779
8.2.1	Recepimento automatico delle liste delle sanzioni ONU	779
8.2.2	Misure di embargo dell’ONU e dei principali partner commerciali	779
8.2.3	Misure contro i «diamanti insanguinati»	781

9	Promozione della piazza economica	782
9.1	Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni	782
9.1.1	Promozione delle esportazioni	782
9.1.2	Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)	783
9.1.3	Sviluppi internazionali	784
9.2	Promozione della piazza economica	784
9.3	Turismo	785
9.3.1	Comitato per il turismo dell'OCSE	785
9.3.2	Organizzazione mondiale del turismo (OMT)	786
10	Allegati	787
10.1	Allegati 10.1.1–10.1.3	787
10.1.1	Impegno finanziario della Svizzera nel 2016 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo	788
10.1.2	Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri	791
10.1.3	Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	793
10.2	Allegati 10.2.1–10.2.3	794
10.2.1	Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine	795
	Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine (<i>Disegno</i>)	839
	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine	841
10.2.2	Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran	891
	Decreto federale che approva l'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran (<i>Disegno</i>)	905
	Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran	907

10.2.3	Messaggio che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II) e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione	917
	Decreto federale che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II) e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (<i>Disegno</i>)	933
	Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II)	935
	Modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione	951
10.3	Allegati	1013
10.3	Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2016	1015
	Decreto federale che approva le misure tariffali (<i>Disegno</i>)	1031

Elenco delle abbreviazioni

AAP	Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422)
AELS	Associazione europea di libero scambio
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
ALS	Accordo di libero scambio
APPI	Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
ASEAN	Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico
CNUCES	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
CSI	Comunità di Stati indipendenti
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
FMI	Fondo monetario internazionale
G20	Gruppo dei 20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione europea)
GATS	Accordo generale del 15 aprile 1994 sugli scambi di servizi (RS 0.632.20 Allegato 1 B)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
OMPI	Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale
OMT	Organizzazione mondiale del turismo
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
ONUSI	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEE	Spazio economico europeo
TiSA	Accordo sul commercio di servizi
TPP	Accordo di partenariato transpacifico
TRIPS	Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
TTIP	Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti

Rapporto

1 **Cogliere le opportunità della globalizzazione e della digitalizzazione**

In quanto Paese esportatore con un piccolo mercato interno, la Svizzera è fortemente integrata nelle catene globali del valore, e deve poter accedere a nuovi mercati mantenendo e sviluppando le posizioni che già occupa. Obiettivo della politica economica esterna è permettere ai produttori e agli esportatori svizzeri di entrare sui mercati internazionali alle stesse condizioni dei concorrenti esteri.

Da molti anni la Svizzera si avvale frequentemente e con successo degli accordi di libero scambio (ALS), che le consentono di non subire discriminazioni su importanti mercati d'esportazione. Per ottenere buone condizioni di accesso ai mercati, il nostro Paese deve offrire ai suoi potenziali partner di libero scambio concessioni simili a quelle accordate dai suoi principali concorrenti, in primo luogo dall'UE; inoltre siamo sempre più condizionati dalle politiche di apertura attuate da questi ultimi (UE, USA, Giappone), ad esempio nel settore agricolo.

Tuttavia nei riguardi dell'utilità del libero scambio si è instaurato un clima di crescente scetticismo, e a livello mondiale aumentano le misure protezionistiche. Anche la globalizzazione è oggetto di critiche radicali. Per l'economia svizzera ciò comporta rischi considerevoli che la politica economica esterna deve tenere in considerazione.

Ulteriori sfide alla piazza economica svizzera derivano dalla digitalizzazione: in tutti i settori i dati digitali e i processi elettronici svolgono un ruolo sempre più importante. Negli scorsi decenni la Svizzera ha saputo cogliere molto bene le opportunità offerte dalla globalizzazione e dall'innovazione tecnologica, a tutto vantaggio della sua popolazione. Grazie a buone condizioni quadro, le imprese insediate nel nostro Paese hanno potuto beneficiare del processo di digitalizzazione, creando nuova occupazione ad alto valore aggiunto.

Per i piccoli Paesi esportatori come la Svizzera, la scelta di puntare sull'apertura dei mercati e sulla creazione di buone condizioni quadro si è dimostrata vincente: sono due fattori di benessere, opportunità e occupazione per tutti.

1.1 **Per la Svizzera l'apertura dei mercati è essenziale**

La strategia di politica economica esterna della Svizzera si basa sull'apertura dei mercati. Il nostro mercato interno è ristretto: conta circa otto milioni di consumatori; nell'UE – il nostro principale partner commerciale – sono 500 milioni. I mercati più grandi permettono alle imprese di specializzarsi e di sfruttare le economie di scala, a vantaggio della qualità dei prodotti e della creazione di valore aggiunto. Più di un

quarto della crescita del prodotto interno lordo realizzata tra il 1995 e il 2015 in Svizzera è riconducibile al commercio esterno¹.

La Svizzera è un Paese esportatore molto innovativo, con un'economia spiccatamente globale, caratterizzata da una forte interconnessione internazionale. La quota di esportazioni delle imprese Swissmem, ad esempio, supera il 77 %. L'economia svizzera è integrata strettamente nelle catene globali del valore: oggi tutte le diverse fasi della produzione possono essere delocalizzate, e di conseguenza non soltanto il prodotto finale ma – in misura sempre maggiore – anche i prodotti intermedi e i semilavorati sono oggetto di scambi internazionali. Ad esempio, l'industria farmaceutica svizzera riesce a restare competitiva acquistando all'estero, ad un prezzo conveniente, i prodotti chimici intermedi di cui ha bisogno. Anche in nuovi settori affini, come ad esempio quello delle biotecnologie, gli scambi internazionali di beni e servizi hanno contribuito al successo mondiale della Svizzera. Un altro esempio è quello dei fornitori del settore auto, specializzati nella produzione di componenti compositi per l'industria automobilistica: i semilavorati vengono importati in Svizzera, trasformati in componenti finiti ad alto valore aggiunto e, da ultimo, venduti ai produttori esteri di automobili. In seguito, tramite gli importatori di automobili, questi componenti giungono ai consumatori svizzeri come parte di un prodotto finito d'importazione². Rispetto al passato, l'internazionalizzazione delle filiere produttive ha reso gli scambi transfrontalieri di merci più frequenti e, di conseguenza, i prodotti, i servizi e gli investimenti svizzeri sono presenti in tutto il mondo³. Secondo uno studio riferito al 2014, la Svizzera occupa il quarto posto nella graduatoria dell'indice di globalizzazione di diversi Paesi⁴.

La stretta interconnessione dell'economia svizzera con le catene globali del valore è un fattore chiave: si tratta perciò di rendere per quanto possibile agevoli, economici e non discriminatori i movimenti transfrontalieri di prodotti e servizi⁵. In generale, è dimostrato che la globalizzazione influisce positivamente sulla crescita del prodotto interno lordo (PIL) pro capite⁶.

L'aumento della concorrenza indotto dall'apertura dei mercati incentiva la produttività, accelerando nel contempo il mutamento strutturale. Ormai da più di vent'anni in Svizzera è in corso una trasformazione dell'economia, dovuta alla sostituzione delle attività industriali con il terziario. Ma grazie alle buone capacità di adattamento degli operatori economici questo processo ha avuto soprattutto effetti positivi. A sua

¹ Messaggio del 27 gen. 2016 sul programma di legislatura 2015–2019, FF **2016** 909.

² OECD, Global Value Chains: Switzerland, www.oecd.org > Directorate for Science, Technology and Innovation > Industry and Globalization > Global Value Chains.

³ Cfr. Rapporto del 14 gen. 2015 sulla politica economica esterna 2014, FF **2015** 1273.

⁴ www.bertelsmann-stiftung.de > Themen > Wirtschaft stärken > Globalisierung > Studie: *Der Globalisierungsmotor gerät ins Stocken (Globalisierungsreport 2016)*. Nella graduatoria dell'indice di globalizzazione del KOF nell'anno in rassegna la Svizzera è al 5 posto: www.globalization.kof.ethz.ch > Detailed Index Information (2016) > Detailed Rankings.

⁵ Messaggio del 27 gen. 2016 sul programma di legislatura 2015–2019, FF **2016** 909, obiettivo 3, numero 5.1.3.

⁶ www.bertelsmann-stiftung.de > Themen > Wirtschaft stärken > Globalisierung > Studie: *Der Globalisierungsmotor gerät ins Stocken (Globalisierungsreport 2016)*.

volta, anche la digitalizzazione favorirà il mutamento strutturale, accrescendo così le sfide che si porranno in ambito di politica commerciale ed economica (cfr. n. 1.5 e 1.6).

Durante la passata crisi economico-finanziaria la Svizzera ha dimostrato ottime capacità di reazione. La diversificazione settoriale e la scelta di puntare, all'interno delle filiere produttive globali, sulla produzione specializzata, ad alto valore aggiunto e innovativa, ci hanno protetto dalla crisi. Però il rinnovamento innescato dalla digitalizzazione in ambito di ricerca e sviluppo – concernente materiali e prodotti, processi produttivi e modelli commerciali – ma anche nel settore della formazione e del perfezionamento, accresce le necessità di adattamento e richiede prontezza operativa (in relazione, ad esempio, alla strategia «Svizzera digitale»)⁷.

1.2 Ruolo della politica di crescita

Per migliorare le condizioni quadro e la competitività è necessario ridurre l'incertezza sul futuro dei fattori di localizzazione⁸.

Le misure per il miglioramento delle condizioni quadro vertono sulla nuova politica di crescita 2016–2019⁹ del Consiglio federale, diretta a favorire la crescita economica e garantire così a lungo termine occupazione e benessere. Si tratta di un pacchetto di misure finalizzate principalmente alla produttività: il Consiglio federale si prefigge di incentivarla aumentando la concorrenza, migliorando la regolamentazione e riducendo gli oneri a carico dell'economia. Si crea benessere anche garantendo l'accessibilità ai mercati di esportazione e rimuovendo, per quanto possibile, gli ostacoli all'entrata sui mercati degli appalti pubblici. Ne beneficiano sia i produttori – che possono disporre di fattori produttivi ad un prezzo più favorevole – sia i consumatori – che approfittano di un'offerta più vasta e conveniente.

In quest'ottica diventa molto importante mantenere e sviluppare la rete di accordi bilaterali con l'UE, e poter accedere a nuovi mercati di Stati terzi mediante ALS o altre misure multilaterali. La globalizzazione delle filiere produttive fa aumentare fortemente il volume degli scambi su scala mondiale, e perciò diventa ancora più importante rimuovere gli ostacoli al commercio. L'obiettivo di migliorare l'accessibilità ai mercati, eliminando le discriminazioni, si può raggiungere più facilmente procedendo a livello multilaterale, cioè in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tuttavia negli ultimi anni soltanto in pochi (anche se importanti) settori sono stati raggiunti degli accordi (cfr. n. 2.1). I negoziati OMC multilaterali sull'accesso ai mercati si fanno sempre più difficili, e perciò la Svizzera prosegue nello sviluppo della sua rete di accordi di libero scambio.

Gli ALS contribuiscono considerevolmente alla politica di crescita, influenzando positivamente anche sulle esportazioni nei Paesi partner. Alcuni studi mostrano che, dopo l'entrata in vigore di un ALS, i tassi di crescita delle esportazioni verso Paesi partner

⁷ www.ufcom.admin.ch > Svizzera digitale e Internet > Strategia «Svizzera digitale»

⁸ Rapporto del 13 gen. 2016 sulla politica economica esterna 2015, FF **2016** 673.

⁹ Messaggio del 18 feb. 2015 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016–2019, FF **2015** 1969.

di libero scambio sono mediamente più elevati di quelli relativi al totale delle esportazioni¹⁰. La Svizzera mira a stipulare ALS soprattutto con i Paesi economicamente dinamici. Tali accordi favoriscono le esportazioni eliminando gli ostacoli al commercio e migliorando le condizioni quadro in materia di scambi di merci e servizi, investimenti, appalti pubblici e protezione della proprietà intellettuale.

Agevolando le importazioni in Svizzera si favorisce la concorrenza sul mercato interno e si rafforza la competitività dell'industria di esportazione. Nel rapporto sulle limitazioni alle importazioni parallele¹¹ il Consiglio federale ha definito i settori in cui intende eliminare gli ostacoli al commercio: verranno analizzati i vantaggi e gli svantaggi di una soppressione unilaterale di tutti i dazi doganali sui prodotti industriali e – tenendo conto degli obiettivi della politica agricola – di riduzioni tariffarie mirate nel settore agroalimentare. Per ciò che concerne l'applicazione del principio Cassis de Dijon, si tratta di semplificare sotto il profilo amministrativo l'autorizzazione richiesta per l'immissione in commercio di derrate alimentari, e di ridurre ulteriormente gli effetti negativi dei casi derogatori sull'economia.

Le misure proposte mirano a ridurre le barriere commerciali e gli oneri a carico delle imprese importatrici. Agevolando le importazioni, oltre a favorire le imprese si riducono i costi della produzione e degli acquisti, e si rafforza la concorrenza interna spingendo i prezzi al ribasso. In sintesi, con queste misure si può contribuire a ridurre i prezzi e i costi di produzione in Svizzera, migliorando nel contempo la competitività dell'economia nazionale.

1.3 Il protezionismo emergente ostacola la crescita

Nei due decenni che hanno preceduto la crisi finanziaria il commercio mondiale è cresciuto rapidamente; in seguito la crescita si è dimezzata¹², frenando anche l'economia. A ciò si è aggiunto l'aumento delle misure protezionistiche: ad esempio, secondo un rapporto pubblicato nel mese di giugno dall'OMC, negli Stati del G20 le restrizioni commerciali sarebbero aumentate in misura superiore alla media¹³. Nel periodo preso in considerazione – da ottobre 2015 a maggio 2016 – mediamente sono state attuate 22 nuove misure al mese¹⁴. Secondo il rapporto si tratterebbe del valore più alto registrato dal 2011; a titolo di confronto, nel periodo di rilevamento precedente erano 15.

¹⁰ SECO: Müller, Larissa und Nussbaumer, Timothy: *Wirtschaftliche Bedeutung der Freihandelsabkommen für die Schweiz*; www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Aussenwirtschaft > Freihandel. Lo studio prende in considerazione soltanto gli ALS stipulati con Stati non membri dell'UE/AELS.

¹¹ Rapporto del Consiglio federale del 22 giu. 2016 in adempimento del postulato 14.3014 Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l'origine di un prodotto; www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista.

¹² www.oecd.org > publishing > Policy paper Nr. 18 (September 2016): Cardiac Arrest or Dizzy Spell: Why is world trade so weak and what can policy do about it?

¹³ www.wto.org > news > 2016 news > news item: «G20 trade restrictions reach highest monthly level since the crisis».

¹⁴ Report of the TPRB from the Director General on Trade-Related Developments, pubblicato il 4 lug. 2016, www.wto.org > wto news > 2016 news.

Nel medesimo periodo, confermando una tendenza già in atto, sono state adottate mensilmente 14 nuove misure economiche di sostegno generale all'esportazione. Soltanto nel periodo immediatamente successivo allo scoppio della crisi finanziaria ed economica mondiale erano state più numerose. Nel contempo l'abrogazione delle 2835 misure attuate dal 2008 procede molto lentamente: finora ne è stato eliminato soltanto il 25 per cento.

L'aumento degli ostacoli al commercio non interessa unicamente gli esportatori e i loro subfornitori, bensì anche le attività produttive e i consumatori, che non possono beneficiare di un'offerta d'importazione più conveniente e differenziata. Ciò limita gli scambi di beni e servizi e, di conseguenza, anche i consumi e la concorrenza.

1.4 Sfide

Il processo verso un ulteriore sviluppo della rete di libero scambio è ostacolato principalmente da quattro fattori. Primo: la Svizzera non partecipa alla negoziazione di importanti accordi interregionali, come il Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) o il Partenariato transpacifico (TPP)¹⁵. Ciò potrebbe portare alla discriminazione degli attori economici del nostro Paese (nel caso in cui il TTIP fosse stipulato e il TPP entrasse in vigore). Secondo: in relazione alla difesa dei suoi interessi, la Svizzera può fare soltanto concessioni limitate (in particolare nel settore agricolo) e ciò rende difficoltosa la negoziazione degli ALS con importanti Stati partner (a causa del ruolo di primo piano che questi spesso svolgono come esportatori agricoli). Terzo: gli interessi offensivi del nostro Paese si scontrano a loro volta con quelli difensivi dei suoi partner negoziali (in particolare riguardo all'accessibilità al mercato dei prodotti industriali e alla protezione della proprietà intellettuale). Quarto: l'atteggiamento critico assunto dall'opinione pubblica nei confronti della globalizzazione, dell'apertura dei mercati e del libero scambio.

1.4.1 Accordi interregionali

Un accordo importante, con possibili conseguenze rilevanti per la Svizzera, è il TTIP, attualmente in corso di negoziazione da parte di UE e USA. L'obiettivo ambizioso di concludere le attività negoziali entro la fine del 2016 non è stato raggiunto, e l'esito delle elezioni presidenziali negli USA ha reso il loro proseguimento più incerto: infatti il nuovo presidente già in novembre ha annunciato di non essere intenzionato a ratificare il TPP.

Siccome tra Svizzera e USA non vige alcun ALS, la conclusione dei negoziati potrebbe comportare la discriminazione dei nostri operatori economici su un mercato molto importante come quello statunitense, a cui è destinato il 13 per cento¹⁶ delle esportazioni svizzere¹⁷. Il 40 per cento degli investimenti esteri in Svizzera proviene

¹⁵ A cui partecipano Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti e Vietnam.

¹⁶ All'UE va il 54 % delle esportazioni.

¹⁷ Dati statistici sul commercio esclusi i metalli preziosi.

dagli USA¹⁸ e il 18 per cento¹⁹ degli investimenti diretti svizzeri sono realizzati sul mercato statunitense²⁰. Mediamente i dazi americani alle importazioni non sono molto elevati, variano però considerevolmente da un prodotto all'altro. Anche dazi relativamente bassi possono ridurre i margini di realizzo e la competitività sul mercato USA. Studi della SECO mostrano che nel periodo 2013–2015 negli USA sono stati riscossi dazi alle importazioni per 254 milioni di dollari all'anno. Per quanto riguarda invece l'accesso al mercato UE, grazie agli Accordi bilaterali la Svizzera gode già di una posizione favorevole: si tratta però di garantire che questa accessibilità, ottenuta sul piano bilaterale, possa essere mantenuta e allargata (cfr. n. 3).

Per incarico della SECO il «World Trade Institute» ha analizzato gli effetti che il TTIP potrebbe avere sull'economia svizzera²¹. Si andrebbe da un calo del PIL dello 0,5 per cento da qui al 2030 – se il TTIP si limitasse sostanzialmente ad un'abrogazione dei dazi doganali, e in assenza di contromisure da parte svizzera – fino a un aumento del 3 per cento del PIL, se gli Stati dell'AELS stipulassero un ALS con gli USA comprendente sia riduzioni tariffarie, sia l'eliminazione degli ostacoli al commercio non tariffari. Secondo i risultati di un altro studio²², qualora fossero adottate regole d'origine restrittive e venisse richiesta un'elevata creazione di valore aggiunto nella zona di libero scambio, ne risentirebbero soprattutto i subfornitori dell'industria automobilistica e i fabbricanti di strumenti di precisione svizzeri.

La Svizzera ha stipulato un Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (cfr. n. 5.2.1) con l'UE, ma non con gli USA. Se il TTIP introducesse meccanismi analoghi, rispetto ai prodotti industriali svizzeri quelli europei godrebbero di un accesso più agevolato al mercato USA, mentre sui mercati europei i fabbricanti svizzeri sarebbero penalizzati rispetto ai loro concorrenti statunitensi²³. Anche nel settore degli appalti pubblici le imprese svizzere potrebbero essere discriminate, qualora l'UE ottenesse dagli USA condizioni di accesso al mercato statunitense migliori di quelle previste dall'Accordo del 15 aprile 1994²⁴ sugli appalti pubblici (AAP; cfr. n. 5.7) per gli Stati parte.

Rispetto alla concorrenza estera le imprese svizzere potrebbero essere discriminate anche a causa del TPP, già sottoscritto con l'obiettivo di liberalizzare gli scambi tra gli Stati parte. Questi ultimi comprendono un totale di 800 milioni di consumatori; generano il 40 per cento del PIL mondiale ed effettuano il 30 per cento degli scambi internazionali. A breve o medio termine è prevista l'abolizione del 98 per cento dei dazi commerciali tra gli Stati parte, allo scopo di favorire le filiere produttive all'interno della zona di libero scambio. Le conseguenze del TPP sarebbero avvertibili soprattutto sul mercato USA, visto che i concorrenti giapponesi delle imprese svizzere potrebbero accedervi beneficiando della franchigia doganale. Inoltre buona parte delle merci di esportazione svizzere continuerebbero ad essere gravate da dazi

¹⁸ Il 39 % dall'UE.

¹⁹ Il 44 % nell'UE.

²⁰ Dati BNS relativi al 2014.

²¹ www.nccr-trade.org > News Archive > WTI study reveals impact on Switzerland of planned EU-US mega trade deal.

²² Balestrieri, Emanuela «*Transatlantic Value Chains with Swiss Participation and Rules of Origin: Is trade creation dominating trade diversion?*» (lug. 2014).

²³ Cfr. n. 5.2.

²⁴ RS **0.632.231.422**

all'importazione compresi tra il 3 e il 15 per cento. Secondo uno studio²⁵ le industrie metalmeccaniche ed elettroniche sarebbero quelle maggiormente colpite; ma anche altri settori – chimico, alimentare, automobilistico e orologiero – verrebbero penalizzati. Inoltre si ridurrebbero i vantaggi derivanti dalle preferenze tariffarie applicate attualmente in Giappone ai prodotti svizzeri – in virtù dell'ALS stipulato con questo Paese – a causa dell'aumento di concorrenza sul mercato nipponico conseguente alla concessione di agevolazioni analoghe agli altri Stati parte del TPP. Alla luce dell'annunciato ritiro degli USA, a cui si accennava in precedenza, l'avvenire del TPP resta comunque incerto.

Da ultimo occorre menzionare il previsto ALS tra UE e Mercosur. Per l'industria svizzera i Paesi del Mercosur²⁶ rappresentano un'area economicamente molto interessante come potenziale mercato d'esportazione: contano più di 280 milioni di consumatori e nella graduatoria mondiale del PIL si collocano al quinto posto. Se i negoziati in corso dovessero portare a un'intesa, l'UE avrebbe un accesso facilitato ai mercati del Mercosur e, a seconda del tipo di accordo stipulato, la Svizzera potrebbe subire discriminazioni tariffarie anche molto pesanti (la protezione tariffaria degli Stati del Mercosur sui beni per i quali la Svizzera nutre interessi offensivi è mediamente superiore al dieci per cento, con punte massime del 35 per cento). Ne potrebbero derivare anche accordi ambiziosi in materia di collaborazione normativa e di appalti pubblici. Perciò anche la Svizzera punta a stipulare un ALS con il Mercosur, malgrado la liberalizzazione del commercio nel settore agricolo costituisca un ostacolo negoziale importante (cfr. n. 1.4.2).

Se le discriminazioni paventate dovessero realizzarsi, il sistema produttivo svizzero perderebbe attrattiva nei confronti dei suoi concorrenti principali, e gli investitori sarebbero indotti a preferire le zone di libero scambio.

1.4.2 La posizione negoziale della Svizzera a fronte degli interessi di politica interna

L'approccio negoziale della Svizzera in materia di scambi di prodotti agricoli rende le trattative sugli ALS sempre più impegnative. Già in passato la volontà di mantenere gran parte delle misure protezionistiche in questo settore spesso confliggeva con l'obiettivo di una migliore accessibilità ai mercati esteri. Ad esempio, negli anni 2005/2006 le divergenze sull'agricoltura hanno influito anche sulla rinuncia ai negoziati sul libero scambio con gli USA²⁷. Nel quadro degli ALS stipulati in passato, il livello di protezione tariffaria non è mai stato messo in discussione. A volte i ristretti margini negoziali della Svizzera in ambito agricolo le hanno però impedito di ottenere un migliore accesso al mercato per altri settori (p. es.: esportazione di

²⁵ Ziltener, Patrick: *«Analysis of the Tariff Discrimination Potential of the Transpacific Partnership against Swiss Companies and their Exports – Consequences of TPP for Swiss Companies»*, www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Accordi di libero scambio.

²⁶ Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

²⁷ Cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza 05.3906 «Accordo di libero scambio tra la Svizzera e gli USA. Dimensione sociale ed ecologica», depositata dalla consigliera nazionale Teuscher il 16 dic. 2005; www.parlamento.ch > Oggetti > 05.3906.

determinate derrate alimentari, prodotti agricoli e industriali) in cui la Svizzera nutre interessi offensivi; oppure le concessioni ottenute sono risultate inferiori rispetto a quelle accordate ad altri Stati partner di libero scambio. Ciò si è verificato nel caso dell'Accordo con il Canada (formaggio), con l'Unione doganale dell'Africa australe SACU (diversi prodotti industriali e alimentari), con il Cile (prodotti agricoli) e con il Messico (prodotti alimentari).

Qualora non si riuscisse a fare concessioni nel settore agricolo, anche i negoziati in corso potrebbero in alcuni casi essere ostacolati in relazione agli interessi offensivi della Svizzera; e queste difficoltà potrebbero aggravarsi ulteriormente in futuro, in occasione di trattative con Paesi per i quali l'esportazione di prodotti agricoli riveste un ruolo importante. La mancata stipulazione di ALS o gli ostacoli negoziali causati dal mantenimento di misure protezionistiche potrebbe generare perdite economiche: dai dati statistici emerge che nel 2015 la quota di PIL svizzero riconducibile al settore agricolo era dello 0,7 per cento, mentre quella dell'industria e dei servizi era rispettivamente del 25,5 e del 73,8 per cento²⁸.

1.4.3 Critiche alla globalizzazione

Accordi come il TTIP, il TPP o quello tra UE e Canada (CETA) suscitano critiche alla globalizzazione in generale e agli ALS in particolare. Tali accordi favorirebbero soltanto le grandi imprese multinazionali, a danno della democrazia, degli standard lavorativi e sociali come pure della protezione dell'ambiente. I loro oppositori contestano la privatizzazione delle offerte di servizio pubblico e ritengono che l'attività dei tribunali arbitrali internazionali per le controversie in materia di investimenti (si tratta della cosiddetta procedura di composizione delle controversie tra investitore e Stato) possa comportare costi elevati per i contribuenti a vantaggio delle imprese multinazionali. Questi timori si basano tuttavia su ipotesi erranee. Inoltre, i vantaggi degli accordi non vengono presi in considerazione.

I tribunali arbitrali internazionali non sono una novità: sotto forme diverse, a livello mondiale le procedure di composizione delle controversie tra investitore e Stato sono previste da più di 3000 accordi e sono già state attuate in più di 700 casi. Nel 37 per cento di questi la causa è stata vinta dallo Stato citato in giudizio, nel 26 per cento dall'investitore che ha avviato la controversia. Nel 25 per cento dei casi si è giunti a un confronto, e nei casi restanti le procedure non sono state portate a termine per altri motivi²⁹. Secondo alcuni oppositori questi accordi limiterebbero i margini di intervento normativo degli Stati, esponendoli inoltre al rischio di richieste di risarcimento molto onerose. In effetti però, gli Stati conservano intatte le loro possibilità di legiferare nell'interesse pubblico, a condizione che osservino determinati principi giuridici di validità generale (p. es. non discriminazione, proporzionalità), che la Svizzera applica già al suo diritto interno.

²⁸ www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Economia > Conti nazionali > Conto della produzione > Conto della produzione, settori economici.

²⁹ Cfr. statistica della CNUCES, basata sulle procedure rese note pubblicamente (data di riferimento: nov. 2016): <http://investmentpolicyhub.unctad.org> > ISDS.

Anche i timori relativi ad un possibile peggioramento del livello di protezione dei consumatori causato dagli ALS sono immotivati. Si tratta di un rischio inesistente sia per UE e USA, sia per la Svizzera. Ad esempio, la stipulazione di un ALS non comporta alcun cambiamento delle normative tecniche vigenti in materia di importazione di derrate alimentari. Inoltre, laddove queste normative sono già ampiamente armonizzate tra i partner di libero scambio, gli ALS possono agevolare l'eliminazione di inutili doppioni normativi e, ad esempio, permettere di evitare ripetute ispezioni da parte delle diverse autorità nazionali preposte. Gli standard di lavoro dei Paesi interessati, inoltre, non sono ridotti al livello di quelli più bassi: anzi, le disposizioni relative alla sostenibilità incluse negli ALS più recenti impongono alle parti contrattuali il rispetto di livelli di tutela elevati.

Gli oppositori della globalizzazione spesso tralasciano i vantaggi derivanti da questi accordi, così come gli svantaggi del rimanerne esclusi (cfr. n. 1.2). Negli ultimi 30 anni gli scambi internazionali sono quintuplicati, e questa crescita ha portato a livello mondiale alla creazione di centinaia di milioni di posti di lavoro. Anche in Svizzera il benessere non è mai stato così elevato: l'esperienza insegna che il commercio crea ricchezza. Il 99,8 per cento delle imprese svizzere sono di piccole o medie dimensioni (PMI), cioè hanno meno di 250 collaboratori. Occupano due terzi della forza lavoro, e sono perciò la fonte di buona parte della nostra ricchezza. Quasi il 70 per cento delle PMI è in un modo o nell'altro attivo a livello internazionale, svolgendo attività di esportazione, subfornitura o investimento. Le PMI esportano merci per circa 40 miliardi di franchi, ossia circa un quinto del valore di tutte le esportazioni svizzere³⁰. Su mercati aperti i costi delle transazioni si riducono e tutti gli attori operano in uguali condizioni. Gli ALS allargano il mercato e migliorano il livello di certezza del diritto, agevolando così le esportazioni di beni e servizi. L'inasprirsi della concorrenza obbliga i produttori a cercare di ottenere alle migliori condizioni i fattori produttivi di cui necessitano: per il 20 per cento delle esportazioni svizzere vengono utilizzati fattori produttivi importati.

Come già accennato al n. 1.1, l'apertura dei mercati accelera il mutamento strutturale. Ciò può comportare anche svantaggi, ad esempio per i lavoratori dei settori meno specializzati, le cui mansioni sono rese obsolete dallo sviluppo tecnologico o vengono delocalizzate in Paesi a basso salario. Tuttavia sarebbe errato cercare di proteggere le strutture esistenti isolando l'economia svizzera. Come si è detto, la Svizzera dipende dall'apertura dei mercati esteri: per ottenerla deve in contropartita fare concessioni in termini di accessibilità al suo mercato. Affinché si possa continuare a garantire il benessere in Svizzera è molto importante che il mercato del lavoro rimanga flessibile e che il sistema di assicurazioni sociali permetta di ammortizzare gli eventuali contraccolpi occupazionali. Oltre a un quadro nazionale di condizioni ottimali per il mercato del lavoro e per le assicurazioni sociali, le sfide future richiederanno un sistema formativo solido, in grado di offrire un'ampia gamma di cicli di formazione e perfezionamento.

³⁰ Credit Suisse (2014): *Erfolgsfaktoren für Schweizer KMU – Perspektiven und Herausforderungen im Export*.

1.5 La svolta digitale nel commercio mondiale

Negli ultimi anni il processo di digitalizzazione della società e dell'economia ha subito una forte accelerazione e oggi influisce in misura considerevole sulle economie globali. Mentre la dinamica degli scambi internazionali di beni e servizi negli scorsi anni è rallentata, lo scambio di dati è cresciuto rapidamente. Stando ad alcune stime, dal 2005 il flusso internazionale di dati è aumentato di 45 volte, e nei prossimi cinque anni dovrebbe crescere ancora e diventare nove volte maggiore³¹. All'origine di questo mutamento ci sono Internet, le nuove tecnologie del settore dell'informazione e della comunicazione e l'uso di computer più performanti. Questo fenomeno incide in diversi modi anche sul commercio mondiale di beni e servizi, come pure sulle filiere produttive e sui flussi commerciali globali. La possibilità di trasmettere i dati più velocemente, le prestazioni del moderno hardware e l'Internet degli oggetti (*Internet of Things*), oltre ad offrire nuove possibilità di commercio online permettono la nascita di nuovi prodotti, che scaturiscono dall'abbinamento di beni già esistenti a prestazioni di servizi digitali. Il commercio di beni digitali e/o immateriali supera l'ambito tradizionale dello scambio internazionale di merci. Inoltre già da qualche tempo i cosiddetti «big data» – cioè raccolte di dati molto estese – vengono considerati da alcuni come una nuova «materia prima», il cui uso apre ampie prospettive a imprese e consumatori e, nel contempo, pone i legislatori nazionali di fronte a nuove problematiche. Si tratta ad esempio di garantire che lo sfruttamento di queste ulteriori possibilità avvenga nel rispetto dei diritti della personalità, e ciò è reso più difficile dalla varietà di sistemi e paradigmi in uso a livello mondiale in quest'ambito.

Il grado elevato di digitalizzazione dei processi migliora la trasparenza degli scambi. Tutti gli attori economici – compresi i consumatori – possono ad esempio sorvegliare e seguire costantemente i flussi di beni, a vantaggio della pianificazione e dell'efficienza logistico-produttiva. Grazie alla digitalizzazione si possono semplificare le procedure doganali e interconnetterle a livello internazionale.

Ogni fase delle catene globali del valore è interessata: analogamente alla trasformazione indotta dall'industria 4.0, la svolta digitale offre potenzialità considerevoli per quanto attiene al miglioramento dell'efficienza della produzione e, di conseguenza, degli scambi globali di beni e servizi. Sempre più spesso l'applicazione di sensori o di supporti dati alle merci rende possibile il ricorso a funzionalità digitali. Grazie all'Internet degli oggetti e alla crescente automatizzazione – ad esempio il riconoscimento elettronico che permette la comunicazione automatica tra macchine –, i processi produttivi possono essere notevolmente semplificati. Si stima che alla fine del 2016 questi sviluppi concerneranno 13 miliardi di oggetti, cioè il 30 per cento in più rispetto all'anno precedente³².

Le nuove tecnologie hanno permesso anche la creazione e il commercio internazionale di beni immateriali come software, musica, giochi, giornali elettronici, film e dati dei media sociali. La rapidità di Internet ha consentito la diffusione su scala mondiale di prodotti esclusivamente digitali a costi di distribuzione e trasporto molto bassi.

³¹ McKinsey (2016): *Digital globalization – The new era of global flows*.

³² www.gartner.com > newsroom > Gartner says 6.4 billion connected «Things» will be in use in 2016, up 30 % from 2015.

Negli ultimi due decenni la situazione si è sviluppata molto rapidamente: ad esempio, nel 2014 per la prima volta l'industria discografica ha guadagnato di più con la musica digitale (download e streaming) che attraverso la vendita di CD³³. La vendita e l'assistenza ai clienti non richiedono più necessariamente la presenza di succursali e rappresentanze in altri Paesi. Con lo smartphone i consumatori dispongono di una vera e propria piattaforma per lo shopping online, con cui possono usufruire direttamente di servizi globali. Ma anche gli scambi sociali di servizi o l'assistenza alla clientela possono avvenire direttamente e semplicemente con lo smartphone per mezzo di un'applicazione mobile. Si stima che nel 2015 il 47 per cento della popolazione disponeva di una connessione mobile, e alcuni esperti ritengono che entro il 2019 si arriverà almeno al 71 per cento³⁴.

Questi moderni strumenti di comunicazione a basso prezzo permettono la nascita di nuove catene globali del valore e migliorano l'efficienza di quelle già esistenti, consentendo anche di avvicinare considerevolmente i produttori ai consumatori finali. Si può fare l'esempio concreto di un fabbricante danese di turbine eoliche: raccoglie informazioni concernenti gli impianti che ha realizzato in tutto il mondo e mediante l'analisi dei dati relativi a temperatura, velocità del vento e pressione atmosferica può stabilire il momento in cui saranno necessari dei pezzi di ricambio, così da ordinarli e fornirli per tempo. Oggi le fasi delle filiere produttive sono strettamente interconnesse, a vantaggio della rapidità di comunicazione. I lunghi spostamenti necessari per gli incontri di lavoro hanno perso d'importanza. Resta ancora da verificare in quale misura, come alcuni ritengono, l'uso crescente delle cosiddette stampanti 3D favorirà la produzione localizzata, accorciando le catene globali del valore: si può però già affermare con certezza che le imprese attive a livello internazionale saranno fortemente condizionate dalla svolta digitale in atto, a cui dovranno rapidamente adeguarsi.

In aprile il Consiglio federale ha approvato la strategia «Svizzera digitale», finalizzata allo sfruttamento razionale delle possibilità offerte dalla digitalizzazione e, di conseguenza, a promuovere l'attrattiva della Svizzera sia per quanto concerne la qualità di vita, sia in relazione all'innovazione e alla lungimiranza che caratterizzano la sua piazza economica e le attività dei poli di ricerca nazionali. Questa strategia tiene conto anche delle iniziative dell'UE per creare un mercato unico digitale (*Digital Single Market, DSM*) e favorire così l'efficienza del suo mercato interno. Il DSM dovrebbe ammodernare a vari livelli il mercato interno europeo, eliminando gli ostacoli normativi nazionali e migliorando l'interconnessione di aziende e persone e la qualità dei servizi digitali. La Svizzera segue con attenzione gli sviluppi concernenti il DSM in atto nell'UE, per prevenire eventuali discriminazioni a danno delle nostre imprese.

Per il commercio mondiale anche i finanziamenti svolgono un ruolo centrale, e in questo settore il processo di digitalizzazione in atto è molto rapido. Nuove imprese, cosiddette tecnofinanziarie, premono sui mercati delle banche e dei finanziatori tradizionali. Attualmente molti processi – operazioni bancarie, garanzie di origine rilasciate dalle camere di commercio e dagli operatori della produzione e della

³³ www.welt.de > Wirtschaft > Musikmarkt > Die CD hat den Kampf gegen das Streaming verloren.

³⁴ ITU (2015): *Measuring the Information Society Report 2015*.

logistica – avvengono ancora in forma cartacea e presuppongono scambi fisici. I bisogni dell'utenza e le possibilità tecniche spingono tuttavia a una sempre maggiore digitalizzazione. Secondo uno studio di JP Morgan³⁵ la digitalizzazione totale dei crediti all'esportazione consentirebbe di risparmiare considerevolmente sui costi del settore «trade finance». Prendendo in considerazione soltanto le imprese dell'indice «Fortune 500», lo studio stima che un impiego più efficiente degli strumenti di finanziamento digitale permetterebbe risparmi sui costi per più di 80 miliardi di dollari americani. Migliorando lo sfruttamento dei limiti di credito o riducendo le commissioni bancarie si può contribuire in misura importante alla riduzione dei costi.

Sfruttando la digitalizzazione degli scambi le imprese possono ottimizzare le strutture produttive e distributive e proporre un'offerta personalizzata. Grazie alle nuove tecnologie anche le PMI possono raggiungere facilmente la massa critica necessaria per proporsi sui mercati, e nel contempo l'utenza può beneficiare di un'offerta più ampia, variata e personalizzata. La trasformazione digitale richiede però attività di programmazione e manutenzione più onerose e maggiori investimenti in capitale reale e umano. Attualmente molte imprese devono far fronte a un fabbisogno scoperto di personale specializzato: stando a un sondaggio svolto su 3700 imprese commerciali in Svizzera, un'impresa su due dichiara carenze di competenze digitali³⁶.

1.6 Sfide di politica economica

Per assicurare il benessere e l'occupazione vanno colte le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Compito della politica economica è garantire un quadro di condizioni che permetta innovazioni utili all'economia e commisurate ai rischi. Date queste premesse, in relazione a digitalizzazione e commercio la politica economica in futuro dovrà affrontare numerose sfide.

Se si usufruisce di servizi digitali la localizzazione del fornitore di prestazioni e del cliente diventa irrilevante. Nell'ottica dell'industria digitale sono rimessi in discussione alcuni aspetti solitamente importanti – come le regole di origine – che riguardano la sede del processo fisico di produzione.

Mentre gli scambi di beni e servizi oggi sono regolamentati esaustivamente da numerosi accordi multilaterali e bilaterali, il rapido aumento di quelli relativi a servizi e dati digitali pone la politica economica di fronte a nuove sfide. Tra queste ci sono la standardizzazione dei formati e della trasmissione di dati come pure la definizione dello statuto giuridico dei dati e della loro trasmissione. Un ruolo importante è svolto ad esempio dall'economia creativa, soprattutto per ciò che concerne gli scambi internazionali di musica, film o libri digitali: in particolare il diritto d'autore, la normativa in materia di protezione dei dati e gli accordi internazionali devono tener conto dei nuovi modelli economici.

³⁵ www.jpmorgan.com > insights > a new digital era for trade.

³⁶ www.handel-schweiz.com > Aktuell > News > Jedem zweiten Handelsunternehmen fehlt digitales Know-how.

Anche l'uso di «big data» comporta potenzialità notevoli per l'economia svizzera. Ad esempio, la banche di dati medici e di dati personali relativi alla salute potrebbero essere accorpate a livello internazionale e utilizzate per la ricerca farmaceutica. Tuttavia i vantaggi di una ricerca migliore e più efficiente sono legati al rischio di possibili abusi. Anche in questo caso, i legislatori nazionali dovranno affrontare il problema della conciliazione degli interessi interni con quelli degli scambi internazionali. Le misure adottate per garantire l'equivalenza degli standard di protezione dei dati tra UE e USA come pure Svizzera e USA (*Safe Harbour* e *Privacy Shield*) mostrano quanto sia difficile regolamentare questa materia.

Un altro compito gravoso che dovranno assumersi lo Stato, l'economia e la società è quello di garantire agli occhi dell'utenza la sicurezza e l'affidabilità dei servizi digitali, in particolare per quanto attiene ai flussi transfrontalieri di dati. La minaccia dei cyber-rischi rende necessaria la prevenzione di abusi e frodi anche su scala internazionale.

L'aumento delle interdipendenze globali conseguente alla digitalizzazione determina il tipo di approccio normativo, che spesso deve essere a sua volta globale. La svolta digitale rende necessario un adeguamento del diritto commerciale internazionale³⁷. In quest'ambito l'OMC – a cui spetta il compito di assicurare un «level playing field» per gli scambi internazionali – svolge un ruolo di primaria importanza. Già nel 1998 in seno all'OMC era stata firmata una dichiarazione relativa al commercio online e decisa una moratoria temporanea sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche – moratoria che dal 2001 la conferenza dei ministri ha sempre rinnovato (l'ultima volta nel 2015, a Nairobi). Attorno all'anno 2000, le autorità di conciliazione dell'OMC sono giunte più volte alla conclusione che gli obblighi previsti dal GATS valgono per tutte le prestazioni di servizi, indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in forma elettronica³⁸. A livello plurilaterale nel 1996 in seno all'OMC è stato inoltre stipulato l'Accordo sulle tecnologie dell'informazione (*Information Technology Agreement, ITA*), che garantisce la franchigia doganale nel commercio di determinati prodotti delle tecnologie dell'informazione. Nel 2015, 201 nuovi prodotti sono stati inclusi nel campo d'applicazione di questo accordo (ITA II, cfr. n. 2.1): lo scambio dei beni in questione interessa 53 Stati membri e corrisponde a un importo di 1,3 miliardi di dollari americani, cioè circa il 10 per cento del valore degli scambi mondiali. Da ultimo, l'ammodernamento delle condizioni quadro per il commercio dei servizi è oggetto dei negoziati in corso in ambito plurilaterale riguardo all'Accordo sugli scambi di servizi (*Trade in Services Agreement, TiSA*, cfr. n. 5.3). Nell'anno in rassegna sono riprese le discussioni relative al commercio elettronico avviate in seno all'OMC secondo il programma di lavoro approvato nel 1998. In vista della prossima conferenza dei ministri, che si terrà nel 2017 a Buenos Aires, i membri intendono identificare i campi da regolamentare per l'avvio dei negoziati in questo settore.

³⁷ Vedi ad esempio Burri, Mira: «*Digitaler Handel stürzt Regulatoren ins Dilemma*» in *Digitale Realitäten*. Università di Berna, dicembre 2015.

³⁸ Porges and Enders (2016): *Data Moving Across Borders: The Future of Digital Trade Policy*.

Vista la lentezza dei progressi compiuti in seno all'OMC, si ricorre agli ALS sempre più spesso: l'accordo stipulato tra USA e Corea del Sud (Korus) nel 2012 è stato uno dei primi a riguardare specificamente il commercio digitale. Questo accordo contempla disposizioni concernenti la firma elettronica e i servizi di certificazione, la protezione dei consumatori e l'accesso a Internet finalizzato al disbrigo elettronico delle pratiche commerciali. Il TPP è il primo accordo su vasta scala che disciplina il commercio digitale. L'allegato sul commercio elettronico nel quadro del TPP è a tutt'oggi l'atto normativo più completo in questa materia: comprende in particolare disposizioni sulla firma elettronica e i servizi di certificazione, sulla protezione della sfera privata, sullo svolgimento elettronico delle operazioni commerciali, sulla protezione dei dati e dei consumatori e sull'accesso a Internet allo scopo di espletare le procedure commerciali elettroniche. Inoltre l'Accordo permette alle Parti di gestire l'infrastruttura di elaborazione dei dati senza sottostare a obblighi relativi alla localizzazione di queste attività, e consente il libero flusso transfrontaliero dei dati. Da ultimo il TPP, pur se con alcune riserve di portata nazionale, vieta di vincolare il commercio transfrontaliero di servizi alla costituzione di filiali locali e limita le possibilità delle Parti di imporre il ricorso a contenuti o tecnologie locali.

Cinque ALS stipulati dalla Svizzera contemplano disposizioni specifiche in materia di cooperazione riguardo al commercio elettronico³⁹. Inoltre il 10 ottobre 2008, Svizzera e Usa⁴⁰ hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sulla cooperazione e la promozione nel settore del commercio elettronico. Un accordo analogo, stipulato con il Giappone⁴¹, riguarda oltre alla cooperazione anche il commercio di prodotti e servizi elettronici, l'uso della firma digitale e la protezione dei consumatori online. Nessuno di questi accordi prevede clausole relative alla libertà del flusso di dati o sulla localizzazione dei dati come quelle contenute nel TPP.

Per quanto concerne la digitalizzazione, sul piano della politica economica le difficoltà maggiori riguardano l'ottenimento del consenso sociale. I meccanismi di difesa o di rifiuto nei confronti delle nuove tecnologie ostacolano l'occupazione del futuro. Un Paese esportatore, ad elevato livello salariale e con un piccolo mercato interno come la Svizzera dovrebbe accettare le inevitabili ripercussioni del mutamento tecnologico e impegnarsi per evitarne o attutirne gli effetti negativi. Occorre orientare la politica formativa della Svizzera in modo da garantire la necessaria flessibilità lavorativa. Uno studio recente⁴², analizzando le possibilità di automazione degli ambiti professionali economicamente più importanti della Svizzera, ha stimato il numero di lavoratori potenzialmente interessati. Gli autori prevedono che entro il 2025 verranno creati circa 270 000 posti di lavoro in più, anche se in molti casi le mansioni richieste saranno completamente diverse da quelle attuali (si passerà ad es.

³⁹ Accordi tra l'AELS e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica, Guatemala, Panama), tra l'AELS e il Perù, tra l'AELS e il Consiglio di Cooperazione del Golfo (Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti), AELS e Colombia; accordo bilaterale tra Svizzera e Giappone.

⁴⁰ www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Commercio internazionale di servizi > Commercio elettronico > USA

⁴¹ www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Commercio internazionale di servizi > Commercio elettronico > Giappone

⁴² Deloitte, *Transformation der Schweizer Wirtschaft*.

dal meccanico di automobili al meccatronico di automobili). Da un altro studio⁴³ emerge che il progresso tecnologico sposterà la forza lavoro dai settori in cui il livello di automazione è maggiore a quelli in cui è più basso e a nuovi settori emergenti.

Gli Stati che si preparano attivamente alla digitalizzazione e che provvedono a creare le condizioni quadro più adatte all'industria 4.0 creano i migliori presupposti per approfittare del mutamento in atto.

1.7 Conclusioni

Gli scambi collegano tra loro le economie dei diversi Paesi. La domanda estera o l'andamento dei tassi di cambio nei Paesi partner influisce anche sulla crescita economica della Svizzera. Più della metà delle esportazioni svizzere sono destinate all'UE: perciò il nostro Paese è direttamente interessato dalla lentezza con cui l'UE si sta riprendendo dalla crisi economica e finanziaria. A partire dagli anni Novanta l'industria svizzera di esportazione si è pertanto rivolta anche ad altri mercati, in particolare a quelli asiatici e statunitensi. Si tratta di una diversificazione geografica che può quantomeno proteggere da alcuni singoli fattori di rischio. Inoltre per un Paese privo di materie prime fisiche, come la Svizzera, l'accesso a diversi mercati è e rimane essenziale ai fini del mantenimento della competitività.

La vasta rete di ALS è parte di un quadro di condizioni favorevole alle attività del settore svizzero dell'esportazione: l'ulteriore ampliamento di questa rete è necessario affinché la Svizzera possa rimanere competitiva anche in futuro. Le critiche alla globalizzazione, l'incertezza degli sviluppi di politica commerciale e le difficoltà legate alla liberalizzazione del settore agricolo contribuiscono però a creare un clima di insicurezza.

La digitalizzazione offre invece delle opportunità all'economia svizzera, povera di materie prime. Perciò l'accessibilità e lo scambio dei dati per la nostra economia sono fondamentali.

Questi meccanismi (specializzazione, trasferimento di tecnologie, concorrenza sul mercato interno, diversificazione dei rischi) portano complessivamente ad una maggiore crescita della produttività e, di conseguenza, alla crescita qualitativa della nostra economia. In futuro le questioni concernenti la fornitura di servizi, i flussi e la protezione dei dati e la proprietà intellettuale assumeranno un'importanza ancora maggiore.

L'apertura dei mercati rafforza la concorrenza sul mercato interno. Per i produttori ciò si traduce in innovazione e specializzazione; per i consumatori, in maggiore scelta e convenienza; e per l'economia nazionale, a lungo termine, in competitività.

⁴³ Dorn, David: UBS Center Public Paper 4, *The Rise of the Machines, How Computers Have Changed Work*.

2 OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali

2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Nell'anno in rassegna i membri dell'OMC hanno concordato che nei futuri negoziati multilaterali i temi che erano centrali nel ciclo di Doha dell'OMC resteranno importanti. Per molti Paesi dell'OMC la limitazione del sostegno ai mercati agricoli interni è un elemento prioritario. Inoltre, il potenziamento delle disposizioni sulla regolamentazione interna negli scambi di servizi ha suscitato un rinnovato interesse. I negoziati per la riduzione delle sovvenzioni a favore della pesca sono stati rilanciati in un nuovo contesto plurilaterale. Nel contempo, hanno acquisito rilievo nuovi temi negoziali, tra cui le facilitazioni commerciali per le PMI e il commercio elettronico.

Nell'anno in rassegna i negoziati per un accordo plurilaterale sulla liberalizzazione dei beni ambientali (EGA) sono proseguiti con maggiore intensità. Nonostante i grandi progressi compiuti non si è ancora giunti a una conclusione.

2.1.1 Proseguimento dei negoziati dopo la Conferenza di Nairobi con temi sia attuali sia nuovi

In occasione delle conferenze ministeriali dell'OMC di Bali nel 2013 e Nairobi nel 2015 gli Stati membri sono riusciti a concludere i negoziati nei più importanti campi tematici, tra cui l'ampliamento dell'Accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA II)⁴⁴ e la decisione in materia di sovvenzioni all'esportazione in ambito agricolo (cfr. n. 5.1.3 sullo stato di attuazione nell'ordinamento giuridico interno).

Durante la Conferenza di Nairobi i membri dell'OMC non hanno raggiunto un consenso sulla continuazione dei negoziati per una conclusione integrale del ciclo di Doha. Nel contempo hanno però sottolineato la necessità di proseguire le trattative sui rimanenti temi del Ciclo di Doha e di inserire nuovi temi nell'agenda negoziale. Nell'anno in rassegna i ministri dell'OMC hanno partecipato a diversi incontri informali per tematizzare la nuova situazione in vista dei futuri negoziati OMC e per ipotizzare quali potrebbero essere i risultati della prossima Conferenza ministeriale, che si svolgerà dall'11 al 14 dicembre 2017 a Buenos Aires, in Argentina. Durante l'incontro organizzato dalla Svizzera alla fine di gennaio a margine del World Economic Forum di Davos, la rilevanza dei temi centrali del ciclo di Doha e la volontà di intavolare negoziati su nuovi temi sono state confermate.

Dagli ulteriori dialoghi informali svoltisi a livello ministeriale in giugno a Parigi e in ottobre a Oslo nonché dai colloqui tra i negoziatori a Ginevra è emerso che tra tutti gli attuali temi del Ciclo di Doha i membri dell'OMC accordano la priorità a quello del sostegno interno all'agricoltura. Diversamente, ad esempio, dalla liberalizzazio-

⁴⁴ Il messaggio concernente l'approvazione della relativa decisione ministeriale e la modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nell'ambito dei beni della tecnologia dell'informazione si trova in allegato (cfr. n. 10.2.3).

ne dell'accesso ai mercati, che diversi Paesi affrontano con accordi di libero scambio regionali, il sostegno interno all'agricoltura a livello internazionale è finora stato disciplinato esclusivamente in un quadro multilaterale. Quanto agli scambi di servizi, i membri dell'OMC hanno ripreso precedenti iniziative sul rafforzamento delle norme sulla regolamentazione interna (cfr. n. 5.3.1).

Dall'inizio dell'anno in rassegna due nuovi temi stanno destando l'interesse dei Paesi sviluppati e in via di sviluppo membri dell'OMC: l'iniziativa MSME (micro, piccole e medie imprese, MPMI) e il commercio elettronico. L'iniziativa MPMI lanciata dalle Filippine intende migliorare l'integrazione delle MPMI nell'economia e nelle catene del valore globali. Le discussioni sull'e-commerce, invece, puntano a trovare soluzioni su come formulare regole commerciali che facilitino e promuovano il commercio elettronico. L'intenzione di fondo è di agevolare alle MPMI l'accesso ai mercati internazionali e di ridurre il cosiddetto divario digitale (*digital divide*) tra i Paesi membri dell'OMC.

Un altro tema negoziale è stato quello delle sovvenzioni alla pesca. Presso l'OMC tredici Paesi⁴⁵, tra cui la Svizzera, hanno avviato trattative al riguardo, per la prima volta in un contesto plurilaterale. L'iniziativa si prefigge di eliminare le sovvenzioni che contribuiscono all'eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (*IUU fishing*).

2.1.2 Negoziati plurilaterali per un accordo sui beni ambientali

Poiché durante la Conferenza ministeriale di Nairobi del dicembre 2015 l'accordo plurilaterale sui beni ambientali non ha potuto essere concluso, i 46 membri dell'OMC interessati⁴⁶ si sono adoperati per portarlo a buon fine ancora nel 2016. I beni che l'accordo intende liberalizzare contribuiscono a eliminare tutta una serie di problemi ambientali e ad attuare diversi accordi multilaterali sull'ambiente (tra cui l'accordo di Parigi sul clima, cfr. n. 5.5.3). Nonostante i grandi progressi compiuti nell'anno in rassegna, non tutte le differenze sono state appianate. I negoziati saranno quindi portati avanti nel 2017.

⁴⁵ Argentina, Australia, Cile, Canada, Colombia, Norvegia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay.

⁴⁶ Australia, Canada, Cina, Corea, Costa Rica, Giappone, Hong Kong Cina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Taipei Cinese, Turchia, UE/Paesi membri dell'UE.

2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali dell'OCSE (di seguito «Forum globale») ha pubblicato un rapporto sull'attuazione dello scambio di informazioni su richiesta in Svizzera. Il rapporto conferma che il nostro Paese adempie gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. In seguito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, prevista per il 2018, il Forum globale sorveglierà il rispetto delle relative norme.

A luglio la Lettonia ha aderito all'OCSE come suo 35° Paese membro. L'OCSE ha inoltre intensificato la collaborazione con diversi Stati non membri, in particolare con Paesi emergenti. La procedura di adesione della Russia, invece, rimane sospesa.

La digitalizzazione, tematizzata nel capitolo introduttivo (cfr. n. 1.5), è stata discussa durante diversi incontri ministeriali dei membri dell'OCSE. I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di creare condizioni quadro adeguate per uno sfruttamento inclusivo della digitalizzazione ai fini di un maggior benessere economico.

2.2.1 Questioni fiscali

Nel 2016 la fiscalità internazionale ha continuato a occupare una posizione di alta priorità nell'agenda dell'OCSE. La discussione si è concentrata in particolare sul progetto OCSE/G20 contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting, BEPS*). Con ben 15 misure, che la Svizzera ha contribuito a elaborare, il progetto intende colmare le lacune tuttora sfruttate dalle imprese multinazionali ai fini di una pianificazione fiscale aggressiva. Queste misure BEPS saranno attuate in Svizzera in particolare con la Riforma III dell'imposizione delle imprese (cfr. n. 3.5). Tutti i Paesi dell'OCSE, del G20 e altre 40 nazioni hanno finora aderito alle misure BEPS, manifestando la loro disponibilità a sorvegliarne l'attuazione su base di reciprocità. Le misure intendono promuovere il pari trattamento fiscale delle imprese a livello internazionale (*level playing field*).

Nell'anno in rassegna il Forum globale ha valutato l'attuazione pratica dello scambio di informazioni su richiesta in Svizzera. Nel complesso il nostro Paese ha ottenuto buoni voti e figura ora tra quelli che soddisfano le norme internazionali in materia di trasparenza fiscale. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera ha concluso nel 2016 accordi con i Paesi partner. L'attuazione di tale scambio è disciplinata nella legge federale del 18 dicembre 2015⁴⁷ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali e nell'ordinanza del 23 novembre 2016⁴⁸ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini

⁴⁷ RU 2016 1297; entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

⁴⁸ RU 2016 4885; entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

fiscali. A partire dal 2017 la Svizzera rileverà dati per i primi Paesi partner e li trasmetterà loro a partire dal 2018. Anche l'attuazione dello scambio automatico di informazioni sarà sorvegliata dal Forum globale.

2.2.2 La politica di apertura dell'OCSE

In futuro, la prestazione economica dei Paesi OCSE rispetto alla prestazione economica globale continuerà a diminuire (2000: 60 %, stima per il 2030: 43 %). Per mantenere la sua influenza nell'elaborare norme internazionali, l'OCSE sta praticando una politica di apertura attiva. Questa politica consiste nell'acquisire nuovi membri e instaurare cooperazioni con Paesi non membri e organizzazioni internazionali, tra cui il G20 (cfr. n. 2.6).

La Svizzera apprezza la più intensa collaborazione dell'OCSE con Paesi non membri e organizzazioni internazionali. Quanto all'adesione di nuovi membri, il nostro Paese ritiene però che le norme OCSE debbano essere rispettate e non possano essere annacquate a seguito dell'adesione di nuovi membri. Per questi motivi, la Svizzera preferisce che in un primo tempo i Paesi interessati siano integrati o coinvolti in modo selettivo in comitati e iniziative dell'organizzazione.

In luglio la Lettonia ha aderito all'OCSE come suo 35° Paese membro. Le diverse commissioni dell'OCSE stanno inoltre valutando i tre candidati all'adesione Costa Rica, Colombia e Lituania. L'adesione è consentita soltanto se il Paese interessato è disposto a recepire le dettagliate norme istituzionali e giuridiche dell'OCSE. La Svizzera ha partecipato attivamente ai colloqui di adesione. La procedura di ammissione della Russia rimane sospesa a causa della situazione nell'Ucraina.

Nell'anno in rassegna l'OCSE ha istituito il «Latin American and the Caribbean Regional Programme» e ha ribadito lo statuto di regione prioritaria del Sud-Est asiatico. In questo modo l'organizzazione intende rafforzare la sua presenza nelle due regioni con grande potenziale di sviluppo economico e diffondervi le sue norme e buone pratiche.

L'OCSE ha continuato a collaborare strettamente con i partner chiave Brasile, Cina, India, Indonesia e Sudafrica, integrandoli tra l'altro nei lavori di diversi suoi comitati. L'OCSE, infine, ha intensificato la sua collaborazione con il Kazakistan, il Marocco e il Perù, contribuendo ad avviare prime riforme in questi Paesi. In Perù, ad esempio, la legislazione sui partenariati pubblico-privati è stata adeguata conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE. Nell'anno in rassegna, infine, l'Argentina, la Bulgaria, la Croazia e il Perù hanno manifestato ufficialmente il loro interesse all'adesione.

2.2.3 Incontri al vertice

L'incontro del Consiglio dei ministri OCSE dello scorso giugno era incentrato soprattutto sulla crescita economica, persistentemente debole, e sulle crescenti disuguaglianze. L'esortazione ad accelerare le riforme strutturali che in molti Paesi

hanno subito una battuta d'arresto e la sollecitazione ad adottare misure di politica monetaria e fiscale «adeguate» esprimono la crescente costernazione della comunità per la propria impotenza di fronte a questi problemi. Il Consiglio dei ministri si è inoltre dichiarato favorevole agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite (*Sustainable Development Goals, SDG*), anche tematizzati in diversi comitati.

Durante gli incontri ministeriali sull'economia digitale e sul lavoro e l'occupazione, i Governi sono stati sollecitati a creare le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa essere sfruttata in modo inclusivo ai fini di un aumento del benessere economico (cfr. anche n. 1.1). Nel creare queste condizioni quadro anche la Svizzera ha del terreno da recuperare, ad esempio nel campo dell'alfabetizzazione digitale (*digital literacy*).

Durante l'incontro dei ministri dell'agricoltura si è discusso di sistemi agricoli e alimentari sostenibili. Secondo i ministri è importante considerare questi sistemi in un'ottica globale e potenziare la cooperazione internazionale tenendo ugualmente conto, ad esempio, delle politiche economiche e commerciali, ambientali e climatiche nonché sociali e regionali. Nell'ambito dell'incontro ministeriale sulla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997⁴⁹ contro la corruzione, i ministri hanno invece discusso su come contrastare più efficacemente la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri (cfr. n. 5.4.2). L'incontro dei ministri dell'ambiente, infine, ha riguardato soprattutto i temi del cambiamento climatico e dell'uso sostenibile delle risorse.

2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCES)

In occasione della Conferenza ministeriale della CNUCES incentrata sul motto «Dalle decisioni alle azioni» è stato approvato un programma di lavoro che fungerà da solida base per le attività della CNUCES nei prossimi quattro anni nei settori chiave del dialogo, della ricerca e dell'analisi nonché delle cooperazioni tecniche.

Dal 17 al 22 luglio la CNUCES ha organizzato a Nairobi, in Kenya, la sua quattordicesima Conferenza ministeriale. L'organo supremo dell'organizzazione si riunisce ogni quattro anni per definire le priorità e i principi d'intervento dell'organizzazione. La presenza di circa 7000 delegati provenienti da 149 dei 194 Stati membri depone a favore dell'esigenza tuttora attuale di discutere a intervalli regolari e su larga scala di aspetti legati al commercio e allo sviluppo. Il risultato più importante della Conferenza è stata l'approvazione del «Nairobi Maafikiano Accord», che getta le basi per i lavori della CNUCES nei prossimi quattro anni.

La Conferenza di Nairobi ha avuto come obiettivo principale quello di conciliare i lavori della CNUCES con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (cfr. n. 5.5.1), l'Agenda d'Azione di Addis Abeba (AAAA), l'Accordo sul clima di Parigi e le

⁴⁹ RS 0.311.21

decisioni della 10ª Conferenza ministeriale dell'OMC. Oltre a contribuire attivamente a questo obiettivo, la Svizzera ha sostenuto gli sforzi per aumentare l'efficienza dell'organizzazione e la coerenza dei lavori delle singole divisioni CNUCES e per sorvegliare meglio, sotto il profilo dei risultati, i progetti portati avanti nell'ambito della cooperazione tecnica. Quanto alla collaborazione economica allo sviluppo, la Svizzera sostiene diversi progetti di cooperazione tecnica della CNUCES (p. es. nel settore della collaborazione commerciale allo sviluppo [UN Trade Cluster], del commercio di prodotti della biodiversità, dell'economia verde e della gestione sostenibile dei debiti). Nel contesto del Forum mondiale degli investimenti, tenutosi parallelamente alla Conferenza ministeriale CNUCES, la Svizzera partecipa inoltre alle discussioni su sistemi multilaterali di composizione delle controversie e sugli accordi internazionali in materia di investimenti (cfr. n. 5.4.1).

Il programma di lavoro della CNUCES – elaborato congiuntamente da Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati – costituisce una solida base su cui l'organizzazione potrà impostare i propri lavori nei prossimi quattro anni nei settori chiave del dialogo, della ricerca e dell'analisi come pure delle cooperazioni tecniche.

2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)

Con diversi progetti intesi a promuovere forme industriali e di produzione rispettose delle risorse e dell'ambiente, l'ONUSI ha fornito un importante contributo all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nell'anno in rassegna l'ONUSI è stata sottoposta a diverse riforme di carattere organizzativo in parte avviate su proposta della Svizzera.

In novembre l'ONUSI ha festeggiato il suo 50° anniversario presso la sede principale di Vienna. Fondata il 17 novembre 1966 come programma delle Nazioni Unite, nel 1985 è stata trasformata in un'agenzia specializzata autonoma dell'ONU.

Nell'anno in rassegna i membri dell'ONUSI hanno convenuto di voler assumere un ruolo guida nell'attuazione dell'obiettivo n. 9 dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (ossia: «costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l'innovazione»). L'ONUSI vanta approfondite conoscenze e un'esperienza pluriennale nella promozione di forme industriali e di produzione sostenibili e compatibili con le esigenze climatiche. Lo dimostra la domanda di prestazioni ONUSI che negli ultimi anni ha continuato ad aumentare fino a raggiungere un nuovo apice. Insieme al Giappone e all'UE, la Svizzera figura tra i più importanti donatori bilaterali dell'organizzazione.

Nell'anno in rassegna sono state realizzate diverse riforme organizzative nell'intento di aumentare l'efficacia, la qualità e l'efficienza dei progetti. La riforma della rete esterna si basa sulla proposta svizzera di coinvolgere maggiormente le 47 sedi dell'organizzazione nella collaborazione tecnica e, quindi, di aumentare il loro contributo alla concretizzazione dei progetti e dei programmi. Oltre ai miglioramenti qualitativi, l'ONUSI prevede di realizzare grossi risparmi.

2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Nell'ambito delle discussioni sul lavoro dignitoso all'interno delle catene del valore globali e sulla giustizia sociale, la Svizzera si è adoperata a favore di un'economia mondiale sostenibile e ha svolto un ruolo attivo nell'elaborazione di un sistema normativo internazionale aggiornato nel mondo del lavoro.

La Conferenza internazionale del lavoro (CIL), che si è svolta dal 30 maggio al 10 giugno, è stata aperta da un discorso del presidente della Confederazione Johann N. Schneider-Ammann. Il capo del DEFR ha sottolineato le opportunità che la digitalizzazione può offrire in termini di posti di lavoro e ha messo in particolare rilievo il ruolo delle parti sociali ai fini di un mercato del lavoro flessibile e di una formazione che aderisca il più possibile ai bisogni del mondo del lavoro. A questo proposito ha ribadito la necessità di un quadro normativo coerente dell'OIL che contribuisca a creare posti di lavoro dignitosi e a innescare una crescita sostenibile. Per migliorare la cooperazione con l'organizzazione in questione, il presidente della Confederazione ha inoltre firmato un Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la CIL. I due pilastri su cui si fonda sono una più stretta collaborazione nel promuovere produttività e condizioni di lavoro nei Paesi emergenti e in via di sviluppo e nell'ambito della migrazione dovuta a motivi di lavoro.

La CIL ha valutato la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. La risoluzione che ne è derivata contiene raccomandazioni intese a sfruttare il pieno potenziale della Dichiarazione nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le raccomandazioni possono contribuire a rafforzare il ruolo guida dell'OIL nel promuovere gli obiettivi di sostenibilità concernenti il lavoro dignitoso.

La CIL ha incaricato l'OIL di colmare i deficit in materia di governance nelle catene globali del valore che comportano condizioni di lavoro indegne e di contribuire così a una crescita sostenibile. La Svizzera ha sottolineato l'importanza di un approccio settoriale e pragmatico, basato su programmi efficaci e sostenuti dal nostro Paese come «SCORE» (cfr. n. 5.5.1) e «Better Work». Nel corso della discussione, le posizioni delle parti sociali si sono notevolmente allontanate le une dalle altre: se da un lato le associazioni dei lavoratori chiedono l'adozione di un quadro normativo internazionale, dall'altro le associazioni dei datori di lavoro continuano a puntare su iniziative facoltative e sull'obbligo di protezione degli Stati nazionali. La ricerca di una soluzione pragmatica potrebbe risentirne.

A causa delle divergenze sulle norme, insorte tra le parti sociali dell'OIL, il consiglio d'amministrazione ha istituito un gruppo di lavoro composto da membri OIL, tra cui la Svizzera, per sottoporre a una verifica il quadro normativo dell'organizzazione. Il gruppo di lavoro propone di considerare superate sei delle 36 Convenzioni e di porre fine alla loro validità.

2.6 Il Gruppo dei 20 (G20)

Nel 2016, anno della presidenza cinese del G20⁵⁰, la priorità è stata accordata alla ricerca di misure soprattutto strutturali che possano contribuire a una crescita solida, inclusiva e sostenibile. L'attenzione principale si è concentrata sulle politiche monetarie, fiscali e strutturali.

La Svizzera è stata invitata dalla presidenza cinese a partecipare al segmento finanziario e al gruppo di lavoro anticorruzione. L'invito conferma che il nostro Paese viene percepito dal G20 come importante attore nel contesto finanziario ed economico internazionale. Nel segmento finanziario, la partecipazione a tre incontri dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali ha consentito al nostro Paese di presentare il suo punto di vista su diverse questioni finanziarie e fiscali.

Anche la Germania, che presiederà il G20 nel 2017, ha invitato la Svizzera a partecipare al segmento finanziario e al gruppo di lavoro anticorruzione.

2.6.1 Il G20 sotto la presidenza cinese

La presidenza cinese ha accordato la priorità alla crescita globale ostinatamente debole e al rafforzamento della cooperazione internazionale, ad esempio in ambito fiscale, nel commercio internazionale e negli investimenti. I Paesi del G20 hanno ribadito che per rilanciare l'economia vanno impiegati tutti gli strumenti di politica economica disponibili, ossia le politiche monetaria, fiscale e strutturale. La presidenza cinese ha inoltre sottolineato quanto siano importanti l'innovazione e l'economia digitale ai fini di una crescita solida e inclusiva. Nel campo del finanziamento sostenibile, gli Stati del G20 intendono elaborare strategie adeguate per promuovere un sistema finanziario «verde» e una categoria di titoli obbligazionari ecologici (i cosiddetti «green bond»).

I Paesi del G20 si sono dichiarati esplicitamente favorevoli a un sistema di commercio mondiale aperto e inclusivo, con l'OMC come protagonista principale. Hanno inoltre sottolineato l'importanza delle catene globali del valore e manifestato l'intenzione di rivestire un ruolo guida nella semplificazione del commercio e degli inve-

⁵⁰ Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, UE.

stimenti internazionali. Consapevoli del problema delle sovraccapacità globali nell'industria dell'acciaio, i Paesi del G20 esortano l'OCSE a istituire un forum globale che funga da piattaforma di scambio d'informazioni tra i Paesi OCSE e G20 interessati.

Avendo riconosciuto, inoltre, che il problema delle resistenze agli antibiotici rappresenta una sfida globale, i Paesi del G20 intendono spingere sull'acceleratore della ricerca in questo settore e provvedere affinché gli antibiotici esistenti siano impiegati con più parsimonia.

2.6.2 Bilancio del posizionamento della Svizzera nei confronti del G20

Nell'anno in rassegna la Svizzera è stata invitata per la seconda volta, dopo il 2013, a partecipare al segmento finanziario del G20 (*Finance Track*) e al gruppo di lavoro anticorruzione. La Svizzera, che nelle discussioni ha assunto un ruolo attivo, ha sottolineato a più riprese che per mantenere condizioni concorrenziali eque a livello internazionale (*level playing field*) sono necessarie norme finanziarie e fiscali inclusive e globali. Ha inoltre colto l'occasione per intrattenere e curare contatti internazionali di alto rango.

La Germania, che presiederà il G20 nel 2017, ha già invitato la Svizzera al «Finance Track» dell'anno prossimo. Il nostro Paese continuerà così a partecipare, ai massimi livelli, alle discussioni sullo sviluppo del sistema finanziario internazionale. La Svizzera, infine, farà il possibile per essere invitata anche ai prossimi segmenti finanziari, in particolare a quello del 2018 che si svolgerà sotto la presidenza dell'Argentina.

3

Integrazione economica europea

Dato che l'UE è di gran lunga il nostro principale partner commerciale, il commercio estero svizzero è fortemente influenzato dall'andamento dell'economia nell'Unione europea. Nell'anno in rassegna è proseguita la moderata ripresa dell'UE, anche se gli investimenti sono risultati inferiori alle aspettative, il che è sintomatico delle incertezze riguardanti lo sviluppo economico.

Queste incertezze sono aumentate con l'esito del referendum sull'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit). Gran parte delle relazioni economiche tra la Svizzera e la Gran Bretagna è disciplinata dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Il Consiglio federale ha dunque disposto una prima analisi sull'eventuale necessità di intervento in questo ambito e ha condotto i primi colloqui con i rappresentanti del Regno Unito, al fine di garantire la reciprocità dei diritti e obblighi esistenti anche dopo l'eventuale uscita del Regno Unito.

Nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE si tratta in generale di garantire il proseguimento e le possibilità di sviluppo degli accordi bilaterali, particolarmente importanti per l'economia elvetica. Il 16 dicembre le Camere federali hanno adottato la legge d'applicazione relativa all'articolo 121a Cost. in una forma compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio federale prosegue il proprio impegno per concludere un accordo sul futuro quadro istituzionale per l'accesso al mercato interno europeo.

3.1

Sfide economiche nell'UE e loro impatto sulla Svizzera

Nell'anno in rassegna è proseguita nell'eurozona la moderata ripresa economica, sostenuta dalla politica monetaria espansiva della Banca centrale europea, da una politica fiscale poco restrittiva e dai prezzi dell'energia tuttora relativamente bassi. Oltre al debole rincaro dei prezzi al consumo, la graduale distensione del mercato del lavoro ha contribuito a rafforzare il potere d'acquisto delle economie domestiche. Il consumo privato si è rivelato un pilastro determinante per la crescita. Nonostante le favorevoli condizioni finanziarie, gli investimenti hanno dato prova di scarso dinamismo, il che riflette le grandi incertezze sullo sviluppo economico internazionale. I Paesi dell'Unione europea presentano tra di loro grandi differenze in materia di crescita. La Spagna ha proseguito la sua forte ripresa, tanto da tornare gradualmente alle performance degli anni precedenti la crisi del 2008/2009, e il tasso di disoccupazione, tuttora elevato, è nettamente calato. La Germania ha continuato a crescere a un ritmo moderato, mentre in Francia e in Italia la ripresa si è arrestata dopo il primo semestre. La maggior parte dei Paesi dell'UE al di fuori dell'eurozona ha fatto registrare una forte espansione: proprio negli Stati dell'Europa centrale e orientale si prevede un'ulteriore accelerazione della crescita.

Il 23 giugno i cittadini del Regno Unito hanno votato per uscire dall'UE (*Brexit*, cfr. n. 3.3), dando vita a un ulteriore fattore di insicurezza dalle conseguenze eco-

nomiche potenzialmente considerevoli. A breve termine si teme un calo delle esportazioni nel Regno Unito per effetto della svalutazione della sterlina, con tutte le conseguenze che ne derivano per i partner commerciali. A medio termine l'incertezza politica potrebbe svolgere un ruolo importante, soprattutto se l'integrazione europea dovesse essere messa in discussione anche in altri Paesi membri. I mercati finanziari internazionali si sono per lo più assestati dopo una breve impennata di insicurezza e volatilità. Le indagini congiunturali presso le imprese e i consumatori non lasciano presagire un'imminente regressione. Finché persiste questa tendenza, ci sono buone probabilità che sul piano internazionale le conseguenze negative della «Brexit» restino contenute. In un certo modo altri Paesi europei potrebbero addirittura trarre vantaggio dall'esito del referendum britannico, ad esempio nel caso in cui si verificasse una significativa delocalizzazione delle attività imprenditoriali. Per il Regno Unito le conseguenze dell'uscita dall'UE potrebbero invece essere molto più marcate: secondo le previsioni più recenti non ci sarà un drastico tracollo, ma bisognerà comunque fare i conti con un netto raffreddamento congiunturale.

Il commercio estero lega strettamente l'economia svizzera all'UE. Oltre la metà delle esportazioni svizzere di merci (2015: 54 %) è destinata ai Paesi membri. Negli anni passati la timida ripresa nell'UE ha fornito impulsi soltanto moderati all'economia d'esportazione elvetica per cui anche l'economia svizzera potrebbe beneficiare di un ulteriore rafforzamento della crescita europea. L'andamento dei tassi di cambio, soprattutto quello del franco rispetto all'euro, ha svolto un ruolo fondamentale. Alcuni trimestri dopo l'improvviso apprezzamento del franco, l'economia elvetica è riuscita nel complesso a ripartire e anche i settori fortemente dipendenti dalle esportazioni hanno fatto registrare una distensione. Un'altra spinta al rialzo del franco sarebbe però molto problematica per gli esportatori svizzeri e quindi per l'economia nel suo complesso. Dato che proprio nei periodi di crisi la valuta elvetica è spesso esposta a una forte pressione al rialzo per via del suo tradizionale ruolo di «porto sicuro», imprevisibili sviluppi istituzionali e politici in Europa potrebbero ripercuotersi sui tassi di cambio e indirettamente sull'economia svizzera. Per il futuro ci si chiede quanto sarà forte l'effetto della «Brexit» e dell'insicurezza che comporta. Ciò dipenderà soprattutto dall'andamento dei negoziati tra il Regno Unito e l'UE. Ma anche altri fattori quali la latente fragilità del sistema bancario potrebbero provocare, in caso di inasprimento della crisi, un notevole apprezzamento del franco.

3.2 Sfide legate alla progressiva integrazione all'interno dell'UE e alle relazioni di libero scambio dell'UE con Stati terzi

L'accesso indiscriminato al mercato interno dell'UE è di centrale importanza per l'economia svizzera. Vi è tuttavia il pericolo di un ulteriore calo di competitività delle esportazioni svizzere sul mercato interno dell'UE. Ciò può avvenire a seguito di una progressiva integrazione all'interno dell'UE (attualmente soprattutto nel settore dei servizi), ma anche da un aumento della concorrenza dovuto alle nuove relazioni di libero scambio dell'UE con Stati terzi (cfr. n. 1.4.1). I vantaggi concorrenziali dei fornitori svizzeri sul mercato interno europeo rispetto ad altri Paesi terzi

diminuiscono se questi ultimi ottengono un migliore accesso al mercato interno europeo. Di conseguenza, le relazioni privilegiate tra la Svizzera e l'UE che consentono di partecipare a determinati settori del mercato interno devono essere mantenute, approfondite ed estese ad altri settori. Il Consiglio federale continua pertanto ad adoperarsi per stipulare un accordo quadro istituzionale. Quest'ultimo rafforzerebbe la certezza del diritto per le imprese svizzere, dato che garantirebbe il funzionamento dell'accordo esistente sull'accesso al mercato ed eviterebbe l'erosione di quanto raggiunto finora. La stipula di un accordo istituzionale consentirebbe infine l'estensione degli accordi di accesso al mercato esistenti e la regolamentazione di nuovi settori.

3.3 Sfide economiche relative alla «Brexit» e loro impatto sulla Svizzera

Il 23 giugno i cittadini britannici hanno votato per l'uscita del Regno Unito dall'UE. Il risultato del referendum non è vincolante per il Governo. A livello formale, il processo negoziale di uscita inizia solo se l'esecutivo britannico comunica al Consiglio europeo, conformemente all'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, la sua intenzione di abbandonare l'UE. Il primo ministro Theresa May ha annunciato la sua volontà di farlo entro il 31 marzo 2017. Non è dato sapere se questo termine sarà posticipato dall'attesa della sentenza della «Supreme Court» sull'eventuale necessità di coinvolgere il Parlamento.

Non si conoscono ancora le modalità con cui il Regno Unito e l'UE struttureranno le loro relazioni future. A prescindere da quanto decideranno nello specifico, l'uscita del Regno Unito dall'UE presenta dei risvolti anche per la Svizzera. Ora le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito sono in gran parte disciplinate dagli accordi bilaterali con l'UE, che consentono al nostro Paese di accedere ad alcuni settori del mercato interno unionale e, di conseguenza, al mercato del Regno Unito.

L'uscita del Regno Unito dall'UE farebbe perdere alla Svizzera questo accesso privilegiato al mercato di un importante partner commerciale (garantito dagli accordi bilaterali Svizzera-UE). Il volume degli scambi commerciali della Svizzera con il Regno Unito ha superato nel 2015 i 18 miliardi di franchi, una cifra che rappresenta il 5 per cento degli scambi totali. Questo Paese è, in ordine di importanza, il sesto partner commerciale della Svizzera⁵¹. Il Regno Unito è un partner di rilievo anche per lo scambio di servizi nonché un'importante destinazione degli investimenti diretti del nostro Paese.

Il Consiglio federale seguirà con grande attenzione i colloqui tra l'UE ed il Regno Unito, Paese con il quale ha già stabilito un dialogo, sottolineando la grande importanza delle relazioni commerciali reciproche. Inoltre, ha istituito un gruppo tecnico che ha già effettuato una prima analisi sull'eventuale necessità di intervento e che coordinerà gli imminenti colloqui con il Regno Unito. La Svizzera punta a concordare con questo Paese un dispositivo il più completo possibile per garantire anche in

⁵¹ Commercio senza oro in lingotti e altri metalli preziosi, monete, pietre preziose e semi-preziose, oggetti d'arte e di antiquariato.

futuro un accesso al mercato identico a quello attuale. Inoltre, laddove ci fosse un interesse reciproco, gli eventuali negoziati con il Regno Unito potrebbero riguardare ambiti attualmente non disciplinati negli accordi tra la Svizzera e l'UE.

In un rapporto pubblicato nel 2005⁵², il Consiglio federale giunge alla conclusione che un ALS di ampia portata in alternativa agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE costituirebbe un chiaro passo indietro. Uno dei motivi è che l'accesso al mercato interno presuppone l'armonizzazione e il reciproco riconoscimento delle diverse normative, due aspetti che non sono previsti da un ALS di ampia portata. Se il Regno Unito decidesse di rinunciare all'armonizzazione giuridica con l'UE o al reciproco riconoscimento della regolamentazione (p. es. per quanto riguarda le prescrizioni sui prodotti), la Svizzera non potrebbe più avere un accesso al mercato del Regno Unito equivalente a quello attuale. La semplificazione del traffico bilaterale di merci a seguito dell'armonizzazione delle norme sui prodotti e del loro reciproco riconoscimento, che nelle relazioni Svizzera-UE sono regolati dall'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (*Mutual Recognition Agreement, MRA*), potrebbe venire meno.

3.4 **Attuazione dell'articolo costituzionale sull'immigrazione (art. 121a Cost.)**

In vista dell'attuazione delle disposizioni costituzionali sull'immigrazione, il Consiglio federale ha approvato già nel 2015 un mandato di negoziazione con l'UE sull'adeguamento dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵³ sulla libera circolazione delle persone e ha avviato colloqui con l'UE per trovare una soluzione consensuale sull'immigrazione e sul consolidamento della via bilaterale. A questo riguardo ci sono stati diversi incontri tra il presidente della Confederazione e il presidente della Commissione europea, ma prima della fine dell'anno in rassegna non si è giunti a una conclusione dei colloqui.

In marzo il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un'apposita revisione di legge, che prevede la regolazione dell'immigrazione tramite una clausola di salvaguardia unilaterale⁵⁴. Il 16 dicembre le Camere federali hanno adottato una legge di applicazione dell'articolo 121a Cost. che si discosta dalla proposta del Consiglio federale. Il Parlamento ha scelto una soluzione che può essere attuata in conformità con l'ALC. Il termine di referendum per chiedere una votazione popolare sulla revisione della legge scade il 7 aprile 2017.

Nel mese di novembre 2015 è stata lanciata l'iniziativa popolare federale «Fuori dal vicolo cieco! Rinunciamo alla reintroduzione di contingenti d'immigrazione», che chiede di abrogare, senza sostituirlo, il nuovo articolo costituzionale sull'immigra-

⁵² Cfr. comunicato stampa del 5 giu. 2015 «Consiglio federale: confronto tra un accordo globale di libero scambio e gli accordi bilaterali con l'UE»: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.

⁵³ RS **0.142.112.681**

⁵⁴ Cfr. comunicato stampa del 4 mar. 2016 «Il Consiglio federale presenta il disegno di legge sulla regolazione dell'immigrazione»: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.

zione. Contrario all'iniziativa ma favorevole al controprogetto diretto, il Consiglio federale presenterà al Parlamento un apposito messaggio entro il termine legale del 27 aprile 2017, tenendo conto della decisione del Parlamento sull'attuazione dell'articolo 121a Cost.

Il 16 dicembre la Svizzera ha ratificato il protocollo concernente l'estensione della libera circolazione delle persone alla Croazia (Protocollo III all'ALC). Il 17 giugno le Camere federali avevano autorizzato il Consiglio federale a farlo, a condizione di trovare con l'UE un'intesa per gestire l'immigrazione compatibilmente con l'ordinamento giuridico svizzero. Con la legge d'esecuzione dell'articolo 121a Cost. questa condizione è stata soddisfatta. Il 16 dicembre il Consiglio federale ha informato l'UE sulla conclusione del processo di ratifica. L'UE, dal suo canto, aveva già notificato la sua ratifica alla Svizzera il 9 novembre. L'entrata in vigore del Protocollo III, avvenuta il 1° gennaio 2017, è un elemento importante per consolidare e sviluppare la via bilaterale, come auspicato dal Consiglio federale. La ratifica permette alla Svizzera di partecipare a pieno titolo al programma di ricerca «Orizzonte 2020», che è di centrale importanza per la qualità e la reputazione del nostro Paese come polo di ricerca e per la sua competitività economica.

3.5

Questioni fiscali Svizzera-UE

Per quanto riguarda l'imposizione delle imprese, la concorrenza internazionale è forte. La Svizzera, essendo un'economia piccola e aperta, ha la necessità di affermarsi in questo contesto e di determinare attivamente le condizioni della concorrenza. L'attuale prassi elvetica che prevede agevolazioni fiscali per i proventi esteri di holding, società di domicilio e società miste (*ring fencing*) viene però criticata a livello internazionale. A questo proposito, la Svizzera e 28 Paesi membri dell'UE hanno firmato già nell'ottobre 2014 una dichiarazione comune. In questo testo i Paesi dell'UE confermano di voler abolire i provvedimenti adottati contro i regimi fiscali speciali non appena questi ultimi saranno abrogati. La Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI III) prevede la loro abolizione in linea con il progetto OCSE/G20 contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS, cfr. n. 2.2.1). La riforma, adottata dal Parlamento nella sessione estiva, intende rafforzare l'attrattiva della piazza fiscale svizzera e incrementare il grado di accettazione del sistema fiscale svizzero all'estero. La RI III non è entrata in vigore nell'anno in esame, perché è stato lanciato il referendum. I cittadini si esprimeranno al riguardo il 12 febbraio 2017.

Sempre nella sessione estiva, il Parlamento ha adottato il protocollo che modifica l'accordo del 2004⁵⁵ sulla fiscalità del risparmio. L'accordo rivisto dal protocollo è entrato in vigore il 1 gennaio 2017.

⁵⁵ Accordo del 26 ott. 2004 che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RS **0.641.926.81**.

3.6 Contributo all'allargamento

Con un contributo all'allargamento di 1,302 miliardi di franchi, la Svizzera sostiene più di 300 progetti⁵⁶ in 13 Paesi che hanno aderito all'UE dal 2004. L'intensa collaborazione ha contribuito a rafforzare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e i Paesi partner, ha dato vita a numerosi partenariati fra organizzazioni e aperto buone opportunità all'economia svizzera.

Una valutazione indipendente⁵⁷ pubblicata nella primavera dell'anno in esame ha giudicato buoni i risultati dell'attuazione dell'intero programma e dimostrato che i progetti promuovono lo sviluppo sociale ed economico nei Paesi partner. Nella maggior parte dei progetti valutati gli obiettivi sono stati raggiunti o addirittura superati. In caso di proseguimento del contributo all'allargamento, gli autori della valutazione raccomandano di aumentare l'efficienza nella procedura di autorizzazione dei progetti e di concentrare questi ultimi su un minor numero di temi.

Dopo Malta e la Slovenia, nell'anno in esame anche l'Estonia ha attuato in modo proficuo l'intero programma. Nel settore ambientale, ad esempio, la Svizzera ha attrezzato con strumenti moderni i laboratori e le stazioni di monitoraggio estoni e finanziato la formazione del personale. Il progetto ha consentito uno scambio di esperienze con gli esperti svizzeri. Una ditta svizzera, ad esempio, ha fornito apparecchi per 1,1 milioni di franchi. Grazie al progetto, l'Estonia dispone ora di dati ambientali affidabili e completi e può prendere decisioni per salvaguardare l'ambiente con cognizione di causa.

Nel complesso, alla fine del 2016 risultano conclusi più di 100 progetti. Nei 10 Paesi partner che hanno aderito all'UE nel 2004 gli ultimi progetti termineranno a metà giugno del 2017. L'attuazione dei progetti in Romania e Bulgaria continuerà invece fino al 2019 e in Croazia fino al 2024.

La riveduta legge federale del 24 marzo 2006⁵⁸ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est – che è la base giuridica comune del contributo all'allargamento e della collaborazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est al di fuori dell'UE – è stata adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016 nel quadro del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 (cfr. n. 6.1.1). Il rinnovo della base legale⁵⁹ non influisce sulla decisione circa l'eventuale proseguimento del contributo all'allargamento. Secondo il Consiglio federale, la decisione verrà presa alla luce dell'esito delle attuali trattative e delle prospettive riguardanti le relazioni tra la Svizzera e l'UE.

⁵⁶ La lista dei progetti è consultabile all'indirizzo: www.contributo-allargamento.admin.ch.

⁵⁷ www.contributo-allargamento.admin.ch > Attualità > Pubblicazioni.

⁵⁸ RS 974.1

⁵⁹ FF 2016 6829

4

Accordi di libero scambio con Stati non membri dell'UE o dell'AELS

Il Consiglio federale si adopera per concludere nuovi accordi di libero scambio (ALS) e per aggiornare e ampliare quelli esistenti al fine di migliorare costantemente le condizioni quadro internazionali dell'economia svizzera. La Svizzera dispone di una rete di 28 ALS con 38 partner al di fuori dell'UE e dell'AELS. Nell'anno in rassegna sono stati firmati gli ALS con le Filippine e la Georgia. Sono ripresi i negoziati con l'India e l'Indonesia e sono stati portati avanti quelli con la Malaysia. I contatti con il Vietnam non sono andati oltre i colloqui a livello di capi negoziatori. Gli Stati membri dell'AELS e l'Ecuador hanno avviato i negoziati per un ALS. Sono inoltre stati intavolati i negoziati per perfezionare l'ALS che l'AELS ha concluso con il Messico. Negoziati per migliorare l'ALS esistente sono previsti nel 2017 anche con il Cile. Con il Canada si sono svolti i primi colloqui esplorativi su un eventuale sviluppo dell'ALS stipulato con l'AELS. Con la Turchia non è stato possibile proseguire i negoziati per sviluppare un ALS di ampia portata. Gli Stati dell'AELS e il Mercosur hanno trovato un'intesa sui punti essenziali per gli eventuali negoziati per un ALS. Infine, i Paesi dell'AELS hanno proseguito il dialogo commerciale con gli USA.

4.1

Negoziati conclusi e in corso

Alla fine dell'anno in rassegna la Svizzera, oltre alla Convenzione del 4 gennaio 1960⁶⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio e all'ALS con l'UE del 1972⁶¹, disponeva di 28 ALS⁶² con 38 partner diversi. Gli ALS siglati nell'ambito dell'AELS sono 25, quelli con la Cina, il Giappone e le Isole Faerøer sono stati

⁶⁰ RS **0.632.31**

⁶¹ RS **0.632.401**

⁶² Accordi di libero scambio dell'AELS: Turchia (in vigore dall'1.4.1992; RS **0.632.317.631**), Israele (1.7.1993; RS **0.632.314.491**), Autorità palestinese (1.7.1999; RS **0.632.316.251**), Marocco (1.12.1999; RS **0.632.315.491**), Messico (1.7.2001; RS **0.632.315.631.1**), Macedonia (1.5.2002; RS **0.632.315.201.1**), Giordania (1.9.2002; RS **0.632.314.671**), Singapore (1.1.2003; RS **0.632.316.891.1**), Cile (1.12.2004; RS **0.632.312.451**), Tunisia (1.6.2006; applicazione provvisoria dall'1.6.2005; RS **0.632.317.581**), Corea (1.9.2006; RS **0.632.312.811**), Libano (1.1.2007; RS **0.632.314.891**), SACU (Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland; 1.5.2008; RS **0.632.311.181**), Egitto (1.9.2008; applicazione provvisoria dall'1.8.2007; RS **0.632.313.211**), Canada (1.7.2009; RS **0.632.312.32**), Serbia (1.10.2010; RS **0.632.316.821**), Albania (1.11.2010; RS **0.632.311.231**), Colombia (1.7.2011; RS **0.632.312.631**), Perù (1.7.2011; RS **0.632.316.411**), Ucraina (1.6.2012; RS **0.632.317.671**), Montenegro (1.9.2012; RS **0.632.315.731**), Hong Kong (1.10.2012; RS **0.632.314.161**), CCG (Consiglio di cooperazione del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar; 1.7.2014; RS **0.632.311.491**), Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama; 29.8.2014; RS **0.632.312.851**), Bosnia ed Erzegovina (1.1.2015; RS **0.632.311.911**); ALS bilaterali della Svizzera: Isole Faerøer (1.3.1995; RS **0.946.293.142**), Giappone (1.9.2009; RS **0.946.294.632**), Cina (1.7.2014; RS **0.946.292.492**).

invece conclusi bilateralmente dalla Svizzera. Negli ultimi anni, oltre a concludere nuovi ALS, è stato importante anche aggiornare e ampliare gli ALS esistenti.

Nell'anno in rassegna gli Stati dell'AELS hanno firmato ALS di ampia portata con le Filippine⁶³ e la Georgia. I negoziati con questi Paesi hanno potuto essere conclusi rapidamente. Entrambi gli accordi contengono, oltre alle disposizioni sulla circolazione di merci, sui servizi e sulla tutela della proprietà intellettuale, anche disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile. L'entrata in vigore dell'accordo con le Filippine, prevista nel 2017, aprirà alla Svizzera un accesso preferenziale al mercato di un partner commerciale dal forte potenziale di crescita nel Sudest asiatico. Anche l'accordo con la Georgia garantisce alla Svizzera un accesso preferenziale al suo mercato, arginando il rischio di discriminazione rappresentato dal recente accordo tra la Georgia e l'UE. Firmando l'ALS con la Georgia inoltre gli Stati dell'AELS hanno sostenuto lo sforzo di questo Paese per integrarsi maggiormente in Europa e nell'economia mondiale.

Il protocollo di adesione del Guatemala all'ASL tra AELS e Stati dell'America centrale⁶⁴, firmato nel 2015, è stato approvato dall'Assemblea federale nel marzo 2016 ed entrerà in vigore appena sarà stato ratificato da tutte le Parti.

Nell'anno in rassegna sono stati ripresi i colloqui con l'India, interrotti dopo le elezioni parlamentari indiane nel 2014. In ottobre si è tenuto il quattordicesimo ciclo di negoziati, cominciati nel 2008. Nell'anno in rassegna sono stati ripresi anche i negoziati con l'Indonesia, in sospeso da circa due anni, e sono già stati conclusi due cicli di negoziati. Le parti sono interessate a una conclusione tempestiva. Le trattative con la Malaysia nell'anno in rassegna sono avanzate con due ulteriori cicli di negoziati. Tuttavia, sarà difficile concludere le trattative a breve se prima non sarà stata risolta la questione dell'olio di palma. Il Vietnam non è ancora disposto ad accordare agli Stati dell'AELS concessioni paragonabili a quelle previste dall'ALS concluso con l'UE o dal TPP. Per i membri dell'AELS non è accettabile un accordo che preveda condizioni decisamente più svantaggiose rispetto a quelle concesse agli Stati dell'UE. Nell'anno in rassegna il processo si è limitato a due incontri a livello di capi negoziatori. Nel 2017 i colloqui dovrebbero proseguire tra esperti.

Sono inoltre stati avviati i negoziati per un ALS tra i membri dell'AELS e l'Ecuador. In novembre ha avuto luogo una prima tornata di negoziati.

L'Algeria, dopo le esperienze con l'Accordo di associazione con l'UE, continua a non essere disposta a riprendere i negoziati di libero scambio con gli Stati dell'AELS, sospesi nel 2009. Il processo negoziale con Russia, Bielorussia e Kazakistan è ancora in sospeso a causa della situazione in Ucraina. Anche con la Thailandia non ci sono stati ulteriori sviluppi data la situazione politica dal 2006.

⁶³ Il messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio si trova in allegato (cfr. n. 10.2.1).

⁶⁴ FF 2016 835

4.2 Accordi di libero scambio esistenti

L'ALS bilaterale tra la Svizzera e la Cina, in vigore dal 1° luglio 2014, sta dando ottimi frutti. Nessun altro ALS con un partner extraeuropeo ha suscitato finora un interesse così forte da parte dell'economia. In settembre si è riunito il comitato misto relativo all'ALS Svizzera-Cina. In occasione dell'incontro è stato fatto il punto della situazione su tutti i campi coperti dall'ALS. Entrambe le Parti hanno confermato il buon funzionamento dell'Accordo. Oltre a discutere alcuni adeguamenti tecnici nell'ambito delle prove dell'origine sono state verificate le concessioni tariffarie che saranno oggetto d'approfondimento in un prossimo incontro. Nell'affrontare i temi del commercio e dello sviluppo sostenibile si è parlato soprattutto della collaborazione nell'ambito dell'ambiente e del lavoro (cfr. n. 5.5.1).

In ottobre si è riunito per la terza volta il Comitato misto relativo all'Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Svizzera e il Giappone. Il Giappone ha mostrato una certa ritrosia nei confronti della proposta svizzera di adeguare alcuni ambiti dell'Accordo e in particolare le concessioni nel settore dell'agricoltura.

I negoziati sullo sviluppo dell'ALS con la Turchia sono sospesi da giugno 2015. Gli Stati dell'AELS rinnovano il loro impegno per portare avanti il processo.

Con il Canada si è svolto in aprile un primo ciclo di colloqui esplorativi sul possibile sviluppo dell'ALS in vigore dal 1° luglio 2009, che deve essere ampliato essendo limitato prevalentemente al commercio di merci.

In gennaio sono state avviate le trattative per sviluppare ulteriormente l'ALS AELS-Messico e in settembre si è svolta una seconda tornata. L'avanzare dei negoziati dipenderà dall'andamento delle discussioni sull'agricoltura, ambito in cui il Messico ripone molte aspettative. L'avvio delle trattative per aggiornare l'ALS con il Cile è stato previsto per l'inizio del 2017. L'Unione doganale dell'Africa australe (*Southern African Customs Union, SACU*)⁶⁵ e l'AELS hanno definito le modalità e la tabella di marcia dei negoziati sul prossimo sviluppo dell'ALS. L'inizio dei negoziati è fissato per aprile 2017. La Corea del Sud continua a rifiutare un aggiornamento sostanziale dell'ALS con l'AELS a cui gli Stati dell'AELS sarebbero interessati dato che negli ultimi anni la Corea del Sud ha concluso accordi di libero scambio sia con l'UE che con gli USA.

Nell'anno in rassegna si sono svolti gli incontri dei Comitati misti degli accordi tra l'AELS e la Corea del Sud, l'Egitto, gli Stati della SACU e la Colombia.

L'ALS tra gli Stati dell'AELS e i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (*Gulf Cooperation Council, GCC*)⁶⁶, in vigore dal 1° luglio 2014, è stato oggetto di un'applicazione ritardata da parte del GCC ma, nel frattempo, è applicato da tutti i suoi Stati. La Svizzera e gli altri Paesi dell'AELS si stanno impegnando per ottenere la restituzione dei dazi doganali che a causa di questo ritardo sono stati pagati sulle esportazioni dagli Stati dell'AELS.

⁶⁵ Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

⁶⁶ Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

4.3 Colloqui esplorativi e altri contatti

I colloqui esplorativi tra l'AELS e il Mercosur sono conclusi e sono stati definiti i punti principali per i negoziati in vista di un ALS. Nel 2017 dovrebbero avere inizio i negoziati con questo importante partner. Gli interessi offensivi dei Paesi del Mercosur nel settore dell'agricoltura comporteranno alcune sfide per la politica agricola svizzera (cfr. n. 1.4.2).

Il dialogo sulla politica commerciale tra gli Stati dell'AELS e gli USA è proseguito con l'obiettivo di ottenere informazioni di prima mano sulle trattative in corso relative al TTIP (cfr. n. 1.4.1) e di sensibilizzare gli USA sugli interessi degli Stati dell'AELS. In questo contesto, sono state affrontate anche a livello di esperti le questioni doganali e quelle sui servizi e sugli ostacoli tecnici al commercio.

I Paesi dell'AELS e le Maurizio hanno organizzato un incontro del Comitato misto istituito dall'Accordo di collaborazione siglato nel 2009. Anche se attualmente l'obiettivo non è la conclusione di un ALS, è importante seguire l'evoluzione della situazione, poiché le Maurizio mostrano di ambire a negoziare accordi con grandi partner (per. es. con l'UE).

5 Politiche settoriali

5.1 Circolazione delle merci industria/agricoltura

Nei primi dieci mesi dell'anno in rassegna il commercio esterno della Svizzera è aumentato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto concerne sia le importazioni sia le esportazioni. L'eccedenza commerciale ha raggiunto quota 31,7 miliardi di franchi segnando così un nuovo record.

La decisione della Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi del 19 dicembre 2015 obbliga la Svizzera ad abolire i contributi all'esportazione previsti dalla cosiddetta «legge sul cioccolato». Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha revocato i contributi per le esportazioni verso i Paesi meno sviluppati. Nel mese di settembre ha posto in consultazione le modifiche di legge e le misure d'accompagnamento necessarie per abolire i restanti contributi.

Dal 1° giugno l'UE sottopone l'importazione di alcuni prodotti siderurgici a una sorta di «vigilanza preventiva». Per gli esportatori svizzeri del settore le formalità amministrative e operative connesse hanno comportato ritardi nelle consegne, costi supplementari e a volte anche un calo degli ordini. La Svizzera ha avviato colloqui con la Commissione europea a diversi livelli e si è impegnata a favore di un'attuazione delle misure che sia meno restrittiva per il commercio.

5.1.1 Andamento del commercio esterno

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nei primi dieci mesi dell'anno le esportazioni sono aumentate del 4,1 per cento e le importazioni del 4,5 per cento (entrambi i dati non comprendono metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose né oggetti d'arte e d'antiquariato). Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre la bilancia commerciale ha raggiunto un attivo di 31,7 miliardi di franchi, corrispondente a un incremento del 2 per cento ovvero di 0,6 miliardi di franchi. Mentre sono aumentate le esportazioni di prodotti agricoli, prodotti tessili, materie plastiche, prodotti dell'industria chimico-farmaceutica e metalli, le esportazioni di vettori energetici, macchinari, veicoli, strumenti di precisione, orologi e gioielli e della categoria «altri prodotti» hanno registrato una flessione. Per quanto concerne le importazioni, è particolarmente evidente la contrazione riguardante i vettori energetici, dovuta essenzialmente al crollo dei prezzi di questi prodotti sul mercato mondiale. In tutte le categorie di prodotti rispetto all'anno precedente le importazioni sono aumentate. Rispetto al 2015 la ripartizione regionale delle esportazioni ha registrato uno spostamento verso l'America (+11,6 %), l'Africa (+4,0 %) e l'Europa (+3,6 %), mentre le esportazioni verso l'Asia (−0,4 %) sono lievemente calate e quelle verso l'Oceania sono rimaste invariate. In termini percentuali, l'Europa continua a dominare (56,4 %), seguita da Asia (21,3 %), America (19,6 %), Africa (1,6 %) e Oceania (1,2 %). Per quanto concerne le importazioni, la percentuale di prodotti provenienti da America (+14,3 %), Europa (+4,0 %) e Asia (+1,7 %) è aumentata mentre è diminuita quella di prodotti provenienti da Africa (−7,8 %) e Oceania (−1,8 %). Anche in questo caso l'Europa guida la classifica con il 73,3 %, seguita da Asia (15,7 %), America (10,0 %), Africa (0,8 %) e Oceania (0,2 %).

La seguente tabella raffigura la struttura del commercio esterno della Svizzera con le categorie merceologiche più importanti (gennaio–ottobre 2016):

Tipo di merce	Esportazioni (mio. fr.)	Δ anno precedente	Importazioni (mio. fr.)	Δ anno precedente
Agricoltura	7,274	+3,1 %	9,828	+2,7 %
Vettori energetici	1,647	−24,6 %	5,335	−24,4 %
Prodotti tessili	2,796	+7,0 %	7,946	+6,4 %
Materie plastiche	2,758	+0,6 %	3,445	+4,7 %
Prodotti chimici e farmaceutici	79,202	+13,2 %	36,217	+15,4 %
Metalli	10,111	+1,6 %	10,977	+0,3 %
Macchinari	25,413	−1,4 %	23,654	+1,1 %
Veicoli	4,352	−12,6 %	15,569	+9,8 %
Strumenti di precisione, orologi e gioielli	37,534	−3,3 %	17,448	+1,2 %
Altri prodotti	4,341	−0,9 %	13,264	0,0 %
Totale	175,401	+4,1 %	143,683	+4,5 %

Fonte: Amministrazione federale delle dogane

5.1.2 **Politica in materia doganale e di origine delle merci**

Tramite il progetto «DaziT» entro il 2026 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) intende modernizzare le proprie applicazioni informatiche e ridefinire le procedure doganali su cui si basano tali applicazioni adeguando di conseguenza la sua struttura organizzativa. Durante i lavori l'AFD ha coinvolto diversi operatori, assegnando in particolare a quelli del mondo economico un ruolo fondamentale. «DaziT» permetterà di soddisfare le diverse richieste espresse negli ultimi anni dal settore economico e di ridurre i costi del traffico transfrontaliero di merci. Infatti, le procedure doganali verranno notevolmente semplificate, il passaggio del confine avverrà più velocemente, sarà possibile scegliere liberamente il valico di confine, e si potranno espletare le formalità doganali direttamente nel portale online.

I negoziati per la modernizzazione della Convenzione regionale del 15 giugno 2011⁶⁷ sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) hanno subito un rallentamento a causa del persistere di alcune divergenze tra le Parti contraenti, in particolare rispetto al tipo di certificazione dell'origine e alle possibilità di cumulare l'origine dei prodotti. Si spera di concludere i negoziati entro il 2017.

5.1.3 **Prodotti agricoli trasformati**

Nel 2015 la Svizzera ha esportato prodotti agricoli trasformati per un valore di 6,7 miliardi di franchi, mentre le importazioni di questi prodotti si sono attestate a 3,5 miliardi di franchi. Con una quota del 58 per cento per le esportazioni e del 75 per cento per le importazioni, l'UE è stato il partner commerciale di gran lunga più importante della Svizzera anche per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati.

La cosiddetta «legge sul cioccolato»⁶⁸ ha lo scopo di compensare all'importazione e all'esportazione le differenze di prezzo dovute alla politica agricola svizzera delle materie prime agricole contenute nei prodotti trasformati. I dazi all'importazione (cosiddetti elementi agricoli mobili) aumentano il costo dei prodotti di base contenuti nei prodotti trasformati importati portandolo al livello di prezzi interno, mentre i contributi all'esportazione riducono il prezzo dei latticini di base e dei cereali di base contenuti nei prodotti agricoli trasformati che vengono esportati. Il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE è disciplinato dal Protocollo numero 2 dell'ALS tra la Svizzera e l'UE⁶⁹. Nell'anno in rassegna non è stato effettuato alcun adeguamento ai prezzi di mercato dei prezzi di riferimento determinanti per stabilire l'entità delle misure di compensazione. Pertanto, si applicano ancora i prezzi di riferimento in vigore dal 1° aprile 2015. Il prossimo adeguamento è previsto per il primo trimestre del 2017.

⁶⁷ RS **0.946.31**

⁶⁸ Legge federale del 13 dic. 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; RS **632.111.72**.

⁶⁹ Protocollo n. 2 del 22 lug. 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati; RS **0.632.401.2**.

Nel 2016 il budget per i contributi all'esportazione ammontava a 94,6 milioni di franchi. Come negli anni precedenti, dato l'aumento della domanda le aliquote dei contributi all'esportazione sono state ridotte.

In occasione della 10^a Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi nel dicembre 2015 a Nairobi, è stato deciso di introdurre il divieto di applicare sovvenzioni all'esportazione. Per l'abolizione dei contributi all'esportazione previsti dalla legge sul cioccolato, che nell'OMC sono considerate sovvenzioni, è stato stabilito un periodo transitorio di cinque anni (entro la fine del 2020). Il diritto di avvalersi del termine transitorio è però vincolato alla seguente condizione: le esportazioni di prodotti agricoli trasformati verso i Paesi meno sviluppati (*least developed countries, LDC*) non devono più essere sovvenzionate già a partire dall'inizio del 2016. Il Consiglio federale ha adempiuto tale obbligo con la modifica⁷⁰ dell'11 marzo 2016 dell'ordinanza del 23 novembre 2011⁷¹ sui contributi all'esportazione. Il 30 settembre 2016 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto per l'abolizione dei rimanenti contributi all'esportazione. Oltre alla modifica della legge sul cioccolato necessaria per revocare i contributi all'esportazione, il testo prevede misure d'accompagnamento per salvaguardare la creazione di valore aggiunto nella produzione alimentare⁷².

5.1.4 Misure di vigilanza dell'UE nel settore delle importazioni di acciaio

Alla luce della sovraccapacità di produzione di acciaio a livello mondiale, dal 1° giugno l'UE sottopone l'importazione di determinati prodotti siderurgici a una «vigilanza preventiva»⁷³. Per importare nell'UE i prodotti siderurgici con un peso netto uguale o superiore a 2 500 kilogrammi occorre presentare un documento di vigilanza sotto forma di licenza d'importazione. Questa regola vale per le importazioni da tutti i Paesi, ad eccezione dei prodotti originari provenienti dagli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). L'UE ha già applicato misure simili nel settore dell'acciaio tra il 2002 e il 2012. Per gli esportatori svizzeri di prodotti siderurgici le formalità amministrative e operative connesse all'attuazione di queste misure hanno comportato ritardi nelle consegne, costi supplementari e a volte anche un calo degli ordini. La Svizzera si è rivolta alla Commissione europea e agli Stati membri dell'UE per ottenere un'attuazione delle misure meno restrittiva per il commercio.

⁷⁰ RU 2016 955

⁷¹ RS 632.111.723

⁷² www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > DEFR.

⁷³ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 apr. 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi, GU L 115 del 29 apr. 2016, pag. 37.

5.2 Ostacoli tecnici al commercio

L'armonizzazione delle norme sui prodotti concordata da Svizzera e UE ha consentito di ridurre in maniera sostanziale gli ostacoli tecnici nel commercio bilaterale. Tuttavia, nell'anno in rassegna le modifiche dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità sono state rimandate.

Tra partner commerciali con un'interdipendenza meno forte non sarebbe possibile realizzare una simile armonizzazione e ridurre in maniera così significativa gli ostacoli tecnici al commercio. In occasione di nuovi negoziati di libero scambio, come ad esempio quelli per l'accordo di libero scambio UE-USA (TTIP), si cercherà di promuovere la convergenza delle norme sui prodotti nel rispetto delle regole internazionali. Per farlo è necessario intensificare la collaborazione tra le autorità.

5.2.1 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l'UE

Per ridurre gli ostacoli tecnici al commercio ci sono tre misure molto utili: riduzione delle norme nazionali su prodotti specifici, per esempio in materia di sicurezza, apposizione di scritte sugli imballaggi e valutazione della conformità. Diversamente dai dazi doganali, queste norme nazionali non possono essere semplicemente abrogate. Inoltre, aiutano a proteggere gli interessi pubblici, come la salute della popolazione e dell'ambiente.

Dopo il rifiuto degli elettori svizzeri di aderire allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992 il Parlamento decise di adeguare il più possibile le norme svizzere sui prodotti a quelle dei suoi principali partner commerciali, in particolare a quelle dell'UE⁷⁴. Grazie a questa armonizzazione i fabbricanti svizzeri possono commercializzare i loro prodotti in Svizzera e nell'UE senza bisogno di adeguare le specifiche di produzione. Inoltre, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)⁷⁵ garantisce in 20 settori di prodotti il riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità (esami, ispezioni, certificazioni e omologazioni statali) effettuate in Svizzera e nell'UE. Infine, l'Accordo disciplina la collaborazione nell'ambito della sorveglianza del mercato per garantire la sicurezza dei prodotti.

L'MRA deve essere aggiornato regolarmente per stare al passo con l'evoluzione delle norme sui prodotti. Nell'anno in rassegna era previsto l'adeguamento delle

⁷⁴ Cfr. art. 4 cpv. 2 della legge federale del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51.

⁷⁵ RS 0.946.526.81

disposizioni di nove settori di prodotti⁷⁶. Con queste modifiche si vuole consentire ai fabbricanti svizzeri ed europei di continuare a vendere i propri prodotti in questi settori senza ulteriori verifiche nel territorio del partner contrattuale. Un ulteriore obiettivo è quello di esonerare gli esportatori svizzeri dall'obbligo di indicare sull'imballaggio l'indirizzo di un importatore dell'UE, misura prevista dal 2017 per le importazioni da Paesi terzi. Tuttavia, visto lo stato delle relazioni Svizzera-UE, l'introduzione delle modifiche dell'MRA richiede più tempo del solito e proseguirà nel 2017. L'incertezza che ne deriva sul piano internazionale ha condizionato le attività economiche nei settori interessati.

Tramite la modifica dell'articolo 6a dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁷⁷ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è stato ulteriormente specificato il principio «Cassis de Dijon», introdotto in Svizzera nel 2010. Dal 1° gennaio 2017 le derrate alimentari fabbricate e immesse in commercio in Svizzera conformemente alle norme sui prodotti in vigore nell'UE o in uno Stato membro dell'UE/SEE dovranno essere dichiarate. Ciò farà aumentare la trasparenza e rafforzerà la fiducia dei consumatori.

5.2.2 Possibilità e limiti del reciproco riconoscimento di prescrizioni e valutazioni della conformità

Le trattative in corso tra l'UE e gli USA nel quadro del TTIP (cfr. n. 1.4.1 e 4.3) dimostrano che è possibile ridurre gli ostacoli tecnici al commercio soltanto nei settori di prodotti dove vengono già applicate norme riconosciute a livello internazionale o norme nazionali equivalenti, come ad esempio nella produzione di farmaci (buona prassi di fabbricazione: GMP). Il reciproco riconoscimento dei rapporti di ispezione GMP previsti nell'ambito dell'autorizzazione all'immissione in commercio consentirebbe a produttori e autorità di evitare sovrapposizioni di competenze. Oggi queste situazioni si verificano perché le autorità dell'UE e degli USA controllano ognuna per conto proprio la buona prassi di fabbricazione delle stesse aziende farmaceutiche applicando norme equivalenti. Da 15 anni in molti ambiti, tra cui la GMP, l'MRA Svizzera-UE funziona secondo il principio del riconoscimento reciproco delle norme equivalenti. Ciò permette al settore farmaceutico svizzero di risparmiare ogni anno fino a 300 milioni di franchi⁷⁸.

Nei settori di prodotti non armonizzati è praticamente impossibile ridurre nella stessa misura gli ostacoli tecnici al commercio. Spesso l'armonizzazione richiede un onere eccessivo (p. es. uniformare le prese di corrente degli apparecchi elettrici), mentre a volte gli interessi di politica interna dei vari Paesi sono inconciliabili (impiego di ormoni della crescita nella produzione di carne). In questi settori il dialogo

⁷⁶ Dispositivi medici, apparecchi a pressione, apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica, strumenti di misura, ispezioni della buona pratica di fabbricazione dei medicinali (GMP) e certificazione delle partite, ascensori, esplosivi per uso civile.

⁷⁷ RS **946.513.8**

⁷⁸ Cfr. www.interpharma.ch > Place pharmaceutique > Relations Suisse – UE > Obstacles techniques au commerce.

tra le autorità è uno strumento utile per capire meglio quali sono gli obiettivi che l'altro Paese vuole raggiungere mantenendo norme divergenti sui prodotti e per mirare a un'armonizzazione sul lungo periodo o elaborare norme comuni in ambiti ancora da regolamentare, come ad esempio la mobilità elettrica. Gli accordi di libero scambio (ALS) possono fornire un quadro istituzionale per questo tipo di collaborazione tra autorità. Gli ALS più recenti, come quello tra UE e Canada (CETA, non ancora ratificato) e quello tra Svizzera e Cina (cfr. n. 4.2) vanno in questa direzione.

Nell'ambito del dialogo tra le autorità svizzere e quelle cinesi, nell'anno in rassegna si sono svolti colloqui concernenti le rispettive basi legali in materia di certificazione dei prodotti, sicurezza alimentare, dispositivi medici e buona prassi di fabbricazione dei medicinali.

5.3 Servizi

Nell'anno in rassegna sono stati compiuti ulteriori progressi per quanto riguarda le trattative in corso dal 2012 per un accordo plurilaterale sul commercio di servizi (Trade in Services Agreement, TiSA).

I lavori di regolamentazione interna sono proseguiti nell'ambito del processo post-Nairobi.

5.3.1 Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS)

Dopo la Conferenza dell'OMC di Nairobi (cfr. n. 2.1.1) sono ripresi i lavori per la negoziazione di norme concernenti la regolamentazione interna (procedure di autorizzazione e prescrizioni per le qualifiche). Le attività sono proseguite all'interno del programma di lavoro dell'Uruguay Round, in base al quale i membri dell'OMC devono precisare le regole generali contenute nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)⁷⁹. La Svizzera partecipa attivamente ai lavori, poiché tali regole consentirebbero di consolidare le condizioni quadro per l'accesso ai mercati esteri.

5.3.2 Accordo plurilaterale sul commercio di servizi

Dopo il blocco del Ciclo di Doha dell'OMC nel febbraio 2012 una ventina di Paesi partecipanti⁸⁰ ha avviato i negoziati per un accordo plurilaterale sul commercio di servizi (TiSA). Con il TiSA la Svizzera persegue gli stessi obiettivi perseguiti con i negoziati di Doha riguardanti i servizi, ovvero il rafforzamento della certezza del

⁷⁹ RS 0.632.20, allegato 1B.

⁸⁰ Attualmente: Australia, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Israele, Liechtenstein, Maurizio, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Perù, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia, UE.

diritto a livello internazionale e il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato. Rispetto al GATS i negoziati puntano a ridurre ulteriormente gli ostacoli al commercio ingiustificati tramite nuove garanzie di accesso ai mercati e di trattamento nazionale e regole più severe in materia di trasparenza, regolamentazioni interne e condizioni di localizzazione⁸¹.

Verso la fine dell'anno in rassegna le Parti hanno concentrato la loro attenzione sui testi degli allegati dell'Accordo concernenti i servizi finanziari, le telecomunicazioni e il commercio elettronico, nonché sulle disposizioni istituzionali. Inoltre, hanno rivisto e discusso le offerte di accesso al mercato. L'offerta attuale della Svizzera è stata pubblicata il 21 ottobre 2016 sul sito della SECO.

Per la Svizzera è molto importante rendere più competitive le proprie esportazioni di servizi tramite il TiSA, che permette di eliminare le discriminazioni e altri ostacoli tecnici al commercio e di concordare regole internazionali prevedibili. La partecipazione ai negoziati TiSA è in linea con la strategia del Consiglio federale, che mira a consolidare le condizioni quadro internazionali anche nel commercio dei servizi. In questo settore, infatti, l'industria Svizzera è fortemente orientata all'esportazione (servizi finanziari, commerciali, di trasporto, logistica, turismo, servizi di consulenza, ingegneria, informatica, telecomunicazioni, servizi d'installazione e di manutenzione, ecc.). Inoltre, molte aziende di servizi svizzere dipendono dalla vendita di una parte dei loro servizi all'estero e anche le esportazioni industriali includono una parte sempre più importante di servizi (consulenza, installazione e manutenzione). Di conseguenza, gli ostacoli al commercio di servizi renderebbero più complicate anche le esportazioni industriali.

5.3.3 Accordi bilaterali

I capitoli sul commercio di servizi contenuti negli accordi di libero scambio firmati recentemente con la Georgia e le Filippine (cfr. n. 4.1) si basano sul GATS ma contengono disposizioni supplementari per tenere conto degli interessi specifici dei Paesi AELS e dei loro partner negoziali (p. es. regole relative a una maggiore trasparenza in materia di legislazione e alle procedure di autorizzazione per la fornitura di servizi da parte di persone fisiche). Rispetto al livello del GATS, in entrambi gli accordi gli impegni in materia di accesso al mercato sono stati migliorati. Nel quadro dei negoziati in corso per nuovi ALS (cfr. n. 4.1) e per l'aggiornamento di quelli esistenti (cfr. n. 4.2) la Svizzera applica lo stesso approccio.

⁸¹ Requisiti, ad esempio per la creazione di valore aggiunto a livello locale e gli obblighi di esportazione.

5.4 Investimenti e imprese multinazionali

A marzo è stato pubblicato il rapporto di un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione federale che ha riesaminato la prassi della Svizzera in materia di accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI). Alla luce degli ultimi sviluppi e delle discussioni internazionali sono state elaborate alcune disposizioni che verranno proposte nell'ambito dei negoziati attuali e futuri sugli APPI.

Il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale per l'avvio di negoziati APPI con Bahrein, Colombia, India, Messico e Sudafrica.

Nell'anno in rassegna il Punto di contatto nazionale (PCN) per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali ha ricevuto due nuove segnalazioni. A novembre il PCN si è sottoposto a una valutazione tra pari (peer review) dell'OCSE.

5.4.1 Investimenti

A marzo il Comitato Investimenti dell'OCSE ha approvato un mandato per la verifica del Codice OCSE sulla liberalizzazione delle transazioni di capitale. Lo scopo della verifica è specificare le disposizioni del Codice relative all'applicazione di misure restrittive volte a mantenere o ripristinare la stabilità del sistema finanziario.

All'interno di un sottogruppo istituito insieme al Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE si è discusso sulle modalità con cui l'OCSE può contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità dell'ONU, oltre che tramite il «Policy Framework on Investment», aggiornato nel 2015.

Diversi organismi internazionali (CNUCES, OCSE, UNICTRAL, ecc.) hanno portato avanti i lavori concernenti gli APPI. Il Comitato Investimenti dell'OCSE ha approfondito la questione dell'equilibrio tra la protezione degli investimenti e il diritto di regolamentare degli Stati contraenti. In occasione del Forum internazionale degli investimenti del CNUCES, che si è tenuto dal 18 al 21 luglio a Nairobi, l'UE ha annunciato che si sta adoperando insieme al Canada per avviare un processo di negoziazione multilaterale sulla riforma istituzionale della procedura di composizione delle controversie tra investitore e Stato e che sta valutando la possibilità di istituire un tribunale arbitrale internazionale permanente sugli investimenti e una corte d'appello. La Svizzera sostiene questi sforzi e parteciperà attivamente ai lavori.

A marzo è stato pubblicato il rapporto di un gruppo di lavoro interdipartimentale guidato dalla SECO che ha esaminato la prassi della Svizzera in materia di APPI⁸². Il gruppo di lavoro ha elaborato nuovi approcci per diverse disposizioni che saranno proposte dalla Svizzera nell'ambito dei negoziati attuali e futuri sugli APPI. Le

⁸² Cfr. *Bericht der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Verhandlungsgrundlagen für Investitionsschutzabkommen (ISA)* (www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Investimenti internazionali > Politica della Svizzera in materia di accordi).

novità riguardano in particolare gli standard di protezione (trattamento giusto ed equo, espropriazione indiretta), il diritto di regolamentare e la procedura di composizione delle controversie tra investitore e Stato (cfr. anche n. 1.4.3). L'esame s'iscrive nel quadro della continua evoluzione della prassi svizzera e tiene conto dei più recenti sviluppi in materia di protezione degli investimenti, compresi i lavori e le discussioni degli esperti condotti in seno agli organismi internazionali.

La Svizzera e la Malaysia hanno avviato i negoziati per la revisione dell'APPI bilaterale in vigore. Con l'Indonesia è stato concordato di riprendere le trattative per un APPI iniziate da alcuni anni, mentre l'India ha annunciato la rescissione dell'APPI stipulato con la Svizzera nel 1997 – come aveva già fatto con altri Paesi – e ha proposto di avviare nuove trattative. Dopo aver consultato le Commissioni della politica estera il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale per la revisione o la rinegoziazione degli APPI in vigore tra Svizzera e Bahrein, Colombia, India, Messico e Sudafrica. I nuovi accordi con Bahrein, India e Sudafrica permetteranno agli investitori di godere di una maggiore protezione giuridica in questi Stati. Gli accordi in vigore con Colombia e Messico verranno invece aggiornati per tenere conto degli sviluppi summenzionati.

5.4.2 Lotta alla corruzione

A marzo la Svizzera ha partecipato all'incontro informale dei ministri dell'OCSE riguardante la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione⁸³, durante il quale è stata lanciata la quarta fase dell'analisi Paese per Paese per l'implementazione della Convenzione. Questa fase si concentrerà sul perseguimento penale a livello nazionale in caso di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In parallelo verranno esaminati i progressi relativi all'attuazione delle raccomandazioni formulate nelle precedenti fasi dell'analisi Paese per Paese ed applicate solo in parte. La Svizzera verrà valutata dal gruppo di lavoro competente dell'OCSE a marzo 2018.

La Confederazione ha partecipato a diverse attività di sensibilizzazione delle imprese operanti a livello internazionale – in particolare delle PMI – in merito ai rischi di corruzione legati ai rapporti commerciali con l'estero, ad esempio nell'ambito di manifestazioni di settore. Anche il gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta alla corruzione ha fornito il proprio contributo tramite laboratori tematici (pagamento di piccole tangenti e corruzione passiva all'estero, «whistleblowing» nel settore privato). In questo modo la Svizzera mette in pratica una delle raccomandazioni formulate nella terza fase dell'analisi Paese per Paese dell'OCSE, che prevede il proseguimento delle attività di sensibilizzazione con un maggiore orientamento alle PMI.

Prossimamente Costa Rica e Perù aderiranno alla Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione, mentre la Lituania sta per concludere la procedura di adesione. Inoltre, il gruppo di lavoro dell'OCSE che si occupa della Convenzione sulla lotta alla corruzione ha continuato a collaborare con Paesi economicamente importanti

⁸³ Convenzione dell'OCSE del 17 dic. 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, RS **0.311.21**.

come Cina, India e Indonesia, anche in vista di un'eventuale adesione alla Convenzione. Anche nell'anno in rassegna il gruppo di lavoro si è occupato intensamente della collaborazione con altri organismi internazionali attivi nella lotta alla corruzione (p. es. Banca mondiale, ONU e Consiglio d'Europa) e con imprese e organizzazioni della società civile.

5.4.3 Responsabilità sociale d'impresa

Il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa ha proseguito la sua attività occupandosi di due nuove guide settoriali per una condotta aziendale responsabile (servizi finanziari, prodotti tessili e calzature). Inoltre, ha avviato l'elaborazione di un manuale per l'applicazione dell'obbligo di diligenza nelle filiere produttive, previsto dalle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che sarà applicabile a tutti i settori.

In collaborazione con i servizi federali competenti, la SECO ha portato avanti la realizzazione del piano d'azione stabilito nel documento programmatico del Consiglio federale sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI o *corporate social responsibility*, CSR)⁸⁴. Il piano d'azione prevede la sensibilizzazione delle imprese in materia di RSI e garantisce la coerenza tra il documento programmatico e il piano d'azione nazionale per l'economia e i diritti umani⁸⁵. Le imprese, le ONG, i sindacati e altri operatori interessati sono stati informati sulla realizzazione delle diverse attività del piano d'azione in occasione di una riunione. A metà del 2017, due anni dopo l'approvazione del documento programmatico sulla responsabilità sociale d'impresa, verrà redatto un rapporto sullo stato dei lavori di attuazione destinato al Consiglio federale.

Il Punto di contatto nazionale (PCN)⁸⁶ ha ricevuto due nuove segnalazioni: una dal Bahrein relativa alla «Fédération Internationale de Football Association» (FIFA) e un'altra dal Camerun relativa al «World Wide Fund for Nature International» (WWF). Due procedure aperte lo scorso anno sono state portate avanti. Nell'anno in rassegna in occasione di due sedute la Commissione consultiva del PCN si è occupata dell'applicabilità delle Linee guida OCSE alle organizzazioni non governative e della preparazione della valutazione tra pari (*peer review*) del PCN svizzero. In occasione della peer review nel mese di novembre rappresentanti dei PCN di Germania, Cile e Regno Unito e collaboratori della segreteria OCSE hanno visitato la Svizzera. Queste persone hanno avuto colloqui con diversi gruppi di interesse e con persone coinvolte nella procedura del PCN. Il rapporto sulla valutazione della Svizzera dovrebbe essere pubblicato nel giugno 2017.

⁸⁴ www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Responsabilità sociale d'impresa > Documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale.

⁸⁵ Cfr. postulato 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera.

⁸⁶ www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Punto di contatto nazionale.

5.5 Sostenibilità, materie prime, politica climatica ed energetica, migrazione

5.5.1 Promozione e attuazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nell'ambito della politica economica esterna

Nel quadro dell'attuazione della politica economica esterna della Svizzera il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla coerenza delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economia, ambiente e società. A questo scopo si impegna su più piani combinando vari strumenti di politica esterna. Il presente capitolo illustra le politiche concrete e i provvedimenti adottati dalla Svizzera per promuovere lo sviluppo sostenibile nell'ambito della politica economica esterna.

Il Consiglio federale attua una politica economica esterna in linea con gli obiettivi degli altri ambiti di politica esterna in modo da realizzare una crescita economica che tenga conto dell'ambiente e degli aspetti sociali. Benché la politica esterna sia in primo luogo intesa a migliorare le condizioni quadro per le attività internazionali degli operatori economici svizzeri, in particolare garantendo alle imprese svizzere la possibilità di esportare sui mercati mondiali nonché la protezione degli investimenti svizzeri all'estero, il Consiglio federale mira a creare una situazione favorevole per tutte le parti (una cosiddetta situazione win-win) che assicuri una crescita sostenibile sia alla Svizzera che ai suoi partner. Il Consiglio federale persegue l'obiettivo della sostenibilità in vari ambiti; grazie a molteplici meccanismi istituzionali e piattaforme interdipartimentali gli strumenti possono essere impiegati in maniera coerente e coordinata⁸⁷.

Iniziative multilaterali e misure di attuazione a livello nazionale

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il programma d'azione di Addis Abeba, su cui si basa il piano d'azione e di finanziamento⁸⁸, rappresentano il quadro di riferimento per l'attuazione degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals, SDG*) entro il 2030. La Svizzera attua gli SDG nell'ambito del programma di legislatura, degli obiettivi annuali dei singoli Dipartimenti e in particolare attraverso la Strategia del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile 2016–2019⁸⁹ e il messaggio del 17 febbraio 2016⁹⁰ sulla cooperazione internazionale 2017–2020 (cfr. n. 6.1.1). L'attuazione dovrà essere per quanto possibile integrata negli attuali processi di pianificazione e di elaborazione della politica della Confederazione e realizzata mediante la definizione di priorità sulla base delle

⁸⁷ Cfr. Rapporto del 13 gen. 2016 sulla politica economica esterna 2015, n. 6.1.2, FF **2016** 673 764.

⁸⁸ Cfr. Rapporto del 13 gen. 2016 sulla politica economica esterna 2015, n. 6.1.1, FF **2016** 673 763.

⁸⁹ www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia > Strategia per uno sviluppo sostenibile.

⁹⁰ FF **2016** 2005

risorse disponibili. Anche le misure e gli strumenti di politica economica e commerciale saranno impiegati a questo scopo.

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha inoltre continuato i lavori per definire una strategia di attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite relativi all'economia e ai diritti umani in adempimento del postulato 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera. Il 9 dicembre ha approvato il relativo rapporto e il piano d'azione nazionale. Si è inoltre impegnato a favore della responsabilità sociale d'impresa e dell'attuazione di un piano d'azione 2016–2019 (cfr. n. 5.4.3). La Rete Svizzera del «Global Compact» dell'ONU è stata sostenuta finanziariamente e mediante la collaborazione di rappresentanti dell'Amministrazione federale.

Impegno a livello plurilaterale e bilaterale

All'interno dell'OMC la Svizzera ha continuato a impegnarsi a favore della conclusione dell'Accordo plurilaterale sui beni ambientali (EGA). Nonostante gli importanti progressi fatti nell'anno in rassegna, l'accordo non è stato stipulato. I negoziati proseguiranno nel 2017 (cfr. n. 2.1). L'accordo costituirà un importante elemento per l'attuazione di diversi accordi multilaterali in campo ambientale.

Nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) la Svizzera si adopera inoltre nel quadro del programma decennale per la produzione e il consumo sostenibili (PNUA 10YFP). Nell'anno in rassegna il nostro Paese ha in particolare illustrato il suo impegno a livello nazionale nel settore degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti, la Svizzera ha esaminato la sua prassi in materia modificandola in modo che gli accordi tengano maggiormente conto degli aspetti della sostenibilità (cfr. n. 5.4.1).

Gli accordi di libero scambio (ALS) firmati nel 2016 con la Georgia e le Filippine contengono un capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile (cfr. n. 4.1). L'inserimento di un simile capitolo negli ALS esistenti con l'Albania e la Serbia è stato approvato dal Parlamento e ratificato, lo stesso dicasi per l'adesione del Guatemala all'ALS in vigore con gli Stati dell'America centrale, che a sua volta contiene un capitolo analogo. Anche nei negoziati in corso per la conclusione di nuovi ALS (cfr. n. 4.1) la Svizzera e gli altri membri dell'AELS hanno continuato ad adoperarsi affinché in questi accordi siano incluse disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile.

Nell'ambito della vigilanza degli ALS che già contengono simili disposizioni, effettuata attraverso gli incontri regolari dei comitati misti, nell'anno in rassegna è stato esaminato l'ALS bilaterale tra la Svizzera e la Cina. In vista della riunione del comitato misto di questo ALS, svoltasi nel mese di settembre a Pechino (cfr. n. 4.2), la SECO ha consultato i servizi competenti dell'Amministrazione federale coinvolgendo le associazioni mantello, le imprese e altre organizzazioni interessate (Commissione per la politica economica, gruppo di collegamento OMC/ALS, commissione tripartita inerente alle attività dell'OIL)⁹¹. Dalle consultazioni non sono emerse questioni specifiche in relazione all'attuazione delle disposizioni sulla sostenibilità

⁹¹ Cfr. in merito ai meccanismi di consultazione: Rapporto del 14 gen. 2015 sulla politica economica esterna 2014, n. 5.5.1, FF **2015** 1273 in particolare pag. 1344.

dell'ALS e dell'accordo, concluso in parallelo, sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione. Ciononostante, l'incontro ha rappresentato per le delegazioni una buona occasione di scambio su vari temi legati allo sviluppo sostenibile.

Conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo sull'ambiente dell'ALS tra la Svizzera e la Cina, le due Parti contraenti dovranno rafforzare la collaborazione all'interno degli organismi internazionali di cui fanno parte. A questo proposito, in vista dei negoziati plurilaterali per un accordo OMC sui beni ambientali (EGA), le delegazioni hanno manifestato la loro intenzione di concludere un ambizioso accordo sia nell'ambito del commercio che in quello della protezione dell'ambiente (cfr. n. 2.1). Inoltre, hanno discusso i progetti bilaterali di cooperazione ambientale in corso, in particolare in relazione alle tecnologie verdi e alla gestione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. La Cina ha elogiato la buona cooperazione con la Svizzera in questi settori ed ha espresso l'auspicio di studiare con il nostro Paese la possibilità di condurre altri progetti di cooperazione ambientale nel contesto dell'ALS.

Le delegazioni hanno infine sottolineato il buon funzionamento dell'Accordo del 2013 sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione, concluso parallelamente all'ALS, e del relativo dialogo. La cooperazione esistente è stata estesa per includere gli ambiti della sicurezza e della salute sul posto di lavoro mediante un protocollo d'intesa firmato in occasione della visita effettuata in Cina nel mese di aprile dal presidente della Confederazione Johann N. Schneider-Ammann. La delegazione cinese ha accolto con favore la partecipazione della Svizzera all'ottavo forum internazionale sulla sicurezza sul lavoro tenutosi in settembre a Pechino. La Svizzera ha inoltre condiviso le sue esperienze sul partenariato sociale e sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro con una delegazione di esperti cinese che ha visitato il nostro Paese in ottobre. La delegazione cinese si è interessata in particolare al ruolo svolto dalle parti sociali – sia all'interno delle commissioni tripartite che all'interno delle imprese – nel miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro.

La Svizzera ha inoltre sostenuto in Cina una serie di progetti di cooperazione volti a migliorare le condizioni di lavoro e la produttività delle imprese, come il progetto SCORE (*Sustaining Competitive and Responsible Enterprises*) dell'OIL per il potenziamento della produttività e il miglioramento della sostenibilità e della qualità dei posti di lavoro nelle piccole e medie imprese (PMI) in diversi Paesi, tra cui la Cina. In collaborazione con organizzazioni partner locali, il progetto SCORE offre formazioni pratiche e consulenza alle aziende. Al progetto hanno finora partecipato oltre 130 PMI cinesi che occupano in totale 62 000 persone. In base ai dati rilevati dall'OIL, in queste PMI il numero degli infortuni sul lavoro è sceso del 34 per cento ed è aumentata la soddisfazione sul lavoro, come testimonia il calo dei contenziosi tra lavoratori e superiori. Nel contempo il progetto SCORE ha portato a un aumento della produttività all'interno delle aziende e in tal modo anche delle loro possibilità di sfruttare le catene di distribuzione a livello mondiale. All'incirca il 60 per cento delle imprese è riuscita a ridurre la percentuale di errori nella produzione, che è diventata inoltre più ecologica, dato che circa la metà delle imprese aderenti al progetto ha ridotto il consumo di materiali e di energia. Anche i dipendenti hanno beneficiato della maggiore produttività, che si è tradotta in un aumento dei salari nella metà delle suddette aziende. La Svizzera e la Cina si sono dette soddisfatte del

loro dialogo regolare e dei programmi di cooperazione svolti nell'ambito del lavoro e dell'occupazione e hanno concordato di continuare la collaborazione in questo campo.

Il progetto SCORE è sostenuto nel quadro dei provvedimenti di politica commerciale della cooperazione allo sviluppo con i quali la Svizzera promuove un commercio socialmente sostenibile, ecocompatibile e inclusivo. L'obiettivo è supportare i Paesi partner nella creazione di condizioni favorevoli al commercio e rafforzare la competitività del settore privato sul piano internazionale. In Vietnam, con cui gli Stati AELS stanno negoziando un ALS (cfr. n. 4.1), la Svizzera finanzia per esempio la costituzione di una rete nazionale di organizzazioni locali di promozione del commercio per aiutare le PMI di determinati settori ad accedere ai mercati esteri. Si intende così contribuire a integrare il Vietnam nel sistema commerciale internazionale e rafforzare la competitività delle PMI vietnamite in modo che possano aumentare i loro introiti, creare posti di lavoro e migliorare le condizioni di lavoro. Alla fine di ottobre una delegazione tripartita composta da rappresentanti di spicco della SECO, dei datori di lavoro e dei sindacati, ha visitato il Vietnam. La delegazione ha partecipato a una conferenza sulla promozione del dialogo sociale, sulla produttività e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. Nei colloqui bilaterali con il viceministro del lavoro e con le parti sociali si è discusso di mercato del lavoro, politica dell'occupazione, assicurazione contro la disoccupazione e promozione del dialogo sociale.

In Indonesia nell'anno in rassegna la Svizzera si è impegnata in particolare nei settori del cacao e del turismo. Dal 2012 la SECO promuove un ampio partenariato pubblico-privato che sostiene all'incirca 130 000 piccoli contadini nella produzione di cacao secondo gli standard di sostenibilità internazionali in modo da migliorarne il reddito e le condizioni di vita.

5.5.2 Materie prime

Il Consiglio federale ha adottato il terzo rapporto sullo stato di attuazione delle raccomandazioni del Rapporto di base sulle materie prime. Nell'anno in rassegna sono stati fatti ulteriori importanti progressi (p. es. nel settore della trasparenza per quanto riguarda la provenienza delle materie prime e le catene del valore sostenibili) ed è proseguito il dialogo sia con attori esterni alla Confederazione sia all'interno della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime. Il Consiglio federale continua a lavorare per rafforzare la competitività e ridurre i rischi in relazione ai diritti umani, agli standard sociali e ambientali, alla corruzione e alla reputazione del settore delle materie prime.

A livello internazionale, ad esempio nel quadro del G20 e nella stampa internazionale, l'interesse per il tema delle materie prime è tendenzialmente diminuito, mentre a livello nazionale questo settore resta in primo piano. Dal 2013, anno di pubblicazione del Rapporto di base sulle materie prime, le sfide sono rimaste le stesse.

Il settore delle materie prime, e in particolare il commercio di queste materie, rappresenta un importante campo di attività economica per la Svizzera. Nonostante la flessione degli ultimi due anni – dopo i picchi registrati tra il 2010 e il 2012 – nel 2016 le entrate legate al commercio di transito si sono attestate al 3,9 per cento del PIL. Come mostra il terzo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni⁹² del Rapporto di base del Consiglio federale sulle materie prime⁹³, rispetto ad altri Paesi la Svizzera si è distinta per gli sforzi fatti per garantire una piazza commerciale delle materie prime competitiva, ma anche integra.

Il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi per rafforzare la competitività, ridurre i rischi in relazione ai diritti umani, agli standard sociali e ambientali, combattere la corruzione e migliorare la reputazione del settore delle materie prime, e confida nel fatto che le raccomandazioni potranno essere in gran parte attuate nel giro di uno o due anni. Inoltre, ha incaricato la piattaforma interdipartimentale sulle materie prime di redigere entro novembre 2018 una valutazione del settore svizzero delle materie prime incentrata sulla competitività e sull'integrità.

Trasparenza e catene del valore sostenibili

Il 23 novembre il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima)⁹⁴. Il messaggio prevede che le imprese attive nel settore dell'estrazione delle materie prime dichiarino le somme versate ai Governi. Il Parlamento delibererà sulla revisione del diritto della società anonima nella prima metà del 2017. In occasione del summit anticorruzione di Londra, la Svizzera si è impegnata a valutare la possibilità di definire standard globali di trasparenza e rendicontazione nel settore delle materie prime. Nell'anno in rassegna anche il gruppo di lavoro istituito dall'«Extractive Industry Transparency Initiative» (EITI) ha analizzato nel dettaglio le diverse opzioni per favorire la trasparenza nel commercio delle materie prime all'interno dell'EITI. La Svizzera partecipa attivamente al gruppo di lavoro e sostiene finanziariamente alcuni progetti pilota. Per quanto riguarda le catene del valore sostenibili, la Svizzera ha appoggiato l'applicazione dei principi contenuti nella guida dell'OCSE sui meccanismi di diligenza relativi alle catene di fornitura di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio e ha informato le imprese svizzere in merito alla guida. Nell'anno in rassegna è stata inoltre preparata la seconda fase dell'iniziativa «Better Gold» che verrà estesa alla Colombia e alla Bolivia ed è volta ad aumentare sensibilmente i quantitativi di oro negoziati ed estratti in modo responsabile da piccoli giacimenti. Anche la Convenzione di Minamata sul mercurio⁹⁵, che promuove la produzione sostenibile di oro nelle piccole e medie imprese, sostiene indirettamente le attività dell'iniziativa «Better Gold».

⁹² Cfr. il comunicato stampa «Materie prime: compiuti nuovi progressi» del 2 dic. 2016 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁹³ Cfr. il comunicato stampa «Il Consiglio federale pubblica il Rapporto di base sulle materie prime» del 27 mar. 2013 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁹⁴ Cfr. il comunicato stampa «Il Consiglio federale vuole modernizzare il diritto della società anonima» del 23 nov. 2016 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁹⁵ Cfr. www.ufam.admin.ch > Temi A-Z > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Affari internazionali > Convenzione di Minamata sul mercurio.

Responsabilità sociale d'impresa

Nel quadro della raccomandazione n. 11 del Rapporto di base sulle materie prime, i rappresentanti dell'Amministrazione federale, dei Cantoni, delle imprese che commerciano materie prime e delle organizzazioni non governative hanno deciso di redigere un documento per l'attuazione dei principi ONU per le imprese e i diritti umani nel settore del commercio delle materie prime. Nell'anno in rassegna è stata fatta una valutazione della situazione in questo settore e delle sfide specifiche che lo riguardano nel campo dei diritti umani. Su questa base entro l'estate del 2017 sarà elaborata la guida con le raccomandazioni concrete relative al dovere di diligenza e di rendicontazione delle imprese. L'«International Resource Panel» del PNUA⁹⁶ ha inoltre continuato i lavori sulla governance nel settore delle materie prime. La Svizzera segue con attenzione l'evolversi di questi lavori che rientrano nel suo impegno per il rafforzamento della responsabilità ecologica nel settore delle materie prime, come previsto dal piano d'azione Economia verde del 2013 e dal suo ulteriore sviluppo dal 2016 al 2019⁹⁷.

Promozione del dialogo

Il dialogo tra l'Amministrazione federale e i vari gruppi d'interesse è stato ulteriormente consolidato e dopo la pubblicazione del Rapporto di base sulle materie prime è notevolmente migliorato. È quanto emerso anche dalla terza e dalla quarta tavola rotonda sulle materie prime, organizzate nei mesi di febbraio e novembre 2016 su invito della Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri, della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali e della SECO. Nel corso dell'anno in rassegna anche gli Uffici federali interessati dalla tematica si sono incontrati più volte all'interno della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime per valutare la situazione.

5.5.3 Clima ed energia

La Convenzione di Parigi sul clima è entrata in vigore il 4 novembre. Successivamente, alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite di Marrakech, le Parti contraenti hanno definito le prime modalità di attuazione della Convenzione.

Nell'anno in rassegna sono state organizzate varie missioni economiche all'estero per promuovere le tecnologie svizzere e rafforzare la cooperazione nel settore energetico.

⁹⁶ Cfr. www.unep.org > Resource Panel.

⁹⁷ Cfr. www.bafu.admin.ch > Temi A-Z > Economia > Informazioni per gli specialisti > Economia verde > Mandato politico.

Clima

La Conferenza delle Nazioni Unite sul clima svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre era incentrata sulla Convenzione di Parigi, approvata nel mese di dicembre del 2015 ed entrata in vigore il 4 novembre 2016. A Marrakech si è svolto il primo incontro delle Parti contraenti della Convenzione di Parigi, tra cui rientrano molti dei principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra, come Cina, Stati Uniti, India, Brasile, Canada, Messico e UE. Non avendo ancora ratificato la Convenzione di Parigi, la Svizzera ha partecipato all'incontro in veste di osservatrice. Sul piano dell'attuazione degli impegni assunti con la Convenzione, le Parti contraenti hanno fatto progressi in vari campi, per esempio in quelli delle regole per la formulazione e la presentazione degli obiettivi nazionali di emissione, delle regole di sfruttamento dei meccanismi di mercato e della trasparenza relativa agli sforzi compiuti a livello globale per la protezione del clima. I Paesi industrializzati hanno inoltre presentato una road map congiunta nella quale illustrano le modalità con cui intendono reperire i 100 miliardi di dollari previsti a sostegno dei Paesi in via di sviluppo a partire dal 2020. A Marrakech sono state anche lanciate nuove iniziative per ridurre in maniera consistente le emissioni globali di gas a effetto serra prima del 2020.

Per applicare la Convenzione di Parigi, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha proceduto a una revisione totale della legge del 23 dicembre 2011⁹⁸ sul CO₂ definendo gli obiettivi e le misure che il nostro Paese intende adottare entro il 2030. La consultazione è terminata a novembre⁹⁹.

Energia

Nell'anno in rassegna, il capo del DATEC ha visitato il Regno Unito, l'Indonesia, la Cina e il Canada insieme ad alcune delegazioni economiche. Con la Svezia la Svizzera ha preso accordi per avviare, a partire dal 2017, un dialogo in materia di politica energetica e uno scambio su temi come la competitività dell'energia idroelettrica. In occasione del tradizionale dialogo annuale, il ministro dell'ambiente e dell'energia del Baden-Württemberg è stato accolto dal direttore dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Insieme a partner svizzeri e statunitensi, l'UFE ha organizzato per la terza volta un forum sull'innovazione in campo energetico che si è svolto in agosto a San Francisco con la partecipazione di numerosi rappresentanti svizzeri del mondo economico e scientifico.

In merito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e all'accordo in materia di energia elettrica con l'UE, il Consiglio federale intende esaminare nel 2017 la situazione per quanto riguarda la totale apertura del mercato dell'elettricità.

⁹⁸ RS 641.71

⁹⁹ www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > DATEC

5.5.4 Migrazione

Anche nell'anno in rassegna il Comitato interdipartimentale per la cooperazione internazionale in materia di migrazione (struttura IMZ) ha analizzato le interrelazioni tra migrazione e dossier di politica economica esterna. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è stata ascoltata in sede di preparazione di incontri internazionali bilaterali in ambito economico ed è stata consultata nel quadro dei negoziati su ALS e APPI. Partecipa inoltre regolarmente ai negoziati per gli accordi di libero scambio.

5.6 Diritto internazionale della concorrenza

Vista la crescente globalizzazione delle filiere di fornitura, la cooperazione internazionale tra le autorità garanti della concorrenza continua a essere una questione prioritaria per la Svizzera. Anche gli accordi di libero scambio tengono sempre più conto di questo aspetto.

Da alcuni anni cresce l'importanza della cooperazione internazionale tra le autorità garanti della concorrenza. Sempre più spesso, infatti, le pratiche anticoncorrenziali coinvolgono due o più Stati¹⁰⁰. L'Accordo del 17 maggio 2013¹⁰¹ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, entrato in vigore il 1° dicembre 2014, consente di coordinare le indagini e scambiare informazioni su procedimenti in corso contemporaneamente in Svizzera e nell'UE in merito a cartelli o limitazioni alla concorrenza. Sulla base di questo Accordo, nel 2016 la Commissione della concorrenza (COMCO) e la Commissione europea hanno intrattenuto regolari contatti anche in relazione a procedimenti paralleli nel campo dei servizi finanziari.

In certi casi il diritto della concorrenza dell'UE prevede la competenza, in parallelo, della Commissione europea e degli Stati membri. Per questo motivo, la Svizzera ha avviato una serie di colloqui esplorativi con alcuni Stati vicini sulla fattibilità e sull'utilità di accordi di cooperazione simili a quello esistente tra la Svizzera e l'UE.

Il Consiglio federale e la COMCO hanno continuato a sostenere i lavori del Comitato sulla concorrenza dell'OCSE relativi alle cosiddette «disruptive innovations» che sfruttano le nuove tecnologie, come Internet e la telefonia mobile, in maniera rivoluzionaria, modificando in certi casi anche radicalmente i mercati esistenti. Si vengono così a creare nuovi modelli commerciali, come Airbnb e Uber, che mettono gli operatori del mercato e le autorità davanti a nuove sfide. Dopo aver discusso di servizi per la prenotazione di pernottamenti e di servizi finanziari, nell'anno in rassegna le delegazioni si sono occupate anche di servizi giuridici. Dalle discussioni è emerso che la tecnologia è in grado di integrare o addirittura di sostituire determinati servizi offerti da avvocati o notai. Un altro argomento di discussione è stato il

¹⁰⁰ Cfr. Rapporto del 14 gen. 2015 sulla politica economica esterna 2014, FF **2015** 1273, in particolare pag. 1351.

¹⁰¹ RS **0.251.268.1**

rafforzamento della concorrenza negli appalti pubblici, ambito per il quale è in corso l'elaborazione di linee guida destinate alle autorità garanti della concorrenza.

I lavori dell'OCSE e le raccomandazioni che ne sono scaturite hanno costituito il filo conduttore dei negoziati sugli accordi di libero scambio. In questi accordi le questioni relative alla concorrenza stanno assumendo un ruolo sempre più importante, com'è avvenuto per esempio nei colloqui esplorativi tra gli Stati dell'AELS con il Canada e il Messico nel 2016 (cfr. n. 4.2).

5.7 Appalti pubblici

I lavori per la revisione del diritto in materia di appalti pubblici sono proseguiti. I relativi messaggi saranno presentati al Parlamento nel primo trimestre del 2017. La Svizzera ratificherà la revisione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici non appena avrà adeguato a livello federale e cantonale la propria legislazione in materia di appalti.

Nell'anno in rassegna, il Comitato misto dell'accordo bilaterale CH-UE sugli appalti pubblici si è riunito per la dodicesima volta dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Nel quadro degli accordi di libero scambio sono stati condotti negoziati con vari partner sulle norme riguardanti gli appalti pubblici.

L'Accordo del 15 aprile 1994¹⁰² sugli appalti pubblici (AAP) conta oggi 47 membri dell'OMC, tra cui l'UE e i suoi 28 Stati membri. La revisione dell'AAP (AAP 2012) è stata firmata il 30 marzo 2012 ed è entrata in vigore il 6 aprile 2014. La Svizzera è l'ultima Parte contraente dell'APP del 1994 a non aver ancora ratificato l'APP 2012. Nel quadro dell'attuazione dell'APP 2012 un gruppo di lavoro composto da esperti della Confederazione e dei Cantoni ha accompagnato l'armonizzazione della legislazione in materia. A livello federale, l'Esecutivo presenterà al Parlamento nel primo trimestre del 2017 il messaggio concernente la revisione dell'APP e in contemporanea il messaggio relativo alla revisione della legge federale del 16 dicembre 1994¹⁰³ sugli acquisti pubblici (LAPub). A livello cantonale, l'Organo intercantonale sugli acquisti pubblici si occuperà della revisione del Concordato intercantonale sugli acquisti pubblici. Il Consiglio federale procederà alla ratifica dell'APP 2012 non appena saranno approvate le revisioni dell'APP, della LAPub e del Concordato intercantonale. La Svizzera potrà dunque aderire al nuovo APP non prima dell'autunno 2017. Fino a quel momento, sarà vincolata all'APP del 1994. Il coesistere dei due accordi comporterà spese amministrative supplementari per la segreteria dell'OMC e altri membri dell'Organizzazione. Gli operatori svizzeri non possono inoltre beneficiare dei miglioramenti apportati all'APP2012, in particolare della possibilità di accedere alle nuove gare d'appalto.

¹⁰² RS 0.632.231.422

¹⁰³ RS 172.056.1

Nell'anno in rassegna la Moldova e l'Ucraina hanno depositato i loro strumenti di ratifica e sono ora formalmente membri del nuovo APP. Le procedure di adesione di Australia, Cina, Giordania, Kirghizistan e Tagikistan sono proseguite nell'anno in rassegna. Nel 2017 è previsto l'avvio dei negoziati per l'adesione della Russia. Gli Stati membri hanno inoltre portato avanti i programmi di lavoro decisi nel quadro dell'APP 2012, in particolare sull'accesso al mercato da parte delle PMI, sullo sviluppo sostenibile e sulle statistiche in vista dell'inizio della procedura di revisione dell'APP 2012 prevista per il 2017.

Alla dodicesima riunione del Comitato misto dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici le Parti contraenti hanno ribadito il buon funzionamento dell'Accordo e la sua funzione di pilastro per l'accesso ai rispettivi mercati nel campo degli appalti pubblici. Hanno inoltre trattato questioni riguardanti l'accesso al mercato e scambiato informazioni sullo sviluppo della legislazione in materia di appalti pubblici nell'UE e in Svizzera e su negoziati internazionali in questo ambito.

La Svizzera ha lavorato per includere le norme dell'APP nei suoi accordi di libero scambio. I nuovi ALS conclusi con la Georgia e con le Filippine (cfr. n. 4.1) contengono, pertanto, una serie di disposizioni sugli appalti pubblici. Con l'Indonesia, la Malaysia e il Vietnam sono stati condotti negoziati in tal senso mentre sono stati ripresi quelli con l'Ecuador (cfr. n. 4.). Per quanto riguarda il Cile e il Messico si prevede di modificare le norme sugli appalti pubblici in base all'APP riveduto nel corso della revisione degli accordi di libero scambio esistenti.

5.8 Protezione della proprietà intellettuale

Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale la Svizzera ha continuato a impegnarsi all'interno delle organizzazioni multilaterali, in particolare a favore della tutela delle indicazioni geografiche e per la protezione delle risorse genetiche e del sapere tradizionale.

A livello bilaterale le attività si sono concentrate sulla promozione del commercio di prodotti e servizi innovativi e sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale anche all'interno degli accordi di libero scambio.

5.8.1 Protezione della proprietà intellettuale nelle organizzazioni internazionali

Nel periodo in rassegna è stata oggetto di intense discussioni in seno all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) la revisione, sancita dall'Atto di Ginevra del maggio 2015, dell'Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale. La Svizzera non ha

¹⁰⁴ RS 0.172.052.68

aderito a questo accordo internazionale, ma partecipa attivamente ai colloqui. Deciderà in merito a un'eventuale adesione non appena saranno chiarite alcune questioni chiave, come il finanziamento del sistema e l'adesione all'Atto di Ginevra da parte degli attuali membri.

Dopo l'approvazione di un nuovo mandato per il periodo 2016–2017, all'interno dell'OMPI sono proseguiti i negoziati su un accordo relativo alla protezione delle risorse genetiche e del sapere tradizionale. Se da un lato è stato possibile giungere a una rielaborazione formale dei testi dei negoziati, dall'altro non sono stati fatti progressi degni di nota a causa delle forti divergenze tra i membri dell'OMPI. In questi lavori la Svizzera agisce da mediatrice alla guida di una coalizione di 11 Stati interessati¹⁰⁵ che supporta i negoziati presentando bozze di testi e soluzioni di compromesso.

Nel pacchetto di misure volte a modernizzare la legislazione svizzera sul diritto d'autore è prevista la presentazione al Parlamento di due trattati internazionali, ossia il trattato di Pechino del 24 giugno 2012 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e il trattato di Marrakech del 27 giugno 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Nell'anno in rassegna si è conclusa la consultazione relativa ai due trattati. Il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto sulla consultazione il 2 dicembre¹⁰⁶.

Già durante il ciclo di Doha dell'OMC svoltosi dal 2001 al 2015, la Svizzera aveva messo in rilievo l'importanza di una maggiore protezione delle indicazioni geografiche. La coalizione composta a suo tempo da Stati con le stesse vedute continua a impegnarsi affinché questa priorità rimanga iscritta nell'agenda futura dell'OMC. Nel Consiglio TRIPS¹⁰⁷ la Svizzera sostiene, insieme a un gruppo di altri Stati, il tema della proprietà intellettuale e dell'innovazione (*Intellectual Property and Innovation*). Nell'anno in rassegna il Consiglio ha trattato i tre sottotemi «Education and diffusion», «Sustainable resource and low emission technology strategy» e «Regional innovation models». All'interno del Consiglio i membri dell'OMC hanno inoltre discusso di come, secondo le loro esperienze, la trasmissione del sapere sulla proprietà intellettuale possa contribuire alla capacità innovativa delle imprese e delle scuole universitarie nonché ad un maggior consenso sociale intorno a questo tema.

Nell'anno in rassegna è stato quasi raggiunto il numero di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore di una modifica dell'Accordo TRIPS. La modifica permette di rilasciare una licenza obbligatoria per la produzione e l'esportazione di medicinali brevettati in Paesi in via di sviluppo che devono affrontare gravi problemi di sanità pubblica e non hanno la possibilità di produrre farmaci. La modifica dovrebbe entrare in vigore nel 2017. La decisione del Consiglio generale dell'OMC del 2005 aveva autorizzato temporaneamente questa opzione già prima dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS. Sulla base di questa decisione, la Svizzera aveva recepito la

¹⁰⁵ Australia, Città del Vaticano, Colombia, Kenya, Malawi, Mozambico, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama e Svizzera.

¹⁰⁶ Cfr. il comunicato stampa «Modernizzazione del diritto d'autore: pareri in sostanza favorevoli» del 2 dic. 2016 (www.news.admin.ch > Documentazione).

¹⁰⁷ TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

norma nel diritto nazionale nel corso della revisione del 2008 della legge del 25 giugno 1954¹⁰⁸ sui brevetti.

5.8.2 Protezione della proprietà intellettuale a livello bilaterale

La protezione della proprietà intellettuale degli operatori svizzeri è un elemento fondamentale dei negoziati ALS con i Paesi terzi (cfr. n. 4). Con gli accordi di libero scambio la Svizzera non solo migliora l'accesso al mercato, ma concorda anche delle regole che vanno al di là degli standard minimi fissati a livello multilaterale. In base al mandato conferito al Consiglio federale dal Parlamento¹⁰⁹, tra questi standard vi è anche la protezione delle indicazioni geografiche. Dopo la conclusione dei negoziati ALS tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (cfr. n. 4.1) la Svizzera ha concordato con la Georgia l'avvio di negoziati per un accordo bilaterale sulla protezione delle rispettive indicazioni geografiche.

A livello operativo sono continuati i lavori per il miglioramento della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera nonché per contrastare l'uso abusivo di indicazioni d'origine svizzere all'estero. La legislazione «Swissness», entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ha conferito all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) la capacità di agire in materia, il che consentirà una migliore applicazione dei diritti anche all'estero¹¹⁰.

Grazie al nuovo dominio di primo livello (*top level domain*) «swiss» gestito dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) le imprese svizzere hanno la possibilità di far conoscere in maniera chiara anche su Internet la loro origine e i loro valori. Nell'anno in rassegna il suffisso «.swiss» è già stato assegnato a 17 000 indirizzi Internet. Oltre a numerose PMI e imprese quotate in borsa, oggi anche molti alberghi svizzeri, associazioni turistiche e ferrovie di montagna dispongono di un indirizzo «.swiss».

Nel quadro di un memorandum d'intesa concluso dall'IPI con l'ufficio brevetti cinese, nell'anno in rassegna è proseguito il dialogo sul tema della proprietà intellettuale. In occasione di un incontro, le due Parti hanno discusso di alcuni casi sollevati dall'industria in materia di brevetti e di design.

Per quanto riguarda la cooperazione tecnica nell'ambito della proprietà intellettuale, nell'anno in rassegna la Svizzera ha portato avanti progetti bilaterali con la Colombia, il Ghana, l'Indonesia e la Serbia. Negli ultimi tre Paesi citati è stata avviata una seconda fase di cooperazione. Concepiti su misura per rispondere alle esigenze del rispettivo Paese partner, i progetti prevedono la definizione di una strategia politica nell'ambito della proprietà intellettuale, l'ottimizzazione dei processi di rilascio dei brevetti e di protezione dei marchi, una maggiore tutela delle indicazioni geografi-

¹⁰⁸ RS 232.14

¹⁰⁹ Mozione 12.3642 Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica nei trattati internazionali, depositata il 19 giu. 2012 dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

¹¹⁰ www.ipi.ch > Indicazioni di provenienza > Swissness.

che, il potenziamento delle competenze nel campo dell'innovazione, del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie e l'istituzione di meccanismi per proteggere il sapere tradizionale delle comunità indigene. Con questi progetti la Svizzera contribuisce allo sviluppo socioeconomico e alla creazione di un clima favorevole agli investimenti nei Paesi partner. La loro realizzazione promuove inoltre lo sviluppo di determinati settori economici, agevolando l'accesso da parte di questi Paesi a mercati con un livello di investimenti più elevato.

6

Cooperazione economica allo sviluppo

L'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013–2016 si è conclusa positivamente, permettendo al nostro Paese di rafforzare la collaborazione con le istituzioni multilaterali. La Svizzera ha promosso modelli di finanziamento innovativi per raggiungere i propri obiettivi in materia di sostenibilità, e ha appoggiato la lotta ai flussi finanziari sleali e illeciti. Nell'anno in esame anche l'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima ha contraddistinto la cooperazione economica allo sviluppo. Un gruppo di esperti indipendenti ha valutato positivamente la collaborazione internazionale della Svizzera. Le conoscenze così acquisite sono state sfruttate per preparare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020.

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 e la riveduta legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. Scopo della cooperazione economica allo sviluppo 2017–2020 è promuovere la crescita sostenibile e inclusiva nei Paesi prioritari del Sud e dell'Est del mondo tramite quattro obiettivi: istituzioni e servizi efficaci, aumento e miglioramento dell'occupazione, sviluppo degli scambi commerciali e della competitività, economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

Le misure della cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera rientrano nella strategia di politica economica esterna che si fonda, a sua volta, su elementi fra loro complementari (p. es. accordi di libero scambio e cooperazione allo sviluppo) e che include fra i suoi obiettivi anche l'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi in via di sviluppo e in transizione, i quali potranno così partecipare alla domanda globale, trarre profitto dalla crescita economica mondiale e stimolare la propria crescita economica mobilitando a tal fine le risorse interne.

6.1 Sviluppo e dibattiti internazionali

6.1.1 Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 come contributo all’attuazione dell’Agenda 2030

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020¹¹¹ e la nuova legge del 30 settembre 2016¹¹² sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. Sebbene il messaggio si riferisca al periodo che decorre dal 1° gennaio 2017, la legge entrerà in vigore solo il 1° giugno 2017. I crediti quadro per la cooperazione internazionale 2017–2020 ammontano a 11,11 miliardi di franchi, 1,48 miliardi dei quali sono destinati alla cooperazione economica allo sviluppo.

La cooperazione internazionale 2017–2020 si basa sull’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda gli aspetti economici, il Consiglio federale incentra il suo contributo per l’attuazione dell’Agenda 2030 su quattro obiettivi, finalizzati al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva nei Paesi partner: istituzioni e servizi efficaci, aumento e miglioramento dell’occupazione, sviluppo degli scambi commerciali e della competitività, economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Questi obiettivi corrispondono ai temi del contributo della cooperazione allo sviluppo alla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019 adottata dal Consiglio federale il 27 gennaio.

6.1.2 Crisi migratoria ed efficacia della cooperazione allo sviluppo

La cooperazione internazionale è stata segnata, nell’anno in rassegna, da una crisi migratoria senza precedenti dalla seconda guerra mondiale. Attraverso le attività di cooperazione internazionale la Svizzera contribuisce a combattere la povertà e a ridurre i rischi globali che portano le persone a migrare, e affronta in tal modo anche le cause all’origine dei flussi di migranti e rifugiati. La Svizzera sostiene i Paesi partner aiutandoli per esempio a migliorare le condizioni quadro per le imprese e gli investimenti e a rafforzarne la competitività; offre inoltre un sostegno diretto al settore privato, contribuendo così a creare posti di lavoro di qualità e offrendo alla popolazione un’alternativa alla migrazione. La Svizzera incentiva anche gli immigrati a fornire un contributo allo sviluppo, per esempio tramite investimenti della Diaspora nei loro Paesi d’origine.

Il rapporto nel quale la SECO traccia un bilancio degli anni dal 2012 al 2015 (*SECO zieht Bilanz 2012–2015*)¹¹³ conferma che la cooperazione allo sviluppo economico della Svizzera è efficiente e che i risultati conseguiti sono da buoni a molto buoni. Secondo un gruppo di esperti indipendenti, il tasso di riuscita è dell’81 per cento, il che permette al nostro Paese di posizionarsi molto bene nel confronto

¹¹¹ FF 2016 2005

¹¹² FF 2016 6829

¹¹³ www.seco-cooperation.admin.ch > Rechenschaftsbericht

internazionale. Al contempo il contesto mondiale è diventato più complesso e fragile, il che aumenta i rischi per le attività di sviluppo.

6.2 Cooperazione multilaterale

6.2.1 Gruppo della Banca mondiale

La fine della revisione degli standard ambientali e sociali, avviata nell'autunno 2012, costituisce un traguardo importante per la Banca mondiale. Scopo della misura era adeguare gli standard alle sfide politiche in campo ambientale e sociale e configurare processi più efficienti.

Inoltre, si sono concluse le trattative per il diciottesimo rifinanziamento del Fondo di sviluppo della Banca mondiale (*International Development Association, IDA*), che ha visto un afflusso record di capitali. Ora l'IDA potrà aumentare la sua capacità finanziaria tramite operazioni sul mercato di capitali e disporre di maggiori mezzi finanziari per i Paesi beneficiari.

In occasione dell'assemblea annuale della Banca mondiale tenutasi in ottobre, il Consiglio dei governatori ha riesaminato la ponderazione dei voti degli azionari, procedendo ad alcuni adeguamenti. In futuro, per stabilire la ponderazione dei voti, saranno determinanti la forza economica e i contributi finanziari all'IDA. La Svizzera e la Polonia hanno inoltre concordato che, dal 2020, occuperanno a rotazione la presidenza del consiglio esecutivo all'interno del gruppo con diritto di voto. La Svizzera mantiene la presidenza del gruppo con diritto di voto nel Consiglio dei governatori.

6.2.2 Banche regionali di sviluppo

Nell'anno in rassegna la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha accolto alcuni Stati nordafricani (Egitto, Marocco e Tunisia) e la Giordania e, a seguito della crisi economica, per la prima volta e con uno status limitato, anche alcuni Stati dell'Europa meridionale, membri dell'UE (Grecia e Cipro). Dall'inizio dell'anno in esame anche la Cina è membro della BERS. In Russia, a causa della politica di sanzioni contro il Paese, la BERS continua a non autorizzare nuovi progetti.

Nel gruppo della Banca interamericana di sviluppo (IDB) sono state attuate riforme istituzionali: i mezzi del Fondo di sviluppo (FSO) sono stati uniti al capitale della IDB, il che ha rafforzato la capitalizzazione della IDB e ha permesso di continuare a erogare prestiti concessionali ai Paesi membri più poveri. La Svizzera ha partecipato con 21,7 milioni di dollari americani all'aumento di capitale della società interamericana d'investimento (IIC).

Nell'anno in rassegna la Banca africana di sviluppo (BAfS) ha attuato numerose riforme strategiche e operative, continuando anche il processo di decentralizzazione per essere più vicina ai Paesi partner. Inoltre, fissandosi cinque priorità (energia, agricoltura, diversificazione economica, integrazione dei mercati regionali e am-

piamento delle opportunità sociali ed economiche), si è posta obiettivi strategici chiari. La Svizzera ha un seggio in comune con Germania, Portogallo e – da poco – Lussemburgo nel Consiglio dei Direttori esecutivi. Le trattative per il quattordicesimo rifinanziamento del Fondo africano di sviluppo (AfDF) si sono concluse in dicembre. Per quanto riguarda i contenuti, l'AfDF si è concentrata sui seguenti temi trasversali: contesti fragili, governance economica, parità tra uomo e donna e cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda la Banca asiatica di sviluppo (AsDB), si sono concluse le trattative per l'undicesimo rifinanziamento della finestra di credito (Fondo asiatico di sviluppo, ADF-12). La Svizzera verserà un contributo di 28,03 milioni di franchi al Fondo; in tal modo manterrà la sua quota. Le richieste e gli interessi del nostro Paese sono stati inclusi nel programma dell'ADF; tra questi figurano in particolare la promozione mirata del settore privato, l'accesso a mezzi supplementari per misure di prevenzione delle catastrofi naturali e la maggiore attenzione a situazioni fragili e teatro di conflitti.

6.2.3 Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

Nel mese di gennaio, a Pechino, si è tenuta l'assemblea costitutiva dei governatori della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB), cui ha partecipato anche la Svizzera. L'assemblea ha dato il via alle attività della Banca. Scaduto il termine di referendum, il 25 aprile la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica per l'adesione all'AIIB.

Nel consiglio esecutivo la Svizzera ha un seggio in comune con Danimarca, Islanda, Polonia, Norvegia, Svezia e Regno Unito. Quest'ultimo ha assunto la presidenza nell'anno preso in rassegna. Per i primi due anni la Svizzera sarà rappresentata nel consiglio esecutivo da una direttrice supplente. A livello finanziario la Svizzera partecipa al capitale globale di 98,2 miliardi di dollari americani con 706,4 milioni, 141,3 dei quali rappresentano la sua quota effettiva.

La Svizzera ha sottolineato la necessità di un chiaro orientamento strategico della Banca verso obiettivi di politica di sviluppo e l'importanza di investire nelle energie rinnovabili.

6.2.4 Fondo verde per il clima

Il consiglio esecutivo del Fondo verde per il clima (*Green Climate Fund, GCF*) ha accreditato più di 20 nuove istituzioni pubbliche e private, abilitandole a presentare al più grande fondo globale per il clima richieste di cofinanziamento per attività a protezione del clima. Nei primi dieci mesi dell'anno il consiglio esecutivo del GCF ha stanziato 1,2 miliardi di dollari americani del fondo, capitalizzato a dieci miliardi di dollari, per progetti sul clima nei Paesi in via di sviluppo. Degli investimenti del GCF, suddivisi fra 27 progetti sul clima distribuiti in tutto il mondo, beneficeranno secondo le stime oltre 230 milioni di persone. Il consiglio esecutivo ha inoltre stabilito l'orientamento strategico del Fondo e ha nominato un nuovo direttore esecutivo.

La Svizzera vi è rappresentata in un seggio condiviso con Finlandia e Ungheria. A livello finanziario il nostro Paese partecipa al GCF con 100 milioni di dollari americani per un periodo triennale (2015–2017).

6.3 Accordo sul clima: conseguenze per la cooperazione economica allo sviluppo

L'Accordo di Parigi sul clima è entrato in vigore il 4 novembre. Alla fine dell'anno in rassegna l'avevano ratificato oltre 190 Stati, fra cui Cina, Stati Uniti e UE. La Svizzera lo ratificherà prevedibilmente nel 2017 (cfr. n. 5.5.3).

Il nostro Paese attuerà gli obiettivi dell'Accordo anche attraverso le attività di cooperazione economica allo sviluppo. Nel quadro dell'elaborazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 è stata decisa l'istituzione di un nuovo obiettivo per promuovere un'economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo (cfr. n. 6.1.1), che rafforza e valorizza a livello strategico l'impegno svizzero per una crescita nel rispetto del clima. Al tempo stesso sarà accordata maggiore attenzione alla resilienza della popolazione e dell'economia ai rischi determinati dal cambiamento climatico. La priorità è data allo sviluppo integrato, all'approvvigionamento energetico sostenibile e a un'economia privata rispettosa delle risorse. I piani nazionali di azione per il clima introdotti con l'Accordo di Parigi (*Nationally Determined Contribution, NDC*) costituiscono un valido riferimento per la pianificazione e l'attuazione delle misure nel campo della cooperazione economica allo sviluppo. Il processo di trasformazione verso un'economia a basso consumo di carbone nei Paesi in via di sviluppo non può tuttavia prescindere dalla stretta collaborazione con l'economia e con la società locale. Per questo la Svizzera promuove incentivi e condizioni quadro favorevoli a un commercio rispettoso del clima nonché la diffusione di servizi finanziari sostenibili.

6.4 Finanziamenti innovativi e obiettivi per lo sviluppo sostenibile: il ruolo degli istituti finanziari

I cambiamenti sociali e ambientali, come ad esempio i cambiamenti climatici, colpiscono in particolar modo le società più povere poiché, proprio loro, dispongono di pochi mezzi per contrastare le situazioni di stress economico, sociale ed ecologico. In campo ambientale questa problematica è sentita ancor di più dato che lo sfruttamento delle risorse naturali è spesso l'unica fonte di sostentamento delle popolazioni più indigenti. Questa situazione si riflette negli obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell'ONU stabiliti nel 2015 (*Sustainable Development Goals, SDG*). Il raggiungimento degli obiettivi richiede mezzi finanziari che superano di gran lunga l'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo.

Per trovare i fondi che ancora mancano svolgono un ruolo di primo piano gli istituti finanziari. Stando al gruppo di lavoro del G20 sulla cosiddetta «finanza verde», la

maggior parte di questi investimenti nei Paesi del G20 passa per le banche¹¹⁴. L'inclusione di criteri di sostenibilità nelle decisioni in materia di finanziamenti e investimenti potrebbe avere un impatto importante¹¹⁵.

Per promuovere criteri di sostenibilità nei flussi finanziari esistenti e nel settore finanziario in generale il Consiglio federale punta, nel quadro della cooperazione internazionale, sui prodotti finanziari innovativi e su un cambiamento di condotta volontario. Quest'ultimo comprende ad esempio l'abilitazione degli istituti finanziari, di concerto con il Gruppo della Banca mondiale, ad attuare gli standard sociali e ambientali. Nell'ambito del programma EDGE¹¹⁶ la Svizzera sviluppa per esempio standard edili per un basso consumo idrico ed energetico (analogamente allo standard elvetico Minergie) e crea quindi un incentivo per investimenti efficienti dal punto di vista ambientale. Questo aspetto è molto importante perché le strutture abitative per i prossimi decenni vengono create oggi e anche nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti in rapida crescita vengono poste oggi le basi per il consumo energetico di domani.

La Svizzera ha sostenuto inoltre strumenti di finanziamento innovativi come per esempio i prestiti verdi (*green bonds*), grazie ai quali le banche finanziano i loro investimenti sostenibili. Nonostante abbiano subito un'impennata negli ultimi anni (36 mia. USD nel 2014 e 42 mia. USD nel 2015), gli investimenti nei prestiti verdi continuano a essere un prodotto di nicchia e consentono agli investitori pubblici e privati di investire in progetti verdi, finora perlopiù nei settori energetico, edile e dei trasporti. In aggiunta a questi strumenti specifici, nell'anno in esame la Svizzera ha appoggiato anche lo sviluppo di standard per i prestiti verdi (in particolare tramite l'iniziativa «Climate Bond»), per far sì che i prestiti servano effettivamente a finanziare prestiti verdi e si arrivi a una semplificazione del commercio.

La piazza finanziaria svizzera amministra all'incirca 190 miliardi di franchi, ossia pressappoco il 3 per cento del mercato¹¹⁷. La Confederazione sostiene l'associazione «Swiss Sustainable Finance», che conta un centinaio di membri e partner di rete.

6.5 Lotta contro i flussi finanziari sleali e illeciti sull'esempio del sostegno macroeconomico

Per integrare in modo efficiente nell'economia mondiale i Paesi in via di sviluppo e in transizione è fondamentale che i settori finanziari nazionali si inseriscano nel sistema finanziario internazionale. Una premessa di questo tipo attira investimenti esteri, migliora l'accesso alle fonti di finanziamento internazionali e rende più semplice le esportazioni. Affinché l'integrazione riesca, il settore finanziario deve

¹¹⁴ G20 *Green Finance Synthesis Report* (pag. 13), lug. 2016. N.B.: non esiste ancora una definizione accettata a livello internazionale del concetto di «finanza verde».

¹¹⁵ *Proposals for a Roadmap towards a Sustainable Financial System in Switzerland*, UFAM, giu. 2016, www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni > Economia e consumo > Vorschläge für einen Fahrplan zu einem nachhaltigen Finanzsystem in der Schweiz (sintesi).

¹¹⁶ IFC *Green Building EDGE-Programm*: www.edgebuildings.com

¹¹⁷ *Swiss Sustainable Finance*, Investimenti sostenibili in Svizzera, www.sustainablefinance.ch > Resources > Our Activities > Swiss Sustainable Investment Market Report.

dimostrare un grado di integrità elevato e conforme a norme internazionali verificabili. Attraverso le attività di cooperazione economica allo sviluppo e ai fini di una strutturazione coerente dei vari settori politici, la Svizzera ha contribuito nel quadro di numerosi progetti alla lotta contro i flussi finanziari sleali e illeciti e al rafforzamento delle finanze pubbliche. Inoltre, ha aiutato i Paesi partner ad avviare i processi necessari e a conformarsi agli standard internazionali.

Nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è stato prioritario istituire e rafforzare le condizioni quadro giuridiche e istituzionali e aumentare l'efficienza di determinate autorità di perseguimento penale. Questo sostegno è stato fornito – di concerto con il Fondo monetario internazionale – tramite una collaborazione tecnica nel quadro del fondo fiduciario specializzato per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering – Combating the Financing of Terrorism Topical Trust Fund*) e del programma per la prevenzione del riciclaggio dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC).

La Svizzera ha anche sostenuto le autorità fiscali nazionali da un punto di vista tecnico nell'applicare una tassazione equa, prevenire l'evasione fiscale e la sottrazione d'imposta. Quanto descritto è avvenuto tramite iniziative globali e regionali attuate da agenzie per lo sviluppo multilaterale e progetti bilaterali in singoli Paesi partner. La riduzione della sottrazione d'imposta e dell'evasione fiscale incrementa le entrate dei Paesi in via di sviluppo e in transizione, facendo aumentare di conseguenza il margine di manovra per le uscite statali a favore dello sviluppo.

Infine, la Svizzera sostiene la trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici. La trasparenza permette di ridurre la corruzione nell'amministrazione pubblica e di giustificare le decisioni in merito all'utilizzo delle finanze pubbliche. In questo modo si semplifica il processo di revisione dei conti e si previene un utilizzo sleale e illecito dei flussi finanziari.

7

Relazioni economiche bilaterali

Nell'anno in rassegna i Paesi dell'Europa occidentale e dell'America settentrionale si sono riconfermati i principali mercati d'esportazione della Svizzera, anche se la loro ripresa economica ha seguito ritmi diversi. La debole domanda a livello globale e la generale incertezza politica hanno caratterizzato anche le economie dei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Una delle priorità della politica economica esterna elvetica ha continuato ad essere la cura delle relazioni con i partner tradizionali, ma nel contempo sono stati stabiliti rapporti con altri Paesi interessanti dal punto di vista economico al fine di offrire alle aziende elvetiche nuovi sbocchi commerciali. I contatti bilaterali a livello presidenziale sono stati sfruttati per rafforzare la rete economica della Svizzera.

7.1 **Rafforzamento della diplomazia commerciale svizzera attraverso i contatti a livello presidenziale**

Le visite effettuate dal capo del DEFR durante l'anno di presidenza gli hanno permesso di discutere ai più alti livelli di questioni concernenti la politica economica esterna. Questi contatti si sono svolti anche attraverso un nuovo strumento di diplomazia commerciale, ossia le missioni economiche del presidente della Confederazione, accompagnate in queste occasioni da apposite delegazioni. Nell'anno in rassegna queste missioni hanno avuto come mete per esempio la Cina, la Corea del Sud, il Messico e la Slovacchia. A complemento delle missioni a livello di capidipartimento o segretari di Stato e delle commissioni economiche miste, le missioni presidenziali offrono ai rappresentanti dell'economia privata svizzera la possibilità di dare maggiore rilievo, nei Paesi visitati, alle proprie esigenze¹¹⁸. Durante le visite dei capi di Stato e di Governo in Svizzera sono state organizzate diverse tavole rotonde su temi economici, per dare la possibilità ai rappresentanti dell'economia elvetica di partecipare a uno scambio ai più alti livelli.

7.1.1 **Europa e Asia centrale**

Nei primi tre trimestri dell'anno in rassegna, l'UE si è riconfermata, con una quota del 53 per cento sul commercio esterno svizzero¹¹⁹, di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera (cfr. n. 3.1), fenomeno questo attribuibile alla vicinanza geografica e culturale con il nostro Paese. L'interdipendenza economica tra Svizzera e UE è molto stretta e gode di un'attenzione prioritaria. Durante l'anno di presidenza i contatti con i Paesi membri dell'UE hanno acquistato un peso particolare anche per via dell'attuazione dell'articolo costituzionale sulla regolazione dell'immigrazione (cfr. n. 3.4). Il presidente della Confederazione ha approfittato delle numerose visite ufficiali per spiegare la posizione della Svizzera.

Un'attenzione particolare è stata rivolta ai Paesi limitrofi che, nei primi tre trimestri del 2016, hanno coperto complessivamente il 32 per cento degli scambi commerciali della Svizzera a livello mondiale. All'inizio del 2016 il presidente della Confederazione si è recato in Austria dove, oltre a incontrare il suo omologo, ha avuto modo di discutere con il ministro dell'economia e della ricerca scientifica. Il presidente della Confederazione ha inoltre inaugurato la fiera dell'informatica di Hannover (CeBIT) insieme alla cancelliera tedesca e, in questa occasione, ha incontrato il ministro dell'economia tedesco, alcuni partecipanti all'evento e rappresentanti del mondo politico, economico e scientifico.

Alla cerimonia d'apertura della galleria di base del San Gottardo, cui hanno partecipato anche la cancelliera tedesca, il presidente francese, il primo ministro italiano e il cancelliere austriaco, il Consiglio federale ha presentato agli ospiti questa opera epocale, frutto di tecnologie di nuova concezione e di altre innovazioni, e ha sotto-

¹¹⁸ Cfr. Rapporto del 15 gen. 2014 sulla politica economica esterna 2013, n. 1.4.3, FF **2014** 1099, in particolare pag. 1135.

¹¹⁹ Se non diversamente specificato, tutte le cifre riguardanti il commercio esterno riportate al n. 7 includono il commercio di oro e altri metalli preziosi.

lineato l'importanza del potenziamento delle tratte di accesso verso il nord e il sud della Svizzera.

L'incontro tra il presidente della Confederazione e il presidente francese a Colmar, all'inizio dell'anno, ha contribuito a risolvere la situazione fiscale delle società attive nel settore svizzero dell'EuroAirport di Basilea-Mulhouse (EAP). I due presidenti hanno firmato una dichiarazione comune nella quale si è stabilito che le questioni fiscali riguardanti l'EAP saranno risolte una volta per tutte in un accordo bilaterale.

Accompagnato da una delegazione economica, il presidente della Confederazione si è recato anche in Slovacchia, che nel secondo semestre del 2016 ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Nel quadro di un forum economico sono state esplorate le possibilità di una collaborazione tra aziende svizzere e slovacche. Durante la visita di Stato del primo ministro georgiano è stato sottoscritto l'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (cfr. n. 4.1.). Attraverso l'ampliamento delle infrastrutture portuali e dei trasporti, la Georgia sta contribuendo a rianimare la via della seta per il trasporto di merci e materie prime.

In vista del referendum sulla «Brexit» sono stati intensificati i contatti con il Regno Unito. Il presidente della Confederazione ha ricevuto a Berna il ministro britannico della politica commerciale: durante il colloquio sono state discusse le relazioni commerciali tra i due Paesi e le possibili ripercussioni dell'uscita del Regno Unito dall'UE (cfr. n. 3.3). Il Regno Unito è uno dei principali partner commerciali della Svizzera nel settore delle merci e dei servizi, ma anche in quelli degli investimenti, del turismo, della ricerca e dello sviluppo. Il Consiglio federale intende mantenere e possibilmente consolidare le relazioni economiche con il Regno Unito, che attualmente poggiano per lo più sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

7.1.2 America del Nord e America Latina

L'America del Nord e l'America Latina continuano a essere importanti partner commerciali della Svizzera: il mercato statunitense attira ogni anno nuove imprese svizzere, che vi trovano terreno fertile per aprire succursali o fare investimenti. Nel contempo, la Svizzera ospita numerose ditte statunitensi. L'America Latina, dal canto suo, offre un grande potenziale di crescita nel medio e lungo termine per via della popolazione giovane e di una classe media in costante aumento.

Durante i primi tre trimestri dell'anno la Svizzera ha continuato a consolidare le relazioni commerciali con gli Stati Uniti, con una crescita delle esportazioni del 31 per cento, tanto che nell'anno in rassegna gli Stati Uniti sono stati, dopo la Germania, il secondo più importante partner commerciale del nostro Paese. Le esportazioni della Svizzera verso l'America Latina sono invece diminuite a causa della recessione in Argentina, Brasile, Ecuador e Venezuela. Nel complesso, le importazioni sono aumentate, risultato riconducibile però soprattutto all'afflusso di oro, che ha più che compensato il calo registrato nelle altre categorie di merci.

Il presidente della Confederazione ha partecipato inoltre al quarto vertice sulla sicurezza nucleare, organizzato dal presidente americano a Washington. Durante il World Economic Forum a Davos ha incontrato il nuovo presidente argentino, con il

quale ha discusso della possibilità di stipulare un ALS tra l'AELS e il Mercosur (cfr. n. 4.3). Una prima storica è stata la visita del presidente della Confederazione in Colombia, durante la quale ha ribadito il sostegno svizzero al processo di pace nel Paese e ha firmato una dichiarazione d'intenti concernente i soccorsi da fornire al termine del conflitto. In Brasile, dai colloqui tra il presidente della Confederazione e il gabinetto del nuovo presidente è emerso l'interesse del Paese all'avvio di negoziati per stipulare un ALS tra l'AELS e il Mercosur (cfr. n. 4.3). Nel settore finanziario sono stati definiti i prossimi passi in vista della stipula di una convenzione in materia di doppia imposizione e di un possibile approfondimento della cooperazione per lo scambio di informazioni fiscali.

Per celebrare il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, il presidente della Confederazione si è recato in Messico, accompagnato da una delegazione economica. Dopo il Brasile, il Messico è il secondo partner commerciale della Svizzera in America Latina e, sempre nella regione, il Paese in cui la Svizzera esporta la maggior quantità di beni industriali, il che lo rende una meta particolarmente interessante per le PMI elvetiche. I colloqui sono stati incentrati sui negoziati in corso per la revisione dell'ALS con i Paesi dell'AELS (cfr. n. 4.2). Il presidente della Confederazione ha inoltre partecipato alla cerimonia di inaugurazione della camera di commercio e dell'industria svizzero-messicana, il cui scopo è promuovere gli scambi e gli investimenti tra i due Paesi.

7.1.3 Asia e Oceania

In Asia, l'anno di presidenza ha offerto al capo del DEFR la possibilità di intraprendere missioni economiche presidenziali in Cina, Singapore e Corea del Sud.

Durante l'anno in esame, l'economia dell'Asia e dell'Oceania è stata caratterizzata dalla relativa debolezza della Cina e da una domanda in generale scarsa di materie prime e semilavorati, i cui prezzi sono rimasti di conseguenza bassi. Durante gli ultimi sei anni la crescita dell'economia cinese ha dato segnali di una forte decelerazione, rallentando del sei-sette per cento all'anno. Il tredicesimo piano quinquennale del Governo cinese, per gli anni dal 2016 al 2020, prevede tra le altre cose un ulteriore spostamento verso il settore dei servizi e pone l'accento sull'innovazione come fattore di crescita.

L'India, invece, ha continuato a registrare tassi di crescita superiori alla media. La visita del primo ministro indiano in Svizzera, nel mese di giugno, ha dato nuovo impulso alle relazioni economiche tra i due Paesi. L'incontro è stato l'occasione per discutere dell'eventualità di intensificare gli scambi di informazioni in materia fiscale. Nel 2016 sono inoltre stati ripresi i negoziati su un ALS tra i Paesi dell'AELS e l'India (cfr. n. 4.1).

Dall'inizio del XXI secolo si sono orientate verso l'Asia molte imprese svizzere operanti nei settori dell'industria e dei servizi, nell'import-export di merci e servizi oppure attive negli investimenti e nella produzione. Tuttavia, nel Sud-Est asiatico, dove grazie all'«Asean economic community» sono già state abbattute molte barriere doganali, anche le ditte svizzere cominciano a percepire le tendenze protezionistiche che si stanno radicanando nel Paese. L'Asia e l'Oceania restano comunque una

priorità della nostra politica economia esterna: nonostante il calo delle esportazioni durante i primi tre trimestri, questa regione continua ad attirare l'interesse dell'economia elvetica. In Asia, la Svizzera porta avanti una serie di iniziative di libero scambio insieme ai suoi partner dell'AELS (cfr. n. 4).

7.1.4 Medio Oriente e Africa

Durante l'anno di presidenza il capo del DEFR ha ricevuto il presidente tunisino, venuto in Svizzera in visita di Stato, occasione che ha permesso ai due presidenti di partecipare a una tavola rotonda economica.

Nonostante il calo dei prezzi delle materie prime, il Medio Oriente non perde importanza per l'economia svizzera. Diversi Paesi della regione, compresi i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)¹²⁰, l'Israele e l'Iran rappresentano mercati di esportazione e di importazione emergenti per la Svizzera.

Come diretta conseguenza dell'attuazione dell'Accordo sul nucleare (*Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA*), il 16 gennaio 2016 sono state revocate o abolite numerose sanzioni che l'ONU, l'UE e gli USA avevano imposto contro l'Iran. In linea con quanto fatto dall'ONU e dall'UE, anche la Svizzera ha abolito gran parte delle sue sanzioni (cfr. n. 8.2.2). Dopo l'Arabia Saudita, l'Iran è la seconda maggiore economia della regione. Con una popolazione di quasi 80 milioni di abitanti, un livello relativamente elevato di istruzione e di ricchezze minerarie, il Paese ha un grande potenziale economico. Dopo un primo allentamento delle sanzioni internazionali, nel 2015 il volume totale degli scambi è aumentato di due volte e mezzo rispetto al 2013, aumento dovuto soprattutto al fatto che, con l'Accordo bilaterale, sono state riammesse le operazioni in oro. Se si considera il commercio bilaterale senza metalli preziosi, il trend positivo è continuato anche durante i primi tre trimestri, nonostante la maggior parte degli intermediari finanziari siano rimasti reticenti nei confronti del finanziamento e dello sviluppo di queste operazioni, anche a causa del protrarsi delle sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran (cfr. n. 8.2.2). Una volta che la maggior parte delle sanzioni sarà stata revocata, l'enorme bisogno di modernizzazione, per esempio nel settore delle infrastrutture, potrà aprire interessanti opportunità commerciali sia alle grandi aziende che alle piccole e medie imprese specializzate.

Dal ritorno dell'Iran sulla scena commerciale internazionale la Svizzera ha seguito con attenzione i movimenti di questo importante attore economico del Medio Oriente. In occasione della visita a Teheran insieme a una delegazione economica e scientifica, il 27 febbraio il presidente della Confederazione ha concordato con il presidente iraniano una tabella di marcia (road map) per approfondire le relazioni tra i due Paesi. La road map definisce il quadro di riferimento per la futura collaborazione bilaterale, in particolare getta le basi per un dialogo nel settore economico e finanziario e per la ratifica dell'Accordo commerciale sottoscritto il 24 maggio 2005. Questo Accordo¹²¹ stabilisce una cornice giuridica istituzionale internazionale

¹²⁰ Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

¹²¹ Il messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo si trova in allegato (cfr. n. 10.2.2).

per l'espansione degli scambi economici bilaterali, riprendendo i principi fondamentali dell'OMC, ossia il trattamento della nazione più favorita, la non discriminazione e il trattamento nazionale. L'Accordo ha lo scopo di promuovere lo scambio economico, di aumentare la certezza del diritto sul mercato iraniano per le imprese svizzere e per il commercio bilaterale di merci nonché di rafforzare la protezione della proprietà intellettuale e consolidare la collaborazione tra i due Paesi su questioni economiche e commerciali attraverso la creazione di una commissione economica mista. La Svizzera sostiene inoltre la reintegrazione dell'Iran nell'economia mondiale e l'adesione del Paese all'OMC.

7.2 Principali missioni economiche e altri incontri di lavoro bilaterali

Paese	
<i>Europa</i>	
Francia	Incontro di lavoro del presidente della Confederazione con il presidente francese François Hollande (23 gennaio)
Austria	Visita di lavoro del presidente della Confederazione al presidente austriaco Heinz Fischer e al ministro dell'economia e della ricerca scientifica Reinhold Mitterlehner (28 gennaio)
Germania	Incontro di lavoro del presidente della Confederazione con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro dell'economia Sigmar Gabriel (13–14 marzo)
	Visita di lavoro del presidente della Confederazione alla cancelliera Angela Merkel (2 novembre)
Paesi Bassi	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch ai segretari generali aggiunti del ministero dell'economia, Guido Biessen, del ministero sociale e del lavoro, Mercelis Boerenboom, e del ministero della politica economica estera, Guido Landheer (23–24 maggio)
Germania, Francia e Italia	Incontro di lavoro del presidente della Confederazione con la cancelliera Angela Merkel, il presidente François Hollande e il primo ministro Matteo Renzi (1° giugno)
Bulgaria	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (14–16 giugno)

Paese	
Slovacchia	<p>Missione economica e visita del presidente della Confederazione al presidente slovacco Andrej Kiska e al ministro dell'economia Peter Ziga (20 giugno)</p> <p>Visita di lavoro del presidente slovacco Andrej Kiska al presidente della Confederazione (21 ottobre)</p>
Serbia	Visita di lavoro del primo ministro serbo Aleksander Vucic al presidente della Confederazione (22 giugno)
Georgia	Visita di lavoro del primo ministro georgiano Giorgi Kvirikashvili al presidente della Confederazione (27 giugno)
Malta	Visita presidenziale del presidente della Confederazione alla presidente maltese Marie-Louise Coleiro Preca, al primo ministro Joseph Muscat e al ministro dell'economia Christian Cardona e incontri di lavoro (9–10 settembre)
Regno Unito	Visita di lavoro del ministro britannico della politica commerciale, Lord Price, al presidente della Confederazione (14 settembre)
Austria, Liechtenstein	Incontro annuale dei ministri dell'economia a Vienna (14 ottobre)
Portogallo	Visita di Stato del presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa al presidente della Confederazione e incontro di lavoro (17–18 ottobre)
Polonia	Visita di lavoro del presidente polacco Andrzej Duda al presidente della Confederazione (14 novembre)
Russia	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (15–18 novembre)
<i>Resto del mondo</i>	
USA	<p>Visita di lavoro del presidente della Confederazione al ministro delle finanze Jacob Lew e al segretario di Stato John Kerry (1° aprile)</p> <p>Visite di lavoro della segretaria di Stato della SECO (24 giugno e 1° settembre).</p>
Messico	Visita presidenziale al presidente messicano Enrique Peña Nieto (3–4 novembre)

Paese	
Colombia	Visita presidenziale al presidente colombiano Juan Manuel Santos (2–3 agosto).
Brasile	Incontro di lavoro tra il presidente della Confederazione e il ministro degli esteri José Serra, il ministro dell'industria, del commercio estero e dei servizi Marcos Pereira e il ministro della scienza, della tecnologia, dell'innovazione e della comunicazione Gilberto Kassab nonché partecipazione del presidente della Confederazione alla cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici di Rio de Janeiro (4–6 agosto)
Cina	Visita presidenziale al presidente cinese Xi Jinping (7–9 aprile)
Singapore	Visita presidenziale al presidente singaporiano Tony Tan Keng Yam (11–12 luglio)
Corea del Sud	Visita presidenziale alla presidente coreana Park Geun-hye (13–14 luglio)
Vietnam	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (10–11 ottobre)
Giappone	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (12–14 ottobre)
Iran	Visita presidenziale al presidente iraniano Hassan Rohani (26–28 febbraio)
Sudafrica	Missione economica della segretaria di Stato della SECO (19–22 settembre)
Madagascar	Partecipazione del presidente della Confederazione al vertice della Francofonia ad Antananarivo (26– 27 novembre)
Kuwait	Visita presidenziale all'emiro del Kuwait, lo sceicco Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (28 novembre) in occasione del 50° giubileo delle relazioni bilaterali.

8 Misure di controllo delle esportazioni e di embargo

8.1 Politica e misure di controllo delle esportazioni

Il 1° luglio sono entrate in vigore la legge sul controllo dei beni a duplice impiego, adeguata in funzione dell'attuazione dell'Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare, e l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, totalmente riveduta. Le modifiche riguardano l'estensione dei controlli sui «beni strategici» e una nuova prassi in materia di autorizzazioni. In occasione della seconda Conferenza ordinaria degli Stati parte, l'attuazione del trattato sul commercio delle armi ha subito un'accelerazione.

8.1.1 Misure di controllo delle esportazioni

Revisione totale dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego

Il 26 settembre 2014 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo di cooperazione del 18 dicembre 2013¹²² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare. Contemporaneamente è stata modificata¹²³ la legge del 13 dicembre 1996¹²⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI). L'Accordo, applicato provvisoriamente dalle Parti contraenti già dal 1° gennaio 2014, è stato ratificato dalla Svizzera nel luglio 2015.

Il Consiglio federale ha colto l'occasione dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge per sottoporre a revisione totale l'ordinanza del 25 giugno 1997¹²⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). La nuova ordinanza è stata adottata il 3 giugno 2016¹²⁶. Per prima cosa è stato introdotto l'obbligo di autorizzazione (la cosiddetta disposizione «catch all») per l'esportazione di beni non elencati negli allegati dell'OBDI che potrebbero determinare, nel singolo caso, un rischio di proliferazione di armi ABC. Con il passaggio dall'obbligo di notifica a quello di autorizzazione è stato possibile fare a meno di disposizioni penali separate all'interno dell'OBDI, per cui in caso di infrazione si applicano le disposizioni penali previste dalla LBDI. Inoltre sono state abrogate le deroghe all'obbligo di autorizzazione per determinati beni che finora venivano regolate sulla base del luogo di destinazione o dei valori soglia. La nuova regolamentazione tiene conto del fatto che il controllo del commercio di determinati beni non dipende dal loro valore. La validità delle autorizzazioni singole è stata estesa a due anni. Infine, il nuovo allegato 4 comprenderà un elenco, corrispondente all'imminente regolamentazione UE, dei beni strategici soggetti ai controlli dell'esportazione.

¹²² RS **0.741.826.8**

¹²³ FF **2014** 6367

¹²⁴ RS **946.202**

¹²⁵ RU **1997** 1704

¹²⁶ RS **946.202.1**

Importanza dei controlli delle esportazioni per l'economia svizzera

La Svizzera è uno dei maggiori esportatori mondiali di beni a uso civile e militare (i cosiddetti beni «dual use» o beni a duplice impiego), tra cui si annoverano determinati prodotti chimici, computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettrici e macchine. Perciò la regolamentazione dei controlli sul commercio di beni a duplice impiego e di beni militari speciali ha un'importanza fondamentale per l'economia svizzera. In caso di esportazione dei beni enumerati nei capitoli della tariffa doganale citati nell'articolo 17 capoverso 3 OBDI, occorre richiedere un'autorizzazione d'esportazione o menzionare nella dichiarazione doganale la dicitura «esente da autorizzazione». Negli ultimi anni questi casi hanno rappresentato costantemente oltre il 70 per cento del volume complessivo delle esportazioni¹²⁷. Per questo motivo la Svizzera rivolge attualmente particolare attenzione ai lavori sui quattro regimi di controllo delle esportazioni (Intesa di Wassenaar, Gruppo dei fornitori nucleari, Regime di non proliferazione nel settore missilistico e Gruppo Australia) e nell'ambito dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

Le cifre più importanti relative alle esportazioni di beni a duplice impiego e beni militari speciali nell'ambito della LBDI effettuate da ottobre 2015 a settembre 2016 sono contenute nell'allegato 10.1.3.

8.1.2 Attuazione del Trattato sul commercio delle armi

Alla fine dell'anno in rassegna, 130 Paesi hanno firmato il Trattato del 2 aprile 2013¹²⁸ sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty, ATT*) che è stato ratificato da 88 Stati, tra cui la Svizzera (in vigore dal 30 aprile 2015)¹²⁹. In occasione della Conferenza straordinaria degli Stati parte del 29 febbraio di Ginevra sono state decise le modalità operative della Segreteria, che ha avviato ufficialmente i lavori il 1° marzo. Dal 22 al 26 agosto si è tenuta, sempre a Ginevra, la seconda Conferenza ordinaria degli Stati parte. Questi ultimi hanno istituito il fondo fiduciario previsto dal Trattato per il finanziamento di progetti e hanno creato le strutture necessarie all'applicazione degli obblighi del Trattato. I gruppi di lavoro costituiti a questo scopo dovranno sottoporre alla terza Conferenza degli Stati, che si svolgerà dall'11 al 15 settembre 2017 sotto la presidenza finlandese, le raccomandazioni per ulteriori misure di attuazione.

¹²⁷ 2013: 76,4 %; 2014: 71,4 %; 2015: 71,5 % (fonte: Impex)

¹²⁸ RS **0.518.61**

¹²⁹ Stato: dic. 2016 (www.un.org/disarmament/convarms/att/).

8.2 Misure di embargo

Nell'anno in rassegna la Svizzera, in linea con l'ONU e l'UE, ha revocato le sanzioni contro l'Iran. Al contrario, quelle contro la Corea del Nord sono state inasprite a causa dei nuovi test missilistici e atomici. Le sanzioni in vigore da anni contro la Costa d'Avorio e la Liberia sono state invece revocate a seguito dei positivi sviluppi politici in questi Stati.

8.2.1 Recepimento automatico delle liste delle sanzioni ONU

Il 4 marzo il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sul recepimento automatico delle liste delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹³⁰. Ciò significa che le modifiche di tali liste hanno validità immediata in Svizzera, conformemente agli standard internazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa del «Financial Action Task Force» (FATF), che richiedono l'attuazione immediata delle sanzioni vincolanti a livello internazionale adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Attualmente 14 ordinanze basate sulla legge del 22 marzo 2002¹³¹ sugli embarghi contengono tra i loro allegati liste di persone, imprese e organizzazioni redatte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal Comitato sanzioni competente. Il recepimento automatico riguarda solo queste liste. Le modifiche delle ordinanze concernenti sanzioni continuano a essere decise dal Consiglio federale. Inoltre, le liste delle sanzioni dei principali partner commerciali, in particolare dell'UE, non vengono adottate in modo automatico, ma solo dopo l'esame dei singoli casi.

Nel suo rapporto sugli Stati membri relativo all'anno in rassegna, il FATF riconosce che con il recepimento automatico la Svizzera ha introdotto un sistema efficiente per l'attuazione immediata delle liste delle sanzioni ONU.

8.2.2 Misure di embargo dell'ONU e dei principali partner commerciali

Sanzioni contro l'Iran

Il 16 gennaio i negoziati sul nucleare tra l'Iran e i Paesi dell'E3/UE+3 (Cina, Germania, Francia, Russia, Stati Uniti, Regno Unito e UE) sono sfociati nel cosiddetto «Implementation Day» del piano d'azione congiunto globale (*Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA*). In base alla decisione di principio del Consiglio federale del 21 ottobre 2015 è stata quindi revocata la maggior parte delle sanzioni finanziarie ed economiche svizzere contro l'Iran, in linea con l'ONU e l'UE. L'ordinanza

¹³⁰ RU 2016 671

¹³¹ RS 946.231

dell'11 novembre 2015¹³² che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, completamente riveduta, è entrata in vigore il 17 gennaio¹³³.

Le sanzioni ancora vigenti si basano sulla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e sulle restanti sanzioni UE. Esse riguardano lo scambio e la fornitura di servizi concernenti materiale d'armamento, beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna e vettori. Lo scambio di beni nucleari e beni «dual use» in ambito nucleare è stato sottoposto all'obbligo di autorizzazione. Inoltre rimangono valide restrizioni finanziarie e di viaggio per un esiguo numero di persone e aziende. Ulteriori restrizioni riguardano gli aeromobili cargo iraniani. Il 18 maggio il Consiglio federale ha deciso anche di rivedere singoli criteri della procedura di autorizzazione degli scambi di beni «dual use» per facilitare i relativi commerci¹³⁴.

Nonostante la revoca di una buona parte delle sanzioni internazionali abbia aperto nuove prospettive per l'espansione dei rapporti commerciali e finanziari con l'Iran (cfr. n. 7.1.4), molti intermediari finanziari si mostrano prudenti riguardo a questi scambi, in particolare a causa delle sanzioni USA ancora vigenti contro l'Iran. Per chiarire l'applicabilità delle restanti sanzioni e quindi per migliorare la certezza del diritto, nell'anno in rassegna la SECO ha preso parte a numerosi eventi informativi e ha invitato l'«Office of Foreign Assets Control» (OFAC) statunitense a un incontro informativo per il settore finanziario.

Sanzioni contro la Corea del Nord

In seguito ai nuovi test missilistici e nucleari effettuati dalla Corea del Nord all'inizio dell'anno in rassegna, il 2 marzo il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2270 (2016) con la quale sono state considerevolmente inasprite le sanzioni contro la Corea del Nord. Il Consiglio federale ha messo in atto queste nuove decisioni dell'ONU attraverso una revisione totale dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, approvata il 18 maggio¹³⁵. Le sanzioni finanziarie sono ora applicabili a una cerchia più ampia di persone. Tutti gli averi e i valori patrimoniali che presentano un legame con i programmi nucleari o missilistici della Corea del Nord sono stati bloccati. L'apertura di nuove relazioni bancarie con la Corea del Nord è stata vietata, mentre in determinate circostanze si è dovuto mettere fine alle relazioni esistenti. Nel settore delle merci gli attuali divieti di esportazione sono stati estesi ad altri beni. D'ora in poi tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito di partite da e verso la Corea del Nord saranno controllate alla dogana per garantire che non contengano beni vietati. L'esportazione e il transito verso la Corea del Nord dovranno essere preventivamente notificati alla SECO. È stato vietato l'acquisto di determinate materie prime provenienti dalla Corea del Nord. Sono stati introdotti diversi nuovi divieti anche per il traffico marittimo e aereo e nel settore della formazione. Per esempio ai cittadini nordcoreani sarà vietato frequentare determinati cicli di studio in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e ingegneria nucleare. Le sanzioni prevedono diverse deroghe per scopi umanitari.

¹³² RS **946.231.143.6**

¹³³ RU **2016 59**

¹³⁴ RU **2016 1477**

¹³⁵ RU **2016 1459**; RS **946.231.127.6**

Misure nei confronti dell'Ucraina e della Russia

Anche nell'anno in rassegna, il Consiglio federale ha deciso di non adottare le sanzioni dell'UE nei confronti della Russia, ma ha mantenuto le misure per impedire l'aggravamento delle sanzioni tramite affari conclusi in Svizzera. L'efficacia delle misure adottate in relazione alla situazione in Ucraina verrà regolarmente verificata. Il Consiglio federale non dispone di indicazioni sul fatto che i divieti, gli obblighi di autorizzazione e di notifica stabiliti dall'ordinanza non siano rispettati o che vengano conclusi affari in Svizzera per aggirare le misure.

Come reazione alle sanzioni internazionali, la Russia ha emanato divieti di importazione per i prodotti agricoli nei confronti dell'UE, degli USA e di altri Stati. La Svizzera non è colpita da queste contromisure. Dato che l'Accordo di Minsk per la risoluzione del conflitto in Ucraina non è stato ancora completamente attuato, l'UE ha prolungato le sanzioni fino al 2017.

Altre sanzioni

L'applicazione delle sanzioni contro la Libia¹³⁶ – e nello specifico il trattamento delle domande di liberazione degli averi bloccati – è risultata estremamente complessa a causa degli sviluppi politici con tre governi concorrenti. Le domande saranno perciò trattate con la dovuta prudenza. Conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2259 (2015) e 2278 (2016), solo il Governo d'unità nazionale (GUN) può esercitare il controllo su questi fondi.

Per impedire che il terrorismo venga finanziato con il commercio illegale di beni culturali e petrolio sono stati rafforzati la cooperazione interna alla Svizzera e lo scambio con il settore privato. Per esempio, aziende attive nel commercio del petrolio o che distribuiscono pezzi di ricambio per gli impianti di estrazione e trasformazione del petrolio sono state sensibilizzate sui possibili rischi.

In conformità con le risoluzioni 2283 (2016) e 2288 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il 25 maggio¹³⁷ e il 6 luglio¹³⁸ il Consiglio federale ha revocato le sanzioni contro la Costa d'Avorio e la Liberia. Contro la Liberia esistevano dalla fine del 2014 un embargo parziale per il materiale d'armamento e sanzioni finanziarie e di viaggio nei confronti di determinate persone. Le sanzioni emanate nel 2001 contro la Liberia comprendevano, dopo numerose revisioni, unicamente un embargo per il materiale d'armamento.

8.2.3 Misure contro i «diamanti insanguinati»

La Svizzera continua a partecipare al sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi del Processo di Kimberley (PK). L'obiettivo del PK è di evitare che i diamanti grezzi provenienti dalle aree di conflitto arrivino sui mercati legali. Dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016, la Svizzera ha rilasciato in totale 574 certificati per i diamanti grezzi. In questo stesso periodo sono stati importati o immagazzina-

¹³⁶ RS **946.231.149.82**

¹³⁷ RU **2016** 1505

¹³⁸ RU **2016** 2427

nati in dogana diamanti grezzi per un valore di 1,47 miliardi di dollari (4,05 milioni di carati) e sono stati esportati o sono usciti dai depositi doganali diamanti grezzi per un valore di 1,59 miliardi di dollari (4,03 milioni di carati).

Il 23 novembre il Venezuela è stato riammesso nel sistema di certificazione. Nel 2008 Caracas si era autosospesa dal sistema sotto la pressione internazionale, ma una commissione di esperti del PK, dopo una visita sul posto, ha concluso che il Venezuela soddisfa i requisiti del PK e potrà di nuovo esportare diamanti grezzi.

Nell'anno in rassegna le esportazioni di diamanti della Repubblica centrafricana, di nuovo possibili dal 2015 per una sola regione della nazione sotto la vigilanza internazionale, sono state esigue. L'obiettivo del PK è di collaborare con la Repubblica centrafricana per creare il più rapidamente possibile le condizioni necessarie affinché si possano esportare diamanti grezzi anche dalle altre regioni.

9 Promozione della piazza economica

9.1 Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore la nuova legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) e la relativa ordinanza. Nel contempo è stato rinnovato per quattro anni il mandato di Switzerland Global Enterprise (S-GE), l'organizzazione privata promotrice delle esportazioni e della piazza economica. A due anni dalla cessazione degli interventi a sostegno del tasso di cambio minimo del franco rispetto all'euro, negli affari di una fetta importante delle aziende esportatrici con l'eurozona persistono margini bassi. La S-GE e la ASRE danno man forte alle aziende tramite servizi e prodotti conformi alle loro esigenze, con l'obiettivo di creare e mantenere posti di lavoro e di promuovere la creazione di valore nella piazza economica svizzera.

9.1.1 Promozione delle esportazioni

Anche nel secondo anno dalla cessazione degli interventi a sostegno del tasso di cambio minimo del franco rispetto all'euro, le aziende esportatrici svizzere hanno continuato a intraprendere notevoli sforzi per mantenere la loro competitività internazionale tramite l'ottimizzazione dei costi interni, un'ulteriore diversificazione dei mercati di sbocco, una maggiore copertura del rischio di cambio, un incremento dell'approvvigionamento all'estero e una parziale delocalizzazione della produzione. La promozione delle esportazioni aiuta anche le aziende svizzere a trarre un vantaggio concreto dagli accordi di libero scambio.

Grazie a una nuova convenzione sulle prestazioni tra la SECO e la S-GE concernente la promozione delle esportazioni per il periodo 2016–2019 la Confederazione garantisce che la S-GE continui a soddisfare i bisogni essenziali dell'economia d'esportazione. In particolare, nell'anno in rassegna la S-GE ha ampliato l'offerta di servizi digitali: per esempio ha promosso tra i suoi clienti l'utilizzo di una serie di strumenti di ricerca online per facilitare la scelta di nuovi mercati esteri promettenti. Questi servizi, associati ad adeguate prestazioni di consulenza, dovrebbero contribuire a una maggiore diversificazione dei canali di vendita. Inoltre, da gennaio la S-GE ha fornito ulteriori prestazioni di servizi legati alla tematica intersettoriale «*Cleantech*». Così facendo, per incarico dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nonché della SECO, la S-GE ha proseguito le attività svolte precedentemente dall'ex piattaforma di esportazione *Cleantech Switzerland*.

Nell'anno in rassegna, la rete di 21 «Swiss Business Hubs» non ha subito cambiamenti. Sulla scia di un progetto pilota lanciato con successo in Scandinavia si sono tuttavia aggiunti progetti frutto di una collaborazione più stretta tra la S-GE e le rappresentanze in Australia, Cile, Kazakistan e Nigeria. Da poco, i servizi commerciali di queste ambasciate e consolati svolgono compiti precisi per la S-GE in qualità di «trade points». Questo nuovo sistema consolida il sostegno alle esportazioni nella rete esterna svizzera e consente alla S-GE di rispondere più rapidamente alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese (PMI).

9.1.2 **Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)**

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le modifiche¹³⁹ della legge del 16 dicembre 2005¹⁴⁰ sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e dell'ordinanza del 25 ottobre 2006¹⁴¹ concernente l'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (OARE). In gennaio il Consiglio federale ha definito nuovi obiettivi strategici per l'ASRE per il periodo 2016–2019. La modifica delle basi legali permette di migliorare ulteriormente l'accessibilità dei mercati di sbocco di importanza strategica, a beneficio degli esportatori svizzeri, e in particolare consente anche alle PMI di usufruire più agevolmente delle prestazioni dell'ASRE.

Con i suoi servizi, l'ASRE favorisce la competitività degli esportatori svizzeri nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nel nostro Paese. Nello svolgimento delle sue attività, l'ASRE è tenuta ad autofinanziarsi e a osservare i principi seguiti in politica estera dalla Svizzera: ad esempio, nel quadro della valutazione delle richieste di copertura assicurativa gli aspetti inerenti ad ambiente, società e rispetto dei diritti umani godono di particolare considerazione. Per accrescere le capacità operative dell'ASRE, e dotarla così di margini di manovra più ampi riguardo all'assunzione di nuove coperture assicurative, il Consiglio federale ha innalzato il limite degli impegni, portandolo da 12 a 14 miliardi di franchi. Nel caso di opera-

¹³⁹ Modifica LARE: RU **2015** 2217; modifica OARE: RU **2015** 2221

¹⁴⁰ RS **946.10**

¹⁴¹ RS **946.101**

zioni che richiedono ingenti capitali, l'assunzione di un impegno assicurativo di massima da parte dell'ASRE permette agli esportatori di presentare per tempo le loro offerte a condizioni concorrenziali.

Nel 2015 l'ASRE ha assicurato 867 operazioni di esportazione, un numero di poco superiore a quello relativo all'anno precedente (854). Circa il 75 per cento dei clienti era formato da PMI. Nel 2015 l'ASRE ha realizzato un utile netto di circa 60 milioni di franchi, migliorando così ulteriormente le sue capacità di assunzione di rischio.

9.1.3 Sviluppi internazionali

Nel 2015 – prima della conferenza sul clima di Parigi – nel corso di negoziati in seno all'OCSE ai quali ha preso parte anche la Svizzera si è giunti ad un accordo sulle restrizioni ai finanziamenti pubblici delle esportazioni di centrali a carbone. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2016¹⁴². Sebbene negli ultimi dieci anni le agenzie di credito all'esportazione abbiano finanziato in totale solamente tra il 3 e il 5 per cento delle esportazioni di centrali a carbone – e l'ASRE non abbia assicurato nessuna operazione di questo tipo – l'accordo rappresenta un segnale agli istituti finanziari privati.

Nell'anno in rassegna l'OCSE ha avviato una revisione della Raccomandazione del 2006 sulla corruzione e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

A fine 2015, 15 Paesi creditori del Club di Parigi si sono accordati con Cuba sul rimborso, spalmato su 18 anni, della totalità dei pagamenti in ritardo, circa 2,6 miliardi di dollari americani. Su queste basi il 18 maggio la Svizzera ha siglato con Cuba un Accordo bilaterale di riconversione del debito.

9.2 Promozione della piazza economica

Nell'anno in rassegna Switzerland Global Enterprise (S-GE) ha potenziato alcuni aspetti dell'informazione sui pregi della piazza imprenditoriale svizzera e ha focalizzato le sue attività sui progetti d'insediamento in settori innovativi e ad alto valore aggiunto, tenendo conto della concorrenza che grava sempre più fortemente su alcune aziende.

L'anno in rassegna è stato caratterizzato dall'attuazione delle convenzioni sulle prestazioni 2016–2019 per la promozione nazionale della piazza economica conclusa dalla Confederazione e dai Cantoni con la S-GE. Le convenzioni sulle prestazioni

¹⁴² www.oecd.org > Accueil de l'OCDE > Direction des Echanges et de l'Agriculture > Crédits à l'exportation > Le texte de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation > Addition of Annex VI – Sector Understanding on Export Credits for Coal-Fired Electricity Generation Projects (CFPSU).

prevedono tra l'altro il potenziamento dell'informazione concernente la piazza imprenditoriale svizzera. Pertanto la S-GE ha promosso attivamente la piazza economica elvetica ed ha adottato misure per focalizzare l'interesse su settori e ambiti tecnologici innovativi e ad alto valore aggiunto, per esempio rafforzando la collaborazione con le associazioni di settore o con attori del settore dell'innovazione come «Switzerland Innovation», il parco svizzero dell'innovazione.

La S-GE ha inoltre contribuito a rendere più uniforme l'immagine della Svizzera all'estero. Ad esempio mediante le offerte «White Label», che hanno reso possibile l'utilizzazione dei loghi dei Cantoni e delle loro organizzazioni regionali per la documentazione di marketing della S-GE. Inoltre, per la scelta dei progetti, ha continuato a porre l'accento, come già negli anni precedenti, sulla qualità dei progetti di insediamento.

9.3 Turismo

Anche nell'anno in rassegna la persistente forza del franco ha sfavorito la competitività del turismo svizzero. Inoltre si è registrata una diminuzione della domanda proveniente dall'Asia. Globalmente l'andamento della domanda turistica è stato pertanto leggermente negativo. Per la stagione invernale 2016/2017 il Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF) prevede una leggera ripresa del settore turistico. Nell'anno in rassegna la Svizzera ha assunto la presidenza della Commissione Europea dell'Organizzazione mondiale del turismo OMT.

Considerando i pernottamenti alberghieri, nell'anno in rassegna il turismo svizzero ha fatto registrare un'evoluzione leggermente negativa, dovuta a due fattori: la persistente forza del franco nei confronti dell'euro, che ha indebolito la competitività del turismo svizzero sugli importanti mercati di provenienza europei; gli attentati terroristici, con le conseguenti preoccupazioni legate alla sicurezza in Europa, che hanno causato principalmente una flessione della domanda proveniente dalla Cina. Da gennaio a settembre, la stabilità della domanda interna ha permesso di contenere il calo rispetto all'anno precedente allo 0,8 per cento.

Stando alle previsioni per il turismo realizzate dal KOF su incarico della SECO, la situazione potrebbe restare critica. Per la stagione invernale 2016/2017 ci si aspetta un lieve incremento dei pernottamenti alberghieri, che dovrebbe persistere per tutto il 2017. Tuttavia, la pressione sui margini delle aziende turistiche resterà elevata.

9.3.1 Comitato per il turismo dell'OCSE

Il Comitato per il turismo dell'OCSE ha pubblicato il rapporto «OECD Tourism Trends and Policies 2016», che fornisce informazioni sulle tendenze attualmente in corso nella politica del turismo nei Paesi OCSE e definisce le basi per un ulteriore

sviluppo della politica turistica svizzera. Inoltre, nel rapporto sono confluite analisi approfondite sui temi «Turismo e trasporto» nonché «Turismo ed economia partecipativa»: tali analisi rappresentano un importante contributo ai fini della definizione delle condizioni quadro per l'economia digitale in Svizzera. Nella fattispecie si tratta ad esempio di analizzare le opportunità e le sfide che piattaforme di alloggio come Airbnb rappresentano per il turismo svizzero.

9.3.2 Organizzazione mondiale del turismo (OMT)

Durante la presidenza della Commissione per l'Europa dell'OMT, nell'anno in rassegna la Svizzera ha organizzato un brainstorming meeting informale per i Paesi membri della Commissione, nel corso del quale sono stati definiti progetti per il superamento di quattro importanti sfide chiave per il turismo europeo (*Product development, Entrepreneurship and favourable business environment, Sustainability and Ethics, Digitalization / Embracing technology* e *Safe and seamless travel*). Ad esempio, sotto la guida dell'OMT dovranno essere gettate le basi per riuscire a promuovere l'imprenditoria e l'innovazione nel turismo mediante condizioni quadro favorevoli alla concorrenza. L'OMT dovrà inoltre chiarire quali sono le esigenze dei Paesi membri della Commissione per l'Europa per quanto riguarda l'utilizzo dei «big data». L'OMT è stata incaricata di informare maggiormente sugli esempi positivi di progetti di turismo sostenibili, per stimolare la nascita di idee simili. Con questa ed altre attività il Consiglio federale sostiene gli operatori turistici svizzeri nel superamento di importanti sfide strategiche, come quella rappresentata dalla digitalizzazione.

10 Allegati**10.1 Allegati 10.1.1–10.1.3**

Parte I: Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

10.1.1 Impegno finanziario della Svizzera nel 2016 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo

Versamenti della Svizzera alla Banca mondiale (in mio. fr.)

	2013	2014	2015	2016
Impegni istituzionali	298,4	286,2	258,7	206,0
BIRS, quota di capitale	12,2	12,2	12,2	0,0
SFI, quota di capitale	2,1	0,0	0,0	0,0
MIGA, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
AIS, contributi	259,6	248,5	218,8	189,1
AIS-MDRI ¹⁴³	24,5	25,5	27,7	16,9
Iniziative speciali	28,5	29,3	30,5	31,0
Fondo globale per l'ambiente ¹	28,5	29,0	30,2	30,7
Fondo per consulenti e persone distaccate ¹	0,0	0,3	0,3	0,3
Totale dei versamenti della Svizzera	326,9	315,5	289,2	237,0

¹ Fondi gestiti dalla Banca mondiale (dal 2008 incluso *Young Professional Program*)

Versamenti della Svizzera alla Banca africana di sviluppo (BAfS) (in mio. fr.)

	2013	2014	2015	2016
Impegni istituzionali	65,9	60,2	72,0	76,1
BAfS, quota di capitale	6,0	6,0	6,0	6,0
FAfS, contributi	52,1	50,3	59,3	64,1
FAfS-MDRI	7,8	3,9	6,7	6,0
Iniziative speciali	0,4	0,5	0,6	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,4	0,5	0,6	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	66,3	60,7	72,6	76,1

¹⁴³ MDRI = Multilateral Debt Relief Initiative

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica di sviluppo (BAS)

(in mio. fr.)

	2013	2014	2015	2016
Impegni istituzionali	15,6	16,3	15,4	16,0
BAS, quota di capitale	1,4	1,4	1,1	2,0
FAS, contributi	14,2	14,9	14,3	14,0
Iniziative speciali	0,0	0,0	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	15,6	16,3	15,4	16,0

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB)

(in mio. fr.)

	2016
Impegni istituzionali	26,8
AIIB, quota di capitale	26,8
Iniziative speciali	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	26,8

Versamenti della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo
 (in mio. fr.)

	2013	2014	2015	2016
Impegni istituzionali	1,2	1,4	1,1	1,4
BIS, quota di capitale	1,2	1,4	1,1	1,4
IIC, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
FSO, contributi	0,0	0,0	0,0	0,0
Iniziative speciali	1,6	0,8	0,6	0,5
MIF, contributi ¹⁴⁴	1,2	0,8	0,6	0,5
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,4	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	2,8	2,2	1,7	1,9

Versamenti della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
 (in mio. fr.)

	2013	2014	2015	2016
Impegni istituzionali	0,0	0,0	0,0	0,0
BERS, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
Iniziative speciali	0,0	0,0	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	0,0	0,0	0,0	0,0

¹⁴⁴ Multilateral Investment Fund

10.1.2 Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri

L'ordinanza del 17 maggio 1995¹⁴⁵ sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (essenzialmente la verifica di qualità, quantità e prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri da società specializzate. Tali società necessitano di un'autorizzazione del DEFR per ogni Stato mandante.

Secondo l'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni pre-imbarco e i Paesi ai quali si riferisce l'autorizzazione.

Attualmente sono quattro le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: il Bureau Veritas Switzerland AG a Weiningen (Bureau Veritas), la Cotecna Inspection SA a Ginevra (Cotecna), la Intertek (Schweiz) AG a Basilea (Intertek) e la SGS Société Générale de Surveillance SA a Ginevra (SGS). Le corrispondenti autorizzazioni si riferiscono a 18 Paesi, tre dei quali non sono membri dell'OMC. Qui di seguito sono elencati in ordine alfabetico i Paesi e gli enti per le ispezioni pre-imbarco¹⁴⁶ (stato: 1° dicembre 2016)¹⁴⁷.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro	Ente per le ispezioni pre-imbarco	Autorizzazione valida dal:
Angola	Bureau Veritas	28.02.2002
Burkina Faso	Cotecna	10.08.2004
Camerun	SGS	01.09.1996
Ciad	Bureau Veritas	02.01.2004
Filippine	Bureau Veritas	13.12.2011
	Intertek	21.03.2012
Guinea	Bureau Veritas	30.05.2008
Haiti	SGS	12.09.2003
Indonesia	SGS	09.04.2003
	Bureau Veritas	13.12.2011
Iran (*)	SGS	01.03.2000
	Bureau Veritas	06.03.2001
	Cotecna	10.02.2009
Liberia (*)	Bureau Veritas	08.12.1997
Mali	Bureau Veritas	20.02.2007
Mozambico	Intertek	27.03.2001

¹⁴⁵ RS 946.202.8

¹⁴⁶ L'elenco può contenere anche autorizzazioni i cui mandati di ispezione sono semplicemente sospesi, ma non rescissi, e che pertanto possono nuovamente diventare operativi.

¹⁴⁷ L'elenco è consultabile anche su: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro	Ente per le ispezioni pre-imbarco	Autorizzazione valida dal:
Niger	Cotecna	08.12.1997
Repubblica Centrafricana	Bureau Veritas	02.01.2004
Repubblica democratica del Congo	Bureau Veritas	24.03.2006
Senegal	Cotecna	22.08.2001
Tanzania (soltanto Zanzibar)	SGS	01.04.1999
Uzbekistan (*)	Intertek	07.06.2000
	SGS	10.04.2001
	Bureau Veritas	13.12.2011

10.1.3 **Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego**

Dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica trattate in base all'ordinanza del 3 giugno 2016¹⁴⁸ sul controllo dei beni a duplice impiego e all'ordinanza del 21 agosto 2013¹⁴⁹ sul controllo dei composti chimici sono state le seguenti (presentazioni dettagliate delle autorizzazioni rilasciate e delle domande rifiutate sono consultabili sul sito Internet della SECO¹⁵⁰):

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
– Allegato 2, parte 1 OBDI – Elenco dei beni nucleari	158	26,8
– Allegato 2, parte 2 OBDI – Elenco dei beni a duplice impiego	1912	612,4
– Allegato 3 OBDI – Elenco dei beni militari speciali	575	990,1
– Allegato 5 OBDI – Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale	603	7,6
– Convenzione sulle armi chimiche (CAC) – Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari	34	0,06
– Autorizzazioni nel quadro di sanzioni	23	4
– Obblighi di notifica	4328	1466,5
– Certificati d'importazione	1405	207,4
– Licenze generali		
– PGO	219	–
– PGS	96	–
– PG	4	–
– Notifiche di rifiuto	4	2,5

¹⁴⁸ RS **946.202.1**

¹⁴⁹ RS **946.202.21**

¹⁵⁰ www.seco.admin.ch.

10.2**Allegati 10.2.1–10.2.3**

Parte II: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per approvazione)



10.2.1

Messaggio

concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine

dell'11 gennaio 2017

1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

L'Accordo di libero scambio (ALS) concluso con le Filippine estende la rete di ALS conclusi dalla Svizzera dall'inizio degli anni '90 con Stati terzi al di fuori dell'Unione europea (UE). La Svizzera, Paese che dipende dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, non appartenente ad alcuna grande associazione come l'UE, ha fatto della conclusione di accordi libero scambio uno dei tre pilastri della politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro di economia esterna, insieme alla partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE. Il contributo specifico degli ALS alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'impedire o eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con nostri concorrenti e nell'assicurare al nostro Paese dei vantaggi rispetto ai concorrenti che non hanno concluso alcun accordo preferenziale con un determinato partner. Al contempo, gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre al presente Accordo, all'ALS del 1972¹ con la Comunità economica europea (CEE) e alla Convenzione dell'AELS², attualmente la Svizzera dispone di una rete comples-

¹ Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; RS **0.632.401**.

² Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); RS **0.632.31**.

siva di 30 ALS. Si tratta dei 27 ALS firmati nel quadro dell'AELS³ e dei tre ALS bilaterali con le Isole Färöer⁴, il Giappone⁵ e la Cina⁶.

L'ALS oggetto del presente messaggio migliora l'accesso delle esportazioni svizzere di merci e servizi al mercato delle Filippine, che offre un importante potenziale di crescita, agevola gli scambi commerciali, rafforza la protezione della proprietà intellettuale, migliora in generale la certezza del diritto negli scambi economici, contribuisce allo sviluppo sostenibile e permette di evitare o di eliminare eventuali discriminazioni della Svizzera rispetto ai suoi principali concorrenti. Quest'ultimo obiettivo è ancora più importante se si considera che le Filippine stanno attualmente negoziando con l'UE l'istituzione di una zona di libero scambio e che auspicano di aderire all'Accordo di partenariato transpacifico (*Trans-Pacific Partnership*, TPP)⁷. L'ALS con le Filippine permette così agli Stati dell'AELS di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con questo Stato e, in particolare, di prevenire in parte le potenziali discriminazioni sul mercato filippino risultanti dal futuro ALS tra le Filippine e l'UE e dalla possibile adesione delle Filippine al TPP. Nel frattempo, l'ALS procurerà alla Svizzera un vantaggio competitivo rispetto ai suoi principali concorrenti, che non dispongono di accordi preferenziali con le Filippine.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Nell'agosto 2009 le Filippine hanno segnalato in modo informale di essere interessate a esaminare l'opportunità di avviare negoziati in vista di un ALS con la Svizzera o con gli Stati dell'AELS. Nel settembre 2010 hanno ribadito la loro proposta indicando che avrebbero trasmesso una lettera ufficiale all'AELS per assicurarsi che fosse accolta favorevolmente. In seguito alle garanzie fornite dall'AELS, le due Parti

- 3 Albania (RS **0.632.311.231**), America centrale (Costa Rica, Panama: RS **0.632.312.851** e Guatemala: protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015; FF **2016.873**), Autorità palestinese (RS **0.632.316.251**), Bosnia ed Erzegovina (RS **0.632.311.911**), Canada (RS **0.632.312.32**), Cile (RS **0.632.312.451**), Colombia (RS **0.632.312.631**), Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (GCC: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar, RS **0.632.311.491**), Repubblica di Corea (RS **0.632.312.811**), Egitto (RS **0.632.313.211**), Georgia (accordo firmato il 27 giugno 2016; FF **2017...**), Hong Kong (RS **0.632.314.161**), Israele (RS **0.632.314.491**), Giordania (RS **0.632.314.671**), Libano (RS **0.632.314.891**), Macedonia (RS **0.632.315.201.1**), Marocco (RS **0.632.315.491**), Messico (RS **0.632.315.631.1**), Montenegro (RS **0.632.315.731**), Perù (RS **0.632.316.411**), Serbia (RS **0.632.316.821**), Singapore (RS **0.632.316.891.1**), Tunisia (RS **0.632.317.581**), Turchia (RS **0.632.317.631**), Ucraina (RS **0.632.317.671**), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS **0.632.311.181**).
- 4 Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer; RS **0.946.293.142**.
- 5 Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 2009 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone; RS **0.946.294.632**.
- 6 Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese; RS **0.946.292.492**.
- 7 Il TPP è stato firmato il 4 febbraio 2016 a Auckland (Nuova-Zelanda) e vincola i dodici Stati seguenti: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova-Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti e Vietnam.

hanno intrattenuto vari contatti e incontri esplorativi. Parallelamente a questi contatti tecnici, i ministri dell'AELS si sono a loro volta espressi a favore dell'avvio di negoziati con le Filippine, in particolare alla conferenza ministeriale dell'AELS del novembre 2011 e a quelle del giugno e del novembre 2012. Gli Stati dell'AELS contavano su un rapido avvio dei negoziati, che hanno però dovuto essere rinviati a causa dei problemi di organico annunciati dalle Filippine e alla loro comunicazione secondo cui auspicavano intraprendere negoziati con l'UE e nel quadro del futuro TPP. A queste condizioni risultava difficile per le Filippine avviare negoziati con un nuovo partner quale gli Stati dell'AELS. In alternativa, esse hanno proposto di negoziare in un primo tempo con gli Stati dell'AELS un ALS la cui copertura fosse limitata, ad esempio, agli scambi di merci, mentre gli altri settori ne sarebbero stati esclusi. Dato che la proposta filippina non corrispondeva alla linea abitualmente adottata in materia dall'AELS, le Parti hanno convenuto di proseguire i contatti e i lavori esplorativi. I successivi colloqui hanno portato, il 23 giugno 2014, alla firma di una dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati dell'AELS e le Filippine come punto di partenza per l'avvio di negoziati di libero scambio. I negoziati si sono infine aperti nel marzo 2015.

L'ALS tra l'AELS e le Filippine è stato negoziato tra il marzo 2015 e il febbraio 2016 nel quadro di cinque cicli negoziali: dal 24 al 27 marzo 2015 a Makati City, dal 29 giugno al 3 luglio 2015 a Ginevra, dal 21 al 25 settembre 2015 a Bohol, dal 24 al 27 novembre 2015 a Ginevra e dal 1° al 6 febbraio 2016 a Manila. Si sono inoltre svolti vari incontri e conferenze audiovisive tra esperti. I negoziati si sono conclusi il 6 febbraio 2016 al termine del quinto ciclo negoziale. Dopo la verifica giuridica dei testi, il 28 aprile 2016 l'ALS è stato firmato a Berna dai rappresentanti competenti dell'AELS e dal ministro competente delle Filippine. In vista dell'avvio dei negoziati, le Filippine avevano manifestato il proprio interesse a una rapida conclusione degli stessi, in modo da poter firmare l'Accordo prima delle elezioni presidenziali filippine del maggio 2016.

1.3 Risultato dei negoziati

L'ALS stipulato con le Filippine, che corrisponde in gran parte agli ALS recentemente conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi, copre un vasto campo d'applicazione. Contiene disposizioni concernenti lo scambio di merci (beni industriali e prodotti agricoli, regole d'origine, procedure doganali e agevolazione degli scambi, misure di protezione in materia di politica commerciale), gli ostacoli non tariffari agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli scambi di servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza, gli appalti pubblici, gli aspetti commerciali concernenti l'ambiente e il lavoro nonché aspetti istituzionali (Comitato misto e procedura di composizione delle controversie). Analogamente all'ALS tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica, Panama e Guatemala), le disposizioni dell'ALS con le Filippine concernenti i prodotti agricoli non trasformati sono parte integrante dell'Accordo principale e non vengono introdotte tramite accordi bilaterali supplementari tra ciascuno Stato dell'AELS e lo Stato partner. Gli elenchi bilaterali delle concessioni di accesso al mercato per i prodotti agricoli sono tuttavia contenuti in allegati separati (allegati VIII, IX, X).

L'Accordo comprende quindi un capitolo sul commercio di prodotti non agricoli e un capitolo sul commercio di prodotti agricoli. Questa struttura in due capitoli permette agli Stati dell'AELS di far valere i loro interessi specifici nel settore agricolo per quanto riguarda le disposizioni dell'Accordo e gli impegni in materia di accesso al mercato. Comporta inoltre il vantaggio, da un lato, di facilitare il processo di ratifica e di attuazione dell'ALS per le Filippine e, dall'altro, di semplificare la presentazione delle concessioni per tutte le Parti contraenti. La rinuncia all'accordo bilaterale supplementare per i prodotti agricoli non trasformati non ha materialmente alcuna incidenza sulle concessioni nel settore agricolo.

L'Accordo con le Filippine rappresenta un risultato equilibrato. I risultati ottenuti nei settori degli scambi di merci (eliminazione o riduzione dei dazi doganali), delle regole d'origine, delle misure sanitarie e fitosanitarie, degli ostacoli tecnici agli scambi, dello sviluppo sostenibile e delle questioni istituzionali e legali sono ottimali per la Svizzera. Tuttavia, sono leggermente inferiori ai risultati ottenuti in altri ALS per i servizi e la protezione della proprietà intellettuale e consistono principalmente in clausole evolutive per gli investimenti e gli appalti pubblici. In questi due ambiti i negoziati si sono rivelati particolarmente ardui. Nel corso delle discussioni è infatti emerso che, a causa di vincoli normativi e della ripartizione delle competenze tra i livelli federale, provinciale e locale sul piano interno, le Filippine non erano di fatto in grado di rispondere alle aspettative degli Stati dell'AELS. Le difficoltà si sono ulteriormente accentuate in seguito all'inesperienza delle Filippine in queste discipline e della loro impossibilità, nonostante intensi sforzi, di sottoscrivere in questa fase le norme internazionali di riferimento in materia di appalti pubblici⁸. In tali circostanze, gli Stati dell'AELS hanno preferito stabilire nel settore degli investimenti una clausola evolutiva anziché definire un capitolo non del tutto soddisfacente che avrebbe costituito per l'AELS un precedente tale da pregiudicare i suoi interessi nel quadro di negoziati con futuri partner di libero scambio. Quanto agli appalti pubblici, l'Accordo contiene in particolare una clausola negoziale che obbliga le Filippine ad avviare negoziati con l'AELS qualora concluda un ALS comprendente impegni in questo ambito.

Nonostante queste difficoltà e la varietà dei settori da coprire, i negoziati si sono conclusi in meno di un anno e i risultati conseguiti costituiscono il limite massimo che sia stato possibile raggiungere da entrambe le Parti.

1.4 Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'ALS (allegato al presente messaggio) comprende un preambolo e i capitoli seguenti: 1. Disposizioni generali, 2. Commercio di prodotti non agricoli, 3. Commercio di prodotti agricoli, 4. Misure sanitarie e fitosanitarie, 5. Ostacoli tecnici agli scambi, 6. Scambi di servizi, 7. Investimenti, 8. Proprietà intellettuale, 9. Appalti pubblici, 10. Concorrenza, 11. Commercio e sviluppo sostenibile, 12. Disposizioni istituzionali, 13. Composizione delle controversie, 14. Disposizioni finali. I 18 allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo (art. 14.1).

⁸ Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici; RS 0.632.231.422.

1.5 Valutazione

L'ALS concluso con le Filippine è un accordo preferenziale che, in diversi ambiti, oltrepassa il livello attualmente previsto dagli accordi dell'OMC in materia di accesso al mercato e di certezza del diritto. Esso migliora considerevolmente l'accesso al mercato o accresce la sicurezza giuridica per i beni e i servizi svizzeri sul dinamico mercato delle Filippine, inoltre rafforza la sicurezza giuridica in materia di proprietà intellettuale e in generale per gli scambi economici, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile. Infine, crea un quadro istituzionale per la cooperazione tra le autorità al fine di supervisionare la sua applicazione, di svilupparlo e di regolamentare problemi concreti.

L'Accordo previene la potenziale discriminazione rispetto agli altri partner di libero scambio delle Filippine e offre agli attori economici svizzeri un vantaggio concorrenziale sul mercato filippino rispetto ai concorrenti di Paesi che non hanno concluso ALS con questo Stato. Consente così in particolare di evitare, in parte, le eventuali discriminazioni sul mercato filippino risultanti da un futuro ALS tra l'UE e le Filippine e da una possibile adesione delle Filippine al TPP.

1.6 Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 2005⁹ sulla consultazione (LCo), non è in linea di principio condotta alcuna procedura di consultazione per un accordo internazionale che non sottostà a referendum e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, a meno che non si tratti di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del suo tenore e della sua importanza finanziaria, politica ed economica, l'ALS corrisponde essenzialmente ad altri accordi precedentemente conclusi dalla Svizzera. Non si tratta quindi un progetto di ampia portata secondo la LCo. I Cantoni sono stati consultati nella fase preparatoria del mandato negoziale e, se direttamente interessati, al momento dei negoziati, conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 1999¹⁰ concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione. Infine, non è stata condotta alcuna procedura di consultazione poiché l'esecuzione dell'Accordo non era affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

⁹ RS 172.061
¹⁰ RS 138.1

2 Situazione economica delle Filippine e relazioni con la Svizzera

2.1 Situazione socio-economica e politica economica esterna delle Filippine

Dopo tre secoli di dominio spagnolo e circa mezzo secolo sotto la tutela americana, nel 1946 le Filippine hanno ottenuto l'indipendenza. Se all'indomani della Seconda Guerra mondiale erano il Paese più avanzato della regione del Sud-est asiatico, da allora hanno conosciuto periodi di instabilità politica e sociale e problemi di governo che ne hanno a lungo frenato lo sviluppo economico. L'inizio della ripresa economica nel 2010 ha segnato una svolta. Definite nel 2013 dalla Banca mondiale «la nuova tigre asiatica», le Filippine sono oggi una delle economie più dinamiche del Sud-est asiatico. Oltre a un tasso di crescita del PIL superiore alla media regionale, il Paese può vantare un basso deficit pubblico, importanti riserve valutarie e un'inflazione contenuta. Con un'espansione media del PIL del 6,2 per cento nel corso degli ultimi cinque anni, il Governo filippino ha raggiunto l'obiettivo che si era posto nel suo piano quinquennale 2011–2016. Considerato il rapido aumento demografico, è indispensabile mantenere un tasso di crescita elevato. La crescita economica delle Filippine si fonda in ampia misura sul consumo interno, alimentato dai consistenti trasferimenti di fondi dei cittadini filippini che lavorano all'estero. Per le Filippine l'afflusso di denaro proveniente dalla diaspora costituisce un importante tampone contro gli eventi esterni e una fonte stabile di entrate a sostegno del consumo e della crescita. Questi apporti contribuiscono tuttavia più che altro a una crescita passiva, svolgendo solo un ruolo marginale per il conseguente aumento delle capacità produttive e di esportazione del Paese. Secondo la Banca mondiale, il totale dei fondi trasferiti nelle Filippine dai suoi cittadini nel 2015 ha raggiunto i 29,7 miliardi di dollari americani, che rappresentano circa il 10 per cento del PIL del Paese. Il Governo filippino ha inoltre dato avvio a una serie di riforme economiche (risanamento del settore bancario, privatizzazione dell'energia) e all'adozione di nuove leggi e misure fiscali (aggiornamento delle tasse sull'alcool e sul tabacco, aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto) volte a generare entrate supplementari e a consentirgli un maggior margine di manovra finanziario a favore del settore sociale.

L'economia filippina è oggi trainata dal settore terziario, che contribuisce per oltre il 57 per cento alla creazione del PIL e fornisce il 55,5 per cento dei posti di lavoro del Paese. I principali settori d'attività sono il commercio, i trasporti e, in forte aumento, i servizi esternalizzati di gestione («Business Process Outsourcing»), primi fra tutti i call center. Il settore secondario contribuisce per circa il 34 per cento alla creazione del PIL e rappresenta il 16,5 per cento dei posti di lavoro. Quest'ultimo si concentra essenzialmente sull'assemblaggio di componenti elettronici nonché sul tessile e l'abbigliamento. Il settore primario resta importante in quanto fornisce il 28 per cento dei posti di lavoro del Paese, ma si limita prevalentemente a un'agricoltura di sussistenza. I redditi, che rappresentano poco più del 9 per cento del PIL, provengono soprattutto dalla produzione e dall'esportazione di frutti tropicali.

Nonostante la forte crescita economica, le Filippine presentano grandi e persistenti disparità nella ripartizione della ricchezza. Attualmente, più di un quarto della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà e le disuguaglianze sociali sono

molto pronunciate. La lotta contro la povertà, che si combatte tra l'altro sul fronte dell'educazione, della sanità e del lavoro, resta una delle priorità del Governo. Inoltre, anche se il tasso di disoccupazione, pari al 6,8 per cento nel 2015, è in diminuzione, circa un quinto della popolazione resta in condizioni di sottoccupazione. L'occupazione nelle Filippine è tuttora caratterizzata dall'incapacità del Paese di assorbire interamente la forte crescita demografica. Le Filippine devono anche far fronte a persistenti carenze nel funzionamento dello Stato di diritto e a lacune insite nel sistema giudiziario.

Le Filippine hanno aderito al GATT nel 1979 e sono un membro fondatore dell'OMC (1995). Sono inoltre membro del Fondo monetario internazionale (FMI), della Banca mondiale e della Banca asiatica di sviluppo (ADB¹¹), la cui sede si trova a Manila. Tradizionalmente, intrattengono relazioni privilegiate con gli Stati Uniti, loro ex-potenza coloniale, dove risiede la più importante comunità filippina espatriata. Si impegnano però anche attivamente a favore di un'integrazione regionale. Le Filippine fanno parte dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN¹²), di cui sono un membro fondatore e in cui svolgono un ruolo importante. In tale veste sono firmatarie dell'Accordo di libero scambio dell'ASEAN in vigore dal 1992. Molti ALS di cui beneficia il Paese derivano anche dalla loro adesione a questa associazione. Si tratta in particolare degli ALS che l'ASEAN ha concluso con l'Australia e la Nuova Zelanda, la Cina, l'India e la Corea del Sud e dell'Accordo di partenariato economico con il Giappone. Nel 2007 le Filippine hanno aperto la via a un riorientamento dell'ASEAN attraverso l'istituzione di una Carta che ha conferito all'Associazione la sua personalità giuridica internazionale. Allo stesso tempo, i suoi Stati membri si sono fissati come obiettivo la creazione di una Comunità economica dell'ASEAN (AEC¹³) che costituirà uno dei tre pilastri per l'istituzione, a lungo termine, di un mercato comune dell'ASEAN. Da allora sono stati fatti sostanziali progressi che hanno portato, nel novembre 2015, alla firma di una dichiarazione con cui è stata istituita l'AEC. La sua creazione rappresenta però soltanto l'inizio di un processo d'integrazione economica regionale il cui obiettivo è istituire una zona economica stabile e competitiva. Le Filippine, che nel 2017 assumeranno la presidenza dell'ASEAN, hanno anche aderito (nel 1989) al forum di cooperazione economica dell'Asia e del Pacifico (APEC¹⁴).

¹¹ Asian Development Bank

¹² Association of South East Asian Nations. Gli Stati membri dell'ASEAN sono: Brunei Darussalam, Cambogia, Filippine, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam.

¹³ ASEAN Economic Community. L'AEC è uno dei tre pilastri volti all'istituzione di un mercato comune dell'ASEAN, mentre gli altri due pilastri sono costituiti dalla Comunità politica e di sicurezza e dalla Comunità socio-culturale.

¹⁴ Asia-Pacific Economic Cooperation. L'APEC è un forum economico intergovernativo volto a facilitare la crescita economica, la cooperazione, gli scambi e gli investimenti della regione Asia-Pacifico. Comprende i seguenti 21 Stati membri: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Stati Uniti, Thailandia, Taiwan e Vietnam.

Situazione dei diritti umani nelle Filippine

In qualità di membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), le Filippine hanno firmato la Dichiarazione universale dei diritti umani e ratificato la maggior parte delle Convenzioni nel settore dei diritti umani, in particolare la Convenzione del 10 dicembre 1984¹⁵ contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 18 dicembre 1979¹⁶ sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965¹⁷ sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione del 20 novembre 1989¹⁸ sui diritti del fanciullo e la Convenzione del 13 dicembre 2006¹⁹ sui diritti delle persone con disabilità nonché diversi protocolli facoltativi ivi connessi, fra cui il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002²⁰ alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti a cui hanno aderito nell'aprile 2012. Le Filippine hanno anche ratificato il Patto internazionale del 16 dicembre 1966²¹ relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale del 16 dicembre 1966²² relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Nel 2006 sono inoltre state elette membro fondatore del Consiglio dei diritti umani. Dopo essere stato presente per altre due volte in seno a questo organismo, prima dal 2007 al 2010, poi dal 2011 al 2014, il Paese ne è ora di nuovo membro per il periodo da gennaio 2016 a dicembre 2018. Le Filippine hanno anche aderito a un certo numero di convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), fra cui le otto convenzioni fondamentali.

Le Filippine hanno compiuto progressi rilevanti per essere uno Stato democratico liberale. La Costituzione filippina del 1987 conferma il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale e riconosce la necessità di porre rimedio alla vulnerabilità dei gruppi emarginati. Il Paese ha recentemente adottato una serie di leggi considerate di importanza storica per rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani e in particolare dei diritti delle donne – con la legge del 2012 sulla procreazione responsabile e la salute della procreazione –, dei diritti del bambino – con la legge del 2013 sulla lotta contro gli abusi – e del diritto a un insegnamento di qualità – con la legge del 2013 sul rafforzamento dell'educazione di base. Ha inoltre modificato la legge del 2010 sui diritti delle persone anziane in modo che possano tutte usufruire di un'assicurazione malattia obbligatoria, mentre la legge del 2013 sul riconoscimento e l'indennizzo delle vittime di violazioni dei diritti umani è stata adottata a favore delle vittime di violazioni commesse sotto la legge marziale applicata dall'ex presidente filippino Ferdinand Marcos. Al fine di proteggere i diritti e di promuovere il benessere di gruppi vulnerabili della popolazione, le Filippine hanno adottato nel 2012 una legge sui lavoratori domestici. Hanno anche continuato ad attribuire un'importanza prioritaria alla promozione dei diritti economici, sociali e culturali

15 RS **0.105**

16 RS **0.108**

17 RS **0.104**

18 RS **0.107**

19 RS **0.109**

20 RS **0.105.1**

21 RS **0.103.2**

22 RS **0.103.1**

proseguendo i loro sforzi intesi a eliminare la povertà estrema e a consolidare il buon governo grazie all'istituzione duratura di misure di lotta contro la corruzione.

Nonostante questi sviluppi positivi, la situazione in materia di diritti umani resta per diversi aspetti insoddisfacente. Le violazioni più spesso riportate riguardano l'impunità, atti di tortura e maltrattamenti perpetrati dalle forze di sicurezza, violenze nei confronti di giornalisti e un sistema giudiziario inefficiente e corrotto. Inoltre, le Filippine sono state o sono tutt'oggi lacerate da conflitti interni, il più grave dei quali è stato il conflitto armato sull'Isola di Mindanao nel Sud delle Filippine. Oltre alle motivazioni religiose e culturali, il conflitto, esploso negli anni '70, affonda le sue radici in parte anche nel persistere delle disparità socio-economiche. La complessità dei legami che si sono sviluppati nel corso degli anni tra questi fattori ha avuto importanti ripercussioni sul rispetto dei diritti umani. Nel 2014 è stato concluso tra il Governo filippino e i ribelli un accordo di pace che prevede la creazione dell'entità autonoma del Bangsamoro, ponendo così fine al conflitto. Quella raggiunta rimarrà però una pace fragile fintanto che il Parlamento filippino, a maggioranza cattolica, non avrà adottato la «legge fondamentale del Bangsamoro» volta a ratificare l'Accordo del 2014.

Situazione in materia ambientale nelle Filippine

Le Filippine sono un Paese ricco di risorse naturali e una delle regioni con il più alto livello di biodiversità al mondo. Nel corso degli ultimi anni il Paese ha moltiplicato i propri sforzi per combattere i problemi ambientali, ma rimangono da affrontare importanti sfide. La sua superficie forestale, che negli anni '30 copriva circa il 90 per cento del territorio, attualmente si aggira attorno al 20 per cento. Se, storicamente, lo sfruttamento commerciale delle foreste è stata la prima causa di disboscamento, oggi la principale minaccia è rappresentata dall'espansione delle terre agricole. Il disboscamento ha anche accentuato la vulnerabilità delle Filippine di fronte agli eventi naturali. In uno Stato colpito ogni anno da decine di tifoni, le conseguenze sono evidenti. Il rimboscamento del territorio si rende tanto più urgente quanto più la frequenza delle catastrofi naturali sembra essere in aumento. Inoltre, quasi il 40 per cento dei rifiuti solidi non è mai raccolto e solo poco più del 35 per cento delle reti idrografiche è classificato come potenziale risorsa di acqua destinata alla popolazione. L'impoverimento delle risorse naturali è dovuto a vari fattori negativi che si rafforzano reciprocamente: una forte pressione demografica – per cui una parte della popolazione più sfavorita trova le proprie fonti di reddito negli ecosistemi naturali –, una rapida urbanizzazione e conflitti d'interesse tra le preoccupazioni ambientali a lungo termine e le considerazioni sul rendimento a breve termine concernenti soprattutto l'abbattimento delle foreste.

Nel quadro delle misure finalizzate a una migliore protezione ambientale, di recente le Filippine hanno fatto da pioniere nella regione promuovendo il ricorso alle energie rinnovabili. Oggi, ad esempio, sono il secondo maggior produttore di energia geotermica al mondo dopo gli Stati Uniti. Dall'introduzione, nel 2008, della legge sull'energia rinnovabile, hanno raggiunto un tasso di autosufficienza energetica che si avvicina al 60 per cento.

In quanto Paese esposto alle minacce legate ai cambiamenti climatici, le Filippine sono state uno dei primi Stati firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992²³ sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997²⁴ della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Le Filippine hanno ratificato anche le principali convenzioni e i protocolli internazionali seguenti in materia di protezione dell'ambiente: la Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985²⁵ per la protezione dello strato d'ozono, il Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987²⁶ sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, la Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001²⁷ sugli inquinanti organici persistenti, la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989²⁸ sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, la Convenzione del 3 marzo 1973²⁹ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, l'Accordo internazionale del 27 gennaio 2006³⁰ sui legni tropicali e la Convenzione del 5 giugno 1992³¹ sulla diversità biologica.

2.2 Quadro delle relazioni tra la Svizzera e le Filippine

Relazioni tra la Svizzera e le Filippine e cooperazione presso le organizzazioni internazionali

La Svizzera ha riconosciuto le Filippine fin dalla loro indipendenza nel 1946 e i due Paesi intrattengono relazioni diplomatiche dal 1957. Nel 1862 la Svizzera aveva aperto un Consolato a Manila, il primo del nostro Paese in Asia, che nel 1959 è stato trasformato in Ambasciata. La Svizzera e le Filippine intrattengono buone relazioni bilaterali. Nel 2001 i due Paesi hanno avviato le prime consultazioni politiche, che si svolgono a cadenza regolare. L'incontro più recente si è tenuto nel marzo 2016.

La Svizzera e le Filippine cooperano in vari ambiti. Sul piano bilaterale la Svizzera ha tra l'altro svolto un ruolo attivo in alcuni dossier di politica interna delle Filippine. In particolare, su richiesta delle Parti, ha assunto la presidenza della «Commissione di giustizia transizionale e riconciliazione» nel quadro dei meccanismi di normalizzazione previsti dall'Accordo di pace di Bangsamoro. Ha anche contribuito attivamente agli sforzi compiuti dallo «Human Rights Victims Claim Board» per la restituzione dei fondi detenuti dall'ex presidente filippino Ferdinand Marcos alle vittime della legge marziale applicata sotto il suo regime. La Svizzera ha poi organizzato insieme alle Filippine diverse conferenze regionali e internazionali. In qualità di membro dell'«Asia-Europe Meeting» (ASEM o dialogo Asia-Europa), nel

23 RS 0.814.01

24 RS 0.814.011

25 RS 0.814.02

26 RS 0.814.021

27 RS 0.814.03

28 RS 0.814.05

29 RS 0.453

30 RS 0.921.11

31 RS 0.451.43

giugno 2014 ha organizzato a Manila, in collaborazione con le Filippine e l'UE, la conferenza internazionale dell'ASEM sulla gestione e la riduzione dei rischi di catastrofe. Nel febbraio 2016 la Svizzera e le Filippine hanno organizzato a Manila, all'insegna dell'iniziativa «Global Action Against Mass Atrocity Crimes» (GAAMAC), la seconda conferenza internazionale sulla prevenzione delle atrocità. A livello multilaterale la Svizzera ha potuto tra l'altro contare sul sostegno delle Filippine alla sua domanda di partenariato presso l'ASEAN.

Le Filippine non sono un Paese prioritario delle misure di politica economica e commerciale della Svizzera, di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Di conseguenza, la SECO non svolge alcuna attività bilaterale nel Paese, che beneficia però di una serie di programmi globali e regionali della SECO condotti da partner specializzati o da istituzioni internazionali. Nel quadro di alcuni programmi regionali per la promozione del settore privato realizzati dalla SECO congiuntamente con l'«International Finance Corporation» (IFC), ad esempio, si stanno svolgendo attività anche nelle Filippine. Per quanto riguarda il sostegno macroeconomico, la SECO appoggia tra l'altro iniziative multilaterali volte a rafforzare il settore finanziario nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti o la cultura finanziaria e la protezione dei consumatori, comprendenti anche attività nelle Filippine.

A livello multilaterale le Filippine sono sostenute dalla Banca asiatica di sviluppo (ADB), di cui la Svizzera è membro dal 1967, e in futuro è previsto anche il sostegno da parte della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB) di Pechino, di cui la Svizzera è un membro fondatore. Nel suo programma di cooperazione con le Filippine, l'ADB si concentra sulla promozione del settore privato e sul potenziamento delle infrastrutture. Dal 2013 la Svizzera, tramite la SECO, partecipa con un contributo di circa 8 milioni di dollari alla «Cities Development Initiative for Asia» (CDIA), avviata dall'ADB e che include anche le Filippine come una delle priorità geografiche.

Considerato il loro statuto di Paese a reddito medio, le Filippine non sono un Paese prioritario neppure per la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), che tuttavia all'occorrenza svolge azioni umanitarie in questi territori. In seguito al tifone Haiyan, che nel novembre del 2013 ha devastato gran parte delle isole centrali delle Filippine, la DSC ha fornito un aiuto d'emergenza alle vittime e ha sbloccato 6 milioni di franchi per le attività di aiuto umanitario in loco. Ha inoltre sostenuto il Governo filippino nell'organizzazione di una conferenza regionale sulla prevenzione delle catastrofi naturali, sfociata in un nuovo quadro per la prevenzione delle grandi catastrofi e per le misure di preparazione e di reazione.

Accordi bilaterali

Le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e le Filippine si fondano principalmente su due accordi: l'Accordo del 31 marzo 1997³² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti e il Trattato di amicizia del 30 agosto 1956³³. La

³² RS 0.975.264.5

³³ RS 0.142.116.451

Svizzera e le Filippine hanno inoltre concluso accordi che disciplinano in particolare l'estradizione³⁴ (1989), la doppia imposizione³⁵ (1998), la sicurezza sociale³⁶ (2001), lo scambio di tirocinanti³⁷ (2002), la riammissione di persone senza dimora autorizzata³⁸ (2002) e l'assistenza giudiziaria in materia penale³⁹ (2002).

Commercio bilaterale e investimenti

Le Filippine sono il sesto partner commerciale della Svizzera nel Sud-est asiatico in ordine di importanza. Nel 2015 le esportazioni della Svizzera destinate alle Filippine hanno raggiunto i 311 milioni di franchi. Le principali merci esportate comprendevano prodotti farmaceutici (37 %), macchinari (20 %), orologi (13 %), prodotti agricoli (9 %) e veicoli (4,4 %). Sempre nel 2015, le importazioni svizzere provenienti dalle Filippine sono ammontate a 376 milioni di franchi ed erano costituite essenzialmente da metalli e pietre preziose (56 %), macchinari (24 %), strumenti ottici e medici (6,5 %), prodotti agricoli (5 %) e plastica e caucciù (2 %).

Nel 2014 lo stock di investimenti diretti svizzeri nelle Filippine ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi e nel Paese si contavano circa 60 imprese svizzere che occupavano all'incirca 11 700 persone. Il 75 per cento di queste imprese operava nel settore dei servizi, e le restanti, ossia il 25 per cento, nell'industria. Secondo le statistiche della Banca centrale delle Filippine⁴⁰, la Svizzera nel 2014 era l'undicesimo investitore straniero nelle Filippine in ordine d'importanza.

3 Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti contraenti nel quadro dell'ALS. Le Parti riaffermano il loro impegno per i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti e i principi fondamentali del diritto internazionale – in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite⁴¹, la Dichiarazione universale dei diritti umani e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) –, la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende anche le finalità enunciate nell'articolo 1.2 (Obiettivi), ossia la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi conformemente alle norme dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale e l'espansione del commercio mondiale. Le Parti confermano inoltre il loro sostegno ai principi di buon governo societario e

³⁴ RS **0.353.964.5**

³⁵ RS **0.672.964.51**

³⁶ RS **0.831.109.645.1**

³⁷ RS **0.142.116.457**

³⁸ RS **0.142.116.459**

³⁹ RS **0.351.964.5**

⁴⁰ Il ricorso a fonti ufficiali filippine è dovuto al fatto che la Banca nazionale svizzera (BNS) non pubblica cifre sugli investimenti per le Filippine.

⁴¹ RS **0.120**

di responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei relativi strumenti dell'OCSE o delle Nazioni Unite, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di combattere la corruzione.

Capitolo 1 Disposizioni generali (art. 1.1–1.8)

Articoli 1.1 e 1.2: fissano gli *obiettivi dell'Accordo*. In base all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994; allegato 1A.1 dell'Accordo del 15 aprile 1994⁴² che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) e all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS; allegato 1.B dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) è creata una zona di libero scambio con l'obiettivo di liberalizzare gli scambi di merci e servizi, aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento, promuovere la concorrenza, garantire una protezione adeguata ed efficace e l'applicazione dei diritti della proprietà intellettuale, migliorare la comprensione del sistema di appalti pubblici e sviluppare il commercio internazionale in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Articolo 1.3: disciplina il *campo d'applicazione geografico*. L'Accordo si applica al territorio nazionale delle Parti conformemente al diritto internazionale.

Articolo 1.4: definisce la portata delle *relazioni economiche e commerciali disciplinate dall'Accordo*. L'Accordo non intacca i diritti e gli obblighi relativi alle relazioni commerciali tra gli Stati dell'AELS, che sono disciplinati nella Convenzione del 4 gennaio 1960⁴³ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923⁴⁴ concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, inoltre, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni sullo scambio di merci.

Articolo 1.5: disciplina il *rapporto con altri accordi*, garantendo sostanzialmente in questo modo che vengano rispettati anche gli altri obblighi e impegni assunti dalle Parti a livello internazionale.

Articoli 1.6 (Adempimento degli obblighi) e 1.7 (Governi centrali, regionali e locali): stabiliscono che le Parti devono adempiere i loro obblighi derivanti dall'ALS e garantire l'applicazione dell'ALS a tutti i livelli dello Stato.

Articolo 1.8 (Trasparenza): disciplina gli obblighi di informazione delle Parti, che devono pubblicare o rendere accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni e decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli accordi internazionali e, se disponibili, le sentenze giudiziarie che possono incidere sul funzionamento dell'ALS. Le Parti sono inoltre tenute a scambiarsi informazioni, nei limiti del possibile in inglese, e a rispondere in inglese a domande su misure che possono riguardare l'applicazione dell'Accordo.

⁴² RS 0.632.20

⁴³ RS 0.632.31

⁴⁴ RS 0.631.112.514

Capitolo 2 Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1–2.24)

Articolo 2.1: il campo d'applicazione del capitolo 2 dell'ALS include i prodotti industriali, ossia i capitoli 25–97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 1983⁴⁵ sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, il pesce e altri prodotti del mare. Ne sono esclusi alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli successivi al capitolo 24 del Sistema armonizzato (allegato II). Il campo d'applicazione per i prodotti non agricoli è definito nell'allegato II dell'ALS.

Articolo 2.2: affinché possano beneficiare dei dazi preferenziali previsti dall'Accordo, le merci devono rispettare le *regole d'origine*. Le disposizioni dettagliate, definite nell'allegato I, stabiliscono in particolare quali merci sono considerate merci originarie, quale prova dell'origine deve essere utilizzata per il trattamento doganale preferenziale e come si svolge la cooperazione delle amministrazioni interessate. Le regole d'origine definite in questo Accordo sono desunte dagli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS con altri Paesi asiatici, ma sono meno restrittive. Ciò corrisponde agli interessi delle Parti contraenti, poiché le loro imprese dipendono da importazioni di materie prime provenienti da territori esterni alla zona di libero scambio.

Articolo 2.3 (Dazi all'importazione): disciplina il trattamento doganale preferenziale che le Parti si accordano reciprocamente in relazione al commercio di prodotti industriali, pesce e altri prodotti del mare. Gli obblighi delle Parti in materia di eliminazione dei dazi (art. 2.3 e allegato III) sono asimmetrici. Come altri accordi di libero scambio dell'AELS, questo Accordo tiene conto in tal modo del diverso livello di sviluppo economico degli Stati dell'AELS e delle Filippine. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati dell'AELS eliminano completamente i dazi sui prodotti industriali e sul pesce. Dal canto loro, le Filippine aboliranno i loro dazi per la maggior parte delle linee tariffarie nel settore dell'industria e del pesce. Per l'eliminazione degli altri dazi vengono accordati alle Filippine termini transitori di 10 anni al massimo. Le principali esportazioni industriali svizzere usufruiranno quindi al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di un accesso esente da dazi al mercato filippino. Per 53 linee tariffarie nei settori dei prodotti di pesce, delle automobili e delle loro componenti, estremamente sensibili per le Filippine, è stato possibile ridurre in modo sostanziale, ma non abolire completamente, le aliquote di dazio vigenti. L'eliminazione dei dazi non si applica a 97 linee tariffarie meno rilevanti per la Svizzera dal punto di vista economico nei settori dei prodotti di pesce e della petrolchimica.

Articolo 2.4 (Dazi all'esportazione): come gli altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, anche questo Accordo contiene disposizioni concernenti il divieto di dazi all'esportazione. L'Accordo vieta l'applicazione di dazi all'esportazione esistenti e l'introduzione di nuovi dazi di questo tipo. È fatta salva una misura applicata dalle Filippine che consente il prelievo di dazi all'esportazione su tronchi di legno (allegato IV).

45 RS 0.632.11

Articolo 2.6 (Restrizioni quantitative): l'Accordo prevede un divieto di applicare restrizioni quantitative che va oltre i diritti e gli obblighi prescritti dal relativo Accordo dell'OMC. Prima di introdurre restrizioni quantitative nel quadro dell'Accordo dell'OMC, una Parte deve informarne l'altra e tentare di trovare in seno al Comitato misto una soluzione accettabile per entrambe entro un termine di 30 giorni. Qualora vengano adottate simili misure, le Parti si impegnano a porvi fine al più tardi tre anni dopo la loro introduzione.

Articolo 2.7 (Licenze d'importazione): l'Accordo integra le disposizioni dell'Accordo dell'OMC in questione e stabilisce che lo scopo delle procedure di licenza non automatiche deve essere motivato in modo chiaro e che queste possono essere attuate solo compatibilmente con le disposizioni dell'Accordo.

Articolo 2.8: per il *commercio di pesce e altri prodotti del mare* l'Accordo prevede disposizioni specifiche (art. 2.8 e allegato V) secondo cui il commercio bilaterale non può essere impedito attraverso licenze d'importazione o accreditamenti di importatori.

Articolo 2.11: l'Accordo prevede misure per l'*agevolazione degli scambi*. Queste obbligano le Parti in particolare a pubblicare su Internet leggi, ordinanze e tasse rilevanti e a rispettare le norme internazionali nella definizione delle procedure doganali. Gli esportatori possono inoltre presentare le loro dichiarazioni doganali per via elettronica. Le disposizioni dettagliate sono specificate nell'allegato VI.

Articoli 2.5, 2.9–2.10 e 2.16–2.18: per una serie di ulteriori disposizioni l'ALS integra i relativi diritti e obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. Questo vale per la *valutazione in dogana* (art. 2.5), le *spese e formalità* (art. 2.9), l'*imposizione fiscale* e le *regolamentazioni nazionali* (art. 2.10), le *imprese commerciali di Stato* (art. 2.16) nonché le *eccezioni generali*, in particolare per quanto riguarda la protezione dell'ordine pubblico, la salute e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.17 e 2.18).

Articoli 2.12–2.15: contengono norme concernenti le regole commerciali. L'*articolo 2.13 (Antidumping)* prevede requisiti che oltrepassano le norme dell'OMC per l'applicazione di misure antidumping dell'OMC tra le Parti contraenti, in particolare una precedente notifica e consultazioni nonché una durata massima di cinque anni per le misure. Le disposizioni concernenti le *sovvenzioni* e le *misure compensative* (art. 2.12) e le *misure di salvaguardia globali* (art. 2.14) contengono rimandi a diritti e obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. Al di là delle norme dell'OMC vige l'obbligo di avviare consultazioni prima che una Parte intenti una procedura secondo l'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, nonché la rinuncia ad applicare misure di salvaguardia globali dell'OMC alle importazioni di altre Parti se tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno. Le disposizioni concernenti le *misure di salvaguardia transitorie* (art. 2.15) consentono alle Parti, a determinate condizioni, di revocare temporaneamente riduzioni di dazi se l'eliminazione dei dazi prevista dall'ALS provoca o rischia di provocare notevoli distorsioni del mercato.

Articolo 2.19 (Bilancia dei pagamenti): in caso di difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, l'Accordo consente alle Parti di adottare adeguate misure nel quadro dei relativi Accordi dell'OMC. Le Parti si impegnano a limitare la durata delle

misure, a non rivolgerle contro un determinato Paese d'origine e a limitarle a quanto necessario. Convengono inoltre di informare prontamente il Comitato misto qualora introducano delle misure.

Articolo 2.20–2.22: l'Accordo stabilisce che in circostanze eccezionali e di comune accordo si può procedere alla *modifica di concessioni* (art. 2.20). Nel complesso non può risultarne un accesso al mercato meno favorevole di quello accordato prima della modifica. Attraverso lo scambio relativo agli *organi di contatto* (art. 2.22) e la possibilità di *consultazioni* (art. 2.21) i servizi amministrativi delle Parti possono mettersi in contatto in modo informale per discutere eventuali problemi riguardanti l'Accordo.

Articolo 2.23: l'ALS istituisce un *Sottocomitato per gli scambi di merci* (cfr. cap. 12 concernente le disposizioni istituzionali) per domande corrispondenti (art. 2.23 e allegato VII). I compiti del Sottocomitato riguardano le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi nonché la sorveglianza sull'attuazione degli impegni negoziati dalle Parti. Il Sottocomitato è inoltre incaricato di regolare lo scambio di informazioni in materia doganale e di preparare modifiche tecniche in relazione alla circolazione di merci. Il Sottocomitato è competente anche in materia di cooperazione tra le amministrazioni (allegato I sezione VI).

Articolo 2.24 (Riesame): conformemente a questa clausola di revisione le Parti convengono di negoziare, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'accelerazione dell'eliminazione dei dazi e l'estensione dei dazi preferenziali a prodotti finora non inclusi nelle liste di concessioni.

Allegato I sulle regole d'origine e la cooperazione amministrativa

Articoli 2 e 3: definiscono in linea di principio quali merci possono essere considerate *merci originarie*. Si tratta da un lato dei cosiddetti *prodotti indigeni*, interamente prodotti da una Parte contraente. Sono inoltre considerate merci originarie i prodotti per i quali sono stati utilizzati materiali provenienti da Paesi terzi, se questi sono stati sottoposti a una sufficiente lavorazione (cfr. art. 4). I materiali che sono già considerati merci originarie possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l'origine (principio del «cumulo»).

Articolo 4 (Sufficiente lavorazione o trasformazione): le merci che sono state prodotte utilizzando materiali di Paesi terzi sono considerate sufficientemente trasformate o lavorate se soddisfano i criteri indicati in appendice (regole di lista). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le condizioni previste per i prodotti indigeni. Per i prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze sia dell'agricoltura che dell'industria alimentare di trasformazione. Le regole di lista per i prodotti industriali corrispondono agli attuali metodi di fabbricazione dei produttori svizzeri. Di conseguenza, è perlopiù sufficiente che i prodotti chimici e farmaceutici, i prodotti tessili e le merci del settore meccanico siano stati sottoposti più che a un trattamento minimo (cfr. art. 5) o che i materiali provenienti da Paesi terzi siano collocati sotto un'altra voce di tariffa rispetto alle merci finite. Trova inoltre larga applicazione un criterio alternativo che consente di impiegare materiali di Paesi terzi nella misura del 65 per cento. È stato possibile tenere conto delle

esigenze dell'industria orologiera; per tali merci la quota di materiali di Paesi terzi è infatti limitata al 40 per cento.

Articolo 5: elenca i trattamenti minimi che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 4, non sono sufficienti a determinare il carattere originario di un prodotto. Si tratta di trattamenti semplici quali il confezionamento, la ripartizione, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, che di per sé non rappresentano un trattamento che determina il carattere originario.

Articolo 6: le disposizioni concernenti il cumulo prevedono il cumulo diagonale, che consente di utilizzare materiali con carattere originario delle rispettive Parti contraenti (Filippine, Stati dell'AELS) senza pregiudicare l'origine.

Articolo 11: il principio di territorialità stabilisce che l'osservanza delle regole d'origine deve avvenire all'interno della zona e che in linea di principio le merci di ritorno sdoganate in un Paese terzo perdono il carattere originario. Sussiste tuttavia un margine di tolleranza: i prodotti reimportati senza subire modifiche mantengono il carattere originario; inoltre, una trasformazione può avere luogo in un Paese terzo se il valore aggiunto ivi prodotto non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Questa regolamentazione è particolarmente importante per la piazza industriale svizzera, poiché consente l'esternalizzazione in Paesi terzi di fasi produttive ad alta intensità di lavoro.

Articolo 12 (Condizioni di trasporto): le merci originarie devono essere trasportate direttamente tra le Parti contraenti, tuttavia possono transitare in Paesi terzi, purché non finiscano sul mercato di tali Paesi. I prodotti originari non possono essere trasformati durante il trasporto, ma possono essere trasbordati. È possibile frazionare le partite. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni.

Articoli 13–18: quale prova dell'origine è prevista soltanto la dichiarazione d'origine. Gli esportatori abilitati sono esonerati dall'obbligo di firma.

Articolo 19: costituisce la base per le procedure di verifica delle dichiarazioni d'origine. Nell'ambito della verifica si accerta se la prova dell'origine presentata è autentica e se i prodotti in questione possono effettivamente essere considerati merci originarie. Le autorità competenti della Parte esportatrice svolgono un controllo su richiesta della Parte importatrice. A tal fine possono esigere dall'esportatore documenti che attestino l'origine o effettuare un controllo presso la sede sociale dell'esportatore o del produttore. Il termine per evadere la domanda di controllo è in linea di massima di sei mesi, ma su richiesta dell'autorità competente della Parte esportatrice può essere prorogato di altri sei mesi.

Articolo 20 (Notifiche e cooperazione): disciplina la cooperazione tra le autorità competenti, le quali si informano reciprocamente in merito agli indirizzi delle autorità, ai sistemi degli esportatori abilitati e ai timbri impiegati per la convalida dei certificati d'origine. Le questioni e i problemi relativi all'applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti o in seno al Sottocomitato per le questioni doganali.

Allegato VI sull'agevolazione degli scambi

Articoli 1–3: le Parti eseguono controlli effettivi per agevolare il commercio e promuoverne lo sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci. Creano trasparenza pubblicando su Internet leggi, ordinanze e decisioni generali, se possibile in inglese. Su richiesta, forniscono *informazioni vincolanti* (art. 3) in relazione alla classificazione tariffale, alle aliquote di dazio applicabili, al valore in dogana, a emolumenti e tasse, a disposizioni concernenti il transito ai valichi di frontiera o ai punti di entrata per determinate merci e alle regole d'origine applicabili. L'impegno delle Parti a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili nel commercio transnazionale e a fornire su richiesta informazioni vincolanti aumentano la *trasparenza* (art. 2) e la certezza del diritto per gli operatori economici.

Articolo 4: le Parti applicano procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, adeguate e oggettive. I controlli, le formalità e i documenti necessari devono limitarsi allo stretto necessario. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi nel commercio occorre adottare procedure commerciali efficaci per quanto possibile basate su standard internazionali.

Articoli 6–9: le Parti applicano un *controllo dei rischi* che semplifica lo sdoganamento delle merci a basso rischio. In tal modo si mira a velocizzare il traffico di confine per gran parte delle merci e a limitare i controlli al minimo indispensabile. I costi e gli emolumenti da prelevare devono corrispondere al valore della prestazione e non basarsi sul valore della merce; le aliquote devono essere pubblicate su Internet.

Capitolo 3 Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1–3.5)

Articolo 3.1: il *campo d'applicazione* del capitolo 3 include i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati, ossia i capitoli 1–24 del Sistema armonizzato, ad eccezione del pesce e di altri prodotti del mare. Comprende anche alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli successivi al capitolo 24 del Sistema armonizzato.

Articoli 3.2–3.3 (Concessioni tariffarie, Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli): nel settore dei prodotti agricoli di base la Svizzera accorda alle Filippine concessioni (art. 3.2 e allegato X⁴⁶) paragonabili a quelle previste dagli ALS conclusi finora. Le concessioni tariffarie sono accordate tramite riduzione o eliminazione dei dazi doganali all'importazione per una serie di prodotti agricoli per i quali le Filippine hanno manifestato un particolare interesse. Si tratta soprattutto di carne di manzo e di pecora (nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC), alcune piante vive e fiori recisi, vari tipi di frutta e verdura, soprattutto tropicali, una selezione di succhi di frutta (soprattutto a base di frutti tropicali) e sigarette. Per lo zucchero di canna grezzo «Muscovado», la cui esportazione rappresenta uno specifico interesse per le Filippine, la Svizzera accorda un contingente annuo di 100 tonnellate in franchigia doganale per i prodotti in confezioni al dettaglio fino a 1 kg. Le concessioni accordate dalla Svizzera (generalmente nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC o delle restrizioni stagionali, se applicabili) si allineano alla sua politica

⁴⁶ Gli allegati VIII e IX dell'ALS riguardano le concessioni agricole bilaterali che l'Islanda, rispettivamente la Norvegia, e le Filippine si accordano reciprocamente.

agricola. La protezione doganale per i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera è mantenuta. Le concessioni offerte dalla Svizzera alle Filippine nel quadro dell'ALS sostituiscono quelle finora accordate unilateralmente dalla Svizzera con il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Lo zucchero costituisce un'eccezione: in questo caso la Svizzera applicherà il SPG fintanto che aderirà a tale sistema e le Filippine ne soddisferanno i criteri.

Per i prodotti agricoli trasformati la Svizzera offre alle Filippine concessioni sotto forma di un trattamento preferenziale corrispondente all'approccio usuale adottato negli accordi finora conclusi dall'AELS (art. 3.2 e allegato X). La Svizzera elimina quindi l'elemento di protezione industriale per l'aliquota doganale applicata a questi prodotti e mantiene il diritto di prelevare tasse sulle importazioni al fine di compensare la differenza di prezzo per le materie prime sul mercato svizzero e sul mercato mondiale. Per altri prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola (ad es. caffè, cacao, acqua minerale, birra o alcune bevande spiritose), la Svizzera accorda alle Filippine un accesso in franchigia doganale al suo mercato. Come già in altri ALS, le Parti rinunciano alla possibilità, per le esportazioni che beneficino di dazi preferenziali, di versare contributi all'esportazione (art. 3.3).

Nel settore dell'agricoltura la Svizzera beneficia di un accesso in franchigia doganale al mercato o di considerevoli riduzioni tariffarie per una serie di suoi prodotti di esportazione di specifico interesse (allegato X). Anche in questo caso, come nel settore industriale, vengono accordati alle Filippine termini transitori per l'eliminazione dei dazi su determinati prodotti. Dall'entrata in vigore dell'Accordo la Svizzera beneficia ad esempio nel settore dei prodotti agricoli di base di un accesso esente da dazi al mercato filippino per il latte in polvere, il siero di latte, il burro e il formaggio. Al più tardi sei anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli esportatori svizzeri potranno tra l'altro esportarvi senza versare dazi carne secca bovina, latte, yogurt e sigarette. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, le Filippine accordano ampie concessioni che coprono la maggior parte degli interessi svizzeri all'esportazione. Le Filippine elimineranno i dazi per il cioccolato bianco, le caramelle alle erbe, le bevande dolcificate e a base di latte e per tutta un'altra serie di prodotti agricoli trasformati. I dazi saranno azzerati nell'arco di sei anni al massimo per cioccolato, muesli, alimenti per bambini, biscotti e marmellate. I dazi sulla pasta e su alcuni prodotti di panetteria saranno ridotti dalle Filippine su un periodo di sei anni, mentre la Svizzera è riuscita a ottenere una riduzione tariffaria sulle capsule del caffè, settore sensibile per le Filippine.

Articoli 3.4–3.5 (Altre disposizioni, Ulteriore liberalizzazione): un miglioramento del reciproco accesso al mercato sarà esaminato periodicamente in virtù di una specifica clausola di revisione (art. 3.5). Per quanto riguarda le regole commerciali, il capitolo sui prodotti agricoli rinvia alle disposizioni del capitolo 2 (art. 3.4) e in caso di sovvenzioni e misure compensative agli accordi applicabili dell'OMC. Le disposizioni concernenti il cumulo prevedono il cumulo bilaterale. I materiali con carattere originario sono cumulabili tra le Filippine e uno Stato dell'AELS, ma non con più Stati dell'AELS.

Capitolo 4 Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) (art. 4.1–4.12)

Articolo 4.1: fissa obiettivi che devono essere raggiunti mediante il capitolo concernente le misure sanitarie e fitosanitarie. In particolare, l'ALS deve promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Parti e favorire il raggiungimento di una soluzione in caso di ostacoli agli scambi.

Articolo 4.2: fissa il campo d'applicazione del capitolo.

Articolo 4.3 (Ripresa dell'Accordo SPS): integra nell'ALS l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994⁴⁷ sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 4.4 (Definizioni): definisce le nozioni di «norme internazionali», «merci deperibili» e «gravi motivi sanitari o fitosanitari» utilizzate nel capitolo. Questo articolo completa inoltre la definizione di norme internazionali dell'Accordo SPS dell'OMC.

Articolo 4.5 (Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema): le Parti convengono che la Parte importatrice basa le valutazioni dei sistemi d'ispezione e di certificazione della Parte esportatrice su norme internazionali. Le Parti concordano inoltre di ridurre al minimo il numero delle ispezioni aziendali, che comportano costi elevati per gli esportatori e le autorità svizzere. In primo luogo si dovrà pertanto procedere a una valutazione dell'intero sistema di misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Questo articolo stabilisce anche gli aspetti procedurali concernenti le ispezioni e le loro valutazioni (par. 3–5).

Articolo 4.6 (Certificati): esige un approfondimento della cooperazione bilaterale tra le autorità competenti per ridurre al minimo il numero di certificati SPS richiesti da una Parte importatrice a un'altra Parte. Il contenuto di questi certificati non deve espressamente essere autenticato o tradotto. È inoltre convenuto un meccanismo di notifica bilaterale per i nuovi certificati SPS che completa quello convenuto secondo l'Accordo SPS dell'OMC in caso di divergenze di interpretazione.

Articolo 4.7: le Parti convengono di rafforzare la *cooperazione* in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per promuovere la comprensione reciproca delle rispettive regolamentazioni in questo settore e agevolare il commercio bilaterale. Una cooperazione funzionante tra le autorità preposte alle misure sanitarie e fitosanitarie è un fattore chiave per risolvere in modo pragmatico problemi e questioni specifici delle imprese. Le Parti si impegnano inoltre a garantire la maggior trasparenza possibile, il che presuppone la pubblicazione online della legislazione vigente, una notifica reciproca di cambiamenti sostanziali nella struttura amministrativa responsabile in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e la possibilità di approfondire a livello bilaterale, su richiesta, le valutazioni dei rischi e ulteriori informazioni relative a misure specifiche.

Articolo 4.8 (Circolazione di prodotti) garantisce che le merci importate dall'altra Parte possano circolare liberamente nel territorio della Parte importatrice se soddisfano i requisiti di quest'ultima in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 4.9 (Controlli all'importazione): precisa l'Accordo SPS dell'OMC per quanto riguarda i controlli di merci alla frontiera della Parte importatrice. Le Parti si

⁴⁷ RS 0.632.20, allegato 1A.4

impegnano a svolgere rapidamente i controlli, in base alle norme internazionali, per ridurre al minimo i tempi di attesa, in particolare per le merci deperibili. Le merci sottoposte a controlli di routine non dovrebbero essere trattenute alla frontiera in attesa dei risultati dei controlli. Tuttavia, se a causa di una presunta inosservanza di un requisito in materia di misure sanitarie e fitosanitarie una merce proveniente dall'altra Parte contraente è trattenuta alla frontiera, i motivi devono essere comunicati all'importatore. Nel caso di importanti contestazioni alla frontiera è necessario informare l'autorità responsabile del Paese d'esportazione. L'articolo obbliga inoltre le Parti a istituire strutture giuridiche nazionali che consentano di chiedere un secondo parere e di contestare un eventuale rifiuto di importare di un'autorità.

Articolo 4.10 (Consultazioni): istituisce un meccanismo di consultazione tra le Parti, che può essere avviato se una Parte prevede di adottare o ha già adottato una misura sanitaria o fitosanitaria che potrebbe essere d'ostacolo agli scambi.

Articolo 4.11 (Riesame): obbliga le Parti, su richiesta di una di esse, a riesaminare il capitolo concernente le misure sanitarie e fitosanitarie entro due anni dall'entrata in vigore dell'ALS. Le Parti si impegnano a tenere conto di eventuali accordi SPS conclusi con una parte terza (si pensi in particolare all'UE).

Articolo 4.12: prevede l'istituzione di *organi di contatto* per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni nel quadro dell'attuazione del capitolo concernente le misure sanitarie e fitosanitarie.

Capitolo 5 Ostacoli tecnici agli scambi (TBT) (art. 5.1–5.10)

Articolo 5.1: fissa *obiettivi* da raggiungere tramite il capitolo concernente gli ostacoli tecnici agli scambi. In particolare, l'ALS deve promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Parti, eliminare e prevenire doppioni nelle valutazioni della conformità e facilitare il raggiungimento di una soluzione in caso di ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 5.2: definisce il *campo d'applicazione* del capitolo. Questo comprende norme e regolamenti tecnici nonché valutazioni della conformità, eccetto quelli in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (cfr. cap. 4 sulle misure sanitarie e fitosanitarie) nonché specifiche in materia di appalti pubblici.

Articolo 5.3 (Ripresa dell'Accordo TBT): integra nell'ALS l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994⁴⁸ sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 5.4 (Norme internazionali): obbliga gli organismi di regolamentazione delle Parti a basarsi sulle norme emanate dagli organismi di regolamentazione internazionali elencati per l'emanazione delle proprie norme nazionali. L'articolo 5.4 precisa la definizione di «norma internazionale» contenuta nell'Accordo TBT dell'OMC.

Articolo 5.5 (Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato): garantisce che le merci provenienti da un'altra Parte, se adempiono i regolamenti tecnici della Parte importatrice, possano circolare liberamente nel territorio di quest'ultima. Il paragrafo 2 garantisce inoltre che l'importatore venga informato se a causa di una presunta inosservanza di un regolamento tecnico della Parte

⁴⁸ RS 0.632.20, allegato 1A.6

importatrice il suo prodotto è confiscato alla frontiera o ritirato dal mercato di quest'ultima.

Articolo 5.6 (Procedure di valutazione della conformità): elenca diverse possibilità per il riconoscimento dei risultati delle valutazioni della conformità svolte nel territorio dell'altra Parte. L'articolo ricorda inoltre alle Parti di accettare, se possibile, le dichiarazioni dei produttori. Questo sistema semplifica l'immissione in commercio di prodotti che presentano bassi rischi per i consumatori e l'ambiente.

Articolo 5.7: le Parti convengono di rafforzare la *cooperazione* su questioni concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive regolamentazioni in materia e agevolare il commercio bilaterale. Una cooperazione efficace tra le autorità in questo settore è un fattore chiave per risolvere in modo pragmatico problemi e questioni specifici delle imprese.

Articolo 5.8 (Consultazioni): prevede l'istituzione di un meccanismo di consultazione tra le Parti, che può essere avviato se una Parte ha previsto o ha già introdotto una misura che rischia di ostacolare gli scambi.

Articolo 5.9 (Riesame): obbliga le Parti, su richiesta di una di esse, a riesaminare il capitolo concernente gli ostacoli tecnici agli scambi entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ALS (par. 1). Le Parti si impegnano a tenere conto di eventuali accordi TBT conclusi con una parte terza (si pensi in particolare all'UE). Si riservano inoltre la possibilità di concludere allegati all'ALS o accordi accessori in materia di ostacoli agli scambi (par. 2).

Articolo 5.10: prevede l'istituzione di *organi di contatto* per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni nel quadro dell'attuazione del capitolo concernente gli ostacoli tecnici agli scambi.

Capitolo 6 Scambi di servizi (art. 6.1–6.19)

Il capitolo 6 dell'ALS riguarda gli scambi di servizi. Le definizioni e le disposizioni sugli scambi di servizi (in particolare le quattro modalità di fornitura⁴⁹, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) si rifanno all'Accordo generale dell'OMC del 15 aprile 1994⁵⁰ sugli scambi di servizi (GATS), ma precisano alcune disposizioni di quest'ultimo e le adeguano al quadro bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 6 sono completate negli *allegati XIII (Servizi finanziari)*, *XIV (Servizi di telecomunicazione)*, *XV (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi)* e *XVI (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi)* da norme specifiche per i rispettivi settori. Gli *elenchi nazionali di impegni specifici* relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale sono contenuti nell'allegato XI, mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono disciplinate nell'*allegato XII*.

⁴⁹ Si tratta delle quattro modalità di fornitura seguenti:

1) fornitura di servizi transfrontaliera; 2) consumo all'estero; 3) fornitura di servizi attraverso una presenza commerciale; 4) circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi all'estero.

⁵⁰ RS **0.632.20**, allegato 1B

Articoli 6.1–6.2 (Portata e campo d'applicazione, Definizioni): la caratteristica principale del capitolo 6 è data dal fatto che segue strettamente il GATS. Il capitolo 6 riprende sostanzialmente le *definizioni* e le disposizioni del GATS. Il campo d'applicazione del capitolo 6 sugli scambi di servizi è identico a quello del GATS (art. 6.1). Solo la definizione concernente le persone giuridiche è stata modificata e adeguata al contesto bilaterale. Il capitolo 6 si applica unicamente alle persone giuridiche costituite o organizzate secondo la legislazione di una Parte e che sono stabilite e svolgono un'attività nel territorio di un'altra Parte nonché alle unità (ad es. succursali) possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche di una Parte e che allo stesso tempo sono stabilite nel territorio di una Parte e vi svolgono delle attività commerciali.

Articolo 6.3 (Trattamento della nazione più favorita): segue in gran parte le corrispondenti disposizioni del GATS, specificando inoltre che gli ALS conclusi con Stati terzi che vengono notificati conformemente all'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo previsto da questa clausola. Le Parti si impegnano però a informare le altre Parti contraenti dell'Accordo sui vantaggi concessi in virtù di altri accordi commerciali e, su richiesta di una Parte, a concedere tali vantaggi anche nel quadro del presente Accordo.

Articoli 6.4–6.6, 6.10–6.13, 6.15: gli articoli concernenti l'*accesso al mercato* (art. 6.4), il *trattamento nazionale* (art. 6.5), gli *impegni aggiuntivi* (art. 6.6), la *trasparenza* (art. 6.10), i *monopoli e prestatori esclusivi di servizi* (art. 6.11), le *pratiche commerciali* (art. 6.12), i *pagamenti e trasferimenti* (art. 6.13) e le *eccezioni* generali nonché quelle per la tutela della sicurezza (art. 6.15) sono rimandi al GATS. Anche l'articolo sulle *restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti* (art. 6.14) è ripreso con riferimento al GATS, ma questa disposizione precisa anche che le Parti dovrebbero evitare di adottare misure a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

Articolo 6.7: le regole concernenti la *regolamentazione nazionale* si basano sul GATS. In questa disposizione si aggiunge tuttavia che le Parti, in generale, e non solo nei settori oggetto di impegni specifici, prevedono procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Articoli 6.8–6.9, 6.16–6.17: le regole concernenti il *riconoscimento* (art. 6.8), la *circolazione delle persone fisiche* (art. 6.9), gli *elenchi di impegni specifici* (art. 6.16), e la *modifica degli elenchi di impegni* (art. 6.17) sono sostanzialmente identiche a quelle del GATS, ma sono state adeguate al contesto bilaterale.

Articolo 6.16 e allegato XI: Impegni specifici

Gli impegni specifici nel settore degli scambi di servizi in materia di *accesso al mercato* e *trattamento nazionale* sono fissati negli elenchi di impegni nazionali delle singole Parti. Come nel caso del GATS, le Parti hanno assunto i loro impegni in base a elenchi positivi. Secondo il metodo degli elenchi positivi, una Parte si impegna a non limitare l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sotto-settori o attività iscritti nell'elenco e per le modalità di fornitura dei servizi previste, tenendo conto delle condizioni e restrizioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. Se un settore non è iscritto

nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno.

Nell'Accordo le Filippine hanno moderatamente esteso il livello dei loro impegni rispetto all'elenco previsto nel quadro del GATS. Le Filippine hanno accordato concessioni in settori centrali per gli esportatori di prestazioni svizzeri, quali i servizi finanziari (servizi di riassicurazione, servizi bancari ma senza gestione patrimoniale), i servizi logistici e la manutenzione e la messa in esercizio di aerei. Le Filippine si sono inoltre impegnate ad autorizzare l'ingresso sul proprio territorio di persone fisiche che giungono dalla Svizzera per fornire servizi di installazione e manutenzione di macchine e impianti.

Poiché il livello di impegni offerto dalle Filippine è il più basso che la Svizzera abbia ottenuto in un ALS, gli impegni in materia di accesso al mercato assunti dalla Svizzera a favore delle Filippine corrispondono a quelli assunti nel quadro del GATS. Unica eccezione, l'impegno della Svizzera nei confronti delle persone che forniscono servizi di installazione e manutenzione di macchine e impianti.

Le Filippine hanno inoltre ripreso in un proprio documento di riferimento, come impegni aggiuntivi per la telecomunicazione di base, specifiche norme fondate sull'allegato sulle telecomunicazioni del GATS.

La disposizione concernente il *riesame* (art. 6.18) degli elenchi di impegni specifici prevede che le Parti, in vista di un'ulteriore liberalizzazione nello scambio di servizi, riesaminino periodicamente i loro *elenchi di impegni specifici* (allegato XI) e l'*elenco delle eccezioni alla clausola della nazione più favorita* (allegato XII).

Allegato XIII sui servizi finanziari

Nell'allegato XIII sui *servizi finanziari* le disposizioni generali del capitolo 6 sono precisate con indicazioni specifiche per questo settore in modo da tenere conto delle sue particolarità.

Articolo 1 (Campo d'applicazione e definizioni): riprende dall'allegato sui servizi finanziari del GATS le disposizioni relative alle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e di commercio di titoli) e le eccezioni riguardanti la politica monetaria e il sistema di assicurazione sociale.

Articolo 2 (Trattamento nazionale) si basa sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, che non è però vincolante per i membri dell'OMC. Nell'ALS le Parti si impegnano a consentire in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale ai sistemi pubblici di pagamento e di compensazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi di regolamentazione autonomi, alle borse o ad altre organizzazioni e associazioni necessari per la fornitura di servizi finanziari.

Articoli 3–4 (Trasparenza, Procedure di domanda rapide): le Parti si impegnano a introdurre nel settore finanziario ulteriori regole in materia di trasparenza e svolgimento di procedure di approvazione. L'articolo 3 prevede ad esempio che le autorità competenti delle Parti, su richiesta, forniscano alle persone interessate informazioni sui requisiti e sulle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. Con l'articolo 4 le

Parti si impegnano a svolgere rapidamente le procedure di approvazione. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, le Parti sono inoltre tenute ad accordare un'autorizzazione, che di norma deve essere rilasciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Articoli 5–6: disciplinano le misure di vigilanza delle Parti. Rispetto alle disposizioni dell'allegato del GATS sui servizi finanziari, queste misure sono più equilibrate poiché vanno applicate secondo il principio della proporzionalità e non devono limitare gli scambi di servizi o avere effetti discriminatori in quest'ambito.

Articolo 7 (Trasmissione ed elaborazione di informazioni): in linea con quanto previsto dal Memorandum dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

Allegato XIV sui servizi di telecomunicazione

Nell'*allegato XIV* dell'Accordo sono contenute norme specifiche per i servizi di telecomunicazione che completano le disposizioni generali del capitolo 6. Queste norme aggiuntive si basano prevalentemente sul relativo documento di riferimento del GATS concernente i servizi di telecomunicazione. Un allegato simile era già contenuto in altri precedenti ALS (ad es. con Hong Kong). Rispetto al documento di riferimento integrato dalle Filippine nel loro elenco di impegni, quello degli Stati AELS è più esteso e, soprattutto, è ugualmente vincolante per tutte le Parti contraenti dell'ALS, per cui l'allegato XIV rappresenta un valore aggiunto.

Articolo 1 (Definizioni e campo d'applicazione): riprende definizioni fondamentali del documento di riferimento del GATS.

Articolo 2 (Misure volte a garantire la competitività): contiene disposizioni per evitare pratiche che riducono la competitività (ad es. sovvenzioni trasversali illecite).

Articolo 3 (Interconnessione): comprende a sua volta standard minimi basati sul documento di riferimento del GATS in merito alla regolamentazione dell'interconnessione con i prestatori che dominano il mercato. I prestatori devono essere obbligati ad accordare agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in modo non discriminatorio e in base a prezzi orientati ai costi. Se i gestori non riescono a trovare un'intesa a tale riguardo, le autorità di regolamentazione sono tenute a contribuire alla risoluzione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi di interconnessione adeguati.

Articolo 4 (Servizio universale): come il documento di riferimento del GATS, contiene disposizioni sul servizio universale in base alle quali ogni Parte definisce il tipo di servizio universale che intende mantenere. Questo articolo stabilisce inoltre che le misure legate al servizio universale devono essere attuate in modo da non incidere sulla concorrenza.

Articoli 5–6 (Procedura di approvazione, Autorità di regolamentazione): obbligano le Parti a garantire procedure non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

Articolo 7 (Risorse limitate): prevede che le risorse limitate siano distribuite in modo non discriminatorio.

Allegato XV sulla circolazione delle persone fisiche

La Svizzera fissa in questo allegato specifiche *condizioni per la circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi all'estero* che oltrepassano le norme dell'OMC. Le disposizioni contenute nell'*allegato XV* si applicano alle misure nazionali riguardanti le categorie di persone comprese nell'elenco degli impegni (art. 1).

Articolo 2 (Principi generali): stabilisce che, in conformità con gli impegni specifici delle Parti, l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche vengono agevolati.

Articolo 3 (Preparazione di informazioni): contiene disposizioni sull'impegno delle Parti a preparare le informazioni necessarie, in particolare per quanto concerne le condizioni (ad es. visti, permessi di lavoro, documenti necessari, requisiti, modalità di presentazione), la procedura e i permessi d'ingresso e di soggiorno temporaneo nonché i permessi di lavoro e il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo.

Articolo 4 (Procedure di domanda rapide): stabilisce che le Parti si impegnano a trattare rapidamente le domande per il rilascio di un permesso d'ingresso o di soggiorno temporaneo. Se le autorità a cui compete il trattamento di una domanda necessitano di informazioni supplementari, lo comunicano alla persona richiedente. Su richiesta di quest'ultima, i servizi competenti dell'altra Parte forniscono senza indugio informazioni sullo stato di avanzamento della domanda. La persona richiedente viene prontamente informata sulla decisione e sulla sua domanda. In caso di risposta positiva, la notifica menziona la durata del soggiorno e tutti gli altri requisiti e condizioni ivi connessi.

Allegato XVI sul trasporto marittimo

La Svizzera stabilisce norme specifiche per quanto riguarda i *servizi di trasporto marittimo e i servizi legati al trasporto marittimo* che oltrepassano le norme vigenti dell'OMC. In questo *allegato XVI* la Svizzera non assume tuttavia alcun impegno in relazione all'*articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato)* e all'*articolo 7 (Reclutamento e formazione)*.

Articolo 2 (Definizioni): contiene le definizioni fondamentali per l'allegato.

Articolo 3 (Accesso non discriminatorio al mercato): prevede che le Parti si accordino un accesso reciproco illimitato al mercato per tutte e quattro le modalità di fornitura dei servizi di trasporto marittimo. Un tale obbligo sembra coincidere in ampia misura con l'elenco di impegni dell'OMC e la Svizzera non vuole rischiare di compromettere attraverso la sua introduzione le riserve iscritte nell'elenco per quanto riguarda l'accesso al mercato o il trattamento nazionale, in particolare in merito alla terza modalità di fornitura.

Articolo 4 (Applicabilità di leggi nazionali): precisa che le navi e i membri dell'equipaggio devono rispettare le leggi vigenti delle altre Parti.

Articolo 5 (Riconoscimento di documenti di bordo): stabilisce che le Parti sono tenute a riconoscere i documenti di bordo delle navi delle altre Parti.

Articolo 6 (Documenti d'identità, ingresso e transito di membri dell'equipaggio): prevede che le Parti riconoscano i documenti validi del personale marittimo al fine di agevolare la fornitura di servizi internazionali di trasporto marittimo. Se sulle navi lavorano cittadini di una parte terza, i documenti d'identità sono quelli rilasciati dall'autorità competente di tale parte. Questo articolo stabilisce inoltre che, conformemente alle rispettive leggi sull'immigrazione, ai membri dell'equipaggio della nave di un'altra Parte contraente deve essere accordato il permesso d'ingresso temporaneo, ad esempio per scendere a terra, o d'ingresso a scopo d'imbarco. Le Parti possono comunque ancora riservarsi il diritto di rifiutare il permesso d'ingresso o di soggiorno alle persone indesiderate.

Articolo 7 (Reclutamento e formazione): disciplina la possibilità di costituire agenzie per il collocamento di personale nel territorio delle altre Parti nonché aspetti relativi al sostegno finanziario del personale marittimo a scopo di formazione. La Svizzera non è vincolata all'articolo 7, da cui derivano concessioni che essa non intende accordare nel quadro di questo allegato.

Articolo 8 (Condizioni di lavoro e di assunzione): prevede l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, di fissare in corrispondenti contratti di lavoro le condizioni di lavoro del personale marittimo sulle navi di altre Parti. Le Parti sono inoltre tenute a riconoscere le condizioni di lavoro del personale marittimo delle altre Parti.

Articoli 9–10 (Norme su conflitti del lavoro, assistenza giudiziaria in caso di reati commessi a bordo da membri dell'equipaggio): stabiliscono le procedure in caso di reati comprovati o presunti sulle navi.

Articolo 11 (Trattamento di membri dell'equipaggio): disciplina il trattamento di membri dell'equipaggio in caso di infortuni in mare. Le Parti si impegnano di conseguenza ad accordare ai membri dell'equipaggio e ai passeggeri di altre Parti la stessa protezione e lo stesso aiuto riservati ai propri cittadini. Le Parti sono inoltre tenute a eseguire in modo rapido e adeguato eventuali indagini connesse con simili avvenimenti.

Allegato XVII sui servizi energetici

L'ALS tra gli Stati dell'AELS e le Filippine contiene, oltre agli allegati summenzionati, anche un *allegato XVII sui servizi energetici*. Questo ALS è il primo concluso dagli Stati dell'AELS a disporre di un tale allegato. La Svizzera non vi è però vincolata. Il modo in cui è definito il campo d'applicazione dell'allegato è insolito e manca di chiarezza sia nell'ottica degli accordi commerciali che della legislazione. Anche le singole disposizioni sono poco chiare, tant'è che in alcuni casi regolano più volte lo stesso oggetto – ad esempio gli obblighi orizzontali validi nel capitolo –, semplicemente con altre parole. Le disposizioni sono in parte problematiche anche dal punto di vista della certezza del diritto. Vista la complessità della regolamentazione del settore energetico in Svizzera, tra l'altro a causa delle diverse competenze, e la scarsa chiarezza sui vantaggi concreti che presenta l'allegato, non è consigliabile

sottoscriverlo. L'allegato include tutte le fonti energetiche e non opera distinzioni per quanto riguarda le tecnologie utilizzate.

Capitolo 7 Investimenti (art. 7.1–7.3)

Il capitolo 7 completa l'Accordo bilaterale del 31 marzo 1997⁵¹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (in vigore dal 23 aprile 1999), che continuerà a essere applicato senza restrizioni. Il capitolo contiene principi generali sulle condizioni d'investimento, disposizioni sulla promozione dei flussi d'investimento tra le Parti e una clausola di riesame.

Articolo 7.1 (Condizioni d'investimento): in base a questo articolo le Parti accordano agli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nei loro territori condizioni d'investimento stabili, non discriminatorie e trasparenti (par. 1). Esse si impegnano ad ammettere investimenti in conformità con il loro diritto nazionale senza tuttavia allentare le norme relative a salute, sicurezza o ambiente (par. 2).

Articolo 7.2 (Promozione degli investimenti): al fine di promuovere gli investimenti transfrontalieri è previsto il reciproco scambio di informazioni sulle prescrizioni in materia di investimenti e sulle attività di promozione degli investimenti.

Articolo 7.3 (Riesame): entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo le Parti riesaminano il capitolo, compresa l'estensione del campo d'applicazione al diritto di stabilimento delle imprese. In tale ambito tengono conto del trattamento accordato negli ALS conclusi con Stati terzi.

Capitolo 8 Proprietà intellettuale (art. 8)

Le disposizioni dell'Accordo concernenti la *protezione dei diritti di proprietà intellettuale* (art. 8) obbligano le Parti a garantire una protezione effettiva e prevedibile dei beni immateriali nonché l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto agli accordi commerciali conclusi finora dalle Filippine in particolare nel quadro degli Stati dell'ASEAN, l'Accordo accresce notevolmente la certezza del diritto, la visibilità delle clausole di protezione e la prevedibilità delle condizioni quadro per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale o per il commercio di prodotti e servizi innovativi.

Articolo 8: stabilisce che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 1994⁵² sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). La clausola estesa della nazione più favorita prevede inoltre che le pertinenti disposizioni che saranno concluse da una Parte in un ALS con uno Stato terzo potranno essere inserite anche nel presente Accordo su richiesta dell'altra Parte contraente. Ciò è particolarmente importante nella prospettiva di eventuali negoziati di libero scambio delle Filippine con l'UE e gli Stati TPP.

⁵¹ RS 0.975.264.5

⁵² RS 0.632.20, allegato 1C

L'Accordo prevede inoltre che le disposizioni sulla proprietà intellettuale contenute nell'articolo 8 e nell'allegato XVIII possano essere riesaminate per estendere ulteriormente il livello di protezione.

Allegato XVIII sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Negli articoli dell'allegato XVIII sono fissate tutte le norme di protezione materiali concernenti determinati ambiti del diritto dei beni immateriali. In alcuni casi corrispondono a quelle europee e in diversi ambiti oltrepassano il livello di protezione garantito dall'Accordo TRIPS dell'OMC. Sono fatte salve la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e sulla salute pubblica e la modifica dell'Accordo TRIPS approvata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell'OMC.

Articolo 2 (Accordi internazionali): come in altri ALS conclusi dagli Stati dell'AELS, nell'articolo 2 dell'allegato XVIII relativo all'articolo 8 dell'Accordo principale le Parti confermano gli impegni assunti in base a diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale [Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883⁵³ per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 1971⁵⁴, Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961⁵⁵ sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970⁵⁶ in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 2001, Protocollo del 27 giugno 1989⁵⁷ relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e Trattato di Budapest del 28 aprile 1977⁵⁸ sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti] e si impegnano altresì a osservare le disposizioni materiali di una serie di altri Accordi [Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996⁵⁹ sul diritto d'autore, Trattato OMPI del 20 dicembre 1996⁶⁰ sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e Trattato OMPI di Pechino del 24 giugno 2012⁶¹ sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (Trattato di Beijing)]. Le Parti che non hanno ancora aderito all'Accordo di Nizza⁶² sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto il 28 settembre 1979, si impegnano ad applicare la corrispondente classificazione dei marchi. Le Filippine dichiarano inoltre la loro intenzione di sottoscrivere l'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999⁶³ relativo all'Accordo

53 RS 0.232.04

54 RS 0.231.15

55 RS 0.231.171

56 RS 0.232.141.1

57 RS 0.232.112.4

58 RS 0.232.145.1

59 RS 0.231.151

60 RS 0.231.171.1

61 RU ...

62 RS 0.232.112.8

63 RS 0.232.121.4

dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni industriali (a cui gli Stati dell'AELS hanno già aderito).

L'*articolo 3* dell'allegato contiene una disposizione generale sulla *protezione dei diritti d'autore* e sui diritti di protezione affini di artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione. Le Parti devono inoltre incoraggiare le loro società di gestione a operare in modo efficiente, trasparente e responsabile nei confronti dei loro membri.

Articolo 4 (Protezione dei marchi, indicazioni geografiche semplici, nomi di società e relativa protezione contro la concorrenza sleale): le Parti estendono la portata della protezione dei marchi dell'Accordo TRIPS ai marchi di forma. Per la protezione di marchi famosi definiscono criteri qualitativi analogamente alle corrispondenti disposizioni della legge federale del 28 agosto 1992⁶⁴ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e rinviando alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione estesa di marchi notori. L'articolo 4 contiene inoltre disposizioni dettagliate sulla protezione delle indicazioni geografiche semplici sia per i prodotti che per i servizi: protezione di nomi di Paesi (per la Svizzera ad es.: «Switzerland», «Svizzera», «Swiss») e di regioni (ad es. nomi di Cantoni), protezione di stemmi, bandiere ed emblemi. Le disposizioni prevedono in particolare la protezione contro l'utilizzo abusivo, fuorviante o sleale di indicazioni di provenienza nei marchi e nei nomi di società.

Articolo 5: obbliga le Parti a garantire una protezione adeguata ed efficace per le *indicazioni geografiche*. Esse riaffermano l'importanza che attribuiscono alla protezione delle indicazioni geografiche per il mantenimento dei metodi di produzione tradizionali e del patrimonio culturale. Considerato che nelle Filippine è attualmente in corso una revisione della legge sulla protezione delle indicazioni geografiche, le due Parti hanno inoltre firmato una dichiarazione comune che permetterà di riprendere nell'ALS eventuali nuove norme sulla protezione delle indicazioni geografiche introdotte successivamente nel diritto filippino.

Articoli 6–9 (Brevetti, Protezione delle varietà, Dati confidenziali nelle procedure di autorizzazione per l'immissione in commercio, Disegni industriali): le disposizioni sulla protezione dei brevetti obbligano le Parti a riconoscere che l'importazione di beni brevettati equivale all'attivazione dei diritti conferiti dal brevetto. Lo standard di protezione materiale si fonda inoltre, in importanti settori, sulle disposizioni della Convenzione del 5 ottobre 1973⁶⁵ sul brevetto europeo (*art. 6 dell'allegato XVIII*). Per la protezione delle nuove varietà vegetali le Parti hanno convenuto uno standard di protezione che riprende le norme fondamentali della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961⁶⁶ per la protezione delle nuove piante (UPOV) (*art. 7 dell'allegato XVIII*). Le disposizioni corrispondenti sono applicabili alle Parti che non hanno ancora aderito all'UPOV⁶⁷ o che non vi aderiranno entro il 2019. Le disposizioni della Convenzione relative alla protezione delle piante tutelano allo stesso tempo anche i diritti dei piccoli agricoltori (*art. 7 par. 6 lett. d dell'allegato XVIII*). In base

⁶⁴ RS 232.11

⁶⁵ RS 0.232.142.2

⁶⁶ RS 0.232.161

⁶⁷ Della versione UPOV del 19 marzo 1991 o del 23 ottobre 1978.

all'Accordo, i risultati dei test nella procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio per i prodotti farmaceutici e agrochimici devono essere protetti secondo la corrispondente disposizione dell'Accordo TRIPS (impegno minimo). Le Parti hanno inoltre concordato un meccanismo di consultazione che le obbliga ad affrontare a livello intergovernativo eventuali problemi dell'industria dovuti a una protezione insufficiente dei risultati dei test e a trovare una soluzione (*art. 8 dell'allegato XVIII*). Per i disegni industriali l'Accordo prevede una durata di protezione minima di 15 anni (*art. 9 dell'allegato XVIII*).

Articolo 10: le Parti contraenti hanno convenuto un articolo sulla *protezione della biodiversità e del sapere tradizionale*. Con questa disposizione tengono conto tra l'altro del fatto che le Parti obbligano i depositanti di domande di brevetto di invenzioni biotecnologiche a fornire indicazioni sulla fonte di una risorsa genetica e sul sapere tradizionale ivi connesso. L'obbligo di dichiarazione vale a condizione che l'invenzione si fondi direttamente sulla risorsa o sul sapere in questione. Una regolamentazione corrispondente è già prevista dal 2008 nella legge federale del 25 giugno 1954⁶⁸ sui brevetti d'invenzione. Le Parti devono inoltre adottare misure adeguate che stabiliscono le condizioni per l'accesso alle risorse genetiche e al sapere tradizionale che le accompagna, in conformità con il diritto nazionale e le disposizioni del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010⁶⁹ sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, entrato in vigore per la Svizzera il 12 ottobre 2014.

Articolo 11: stabilisce che le Parti, se necessario, devono prevedere apposite procedure affinché i diritti di proprietà intellettuale possano essere acquisiti, iscritti in un registro e mantenuti. Queste procedure devono soddisfare almeno i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Articoli 12–19: per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale l'Accordo prevede misure d'intervento doganali, misure di sicurezza e una protezione di diritto civile e penale (*art. 12–19 dell'allegato VXIII*). Un articolo introduttivo generale sull'applicazione del diritto dispone che per i diritti di proprietà intellettuale menzionati nell'*articolo 1* dell'allegato XVIII le Parti devono prevedere nel diritto nazionale disposizioni sull'applicazione dei diritti che corrispondano almeno al livello di protezione dell'Accordo TRIPS (*art. 12 dell'allegato VXIII*). In diversi settori queste disposizioni oltrepassano il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS, garantendo così una maggiore certezza del diritto e una maggiore trasparenza nelle procedure di applicazione del diritto. Le Parti devono ad esempio accordare alle loro autorità doganali la possibilità di trattenere d'ufficio le merci in caso di sospetto di contraffazione. Le autorità doganali devono inoltre essere autorizzate a controllare non soltanto che non vengano importate, ma anche che non vengano esportate merci contraffatte e prodotti pirata (*art. 13 dell'allegato VXIII*).

Articolo 14: esige che le autorità accordino al titolare dei diritti (o al richiedente di misure di applicazione del diritto) sufficienti possibilità di visionare la merce confiscata. Disciplina inoltre la relativa procedura. L'Accordo stabilisce norme relative

⁶⁸ RS 232.14

⁶⁹ RS 0.451.432

alla procedura per l'adozione di provvedimenti giudiziari temporanei (*art. 15 dell'allegato VXIII*). Per quanto riguarda la procedura civile ordinaria, sono fissati i criteri in base ai quali il giudice determina il risarcimento dei danni a favore del titolare dei diritti (*art. 17 dell'allegato VXIII*). L'Accordo dispone inoltre che deve essere attribuita alle autorità giudiziarie la competenza di ritirare dal commercio, su richiesta del titolare dei diritti, i prodotti che violano la proprietà intellettuale e gli apparecchi per la fabbricazione di tali prodotti (*art. 16 dell'allegato VXIII*). È necessario prevedere misure penali e sanzioni perlomeno in caso di contraffazione commerciale intenzionale di prodotti di marca e di violazione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini (*art. 18 dell'allegato VXIII*). L'articolo 19 precisa infine che le autorità possono richiedere ai titolari dei diritti una prestazione di sicurezza solo in casi motivati e che questa non può impedire in modo inadeguato ai titolari dei diritti di avvalersi dei propri mezzi di ricorso alle vie legali.

Articolo 20: le Parti intendono rafforzare la loro *cooperazione in materia di proprietà intellettuale*. Prevedono inoltre diversi possibili settori e forme di cooperazione, fra cui ad esempio lo scambio di informazioni, esperienze e specialisti. L'attuazione concreta dipenderà dalle risorse finanziarie e umane disponibili.

Capitolo 9 Appalti pubblici (art. 9.1–9.3)

Le disposizioni dell'Accordo nel settore degli appalti pubblici si limitano alle norme sulla trasparenza e alla possibilità di avviare futuri negoziati riguardanti l'accesso al mercato. Con questo Accordo le Filippine e gli Stati dell'AELS non hanno potuto raggiungere un'intesa su un accesso non discriminatorio al mercato degli appalti pubblici a causa dell'incompatibilità della legislazione filippina con le norme internazionali in materia. Le Filippine non hanno aderito all'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994⁷⁰ sugli appalti pubblici (GPA) e, di conseguenza, non hanno finora assunto nei confronti di altri partner economici alcun impegno in merito all'apertura dei mercati in questo settore.

Articolo 9.1 (Trasparenza): al fine di promuovere la trasparenza le Parti si impegnano a migliorare la comprensione reciproca delle rispettive legislazioni in materia di appalti pubblici in vista di una futura apertura dei mercati. Le Parti si impegnano anche a pubblicare le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative e a rendere nota la loro adesione ad accordi internazionali rilevanti.

Articolo 9.2 (Negoziati futuri): dispone che le Parti, su richiesta dell'altra Parte, sono tenute ad avviare negoziati qualora abbiano assunto impegni più estesi con una parte terza. In questo modo si previene il rischio di un'eventuale discriminazione dei prestatori svizzeri rispetto a quelli dei partner commerciali delle Filippine.

Articolo 9.3 (Riesame): a prescindere dalla clausola negoziale sopra citata, questo articolo prevede anche la possibilità di un futuro sviluppo degli impegni in materia di appalti pubblici. Per tale motivo l'Accordo prevede un riesame del capitolo concernente gli appalti pubblici entro un termine di tre anni.

⁷⁰ RS 0.632.231.422

Capitolo 10 Concorrenza (art. 10.1–10.4)

La liberalizzazione degli scambi di merci e servizi nonché degli investimenti all'estero può essere pregiudicata da pratiche anticoncorrenziali delle imprese. Di norma gli accordi di libero scambio conclusi dall'AELS contengono pertanto disposizioni volte a proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche anticoncorrenziali; non mirano tuttavia ad armonizzare la politica in materia delle singole Parti.

Articolo 10.1 (Regole di concorrenza): le Parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali delle imprese o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS (art. 10.1 par. 1). Esse si impegnano ad applicare tali disposizioni anche alle imprese statali (art. 10.1 par. 2). Queste norme non implicano tuttavia alcun obbligo diretto per le imprese (art. 10.1 par. 3).

Articolo 10.2–10.3 (Cooperazione, Consultazioni): l'Accordo contiene inoltre disposizioni volte a rafforzare la cooperazione tra le Parti per porre fine alle pratiche anticoncorrenziali (art. 10.2). A tale scopo è previsto in particolare che le Parti si scambino informazioni non confidenziali (art. 10.2 par. 2). Questo scambio di informazioni sottostà alle norme nazionali in materia di confidenzialità. L'Accordo prevede anche la possibilità di avviare consultazioni in seno al Comitato misto istituito in base all'Accordo (art. 10.3).

Articolo 10.4 (Composizione delle controversie): le controversie sull'applicazione delle disposizioni del capitolo 10 non sottostanno al meccanismo di composizione delle controversie descritto nel capitolo 13.

Capitolo 11 Commercio e sviluppo sostenibile (art. 11.1–11.11)

Le Filippine hanno ripreso quasi tutte le disposizioni proposte dall'AELS a complemento delle disposizioni concernenti lo sviluppo sostenibile contenute nel preambolo (cfr. n. 3.1) e nei capitoli settoriali l'ALS.

Gli Stati dell'AELS e le Filippine riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono pilastri interdipendenti per lo sviluppo sostenibile che si sostengono a vicenda (art. 11.1 par. 2). Le Parti riconfermano il loro impegno per la promozione del commercio internazionale e bilaterale conformemente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (art. 11.1 par. 3).

In base alle disposizioni concernenti gli aspetti ambientali, le Parti si adoperano per prevedere e promuovere livelli elevati di protezione ambientale nelle loro legislazioni nazionali (art. 11.3 par. 1) e si impegnano ad attuarle in modo efficace (art. 11.4 par. 1). Le Parti riconfermano il loro impegno a favore di un'integrazione effettiva nelle loro leggi nazionali degli obblighi contratti con gli accordi multilaterali (art. 11.6). Riaffermano inoltre la loro adesione ai principi contenuti negli strumenti internazionali quali la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di attuazione del Summit mondiale di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il Documento finale di Rio +20 «Il futuro che vogliamo» nonché l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e il suo documento finale «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» adottato nel 2015 (art. 11.1 par. 1).

Per quanto riguarda le norme del lavoro, le Parti si impegnano a prevedere e a promuovere nelle loro legislazioni nazionali livelli elevati di protezione (art. 11.3 par. 1) e ad attuarli in modo efficace (art. 11.4 par. 1). In tale contesto, le Parti riaffermano il loro impegno a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti (art. 11.5 par. 2) e quelli della Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta (art. 11.5 par. 4). Le Parti richiamano i loro obblighi, derivanti dalla loro adesione all'OIL, di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, pari opportunità; art. 11.5 par. 1) contenuti nella Dichiarazione dell'OIL del 1998. Esse si impegnano ad attuare in modo efficace le Convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e si adoperano per ratificare le Convenzioni fondamentali che non lo fossero ancora e altre Convenzioni dell'OIL classificate come «aggiornate» (art. 11.5 par. 3).

Le Parti si impegnano inoltre a non ridurre i livelli di protezione fissati nelle legislazioni nazionali in materia ambientale e del lavoro e a non offrire alle imprese la possibilità di derogare alle leggi esistenti per attirare investimenti o ottenere un vantaggio competitivo sul piano commerciale (art. 11.4 par. 2). Le Parti si impegnano inoltre ad agevolare e a promuovere la distribuzione di merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi o contrassegnati da marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e norme di commercio equo ed etico (art. 11.7). Si impegnano in particolare a cooperare per promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali. A tale scopo si adoperano per migliorare l'applicazione delle normative e la governance in materia al fine di combattere il taglio illegale di legname e promuovere il commercio di prodotti forestali risultanti da una produzione legale e sostenibile (art. 11.8).

Sul piano istituzionale, il Comitato misto istituito dall'ALS è abilitato a trattare e discutere tutte le disposizioni di questo capitolo e a svolgere consultazioni su richiesta di una Parte. Le Parti devono risolvere in tale contesto le loro eventuali divergenze di opinione (art. 11.10 par. 2). La procedura di arbitrato per la composizione di controversie legate all'ALS non è applicabile a questo capitolo.

Infine, una clausola di revisione consente di passare periodicamente in rassegna il raggiungimento degli obiettivi del capitolo e di esaminare i possibili sviluppi alla luce dell'evoluzione sul piano internazionale in materia di commercio e di sviluppo sostenibile (art. 11.11).

Capitolo 12 Disposizioni istituzionali (art. 12)

Il capitolo 12 prevede l'istituzione di un Comitato misto per l'amministrazione e la corretta applicazione nonché il corretto funzionamento dell'Accordo. In quanto organo paritetico, esso può formulare raccomandazioni e prendere decisioni su base consensuale (art. 12 par. 3). Il Comitato misto, composto da rappresentanti di ogni Parte contraente, ha in particolare il compito di vigilare affinché le Parti rispettino i loro impegni (art. 12 par. 2 lett. a), di considerare la possibilità di estendere e di

approfondire gli impegni (art. 12 par. 2 lett. b) e di avviare consultazioni in caso di eventuali problemi nell'applicazione dell'Accordo (art. 12 par. 2 lett. f). L'Accordo conferisce inoltre al Comitato misto la competenza di istituire, oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci, anche altri sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti (art. 12 par. 2 lett. d).

Capitolo 13 Composizione delle controversie (art. 13.1–13.11)

Il capitolo 13 dell'Accordo prevede una procedura dettagliata di composizione delle controversie. Una tale procedura può essere avviata se una Parte ritiene che un'altra Parte violi gli obblighi stabiliti dall'Accordo.

Articolo 13.1: stabilisce l'*obiettivo* del capitolo, che è in particolare quello di istituire un meccanismo efficiente e trasparente per la prevenzione e la composizione di controversie legate all'ALS.

Articolo 13.2 (Portata e campo d'applicazione): se la controversia riguarda sia disposizioni dell'ALS che disposizioni dell'OMC, la Parte attrice può scegliere la procedura di composizione delle controversie prevista dall'ALS o quella dell'OMC (art. 13.2 par. 3). Un cambiamento successivo della procedura è tuttavia escluso.

Articolo 13.3: in alternativa e a complemento della procedura di composizione delle controversie, le Parti hanno la possibilità di ricorrere di comune accordo anche a procedure quali i *buoni uffici*, la *conciliazione* e la *mediazione*, che possono avviare e terminare in qualsiasi momento. Le procedure sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

Articolo 13.4: disciplina le *consultazioni* formali che le Parti devono avviare prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede consultazioni ne informa anche le Parti non coinvolte nella controversia. Nel caso in cui giungano a una soluzione consensuale, le Parti in causa informano le altre Parti (art. 13.4 par. 8).

Se una controversia non può essere risolta entro 60 giorni (in casi urgenti entro 30 giorni) mediante la procedura di consultazione menzionata o se le consultazioni non possono tenersi entro i termini fissati nell'Accordo (in casi urgenti entro 15 giorni, per tutti gli altri casi entro 30 giorni) oppure se la Parte che ha ricevuto la domanda di consultazioni non risponde entro 10 giorni, la Parte attrice può richiedere l'*istituzione di un tribunale arbitrale* (art. 13.5 par. 1). Come per gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, le Parti non coinvolte nella controversia, previa comunicazione scritta alle Parti in causa, possono partecipare alla procedura arbitrale in quanto Parti interessate (art. 13.5 par. 8).

Articoli 13.5–13.7 e articoli 13.9–13.10: il tribunale arbitrale è composto da tre membri che vengono scelti secondo le norme opzionali della Corte Permanente di Arbitrato (*Permanent Court of Arbitration, PCA*) (art. 13.5 par. 4). Le regole della PCA si applicano anche alle procedure arbitrali (art. 13.6). Entro 90 giorni dalla sua istituzione, il tribunale arbitrale comunica la sua decisione, sulla quale le Parti in causa dovranno esprimersi entro 15 giorni. Il tribunale arbitrale prende la sua decisione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della decisione provvisoria (art. 13.7 par. 1). La decisione definitiva del tribunale arbitrale è conclusiva e vinco-

lante per le Parti in causa (art. 13.7 par. 3), le quali possono renderla accessibile al pubblico (art. 13.7 par. 2). Le Parti in causa adottano misure adeguate per attuare la decisione. Qualora non riescano ad accordarsi sulla misura da adottare o se una Parte in causa non si conforma all'attuazione concordata, le Parti coinvolte riprendono le consultazioni (art. 13.10 par. 1). Se non viene raggiunto un accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere temporaneamente determinati vantaggi (ad es. concessioni) concessi in base all'Accordo alla Parte convenuta (art. 13.10 par. 1). In tal caso, la sospensione dei vantaggi deve corrispondere alla portata dei vantaggi interessati dalle misure giudicate incompatibili con l'Accordo dal tribunale arbitrale (art. 13.10 par. 2).

Capitolo 14 Disposizioni finali (art. 14.1–14.6)

Il capitolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 14.5), i suoi emendamenti (art. 14.2), il ritiro di una Parte o la scadenza dell'Accordo (art. 14.4) e l'adesione di nuove Parti contraenti (art. 14.3).

Le Parti possono sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamenti alle disposizioni dell'Accordo principale (esclusi gli allegati e le appendici) (art. 14.2 par. 1). Gli emendamenti sono sottoposti per approvazione e ratifica alle rispettive procedure nazionali delle Parti (art. 14.2 par. 2). Gli emendamenti all'Accordo principale riguardano obblighi fondamentali e in Svizzera richiedono in linea di principio l'approvazione dell'Assemblea federale, a meno che non abbiano una portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁷¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Il Comitato misto può decidere in linea di massima autonomamente di emendare gli allegati e le appendici dell'Accordo (art. 14.2 par. 4). Questa regola di base serve a facilitare la procedura per gli emendamenti tecnici e, quindi, la gestione dell'Accordo. Secondo la prassi applicata in Svizzera da molti anni, l'articolo 14.2 paragrafo 4 dell'Accordo, contrariamente a quanto avviene per altre Parti contraenti, non funge da delega di competenza ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 LOGA.

Di conseguenza, anche questo tipo di emendamenti è in linea di principio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale. In base all'articolo 7a capoverso 2 LOGA il Consiglio federale può tuttavia approvare a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se queste hanno una portata limitata. Una decisione del Comitato misto è considerata di portata limitata secondo l'articolo 7a paragrafo 2 LOGA in particolare nei casi menzionati all'articolo 7a paragrafo 3 LOGA e se non si applica nessuna delle eccezioni menzionate all'articolo 7a paragrafo 4 LOGA. Tali condizioni sono esaminate caso per caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e relativi al sistema (ad es. in relazione alle regole d'origine preferenziali e all'agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS sono regolarmente aggiornati, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altri accordi di libero scambio dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea

⁷¹ RS 172.010

federale su questo tipo di emendamenti nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA).

4 Riperussioni

4.1 Riperussioni per la Confederazione

4.1.1 Riperussioni finanziarie

Le riperussioni finanziarie dell'ALS si limiteranno ad una riduzione parziale dei proventi generati dai dazi sul commercio con le Filippine. Attualmente le Filippine beneficiano delle agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dalla Svizzera in base al SGP a favore dei Paesi in sviluppo; tali agevolazioni saranno sostituite dalle concessioni tariffarie contemplate dall'ALS. Nel 2015 i proventi dei dazi sulle importazioni provenienti dalle Filippine sono ammontati a 946 578 franchi (di cui 186 578 fr. per i prodotti agricoli). Considerato che la maggior parte delle importazioni (89 % del loro valore totale) provenienti dalle Filippine sono già esentate dai dazi in base al SGP, soltanto una parte di queste entrate doganali sarà eliminata.

L'impatto finanziario è quindi limitato e va rapportato agli effetti macroeconomici positivi che ne deriveranno per la Svizzera, legati in particolare al migliore accesso al mercato filippino di cui beneficeranno gli esportatori svizzeri di merci e servizi.

4.1.2 Riperussioni sull'effettivo del personale

Gli effetti sul personale della Confederazione risultano dal crescente numero di ALS da attuare e sviluppare. Per il periodo dal 2015–2019 le risorse necessarie a tal fine sono già state approvate e per questi anni l'Accordo non richiederà dunque alcun aumento supplementare del personale. A tempo debito il Consiglio federale rivaluterà la situazione al fine di determinare l'entità delle risorse necessarie dopo il 2019 per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

4.2 Riperussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, l'Accordo concluso con le Filippine non ha riperussioni né sul piano finanziario né su quello del personale. Tutto il Paese dovrebbe anzi beneficiare degli effetti economici positivi menzionati al numero 4.1.

4.3 Riperussioni per l'economia

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati per le merci, i servizi e gli investimenti. Così facendo rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e di creare e preservare posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica estera svizzera, l'ALS consente di eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi tra la Svizzera e le Filippine. Il migliore accesso al mercato filippino per le merci e i servizi aumenta la competitività delle esportazioni elvetiche verso questo Paese, soprattutto rispetto a concorrenti di altri Paesi che non hanno concluso ALS con le Filippine. Allo stesso tempo, l'Accordo previene le potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio delle Filippine quali, in particolare, il Giappone sul piano bilaterale, e nei confronti di Cina, Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda nel quadro degli ALS conclusi dalle Filippine con questi partner quale membro dell'ASEAN. Esso consente inoltre di evitare, in parte, le potenziali discriminazioni sul mercato filippino che risulteranno dal futuro ALS tra le Filippine e l'UE e dalla possibile adesione delle Filippine al TPP. L'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli scambi, come pure l'agevolazione degli scambi di servizi, abbassano inoltre i costi di produzione delle imprese in Svizzera e, di conseguenza, il livello dei prezzi per i consumatori elvetici. Anche nelle Filippine si potranno osservare effetti simili.

4.4 Riperussioni per la società e per l'ambiente

Come tutti gli accordi di questo tipo, l'ALS con le Filippine è innanzitutto un accordo economico teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici con questo partner. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e filippina nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

Riperussioni per la sostenibilità

L'attività economica richiede risorse e manodopera e ha dunque un impatto sull'ambiente e sulla società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'aumento del benessere, badando però a mantenere, a lungo termine, le riperussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o cercando di raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale⁷². Nell'ALS, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui obiettivo è garantire un'attuazione degli aspetti economici dell'Accordo coerente con gli obiettivi sociali ed ecologici dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.1 e 3.12). Sempre in un'ottica di

⁷² Rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF **2010** 393, in particolare pag. 406.

coerenza, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.5), fra cui accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni previste ai capitoli sullo scambio di merci e servizi (art. 2.17 e 2.18, art. 6.15), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nell'Accordo, ad esempio al fine di tutelare la vita e la salute, la sicurezza e altri interessi simili degli esseri viventi (uomini, animali o piante).

Ripercussioni per la società

In generale gli ALS rafforzano l'impegno a livello bilaterale e multilaterale e migliorano le condizioni economiche quadro sul piano internazionale, contribuendo in tal modo a promuovere lo Stato di diritto e favorendo lo sviluppo e il benessere economico; il sostegno del settore privato e del libero mercato svolgono in tal senso un ruolo determinante⁷³. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti essenziali per la promozione di valori quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

L'aumento del benessere reso possibile dagli ALS estende anche i margini di manovra economici per le misure volte alla protezione dell'ambiente e all'eliminazione delle disparità sociali. Gli ALS non possono ovviamente determinare l'orientamento che i sistemi politici nazionali daranno a queste misure. Tuttavia, la Svizzera può offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale e dell'aiuto allo sviluppo, a incoraggiare gli altri Paesi a sfruttare questi margini di manovra a favore dello sviluppo sostenibile.

Ripercussioni per l'ambiente

Il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, hanno generalmente un impatto sull'ambiente. Questo impatto dipende dalle legislazioni nazionali, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti, ad esempio attività commerciali o investimenti in metodi di produzione ecologici o in settori più inquinanti⁷⁴.

L'ALS non limita le possibilità di ridurre il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente previste dalle norme dell'OMC e dalle disposizioni di accordi ambientali multilaterali. Analogamente alle norme dell'OMC, le disposizioni dell'Accordo autorizzano anzi esplicitamente le Parti ad adottare misure per tutelare la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante) e per preservare le risorse naturali non rinnovabili (cap. 2, 3 e 6 dell'ALS, cfr. n. 3.3, 3.4 e 3.6). L'ALS non mette in questione le corrispondenti prescrizioni tecniche nazionali. La Svizzera garantirà che le disposizioni dell'Accordo siano interpretate in modo che non vengano violate né le legislazioni ambientali degli Stati partner né le norme

⁷³ Rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF **2010** 393, in particolare pag. 410.

⁷⁴ Per maggiori dettagli sulle varie ripercussioni, cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF **2010** 393, in particolare pag. 411.

internazionali sull'ambiente e che ai Governi non venga impedito di mantenere o inasprire le proprie norme in materia.

5 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

5.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019⁷⁵ e nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019⁷⁶.

5.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

L'ALS con le Filippine si iscrive nell'orientamento strategico della politica economica esterna definito dal Consiglio federale nel 2004⁷⁷ e riveduto nel 2011⁷⁸. Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile convenute nell'ALS coincidono altresì con la Strategia del Consiglio federale del 27 gennaio 2016 per uno sviluppo sostenibile 2016–2019⁷⁹ (cfr. in particolare cap. 4, campo di azione 5).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)⁸⁰, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 7a cpv. 1 LOGA⁸¹).

⁷⁵ FF **2016** 909, in particolare pag. 970

⁷⁶ FF **2016** 4605, in particolare pag. 4607

⁷⁷ Rapporto del Consiglio federale del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF **2005** 949).

⁷⁸ Rapporto del Consiglio federale dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1; FF **2012** 623.

⁷⁹ www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia

⁸⁰ RS **101**

⁸¹ RS **172.010**

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e le Filippine sono membri dell'OMC e ritengono che l'Accordo concluso sia conforme agli impegni che hanno assunto aderendo a tale Organizzazione. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera e ai suoi impegni nei confronti dell'UE né agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni dell'Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE.

6.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con le Filippine. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923⁸² tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 1.4 par. 2 dell'ALS).

6.4 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002⁸³ sull'Assemblea federale (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Conformemente all'articolo 14.4, l'ALS con le Filippine può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. L'Accordo non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

L'Accordo con le Filippine contempla disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl (concessioni tariffarie, parità di tratta-

⁸² RS 0.631.112.514

⁸³ RS 171.10

mento ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni importanti, eventualmente sottoposte a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 4 LParl), va precisato che, da un lato, le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 1986⁸⁴ sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie e che, dall'altro, non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano decisioni di principio per la legislazione nazionale. Non si tratta dunque di disposizioni fondamentali. Gli impegni assunti con questo Accordo sono paragonabili a quelli derivanti da altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista dei contenuti, e dunque della loro portata giuridica, economica e politica, si tratta di accordi simili ad altri accordi bilaterali di libero scambio o a quelli conclusi nel quadro dell'AELS. Le differenze presenti in alcuni ambiti (ad es. nel capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile) non comportano per la Svizzera importanti impegni supplementari rispetto ad accordi stipulati in precedenza né contemplano disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

La prassi in vigore secondo cui gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo è stata esaminata dal Consiglio federale il 22 giugno 2016. In base a un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia⁸⁵ di cui ha preso atto, il Consiglio federale ha proposto che gli venga delegata o che venga delegata all'Assemblea federale la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali che non creano obblighi più estesi rispetto a trattati di contenuto simile già conclusi dalla Svizzera (accordi «standard»), vale a dire senza sottoporli a referendum facoltativo. Queste norme di delega dovranno essere elaborate non appena se ne presenterà l'occasione, ma al più tardi entro la fine del 2018. Nel frattempo, si potrà mantenere la prassi attuale fino alla loro entrata in vigore.

Di conseguenza, il Consiglio federale propone di attenersi alla prassi seguita finora finché non verrà presentata una norma di delega di competenza per gli ALS e, pertanto, di non sottoporre il decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio con le Filippine al referendum in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva l'ALS assume quindi la forma di decreto federale semplice.

6.5 Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati dell'ALS

Non esistono versioni originali dell'Accordo e dei suoi allegati tecnici in una delle lingue ufficiali della Svizzera. La conclusione dell'Accordo in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera adotta da molti anni per la negoziazione e la conclusione di ALS. L'inglese è, inoltre, la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS. Tale prassi è in linea con quanto sancito dall'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'or-

⁸⁴ RS 632.10

⁸⁵ «Evoluzione successiva al 2003 della prassi del Consiglio federale e dell'Assemblea federale in materia di referendum facoltativo sui trattati internazionali», del 29 agosto 2014.

dinanza del 4 giugno 2010⁸⁶ sulle lingue e dal commento del rapporto esplicativo⁸⁷. Visto il volume dell'ALS, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbe richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo dell'Accordo in una delle lingue ufficiali elvetiche richiede tuttavia che esso sia tradotto nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati⁸⁸ e le appendici, che contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di natura tecnica. Conformemente agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁸⁹ sulle pubblicazioni ufficiali e all'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015⁹⁰ sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. L'Amministrazione federale delle dogane pubblica inoltre online le traduzioni dell'allegato dell'ALS sulle regole d'origine e le procedure doganali⁹¹.

6.6 Entrata in vigore

Conformemente al suo articolo 14.5 paragrafo 2, l'ALS entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui in cui almeno uno Stato dell'AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per gli Stati dell'AELS che depositano i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dei loro strumenti (art. 14.5 par. 3).

⁸⁶ RS 441.11

⁸⁷ www.bak.admin.ch > Temi > Lingue > Legge e ordinanza sulle lingue

⁸⁸ Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna o consultati nel sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Philippines.

⁸⁹ RS 170.512

⁹⁰ RS 170.512.1

⁹¹ www.ezv.admin.ch > Temi > Accordi di libero scambio, Origine



Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AEELS e le Filippine

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto dell'11 gennaio 2017²
sulla politica economica esterna 2016,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di libero scambio del 28 aprile 2016³ tra gli Stati dell'AEELS e le Filippine è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2017 693

³ RS ...; FF 2017 841



*Traduzione*¹

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine

Concluso a Berna il 28 aprile 2016
Approvato dall'Assemblea federale il ...²
Entrato in vigore il ...

Preambolo

*L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell'AELS»),*

e

la Repubblica delle Filippine,

di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»,

riconoscendo il desiderio comune di instaurare relazioni strette e durature tra gli Stati dell'AELS e le Filippine;

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione degli scambi commerciali tra le Parti nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e conformemente al diritto internazionale;

decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio³ (di seguito denominato «Accordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso di cui sono firmatari, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite⁴ e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

¹ Dal testo originale inglese.

² FF 2017 839

³ RS 0.632.20

⁴ RS 0.120

intenzionati a creare nuove opportunità di impiego e a migliorare il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;

decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente mediante un' oculata gestione ambientale e di promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatari e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, compresi i principi stabiliti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁵ (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatari;

riconoscendo l'importanza di garantire la prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti;

affermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;

riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, stabiliti da organismi quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti tra le Parti;

hanno convenuto, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio

Gli Stati dell'AELS e le Filippine istituiscono una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

⁵ RS 0.820.1

Art. 1.2 Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti:

- (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale del 1994⁶ sulle tariffe doganali e il commercio (di seguito denominato «GATT 1994»);
- (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi⁷ (di seguito denominato «GATS»);
- (c) aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento;
- (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici al commercio e promuovere l'attuazione dell'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie⁸ (di seguito denominato «Accordo SPS») e dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio⁹ (di seguito denominato «Accordo OTC»);
- (e) promuovere la concorrenza nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche;
- (f) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti;
- (g) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali;
- (h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e
- (i) contribuire allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.3 Campo d'applicazione geografico

1. Il presente Accordo, salvo altrimenti disposto dall'allegato I (Regole d'origine), si applica:

- (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali, alle acque arcipelagiche e alle acque territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro territori, conformemente alla legislazione nazionale; e
- (b) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale delle Parti, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

⁶ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

⁷ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁸ RS **0.632.20**, allegato 1A.4

⁹ RS **0.632.20**, allegato 1A.6

Art. 1.4 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra le Filippine e i singoli Stati dell'AELS. Non si applica invece al commercio e alle relazioni economiche tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 1923¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.5 Rapporto con altri accordi

1. Ciascuna Parte riafferma i propri diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo, di cui è firmataria, e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui è firmataria.

2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni. La Parte che conclude tali accordi offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di consultazione.

Art. 1.6 Adempimento degli obblighi

Ciascuna Parte adotta qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.7 Governi centrali, regionali e locali

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte provvede affinché i propri governi e autorità regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.8 Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche in inglese e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1. Nel limite del possibile le informazioni sono fornite in inglese.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'attuazione della legge o

¹⁰ RS 0.631.112.514

essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

4. In caso di incoerenza tra i paragrafi 1 e 2 e le disposizioni relative alla trasparenza previste altrove nel presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all'incoerenza.

Capitolo 2

Commercio di prodotti non agricoli

Art. 2.1 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica al commercio tra le Parti di prodotti di cui all'allegato II (Prodotti non agricoli).

Art. 2.2 Regole d'origine

Le regole d'origine sono specificate nell'allegato I (Regole d'origine).

Art. 2.3 Dazi all'importazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Filippine eliminano i loro dazi all'importazione e gli oneri con effetto equivalente ai dazi all'importazione sulle merci originarie di uno Stato dell'AELS di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto dall'allegato III (Elenco degli impegni tariffari delle Filippine su prodotti non agricoli originari degli Stati dell'AELS).

2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell'AELS eliminano tutti i dazi all'importazione e gli oneri con effetto equivalente ai dazi all'importazione sulle merci originarie delle Filippine di cui al presente capitolo.

3. Le Parti non introducono nuovi dazi all'importazione o oneri con effetto equivalente ai dazi all'importazione.

4. Per dazi all'importazione e oneri con effetto equivalente si intende qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non gli oneri applicati conformemente agli articoli III e VIII del GATT 1994¹¹.

Art. 2.4 Dazi all'esportazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi e gli oneri, comprese tutte le forme di sovrattassa e le altre forme di contributo, relativi all'esportazione di merci verso un'altra Parte, fatto salvo quanto disposto dall'allegato IV (Dazi all'esportazione).

2. Le Parti non introducono nuovi dazi all'esportazione o oneri con effetto equivalente ai dazi all'esportazione.

¹¹ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

Art. 2.5 Valutazione in dogana¹²

Si applicano l'articolo VII del GATT 1994¹³ e la Parte I dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994¹⁴, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.6 Restrizioni quantitative

1. Si applica l'articolo XI del GATT 1994¹⁵, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

2. Prima di adottare una misura conformemente all'articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994, la Parte che considera la possibilità di adottare tali misure fornisce al Comitato misto tutte le informazioni rilevanti per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se non è raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Comitato misto, tale Parte può applicare le misure necessarie conformemente al presente articolo.

3. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono immediatamente notificate al Comitato misto. Tali misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, laddove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio. Le misure sono sottoposte a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto e sono eliminate se cessano di esistere le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

4. Ogni misura adottata da una Parte ai sensi del presente articolo termina al più tardi tre anni dopo la sua imposizione.

Art. 2.7 Licenze d'importazione

1. Si applica l'Accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione¹⁶, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

2. Nell'adottare o mantenere procedure di licenza d'importazione non automatiche le Parti attuano le misure compatibilmente con il presente Accordo. La Parte che adotta procedure di licenza d'importazione non automatiche ne indica chiaramente lo scopo.

Art. 2.8 Commercio di pesce e altri prodotti del mare

L'allegato V (Commercio di pesce e altri prodotti del mare) contiene disposizioni supplementari sul commercio di pesce e altri prodotti del mare.

¹² La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio *ad valorem*.

¹³ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

¹⁴ RS **0.632.20**, allegato 1A.9

¹⁵ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

¹⁶ RS **0.632.20**, allegato 1A.12

Art. 2.9 Spese e formalità

Si applica l'articolo VIII del GATT 1994¹⁷, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*, fatto salvo l'articolo 9 dell'allegato VI (Agevolazione degli scambi).

Art. 2.10 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali

Si applica l'articolo III del GATT 1994¹⁸, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.11 Agevolazione degli scambi

Per agevolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e le Filippine le Parti, conformemente all'allegato VI (Agevolazione degli scambi):

- (a) semplificano, il più possibile, le procedure per gli scambi di merci e servizi;
- (b) promuovono la cooperazione multilaterale tra di esse per intensificare la loro partecipazione allo sviluppo e all'attuazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e
- (c) cooperano nell'ambito del mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci.

Art. 2.12 Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994¹⁹ e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative²⁰, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2.

2. Prima di avviare un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in un'altra Parte conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta informa per iscritto la Parte le cui merci sono oggetto d'inchiesta, accordando un periodo di 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica²¹.

¹⁷ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

¹⁸ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

¹⁹ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

²⁰ RS **0.632.20**, allegato 1A.13

²¹ Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi conformemente agli articoli VI e XVI del GATT 1994 e all'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Art. 2.13 Antidumping

1. I diritti e gli obblighi concernenti le misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 1994²² e dall'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994²³ (di seguito denominato «Accordo antidumping dell'OMC»), fatti salvi i paragrafi 2–8. Le Parti si impegnano a non avviare procedure antidumping le une nei confronti delle altre.

2. Prima di avviare un'inchiesta nel quadro dell'Accordo antidumping dell'OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda informa per iscritto l'altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo di 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte entro 20 giorni dal ricevimento della notifica²⁴.

3. Nessuna Parte avvia un'inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumping.

4. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione.

5. Un'inchiesta può essere avviata solo se la domanda è stata presentata dall'industria nazionale o per suo conto. La domanda è considerata presentata «dall'industria nazionale o per suo conto» se è sostenuta dai produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale²⁵. Per «industria nazionale» si intende l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili. Nel determinare il valore soglia delle domande presentate o sostenute da associazioni economiche, è presa in considerazione solo la produzione dei soci che le sostengono.

6. Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping, tale Parte applica la regola del «minor importo» se il dazio inferiore è sufficiente a eliminare il danno per l'industria nazionale.

7. Se i margini antidumping sono stabiliti, misurati o riesaminati conformemente agli articoli 2, 9.3, 9.5 e 11 dell'Accordo antidumping dell'OMC indipendentemente dalle basi di confronto di cui all'articolo 2.4.2 dell'Accordo antidumping dell'OMC, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della media.

8. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti riesaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra di esse. Se, dopo il primo riesame, decidono di mantenere tale

²² RS **0.632.20**, allegato 1A.1

²³ RS **0.632.20**, allegato 1A.8

²⁴ Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi conformemente all'articolo VI del GATT 1994 e all'Accordo antidumping dell'OMC, fatti salvi i paragrafi 3–8.

²⁵ L'eccezione prevista all'articolo 4.1 lettera (i) dell'Accordo antidumping dell'OMC non è applicabile.

possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.14 Misure di salvaguardia globali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall'articolo XIX del GATT 1994²⁶ e dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia²⁷. Nell'adottare misure ai sensi di queste disposizioni dell'OMC, le Parti rinunciano, conformemente alle regole dell'OMC, ad applicarle alle importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.

Art. 2.15 Misure di salvaguardia transitorie

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi all'importazione in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativamente alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale di grave danno o rischio di grave danno all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia transitorie solo nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2–14.

2. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia²⁸, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare misure consistenti nel portare l'aliquota del dazio all'importazione applicabile a tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:

- (a) l'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; o
- (b) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

4. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo per un periodo non superiore a un anno. In casi eccezionali, le misure di salvaguardia transitorie possono essere prorogate fino a un periodo massimo di tre anni. La Parte che estende le misure di salvaguardia transitorie oltre a un anno offre una compensazione per la durata della proroga sotto forma di concessioni sostanzialmente equivalenti.

5. La Parte intenzionata ad adottare o estendere una misura di salvaguardia transitoria in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e, in ogni caso, prima di adottare o estendere la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le prove del grave danno o del rischio di grave danno

²⁶ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

²⁷ RS **0.632.20**, allegato 1A.14

²⁸ RS **0.632.20**, allegato 1A.14

causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. In caso di proroga della misura ai sensi del paragrafo 4 la notifica contiene anche la compensazione prevista.

6. Le Parti possono richiedere consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Entro 60 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 per agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.

7. In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile, la Parte importatrice può adottare o estendere la misura di salvaguardia transitoria. In caso di proroga della misura e in assenza di una compensazione reciprocamente convenuta, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative revocando concessioni sostanzialmente equivalenti previste dal presente Accordo. La misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa sono immediatamente notificate alle altre Parti. La Parte attrice applica la misura compensativa solo per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, solo finché è applicata la misura di salvaguardia transitoria prorogata di cui al paragrafo 4.

8. Nello scegliere la misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo.

9. Non è applicata alcuna misura di salvaguardia transitoria all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente oggetto di tale misura né sono applicate misure di salvaguardia contemporaneamente a dazi antidumping o compensativi.

10. Al termine della misura di salvaguardia transitoria si applica l'aliquota del dazio all'importazione che sarebbe stata applicata in assenza della misura.

11. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia transitoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono avviate le procedure previste nel presente articolo.

12. Ogni misura di salvaguardia transitoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia transitoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di cui ai paragrafi 3 e 4. Ogni aumento dei dazi all'importazione è prontamente rimborsato se dall'inchiesta di cui al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

13. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia transitorie tra di esse. In seguito a tale riesame, le Parti possono decidere se continuare ad applicare il presente articolo.

14. Una misura di salvaguardia transitoria può essere applicata a un prodotto solo per un periodo di cinque anni dall'adempimento di ogni impegno tariffario di cui all'articolo 2.3 (Dazi all'importazione).

Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato

Si applicano l'articolo XVII del GATT 1994²⁹ e l'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994³⁰, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.17 Eccezioni generali

Si applica l'articolo XX del GATT 1994³¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza

Si applica l'articolo XXI del GATT 1994³², che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti

1. Se una Parte si trova o corre l'imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, essa può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 1994³³ e nell'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994³⁴, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica prontamente alle altre Parti.

Art. 2.20 Modifica di concessioni

In circostanze eccezionali in cui una Parte deve affrontare difficoltà impreviste nell'attuare i suoi impegni tariffari, essa può, previo accordo con le altre Parti interessate, modificare o revocare una concessione contenuta nel suo elenco di impegni tariffari. Per raggiungere tale accordo, la Parte avvia negoziati con le altre Parti interessate. Nel corso di questi negoziati la Parte che propone di modificare o revocare una concessione mantiene nei confronti delle altre Parti interessate un livello di concessioni reciproche e mutualmente vantaggiose non meno favorevole di quello previsto dal presente Accordo prima dell'avvio dei negoziati, che può comprendere

²⁹ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

³⁰ RS **0.632.20**, allegato 1A.1.b

³¹ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

³² RS **0.632.20**, allegato 1A.1

³³ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

³⁴ RS **0.632.20**, allegato 1A.1.c

adeguamenti compensativi concernenti altre merci. Il risultato dei negoziati concordato dalle Parti, compreso ogni emendamento compensativo, è inserito nel presente Accordo conformemente all'articolo 14.2 (Emendamenti).

Art. 2.21 Consultazioni

Le Parti possono richiedere consultazioni su ogni questione che rientra nel presente capitolo. La Parte a cui è rivolta la domanda vi risponde prontamente e avvia consultazioni in buona fede. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile³⁵.

Art. 2.22 Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci

1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci (di seguito denominato «Sottocomitato»).
2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell'allegato VII (Mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci).

Art. 2.24 Riesame

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, o su richiesta di una Parte, si tengono consultazioni in seno al Comitato misto per accelerare l'eliminazione dei dazi all'importazione o migliorare altrimenti gli impegni tariffari. Il presente Accordo sarà integrato da un accordo tra le Parti inteso ad accelerare o migliorare gli impegni tariffari, conformemente all'articolo 14.2 (Emendamenti).
2. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento accelerare unilateralmente la riduzione e l'eliminazione di dazi doganali o migliorare altrimenti gli impegni tariffari. In tal caso informa le altre Parti prima che la nuova aliquota di dazio divenga effettiva o, in ogni caso, non appena possibile.

Capitolo 3 **Commercio di prodotti agricoli**

Art. 3.1 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica al commercio di prodotti tra le Parti, esclusi quelli contemplati nell'allegato II (Prodotti non agricoli contemplati).

³⁵ Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

Art. 3.2 Concessioni tariffarie

1. Le Filippine accordano concessioni tariffarie per merci originarie di uno Stato dell'AELS, come specificato negli allegati VIII-X (Elenchi degli impegni tariffari sui prodotti agricoli).
2. Ogni Stato dell'AELS accorda concessioni tariffarie per merci originarie delle Filippine, come specificato negli allegati VIII-X (Elenchi degli impegni tariffari sui prodotti agricoli).

Art. 3.3 Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli

Le Parti non applicano sovvenzioni all'esportazione, come definito nell'articolo 9 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC³⁶, nel commercio reciproco di prodotti originari per i quali è accordata una concessione tariffaria preferenziale conformemente al presente Accordo.

Art. 3.4 Altre disposizioni

1. Il commercio di prodotti di cui al presente capitolo (Commercio di prodotti non agricoli) è retto dalle seguenti disposizioni del capitolo 2, che si applicano *mutatis mutandis*: articoli 2.2 (Regole d'origine), 2.4 (Dazi all'esportazione), 2.5 (Valutazione in dogana), 2.6 (Restrizioni quantitative), 2.7 (Licenze d'importazione), 2.9 (Spese e formalità), 2.10 (Imposizione fiscale e regolamentazioni), 2.11 (Agevolazione degli scambi), 2.13 (Antidumping), 2.14 (Misure di salvaguardia globali), 2.15 (Misure di salvaguardia transitorie), 2.16 (Imprese commerciali di Stato), 2.17 (Eccezioni generali), 2.18 (Eccezioni in materia di sicurezza), 2.19 (Bilancia dei pagamenti), 2.20 (Modifica di concessioni), 2.21 (Consultazioni) e 2.23 (Sottocomitato per gli scambi di merci).
2. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli Accordi OMC applicabili.
3. In relazione all'articolo sulle regole d'origine, per le merci di cui al presente articolo è consentito solo il cumulo bilaterale tra uno Stato dell'AELS e le Filippine.

Art. 3.5 Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione degli scambi di merci di cui al presente capitolo, tenendo conto degli accordi sul commercio di prodotti agricoli tra le Parti, delle particolari sensibilità di tali prodotti, dello sviluppo della politica agricola di ogni Parte e degli sviluppi nei consessi bilaterali e multilaterali. Per raggiungere tale obiettivo, le Parti possono consultarsi in concomitanza con le riunioni del Comitato misto.

³⁶ RS 0.632.20, allegato 1A.3

Capitolo 4

Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 4.1 Obiettivi

Gli obiettivi del presente capitolo sono i seguenti:

- (a) promuovere l'attuazione dell'Accordo SPS³⁷;
- (b) rafforzare la cooperazione tra le Parti nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie per agevolare gli scambi e l'accesso ai rispettivi mercati;
- (c) agevolare lo scambio di informazioni tra le Parti e migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi normativi; e
- (d) risolvere efficacemente questioni commerciali che incidono sugli scambi tra le Parti nel campo d'applicazione del presente capitolo.

Art. 4.2 Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie che possono, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le Parti.

Art. 4.3 Ripresa dell'Accordo SPS

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, si applica l'Accordo SPS³⁸, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 4.4 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «norme internazionali» si intendono le norme, le linee guida e le raccomandazioni della Commissione del Codex Alimentarius (CAC), dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e delle organizzazioni internazionali e regionali rilevanti che operano nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione delle piante³⁹ (IPPC);
- (b) per «merci deperibili» si intendono merci che si deteriorano rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di conservazione appropriate.
- (c) per «gravi motivi sanitari o fitosanitari» si intendono i casi per i quali le norme internazionali, in particolare le *Guidelines for the Exchange of Information between Countries on Rejections of Imported Food*, della CAC⁴⁰, prevedono una notifica tra le autorità competenti.

³⁷ RS **0.632.20**, allegato 1A.4

³⁸ RS **0.632.20**, allegato 1A.4

³⁹ RS **0.916.20**

⁴⁰ CAC/GL 25/1997

Art. 4.5 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema

1. Le Parti importatrici basano le valutazioni dei sistemi d'ispezione e di certificazione della Parte esportatrice su norme internazionali.
2. Fatto salvo il diritto delle Parti di svolgere ispezioni e audit individuali per approvare gli istituti che intendono accedere al mercato d'esportazione, le Parti convengono di verificare innanzitutto i sistemi d'ispezione e di certificazione della Parte esportatrice.
3. Le autorità competenti delle Parti si accordano in anticipo sui costi d'ispezione o di audit previsti.
4. Gli interventi correttivi, i termini e le ulteriori procedure di verifica sono, se necessario, documentati in modo chiaro in un rapporto di valutazione.
5. La Parte importatrice fornisce per iscritto alla Parte esportatrice le informazioni rilevanti entro 60 giorni dall'audit. La Parte esportatrice può comunicare il suo parere su tali informazioni entro 45 giorni. I commenti trasmessi dalla Parte esportatrice sono inseriti nel rapporto di valutazione.

Art. 4.6 Certificati

1. Le Parti convengono di cooperare per ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il numero di certificati in materia di misure sanitarie e fitosanitarie. Se sono richiesti certificati ufficiali, questi devono essere conformi ai principi stabiliti nelle norme internazionali. Una Parte accetta i certificati in materia di misure sanitarie e fitosanitarie rilasciati in inglese dall'autorità competente di un'altra Parte senza ulteriori requisiti o oneri.
2. Se una Parte introduce o modifica un certificato, lo notifica il più presto possibile alle altre Parti in inglese. La Parte fornisce la base e la giustificazione oggettive del certificato nuovo o modificato. Alle Parti esportatrici è accordato un periodo di tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti.

Art. 4.7 Cooperazione

1. Le Parti rafforzano la cooperazione per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. Tale cooperazione comprende, in particolare, la cooperazione tra le istituzioni scientifiche rilevanti che forniscono alle Parti consulenze scientifiche e analisi dei rischi.
2. Le Parti garantiscono che tutte le regolamentazioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie siano pubblicate e disponibili su Internet. Su richiesta, le Parti forniscono in inglese informazioni supplementari concernenti le condizioni d'importazione.
3. Le Parti notificano alle altre Parti ogni cambiamento sostanziale nella struttura, nell'organizzazione e nell'attribuzione di responsabilità delle loro autorità competenti e dei loro organi di contatto.

4. Se una Parte introduce nuove misure SPS, la sua autorità competente fornisce, su richiesta e se possibile in inglese, informazioni concernenti i motivi del cambiamento, una valutazione dei rischi o una base scientifica appropriata che giustifichi la misura nonché altre informazioni rilevanti.

Art. 4.8 Circolazione di prodotti

Le Parti garantiscono che le merci pienamente conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari rilevanti di una Parte importatrice possano circolare liberamente nei rispettivi territori una volta immessi sul mercato.

Art. 4.9 Controlli all'importazione

1. Le condizioni e i controlli all'importazione delle merci importate di cui al presente capitolo si basano sui rischi legati a tali merci e sono applicati in modo non discriminatorio. I controlli all'importazione sono svolti il più rapidamente possibile, in modo da non ostacolare inutilmente il commercio. Le Parti si adoperano per evitare un deterioramento delle merci deperibili.

2. Su richiesta, le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sulla frequenza dei controlli all'importazione o su cambiamenti di frequenza.

3. Ciascuna Parte garantisce l'esistenza di procedure adeguate che consentano al responsabile di una spedizione sottoposta a campionamento e analisi di richiedere, nel quadro del campionamento ufficiale, l'opinione di un esperto supplementare presso un laboratorio accreditato dall'autorità competente della Parte importatrice.

4. Il controllo delle importazioni è effettuato conformemente alle norme internazionali.

5. Le merci soggette a controlli casuali e di routine non sono trattenute alla frontiera in attesa dei risultati dei controlli.

6. Se una Parte trattiene, presso un punto di entrata, merci esportate da un'altra Parte a causa della presunta inosservanza di misure sanitarie o fitosanitarie, la giustificazione oggettiva è prontamente notificata all'importatore o al suo rappresentante.

7. Se le merci sono respinte presso un punto di entrata a causa di un problema sanitario o fitosanitario grave e comprovato, la base oggettiva e la giustificazione scientifica sono prontamente notificate per iscritto all'autorità competente della Parte esportatrice.

8. Se le merci sono respinte presso un punto di entrata per motivi diversi da un problema sanitario o fitosanitario grave e comprovato, la base oggettiva e la giustificazione scientifica, su richiesta, sono notificate il più presto possibile per iscritto all'autorità competente della Parte esportatrice.

9. Ciascuna Parte garantisce l'esistenza di procedure adeguate che consentano al responsabile di una spedizione o al suo rappresentante di impugnare la decisione se i prodotti sono respinti presso un punto di entrata.

Art. 4.10 Consultazioni

Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un'altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e si tengono allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest'ultimo ne viene informato. Per le merci deperibili le consultazioni tra le autorità competenti delle Parti sono organizzate senza inutili ritardi. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute⁴¹.

Art. 4.11 Riesame

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente capitolo per estendere alle Parti il trattamento accordato a un Paese terzo con il quale tutte le Parti hanno concluso accordi su regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.

Art. 4.12 Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Capitolo 5

Ostacoli tecnici agli scambi

Art. 5.1 Obiettivi

Gli obiettivi del presente capitolo sono i seguenti:

- (a) promuovere l'attuazione dell'Accordo OTC⁴²;
- (b) agevolare gli scambi commerciali bilaterali e l'accesso ai rispettivi mercati per le merci che rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo;
- (c) agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le Parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazioni della conformità e migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi normativi;
- (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli al commercio tra le Parti, in particolare per evitare doppiioni nelle procedure di valutazione della conformità;
- (e) promuovere l'attuazione delle buone prassi normative in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la sorveglianza del mercato; e

⁴¹ Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

⁴² RS **0.632.20**, allegato 1A.6

- (f) risolvere efficacemente questioni commerciali che incidono sugli scambi tra le Parti nel campo d'applicazione del presente capitolo.

Art. 5.2 Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a:
 - (a) misure sanitarie e fitosanitarie ai sensi del capitolo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie); e
 - (b) specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le proprie necessità di produzione e di consumo.

Art. 5.3 Ripresa dell'Accordo OTC

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, si applica l'Accordo OTC⁴³, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, *mutatis mutandis*.

Art. 5.4 Norme internazionali

Ai fini del presente capitolo le norme emanate da organismi di standardizzazione internazionali, in particolare l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Commissione del Codex Alimentarius (CAC), sono considerate norme internazionali rilevanti conformemente all'articolo 2.4. dell'Accordo OTC⁴⁴.

Art. 5.5 Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato

1. Le Parti garantiscono che le merci pienamente conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari rilevanti di una Parte importatrice possano circolare liberamente nei rispettivi territori una volta immessi sul mercato.
2. Se una Parte trattiene, presso un punto di entrata, merci esportate da un'altra Parte a causa di una presunta inosservanza di un regolamento tecnico, i motivi sono prontamente notificati all'importatore o al suo rappresentante.
3. Se una Parte ritira dal suo mercato merci esportate da un'altra Parte, i motivi sono prontamente notificati all'importatore, al suo rappresentante o a una persona responsabile dell'immissione delle merci sul mercato.

⁴³ RS 0.632.20, allegato 1A.6

⁴⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.6

Art. 5.6 Procedure di valutazione della conformità

1. Le Parti riconoscono l'esistenza di una vasta gamma di misure per agevolare, nel territorio di una Parte, il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte nel territorio di un'altra Parte, e in particolare:

- (a) gli accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardo a regolamenti tecnici specifici svolte da organismi di valutazione della conformità riconosciuti;
- (b) gli accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità nel territorio di ciascuna Parte;
- (c) l'utilizzo dell'accreditamento in base a norme internazionali per abilitare organismi di valutazione della conformità;
- (d) la designazione, da parte del governo, degli organismi di valutazione della conformità;
- (e) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati delle valutazioni della conformità svolte nel territorio di un'altra Parte;
- (f) l'utilizzo di accordi regionali o internazionali e di accordi di riconoscimento regionali o internazionali di cui le Parti sono firmatarie; e
- (g) l'accettazione, ad opera della Parte importatrice, della dichiarazione di conformità di un prestatore basata su norme internazionali.

2. Le Parti non elaborano, adottano o applicano procedure di valutazione della conformità che potrebbero creare inutili ostacoli al commercio, e a tale scopo:

- (a) rafforzano il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità;
- (b) promuovono l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità sulla base di norme e linee direttive rilevanti dell'ISO e dell'IEC; e
- (c) favoriscono l'accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni della conformità di organismi accreditati conformemente alla lettera (b) che sono stati riconosciuti in base all'accordo internazionale rilevante.

3. Nella misura in cui richiedono una garanzia della conformità con i regolamenti tecnici nazionali, le Parti favoriscono, se possibile, l'accettazione di dichiarazioni di conformità di prestatori di servizi basate su norme internazionali a titolo di documentazione attestante la conformità con i regolamenti tecnici nazionali.

Art. 5.7 Cooperazione

Per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l'accesso ai rispettivi mercati, le Parti rafforzano la loro cooperazione, in particolare nei seguenti ambiti:

- (a) attività di organismi di standardizzazione internazionali e del Comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio;
- (b) comunicazione tra le rispettive autorità competenti, scambio di informazioni concernenti regolamenti tecnici, la buona prassi normativa, norme, proce-

ture di valutazione della conformità, controlli alle frontiere e sorveglianza del mercato;

- (c) incoraggiamento dei rispettivi organismi di standardizzazione a cooperare; e
- (d) su richiesta di una Parte, rapida messa a disposizione del testo integrale o di un riassunto, in inglese, di regolamenti tecnici notificato ai membri dell'OMC.

Art. 5.8 Consultazioni

Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un'altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 40 giorni dal ricevimento della domanda scritta e si tengono per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile. Su richiesta di una Parte, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute⁴⁵.

Art. 5.9 Riesame

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente capitolo per estendere alle Parti il trattamento accordato a un Paese terzo con il quale tutte le Parti hanno concluso accordi su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità.
2. Le Parti possono concludere allegati o accordi accessori al presente Accordo per prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli, nonché evitare procedure di valutazione della conformità ridondanti e inutilmente onerose in settori di prodotti specifici.

Art. 5.10 Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto ai fini del presente capitolo per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Capitolo 6 Scambi di servizi

Art. 6.1 Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o auto-

⁴⁵ Resta inteso che le consultazioni ai sensi del presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti stabiliti nel capitolo 13 (Composizione delle controversie) o nell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell'OMC.

rità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi, salvo ai servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi.

2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo⁴⁶. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

3. Gli articoli 6.3 (Trattamento della nazione più favorita), 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Trattamento nazionale) non si applicano a leggi, regole, regolamentazioni o requisiti che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 6.2 Definizioni

1. Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del GATS⁴⁷ sia inserita nel presente Accordo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue:

- (a) per «membro» si intende Parte;
- (b) per «elenco» si intende un elenco di cui all'articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici) e contenuto nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici); e
- (c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 6.16 (Elenchi di impegni specifici).

2. Le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:

- (a) «scambi di servizi»;
- (b) «servizi»; e
- (c) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi».

3. Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «prestatore di servizi» si intende una persona che fornisce un servizio⁴⁸;
- (b) per «persona fisica di un'altra Parte» si intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:

⁴⁶ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁴⁷ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁴⁸ Se il servizio non è fornito direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce il servizio e non è esteso ad altre Parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce il servizio.

- (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC, o
 - (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte;
 - (c) per «persona giuridica di un'altra Parte» si intende una persona giuridica:
 - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi nazionali, delle norme e dei regolamenti di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di una Parte, o
 - (ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
 - (aa) persone fisiche di tale altra Parte, o
 - (bb) persone giuridiche dell'altra Parte di cui alla lettera (c)(i).
4. Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:
- (a) «misura»;
 - (b) «fornitura di servizi»;
 - (c) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»;
 - (d) «presenza commerciale»;
 - (e) «settore» di un servizio;
 - (f) «servizio fornito da un altro membro»;
 - (g) «prestatore monopolista di un servizio»;
 - (h) «consumatore di servizi»;
 - (i) «persona»;
 - (j) «persona giuridica»;
 - (k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e
 - (l) «imposte dirette».

Art. 6.3 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS⁴⁹ e le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente

⁴⁹ RS **0.632.20**, allegato 1B

te ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.

3. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo previsto nel paragrafo 2 dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, lo notifica senza indugio alle altre Parti. La prima Parte, su richiesta di un'altra Parte, negozia l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento simile, non meno favorevole di quello previsto da tale accordo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dall'articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.4 Accesso al mercato

Si applica l'articolo XVI del GATS⁵⁰, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.5 Trattamento nazionale

Si applica l'articolo XVII del GATS⁵¹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.6 Impegni supplementari

Si applica l'articolo XVII del GATS⁵², che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.7 Regolamentazione nazionale

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure d'applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. (a) Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.

⁵⁰ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁵¹ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁵² RS **0.632.20**, allegato 1B

- (b) Le disposizioni della lettera (a) non obbligano una Parte a istituire tali tribunali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico.
3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi, regole e regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.
5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo ogni norma elaborata in seno all'OMC conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS⁵³. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.
6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:
- (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; o
 - (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.
- (b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dalla lettera (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti⁵⁴ applicate da tale Parte.
7. Ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Art. 6.8 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ciascuna Parte tiene debitamente conto delle richieste di un'altra Parte di riconoscere la formazione

⁵³ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁵⁴ Per «organizzazioni internazionali rilevanti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di almeno tutte le Parti.

o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato unilateralmente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento sia accordato unilateralmente da una Parte, quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento unilaterale di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni rilevanti dell'Accordo dell'OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS⁵⁵.

Art. 6.9 Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, relativamente alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico⁵⁶.

Art. 6.10 Trasparenza

Si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e l'articolo III^{bis} del GATS⁵⁷, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 6.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Si applicano i paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS⁵⁸, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

⁵⁵ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁵⁶ Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

⁵⁷ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁵⁸ RS **0.632.20**, allegato 1B

Art. 6.12 Pratiche commerciali

Si applica l'articolo IX del GATS⁵⁹, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.13 Pagamenti e trasferimenti

Si applica l'articolo XI del GATS⁶⁰, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. Si applicano i paragrafi 1–3 dell'articolo XII del GATS⁶¹, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 6.15 Eccezioni

Si applica l'articolo XIV e il paragrafo 1 dell'articolo XIV^{bis} del GATS⁶², che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 6.16 Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 6.4 (Accesso al mercato), 6.5 (Trattamento nazionale) e 6.6 (Impegni supplementari). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano:
 - (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
 - (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
 - (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all'articolo 6.6 (Impegni supplementari); e
 - (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.
2. Le misure incompatibili con gli articoli 6.4 (Accesso al mercato) e 6.5 (Trattamento nazionale) sono soggette al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS⁶³.
3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici).

⁵⁹ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁶⁰ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁶¹ RS **0.632.20**, allegato 1B

⁶² RS **0.632.20**, allegato 1B

⁶³ RS **0.632.20**, allegato 1B

Art. 6.17 Modifica degli elenchi di impegni

1. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni.

2. Le modifiche degli elenchi sono soggette agli articoli 12.1 (Comitato misto) e 14.2 (Emendamenti). Tali modifiche non possono essere effettuate prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 6.18 Riesame

Per liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi e di promuovere i loro interessi su una base reciprocamente vantaggiosa, le Parti riesaminano almeno ogni due anni, o più spesso se così convenuto, i loro elenchi di impegni specifici e i loro elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo conto, in particolare, di ogni liberalizzazione unilaterale nonché dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 6.19 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) allegato XI (Elenchi di impegni specifici);
- (b) allegato XII (Elenchi di esenzioni alla NPF);
- (c) allegato XIII (Servizi finanziari);
- (d) allegato XIV (Servizi di telecomunicazione);
- (e) allegato XV (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi);
- (f) allegato XVI (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi); e
- (g) allegato XVII (Servizi connessi all'energia).

Capitolo 7
Investimenti**Art. 7.1** Condizioni d'investimento

1. Le Parti si adoperano per fornire condizioni d'investimento stabili, non discriminatorie e trasparenti agli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nei loro territori.

2. Le Parti ammettono investimenti presso gli investitori delle altre Parti in conformità con le rispettive leggi, regole e regolamentazioni nazionali. Riconoscono che è

inoportuno favorire gli investimenti allentando le norme relative a salute, sicurezza o ambiente.

Art. 7.2 Promozione degli investimenti

Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere i flussi d'investimento come mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici, compresi:

- (a) mezzi atti a identificare possibilità d'investimento e canali d'informazione riguardanti le regolamentazioni in materia di investimenti;
- (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all'estero; e
- (c) la promozione di un quadro giuridico che contribuisca ad aumentare i flussi d'investimento.

Art. 7.3 Riesame

Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare questioni legate agli investimenti in seno al Comitato misto entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, compreso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un'altra Parte; esse tengono conto del trattamento concesso da una Parte a un Paese terzo in virtù di accordi di libero scambio e di accordi d'integrazione economica.

Capitolo 8 **Proprietà intellettuale**

Art. 8 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tutelare tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, dell'allegato XVIII (Protezione della proprietà intellettuale) e degli accordi internazionali ivi menzionati. Le Parti convengono che, conformemente all'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio⁶⁴ (di seguito denominato «Accordo TRIPS»), la concessione di diritti ad opera delle Parti avviene compatibilmente con le condizioni fondamentali per l'acquisizione di tali diritti.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo TRIPS.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un Paese terzo. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo commerciale contenente disposizioni sulla protezione dei

⁶⁴ RS 0.632.20, allegato 1C

diritti di proprietà intellettuale, notificato conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994⁶⁵, lo notifica senza indugio alle altre Parti e accorda loro un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. Su richiesta di un'altra Parte, la Parte che conclude tale accordo negozia l'inserimento nel presente Accordo di disposizioni dell'accordo che prevedono un trattamento non meno favorevole di quelle previste da tale accordo. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni, l'attuazione e l'applicazione del presente capitolo e dell'allegato XVIII (Protezione della proprietà intellettuale), e di discutere questioni legate alla proprietà intellettuale con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare ulteriormente la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 9

Appalti pubblici

Art. 9.1 Trasparenza

1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle rispettive leggi e regolamentazioni in materia di appalti pubblici per liberalizzare progressivamente i rispettivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca.

2. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le rispettive leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali di cui sono firmatarie che possono incidere sui loro mercati degli appalti pubblici. Le Parti rispondono prontamente in inglese a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sul tali questioni.

Art. 9.2 Negoziati futuri

Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte offre vantaggi supplementari a un Paese terzo per quanto riguarda l'accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, lo notifica senza indugio alle altre Parti. Su richiesta di un'altra Parte, avvia negoziati per estendere vantaggi simili alle altre Parti su base reciproca.

Art. 9.3 Riesame

Il Comitato misto riesamina il presente capitolo e valuta la possibilità di sviluppare gli impegni delle Parti in materia di appalti pubblici entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

⁶⁵ RS 0.632.20, allegato 1A.1

Capitolo 10

Concorrenza

Art. 10.1 Regole di concorrenza

1. Le Parti riconoscono che le seguenti pratiche di imprese sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra di esse:

- (a) accordi, decisioni di associazioni e pratiche convenute allo scopo o con l'effetto di ostacolare, limitare o ridurre la concorrenza; e
- (b) un abuso di posizione dominante che ostacolerebbe o limiterebbe la concorrenza.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche a imprese statali o a imprese con diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati in virtù di leggi, regole e regolamentazioni nazionali.

3. I diritti e gli obblighi previsti dal presente capitolo si applicano solo tra le Parti.

Art. 10.2 Cooperazione

1. Le autorità competenti delle Parti interessate cooperano e si consultano in relazione alla loro gestione delle pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 10.1 paragrafo 1 (Regole di concorrenza) per porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio, compatibilmente con le loro leggi, regole e regolamentazioni nazionali.

2. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi, regole e regolamentazioni.

Art. 10.3 Consultazioni

1. Le Parti possono richiedere consultazioni su ogni questione concernente il presente capitolo. La Parte o le Parti destinatarie vi rispondono prontamente e avviano consultazioni in buona fede. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

2. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 10.1 (Regole di concorrenza), dopo la cooperazione o le consultazioni può sottoporre la questione al Comitato misto. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l'assistenza necessaria affinché possa esaminare la questione e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata.

Art. 10.4 Composizione delle controversie

Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie di cui al capitolo 13 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

Capitolo 11

Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 11.1 Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il documento finale di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012, il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» del 2015, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e, infine, la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono pilastri interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Riconoscono inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno per la promozione del commercio internazionale allo scopo di contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, che integra e attuano nelle loro relazioni commerciali.

4. Le Parti convengono di non utilizzare le disposizioni del presente capitolo a scopi protezionistici.

Art. 11.2 Campo d'applicazione

1. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti riguardanti questioni ambientali e questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti.

2. Il riferimento al lavoro nel presente capitolo comprende questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'OIL.

Art. 11.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e ambientale, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, regole, regolamentazioni e politiche, ciascuna Parte si adopera per garantire che le sue leggi, regole regolamentazioni, politiche o pratiche prevedano e promuovano elevati livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 11.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 11.6 (Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali), impegnandosi nel contempo a migliorare i

livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi, regole, regolamentazioni e politiche.

2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alle condizioni ambientali e del lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l'importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 11.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regole, regolamentazioni o norme

1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regole regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Fatto salvo l'articolo 11.3 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione), nessuna Parte:

- (a) indebolisce o riduce il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle proprie leggi, regole regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; o
- (b) rinuncia o deroga altrimenti oppure offre di rinunciare o di derogare altrimenti a tali leggi, regole, regolamentazioni o norme per attrarre investimenti di un'altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 11.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:

- (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- (b) l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
- (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di

promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le Convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le Convenzioni fondamentali dell'OIL e altre Convenzioni classificate dall'OIL come «aggiornate».

4. Le Parti riaffermano che, conformemente alla Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97ª sessione nel 2008, la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo.

Art. 11.6 Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nelle loro leggi, regole, regolamentazioni e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie nonché la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 11.1 (Contesto e obiettivi).

Art. 11.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e promuovere gli investimenti, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, come le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici o che rientrano in programmi di commercio equo ed etico. Tali sforzi comprendono i relativi ostacoli non tariffari.

2. Le Parti si accordano per scambiarsi opinioni e possono prendere in considerazione, congiuntamente o bilateralmente, una cooperazione in quest'ambito. Esse incoraggiano la cooperazione tra le imprese.

Art. 11.8 Commercio di prodotti forestali

1. Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali e ridurre in tal modo, tra l'altro, le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali e delle torbiere derivanti da attività esterne al settore forestale, le Parti collaborano, nell'ambito dei consessi multilaterali rilevanti a cui partecipano e, se possibile, attraverso la cooperazione bilaterale esistente, per migliorare l'applicazione delle normative e la governance in materia e per promuovere il commercio di prodotti forestali, agricoli e minerari legali e sostenibili.

2. Gli strumenti necessari per conseguire questo obiettivo possono comprendere, tra l'altro, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁶⁶ («CITES») per quanto riguarda le specie di

⁶⁶ RS 0.453

alberi minacciate di estinzione; regimi di certificazione di prodotti forestali ottenuti o cacciati in modo sostenibile; accordi volontari di partenariato bilaterali in materia di governance e commercio in materia forestale («FLEGT»).

Art. 11.9 Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell'ambito dei consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano.

Art. 11.10 Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell'attuazione del presente capitolo.
2. Attraverso gli organi di contatto, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o in seno al Comitato misto su ogni questione concernente il presente capitolo. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente accettabile sulla questione sollevata. Le Parti possono, se necessario e di comune accordo, consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti.
3. Nessuna Parte può ricorrere all'arbitrato di cui al capitolo 13 (Composizione di controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

Art. 11.11 Riesame

Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto. Le Parti discutono i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 12

Disposizioni istituzionali

Art. 12 Comitato misto

1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Filippine (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari delegati dalle stesse a tale scopo.
2. Il Comitato misto:
 - (a) sorveglia l'attuazione del presente Accordo;
 - (b) considera la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive del commercio tra gli Stati dell'AELS e le Filippine;
 - (c) segue gli sviluppi del presente Accordo;

- (d) istituisce sottocomitati e gruppi di lavoro se ritiene necessario essere assistito nello svolgimento dei suoi compiti;
- (e) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro;
- (f) si adopera per risolvere eventuali controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo;
- (g) esamina e adotta emendamenti secondo quanto previsto nel presente Accordo; e
- (h) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni può formulare raccomandazioni. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale.

4. Se il presente Accordo prevede che una disposizione sia applicata solo alle Filippine e a uno o più Stati dell'AELS, il consenso riguarda solo le Parti interessate e la decisione o la raccomandazione si applica solo a queste Parti.

5. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento dei propri requisiti nazionali, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono co-presiedute da uno Stato dell'AELS e dalle Filippine. Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

Capitolo 13

Composizione delle controversie

Art. 13.1 Obiettivo

L'obiettivo del presente capitolo è istituire un meccanismo efficiente e trasparente per la prevenzione e la composizione di controversie derivanti dal presente Accordo.

Art. 13.2 Portata e campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano relativamente alla composizione di eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

2. Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.

3. Se una controversia rientra contemporaneamente nei campi d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo dell'OMC, la Parte attrice considera la possibilità di risolverla presso l'OMC. La controversia può tuttavia essere risolta nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.

4. Ai fini del paragrafo 3 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell'Accordo dell'OMC se una Parte richiede l'istituzione di un tribunale arbitrale di cui all'articolo 6 dell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie⁶⁷, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata domanda di arbitrato secondo l'articolo 13.5 paragrafo 3 (Istituzione di un tribunale arbitrale).

Art. 13.3 Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontariamente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nessun'altra procedura.

Art. 13.4 Consultazioni

1. Le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente accettabile su ogni questione sollevata in relazione al presente articolo.

2. Una Parte può richiedere consultazioni con un'altra Parte per ogni misura che ritiene incompatibile con il presente Accordo. La Parte che riceve la domanda di consultazioni ne tiene debitamente conto e offre adeguate possibilità di consultazione.

3. La Parte che richiede una consultazione formula la sua domanda per iscritto, esponendo i motivi e specificando qual è la misura che ritiene incompatibile con il presente Accordo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica per iscritto la domanda alle altre Parti. La parte a cui è rivolta la domanda vi risponde entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento.

4. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.

5. Le consultazioni iniziano entro:

- (a) 15 giorni dal ricevimento della domanda in casi urgenti, compreso il caso di merci deperibili; o
- (b) 30 giorni dal ricevimento della domanda per tutte le altre questioni.

⁶⁷ RS 0.632.20, allegato 2

6. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono sufficienti informazioni, mettendo anche del personale a disposizione delle agenzie governative competenti per consentire di esaminare a fondo se la misura è incompatibile con il presente Accordo.

7. Le consultazioni sono confidenziali e pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura. Le Parti trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

8. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti su ogni soluzione reciprocamente convenuta.

Art. 13.5 Istituzione di un tribunale arbitrale

1. La Parte attrice può richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale se:

- (a) la Parte a cui è rivolta la domanda non risponde entro 10 giorni dal suo ricevimento;
- (b) la Parte convenuta non avvia consultazioni conformemente ai periodi di tempo specificati nell'articolo 13.4 (Consultazioni); o
- (c) le consultazioni non consentono di risolvere la controversia entro:
 - (i) 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni in casi urgenti, compreso il caso di merci deperibili,
 - (ii) 60 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni per ogni altra questione.

2. Ogni domanda di istituzione di un tribunale arbitrale indica:

- (a) le misure specifiche in questione; e
- (b) la base legale e oggettiva su cui si fonda il reclamo.

3. Una copia della domanda è trasmessa alle altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.

4. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle «norme opzionali per le controversie arbitrali, tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato⁶⁸», in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»), *mutatis mutandis*.

5. La data dell'istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

6. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti:

«esaminare alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 13.5 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di diritto e di fatto

motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'attuazione della decisione».

7. Se possibile, è istituito un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione se l'istituzione di un tribunale arbitrale è richiesta da più Parti o se l'azione è rivolta contro più Parti.

8. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi gli eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 13.6 Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale sono disciplinate dalle norme opzionali, *mutatis mutandis*.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

3. Il tribunale arbitrale consulta regolarmente le Parti in causa e offre loro adeguate possibilità di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il tribunale arbitrale concede alle Parti in causa almeno un'udienza che consenta loro di esporre il caso.

4. Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo che le Parti in causa decidano altrimenti o che il tribunale arbitrale decida di chiudere le udienze durante l'esposizione di informazioni confidenziali.

5. Non sono ammesse comunicazioni *ex parte* con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

6. Nello stesso momento in cui sono presentate al tribunale arbitrale, le considerazioni scritte di una Parte, le trascrizioni di affermazioni orali e di risposte a domande poste dal tribunale arbitrale sono trasmesse da tale Parte all'altra Parte in causa.

7. Le Parti, il tribunale e ogni individuo coinvolto nelle procedure arbitrali tratta in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse.

8. Il tribunale arbitrale decide per consenso. Se non è raggiunto un consenso, il tribunale arbitrale prende le proprie decisioni a maggioranza. Ciascun giudice può fornire opinioni separate su questioni non condivise all'unanimità. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali giudici facciano parte della maggioranza e quali della minoranza. Le deliberazioni del tribunale arbitrale e il rapporto iniziale rimangono confidenziali.

Art. 13.7 Rapporti del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni nonché eventuali raccomandazioni. Le Parti in causa possono sottoporre per scritto al tribu-

nale arbitrale commenti relativi al rapporto iniziale entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa il suo rapporto finale entro 30 giorni dalla data di presentazione del rapporto iniziale. Le conclusioni del rapporto finale comprendono una discussione dei commenti formulati dalle Parti in causa.

2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi), è comunicato alle Parti. Una Parte in causa può rendere accessibile al pubblico il rapporto, fatto salvo l'articolo 13.6 paragrafo 7 (Procedure del tribunale arbitrale).

3. Ogni decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 13.8 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l'operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.

2. Le procedure di un tribunale arbitrale terminano:

- (a) se le Parti in causa raggiungono un'intesa e lo notificano congiuntamente per iscritto al presidente del tribunale arbitrale; o
- (b) se la Parte attrice ritira il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale.

3. In ogni fase procedurale precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

Art. 13.9 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale

1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Nell'impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata conforme alla decisione, consentendo alla Parte attrice di valutare la misura.

3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell'articolo 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi). Il

tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 13.10 Compensazione e sospensione dei vantaggi

1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all'articolo 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi alla decisione emanata nel rapporto finale, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finalizzate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un'intesa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere la concessione di determinati vantaggi garantiti dal presente Accordo, ma solo in modo equivalente a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale.

2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere determinati vantaggi in altri settori.

3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei vantaggi sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice solo fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 13.11 Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 13.9 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 13.10 (Compensazione e sospensione dei vantaggi) è composto dagli stessi giudici che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un

membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per il giudice originario.

2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa.

3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per iscritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.

Capitolo 14

Disposizioni finali

Art. 14.1 Allegati e appendici

Gli allegati del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 14.2 Emendamenti

1. Ciascuna Parte può sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamenti al presente Accordo.

2. Gli emendamenti al presente Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione conformemente ai rispettivi requisiti legali. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

3. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo tale data, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.

4. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presente Accordo. La decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento dei suoi requisiti nazionali. Fatte salve le leggi, le regole e le regolamentazioni delle Parti, il Comitato misto può accettare disposizioni diverse sull'entrata in vigore.

5. Gli emendamenti relativi a questioni concernenti solo uno o più Stati dell'AELS e le Filippine sono convenuti tra le Parti interessate.

6. Se i suoi requisiti legali lo consentono, una Parte può applicare provvisoriamente un emendamento in attesa che entri in vigore per tale Parte. L'applicazione provvisoria di emendamenti è notificata al Depositario.

Art. 14.3 Adesione

1. Ciascuno Stato che diviene membro dell'AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all'approvazione dei termini di adesione da parte delle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.

Art. 14.4 Ritiro e scadenza

1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.
2. Se le Filippine si ritirano, il presente Accordo si estingue quando il ritiro diventa effettivo.
3. Ciascuno Stato dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio⁶⁹ cessa *ipso facto* di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.

Art. 14.5 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i rispettivi requisiti legali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e le Filippine hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.
4. Se i suoi requisiti legali lo consentono, ciascuna Parte può applicare provvisoriamente il presente Accordo, in attesa che entri in vigore per tale Parte. L'applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.

Art. 14.6 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

⁶⁹ RS 0.632.31

Fatto a Berna, il 28 aprile 2016, in un esemplare originale inglese, depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

Indice

Preambolo

Capitolo 1 Disposizioni generali

- Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio
- Art. 1.2 Obiettivi
- Art. 1.3 Campo d'applicazione geografico
- Art. 1.4 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo
- Art. 1.5 Rapporto con altri accordi
- Art. 1.6 Adempimento degli obblighi
- Art. 1.7 Governi centrali, regionali e locali
- Art. 1.8 Trasparenza

Capitolo 2 Commercio di prodotti non agricoli

- Art. 2.1 Campo d'applicazione
- Art. 2.2 Regole d'origine
- Art. 2.3 Dazi all'importazione
- Art. 2.4 Dazi all'esportazione
- Art. 2.5 Valutazione in dogana
- Art. 2.6 Restrizioni quantitative
- Art. 2.7 Licenze d'importazione
- Art. 2.8 Commercio di pesce e altri prodotti del mare
- Art. 2.9 Spese e formalità
- Art. 2.10 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali
- Art. 2.11 Agevolazione degli scambi
- Art. 2.12 Sovvenzioni e misure compensative
- Art. 2.13 Antidumping
- Art. 2.14 Misure di salvaguardia globali
- Art. 2.15 Misure di salvaguardia transitorie
- Art. 2.16 Imprese commerciali di Stato
- Art. 2.17 Eccezioni generali
- Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza
- Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti
- Art. 2.20 Modifica di concessioni
- Art. 2.21 Consultazioni
- Art. 2.22 Organi di contatto
- Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci
- Art. 2.24 Riesame

Capitolo 3 Commercio di prodotti agricoli

- Art. 3.1 Campo d'applicazione
- Art. 3.2 Concessioni tariffarie
- Art. 3.3 Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli
- Art. 3.4 Altre disposizioni
- Art. 3.5 Ulteriore liberalizzazione

Capitolo 4 Misure sanitarie e fitosanitarie

- Art. 4.1 Obiettivi
- Art. 4.2 Campo d'applicazione
- Art. 4.3 Conferma dell'Accordo SPS
- Art. 4.4 Definizioni
- Art. 4.5 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema
- Art. 4.6 Certificati
- Art. 4.7 Cooperazione
- Art. 4.8 Circolazione di prodotti
- Art. 4.9 Controlli all'importazione
- Art. 4.10 Consultazioni
- Art. 4.11 Riesame
- Art. 4.12 Organi di contatto

Capitolo 5 Ostacoli tecnici agli scambi

- Art. 5.1 Obiettivi
- Art. 5.2 Campo d'applicazione
- Art. 5.3 Ripresa dell'Accordo OTC
- Art. 5.4 Norme internazionali
- Art. 5.5 Circolazione di prodotti, controllo alla frontiera e sorveglianza del mercato
- Art. 5.6 Procedure di valutazione della conformità
- Art. 5.7 Cooperazione
- Art. 5.8 Consultazioni
- Art. 5.9 Riesame
- Art. 5.10 Organi di contatto

Capitolo 6 Scambi di servizi

- Art. 6.1 Portata e campo d'applicazione
- Art. 6.2 Definizioni
- Art. 6.3 Trattamento della nazione più favorita
- Art. 6.4 Accesso al mercato
- Art. 6.5 Trattamento nazionale
- Art. 6.6 Impegni supplementari
- Art. 6.7 Regolamentazione nazionale
- Art. 6.8 Riconoscimento
- Art. 6.9 Circolazione di persone fisiche
- Art. 6.10 Trasparenza
- Art. 6.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi
- Art. 6.12 Pratiche commerciali
- Art. 6.13 Pagamenti e trasferimenti
- Art. 6.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
- Art. 6.15 Eccezioni
- Art. 6.16 Elenchi di impegni specifici
- Art. 6.17 Modifica degli elenchi di impegni
- Art. 6.18 Riesame
- Art. 6.19 Allegati

Capitolo 7 Investimenti

- Art. 7.1 Condizioni d'investimento
- Art. 7.2 Promozione degli investimenti
- Art. 7.3 Riesame

Capitolo 8 Proprietà intellettuale

- Art. 8 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Capitolo 9 Appalti pubblici

- Art. 9.1 Trasparenza
- Art. 9.2 Negoziati futuri
- Art. 9.3 Riesame

Capitolo 10 Concorrenza

- Art. 10.1 Regole di concorrenza
- Art. 10.2 Cooperazione
- Art. 10.3 Consultazioni
- Art. 10.4 Composizione delle controversie

Capitolo 11 Commercio e sviluppo sostenibile

- Art. 11.1 Contesto e obiettivi
- Art. 11.2 Campo d'applicazione
- Art. 11.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione
- Art. 11.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regole, regolamentazioni o norme
- Art. 11.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro
- Art. 11.6 Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali
- Art. 11.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile
- Art. 11.8 Commercio di prodotti forestali
- Art. 11.9 Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali
- Art. 11.10 Attuazione e consultazioni
- Art. 11.11 Riesame

Capitolo 12 Disposizioni istituzionali

- Art. 12 Comitato misto

Capitolo 13 Composizione delle controversie

- Art. 13.1 Obiettivo
- Art. 13.2 Portata e campo d'applicazione
- Art. 13.3 Buoni uffici, conciliazione o mediazione
- Art. 13.4 Consultazioni
- Art. 13.5 Istituzione di un tribunale arbitrale
- Art. 13.6 Procedure del tribunale arbitrale
- Art. 13.7 Rapporti del tribunale arbitrale
- Art. 13.8 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale
- Art. 13.9 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale
- Art. 13.10 Compensazione e sospensione dei vantaggi
- Art. 13.11 Altre disposizioni

Capitolo 14 Disposizioni finali

Art. 14.1 Allegati e appendici

Art. 14.2 Emendamenti

Art. 14.3 Adesione

Art. 14.4 Ritiro e scadenza

Art. 14.5 Entrata in vigore

Art. 14.6 Depositario

Lista degli allegati⁷⁰

<i>Annex I</i>	Referred to in Article 2.2 – Rules of Origin Appendix to Annex 1 on Rules of Origin
<i>Annex II</i>	Referred to in Article 2.1 – Product Coverage of Non-Agricultural Products
<i>Annex III</i>	Referred to in Article 2.3 – Schedule of Tariff Commitments of the Philippines on Non-Agricultural Products Originating in the EFTA States
<i>Annex IV</i>	Referred to in Article 2.4 – Export Duties
<i>Annex V</i>	Referred to in Article 2.8 – Trade in Fish and Other Marine Products
<i>Annex VI</i>	Referred to in Article 2.11 – Trade Facilitation
<i>Annex VII</i>	Referred to in Article 2.23 – Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods
<i>Annex VIII</i>	Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Iceland and the Philippines
<i>Annex IX</i>	Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Norway and the Philippines
<i>Annex X</i>	Referred to in Article 3.2 – Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products – Switzerland and the Philippines
<i>Annex XI</i>	Referred to in Article 6.16 – Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XI Philippines – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 2 to Annex XI Iceland – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 3 to Annex XI Liechtenstein – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 4 to Annex XI Norway – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 5 to Annex XI Switzerland – Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16
<i>Annex XII</i>	Referred to in Article 6.3 – List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex XII Philippines – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 2 to Annex XII Iceland – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 3 to Annex XII Liechtenstein – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 4 to Annex XII Norway – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 5 to Annex XII Switzerland – List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3

⁷⁰ Gli allegati sono disponibili solo in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell'AELS, all'indirizzo seguente:
www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Philippines

<i>Annex XIII</i>	Referred to in Article 6.19 – Financial Services
<i>Annex XIV</i>	Referred to in Article 6.19 – Telecommunications Services
<i>Annex XV</i>	Referred to in Article 6.19 – Movement of Natural Persons Supplying Services
<i>Annex XVI</i>	Referred to in Article 6.19 – Maritime Transport and Related Services
<i>Annex XVII</i>	Referred to in Article 6.19 – Energy Related Services
<i>Annex XVIII</i>	Referred to in Article 8 – Protection of Intellectual Property



10.2.2

Messaggio

concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran

dell'11 gennaio 2017

1

Punti essenziali dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

Durante gli anni in cui sono state imposte sanzioni contro il programma nucleare iraniano, le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran hanno perduto molto del loro slancio. Gran parte delle sanzioni internazionali in ambito economico e finanziario è stata sospesa o revocata una volta conclusi i negoziati (luglio 2015) e implementato l'Accordo sul nucleare (metà gennaio 2016). Nel contempo, la Svizzera ha proceduto a una revisione totale dell'ordinanza dell'11 novembre 2015¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. L'ordinanza riveduta è entrata in vigore il 17 gennaio 2016. Il 27 febbraio dello stesso anno, in occasione della sua visita a Teheran, il presidente della Confederazione Johann N. Schneider-Ammann ha concordato con il presidente iraniano Hassan Rohani una *tabella di marcia (road map) per approfondire le relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran*. Nella road map venivano stabilite anche le misure da intraprendere per ratificare l'Accordo commerciale sottoscritto dai due Paesi il 24 maggio 2005. Come risultato immediato della road map, l'8 marzo 2016 l'Iran ha notificato alla Svizzera la conclusione del processo di ratifica.

L'obiettivo dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e l'Iran è rafforzare e promuovere le relazioni commerciali bilaterali. Tra i due Paesi non esiste sino ad oggi alcun accordo che regoli il commercio bilaterale di merci sulla base della normativa e dei principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il quadro giuridico in vigore è costituito solamente dall'Accordo provvisorio del 28 agosto 1928² tra la Svizzera e la Persia concernente il domicilio e il commercio e dal Protocollo del 21 febbraio 1947³ concernente i rapporti economici tra la Confederazione Svizzera e l'Impero dell'Iran. L'Iran non è del resto ancora membro dell'OMC: il processo di adesione avviato nel 1996 è infatti stato interrotto per ragioni politiche (cfr. n. 2.1.1).

¹ RS 946.231.143.6

² RS 0.946.294.361

³ Non pubblicato nella RU

Un accordo commerciale con l'Iran rientra nella strategia del nostro Collegio di espandere la rete di accordi stipulati in questo settore con Paesi al di fuori dell'UE. La stipula di simili accordi si colloca accanto all'adesione all'OMC e agli accordi bilaterali con l'UE, rappresentando così il terzo pilastro della politica economica esterna della Svizzera. Per un Paese come il nostro, dipendente dalle esportazioni, con mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo e non appartenente a una comunità di Stati come l'UE, è fondamentale aprire il proprio mercato e migliorare le condizioni quadro economiche. Il presente Accordo favorirà gli scambi reciproci, rafforzerà la protezione della proprietà intellettuale, migliorerà in generale la certezza del diritto in ambito di scambi commerciali e contribuirà ad approfondire le relazioni economiche tra i due Paesi; ridurrà inoltre il rischio di discriminazione a scapito degli attori economici svizzeri e servirà da quadro istituzionalizzato alle autorità interessate, che potranno così collaborare per consolidare sia l'Accordo stesso sia gli scambi commerciali, oltre che per risolvere problemi concreti. Per contro, non è un accordo di libero scambio perché non definisce un accesso preferenziale al mercato.

1.2 Genealogia dell'Accordo

Prima che all'Iran venissero inflitte le sanzioni internazionali, le relazioni economiche con la Svizzera erano buone. Per approfondire gli scambi bilaterali, alla fine degli anni Novanta l'Iran propose alla Svizzera di istituire una commissione economica mista. Questa richiesta condusse, nell'autunno del 2000, ai primi colloqui esplorativi, in seguito ai quali, nell'ottobre dell'anno seguente, furono avviati i negoziati per stipulare un accordo commerciale tra i due Paesi. L'accordo fu poi siglato il 10 dicembre 2003 a Teheran. La firma seguì il 24 maggio 2005, in occasione della visita a Berna dell'allora ministro iraniano del commercio Mohammed Shariatmadari. La Svizzera sospese però fino a nuovo avviso il processo di ratifica in seguito all'inasprimento della situazione politica tra l'Iran e la comunità internazionale. Alla fine di agosto 2007 l'Iran ha concluso le procedure interne, inclusa l'approvazione del Presidente, e l'8 marzo 2016 ha notificato alla Svizzera la fine del processo di ratifica.

1.3 Esito dei negoziati

A livello materiale, il presente documento rientra nella categoria degli accordi commerciali della vecchia generazione che la Svizzera ha stipulato con Paesi non membri dell'OMC: si tratta cioè di un accordo quadro espandibile simile a quelli stipulati con la Federazione Russa e con quasi tutti i Paesi del Caucaso dopo il crollo dell'Unione Sovietica nonché con molti Stati dell'ex Jugoslavia.

Il contenuto di questo accordo non preferenziale riprende i principi fondamentali dell'OMC, ma contiene anche disposizioni importanti per l'economia elvetica, volte ad intensificare la protezione della proprietà intellettuale. Oltre ad esservi specificati i settori di rilievo per la collaborazione in ambito economico e le procedure da segui-

re per implementare l'Accordo, vi figura una clausola evolutiva, grazie alla quale il contenuto del documento può essere adeguato ai nuovi sviluppi.

Dopo l'entrata in vigore, l'Accordo resterà valido per un periodo di cinque anni e si rinnoverà di anno in anno, salvo denuncia scritta.

1.4 Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'Accordo commerciale con l'Iran si compone del testo dell'Accordo (documento principale) e di un allegato, che costituisce anch'esso parte integrante dell'Accordo. Il documento principale include un preambolo e i seguenti articoli: 1. Obiettivo, 2. Campo d'applicazione dell'Accordo, 3. Trattamento della nazione più favorita, 4. Non discriminazione, 5. Trattamento nazionale, 6. Pagamenti, 7. Altre condizioni commerciali, 8. Trasparenza, 9. Perturbazioni del mercato, 10. Proprietà intellettuale, 11. Deroghe, 12. Cooperazione economica, 13. Servizi consolari, 14. Commissione mista, 15. Accesso alle autorità giudiziarie, 16. Commissione per la composizione delle controversie 17. Applicazione territoriale, e 18. Validità dell'Accordo.

1.5 Valutazione

L'Accordo commerciale con l'Iran crea un quadro giuridico internazionale per l'espansione delle transazioni economiche bilaterali con un Paese non membro dell'OMC. Esso si fonda su alcuni dei principi fondamentali dell'OMC (trattamento della nazione più favorita, non discriminazione e trattamento nazionale), promuove lo scambio economico, aumenta la certezza del diritto sul mercato iraniano per le imprese svizzere e per il commercio bilaterale di merci, rafforza la protezione della proprietà intellettuale e contribuisce a consolidare le relazioni economiche tra i due Paesi. L'Accordo riduce altresì il rischio che gli attori economici svizzeri vengano discriminati. Inoltre, la presenza di una commissione mista nella funzione di Commissione economica mista permette di definire un quadro istituzionalizzato per la cooperazione delle autorità allo scopo di consolidare l'Accordo e gli scambi economici bilaterali nonché di risolvere problemi concreti. Nel preambolo le Parti sottolineano il loro impegno a rispettare i principi fondamentali in materia di democrazia e diritti dell'uomo conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU nonché il loro desiderio di concentrarsi su uno sviluppo armonioso.

1.6 Versioni linguistiche dell'Accordo

Il presente Accordo è stato firmato nelle versioni francese, persiana e inglese. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

2 Situazione economica dell'Iran e relazioni economiche tra Svizzera e Iran

2.1 Situazione economica e politica economica esterna dell'Iran

L'economia iraniana è praticamente nelle mani dello Stato, che controlla in larga misura i settori industriale, bancario, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia. Tutti i tentativi fatti sinora per cambiare questa situazione si sono rivelati praticamente vani. Gli altri attori principali, oltre allo Stato, sono le fondazioni religiose paragonate e le unità commerciali della Guardia rivoluzionaria. I segmenti economici più importanti sono quelli del gas e del petrolio: a seconda del prezzo del greggio e del volume delle esportazioni, forniscono dal 30 all'80 per cento delle entrate statali e dall'80 all'85 per cento dei proventi da esportazioni.

Le numerose sanzioni internazionali imposte dall'ONU per via del contenzioso nucleare, cui si sono poi aggiunte quelle unilaterali di USA, UE e altri Stati inclusa la Svizzera, hanno avuto importanti ripercussioni sull'economia del Paese. Gran parte delle sanzioni internazionali è stata revocata o sospesa in seguito all'entrata in vigore, il 16 gennaio 2016, dell'Accordo sul nucleare; ci si attendeva quindi che l'economia e le banche iraniane potessero riemergere nei mercati internazionali, ma le aspettative di un rapido boom economico sono state disilluse. L'intensificarsi dei rapporti commerciali dipenderà anche molto dai tempi necessari per ristabilire i canali di finanziamento delle transazioni commerciali. Nel rapporto di dicembre 2015, il FMI segnala inoltre l'urgenza di procedere a riforme economiche strutturali a tutto campo.

Ora che la pressione delle sanzioni è meno forte, l'Iran sta concentrando la sua politica economica su due obiettivi: la riduzione dell'alto tasso d'inflazione e il rafforzamento del settore privato, due aree in cui l'attuale governo iraniano può dar prova di progressi considerevoli. In un discorso tenuto all'inizio del 2015, il presidente Hassan Rohani ha dichiarato che l'economia iraniana trarrà giovamento da relazioni più dirette con il mondo esterno, soprattutto attraverso gli investimenti esteri.

La crescita economica iraniana dipende però anche in grande misura dall'evoluzione del settore del gas e del petrolio e di quello finanziario. La crescita dell'1,5 per cento nell'anno fiscale 2013/2014 (seguita a un calo del 2 % registrato l'anno precedente) è da ricondurre soprattutto alla sospensione di alcune sanzioni nel quadro dell'accordo interinale. Anche la posizione dell'Iran all'estero è fortemente tributaria del prezzo del petrolio, che deve restare sufficientemente alto per compensare il calo delle esportazioni dovuto alle sanzioni. Si presume che la revoca o sospensione della maggior parte di queste sanzioni non avrà un effetto immediato sulla bilancia dei pagamenti perché, oltre alle esportazioni di petrolio, dovrebbe aumentare anche il volume delle importazioni iraniane.

2.1.1 Adesione della Repubblica Islamica dell'Iran all'OMC

Il processo di adesione dell'Iran all'OMC, avviato con la presentazione della domanda nel 1996, è stato bloccato per motivi politici. Il gruppo di lavoro per l'adesione dell'Iran all'OMC, la cui istituzione è stata decisa il 26 maggio 2005, non si è in effetti mai riunito e la nomina del presidente del gruppo è ancora in sospeso. Nemmeno il riavvicinamento con l'Occidente favorito dall'Accordo sul nucleare ha potuto, per il momento, sbloccare la situazione.

La Svizzera vede nella ripresa del processo di adesione dell'Iran all'OMC l'opportunità di reintegrare il Paese nel sistema commerciale globale, obiettivo sancito anche nell'Accordo sul nucleare (cfr. n. 1.2). Questo processo comporterà adeguamenti e riforme importanti a livello di quadro giuridico e, soprattutto, nel regime di commercio estero del Paese. La Svizzera ha pertanto ribadito a più riprese il proprio sostegno al proseguimento del processo.

2.2 Relazioni economiche tra Svizzera e Iran

2.2.1 Tappe importanti della road map

La road map per l'approfondimento delle relazioni bilaterali, che Svizzera e Iran hanno concordato alla fine di febbraio 2016, definisce il quadro di riferimento per la futura collaborazione tra i due Paesi e contempla numerose aree tematiche. La road map approvata dal Consiglio federale prevede fra l'altro di prendere i necessari provvedimenti per la ratifica dell'Accordo commerciale firmato il 24 maggio 2005. Tuttavia, il Consiglio federale è cosciente che la cooperazione con le autorità iraniane in certi ambiti previsti nella road map, quali per esempio l'ambito del ritorno, non ha ancora dato risultati concreti. Per il nostro Collegio è importante migliorare la cooperazione in materia di migrazione. Appare pertanto importante proseguire il dialogo in corso nell'ambito migratorio, incluse la questione della facilitazione del rilascio di visti e quella del ritorno. Quest'ultima questione dovrebbe parimenti essere affrontata nel quadro dei contatti stabiliti con le autorità iraniane nell'ambito del commercio estero. In tale contesto una rapida ratifica dell'Accordo commerciale è nell'interesse della Svizzera, anche se la questione del ritorno non è ancora stata risolta. Oltre alle regolari consultazioni politiche, nella road map è stato convenuto di avviare nuovi colloqui bilaterali. Accanto al dialogo in corso in materia di migrazione ne sono stati avviati altri sul tema dei diritti dell'uomo, su questioni giudiziarie e sul settore economico e finanziario.

Il primo round di colloqui sulle questioni finanziarie ed economiche si è tenuto nella primavera del 2016, giusto dopo la definizione della road map.

L'idea è di migliorare le condizioni quadro per il commercio e gli investimenti tra i due Paesi e, in questo modo, di approfondire ulteriormente le relazioni economiche bilaterali. Una volta che l'Accordo commerciale in oggetto sarà stato ratificato, il dialogo economico in corso potrà confluire nella nuova Commissione economica mista (cfr. art. 14) assumendo così una valenza istituzionalizzata.

2.2.2 Commercio tra Svizzera e Iran

Prima delle sanzioni internazionali, le relazioni economiche tra la Svizzera e l'Iran erano buone. L'inasprimento delle sanzioni, tuttavia, ha fatto diminuire drasticamente il volume degli scambi tra i due Paesi, che ha iniziato a riprendersi solo dopo il primo allentamento. Dal 2013 (363,5 mio. fr.) al 2015 (923,3 mio. fr.) il volume degli scambi è così aumentato di circa due volte e mezzo, aumento dovuto soprattutto al fatto che, con l'accordo interinale, sono state riammesse le operazioni in oro. Se si considera il commercio bilaterale senza metalli preziosi (totale 1), il trend positivo è continuato anche nei primi tre trimestri del 2016. Nel 2015 l'Iran era così il quinto partner commerciale più importante della Svizzera nel Medio Oriente, dopo gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, Israele e il Qatar.

Nel 2015 la Svizzera ha esportato in Iran soprattutto pietre e metalli preziosi nonché articoli di gioielleria (50,8 %), prodotti farmaceutici (23,9 %), macchinari (7,8 %), articoli d'orologeria (5 %) e dispositivi ottici e medici (4,2 %); ha importato principalmente prodotti tessili e d'abbigliamento (52 %, per lo più tappeti), prodotti agricoli (34 %), articoli d'orologeria (3,3 %), macchinari (3,1 %) nonché oggetti d'arte e d'antiquariato (2,9 %).

L'Iran è un mercato decisamente interessante: conta una popolazione di quasi 80 milioni di abitanti, ha un sottosuolo ricchissimo, ma è anche in grande ritardo in diversi settori, incluso quello delle infrastrutture.

3 Commento ai singoli articoli

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'Accordo in oggetto. Le Parti sottolineano e riaffermano il loro impegno a rispettare i principi fondamentali in materia di democrazia, diritti dell'uomo, sviluppo economico e ribadiscono l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU.

Art. 1 Obiettivo

L'obiettivo del presente Accordo commerciale è di istituire adeguati principi e norme al fine di disciplinare le relazioni commerciali fra le Parti contraenti e approfondirne, in generale, le relazioni economiche.

Art. 2 Campo d'applicazione dell'Accordo

L'Accordo si applica al settore del commercio e alla stipula di contratti fra persone fisiche e giuridiche dei due Paesi.

Art. 3 Trattamento della nazione più favorita

Questo articolo sancisce il principio del trattamento della nazione più favorita in ambito di dazi, nonché e qualsiasi tipo di tributo prelevato sulle importazioni e sulle esportazioni delle Parti contraenti.

Art. 4 Non discriminazione

In questa disposizione viene proibito qualsiasi divieto o restrizione quantitativa nei confronti di importazioni in provenienza da o esportazioni verso il territorio dell'altra Parte contraente, a meno che tali restrizioni non si applichino anche alle merci importate o esportate di un Paese terzo.

Art. 5 Trattamento nazionale

Ogni Parte contraente è tenuta a trattare le merci provenienti dall'altra Parte come tratterebbe merci simili nazionali.

Art. 6 Pagamenti

A meno che le Banche centrali delle Parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti, i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi sono effettuati in moneta liberamente convertibile e nel rispetto delle norme e pratiche vigenti nel settore bancario a livello internazionale.

Art. 7 Altre condizioni commerciali

Lo scambio di merci si effettua ai prezzi di mercato e conformemente alla prassi commerciale abituale a livello internazionale. Nel caso di acquisti pubblici, le Parti si impegnano in particolare ad applicare condizioni di equa concorrenza. Le attività commerciali svolte da imprese statali devono basarsi su considerazioni di ordine economico e le Parti non possono esigere né promuovere operazioni di permuta o compensazione.

Art. 8 Trasparenza

Le Parti si impegnano a rendere pubblicamente accessibili le proprie leggi e le decisioni giudiziarie e amministrative che riguardano le attività commerciali. Esse si informano inoltre reciprocamente su eventuali cambiamenti nella nomenclatura tariffaria o statistica nonché su modifiche della legislazione interna che potrebbero incidere sull'attuazione dell'Accordo.

Art. 9 Perturbazioni del mercato

Le Parti si impegnano a consultarsi e a cercare una soluzione reciprocamente soddisfacente qualora l'importazione di un determinato prodotto nel territorio di una Parte contraente pregiudichi o rischi di pregiudicare gravemente un ramo economico nazionale in diretta concorrenza. In assenza di un'intesa entro 30 giorni, la Parte lesa ha la facoltà di adottare le misure atte a proteggersi, previa consultazioni in seno alla Commissione mista.

Art. 10 Proprietà intellettuale

L'inserimento di disposizioni in materia di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è importante perché l'Iran non è ancora membro dell'OMC e non è pertanto vincolato ai principi di protezione internazionale secondo gli standard minimi previsti dall'Accordo TRIPS^{4,5}. L'articolo in oggetto sancisce dunque che le Parti contraenti garantiscono, nell'ambito delle loro legislazione interna e in conformità con le convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale cui hanno aderito, una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale relativi a merci e servizi. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» comprende il diritto d'autore (compresi quelli relativi a programmi per computer e banche dati) e diritti affini (diritti di artisti, produttori di supporti audio e audiovisivi e organismi di radiodiffusione), i marchi commerciali e le indicazioni geografiche per merci e servizi, i brevetti in tutti i settori tecnologici (inclusa la biotecnologia), le varietà vegetali, i disegni, topografie di circuiti integrati e informazioni confidenziali.

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie a concretizzare questi diritti e a proteggerli contro qualsiasi violazione, come la contraffazione e la pirateria. Per quanto riguarda il rilascio di licenze obbligatorie in materia di brevetti vengono definite chiare condizioni quadro, tra cui una compensazione adeguata del titolare del brevetto. Si impegnano a implementare in modo efficace ed efficiente i diritti di proprietà intellettuale per via sia civile che penale e rendono disponibili misure cautelari e superprovisionali per salvaguardare da un pregiudizio imminente i titolari dei diritti. In caso di lesione, il titolare dei diritti ha il diritto a un debito risarcimento. Le decisioni amministrative possono essere impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria. Le Parti contraenti si adoperano altresì per conformare la propria legislazione nazionale agli accordi internazionali pertinenti in materia di proprietà intellettuale (art. 10 par. 4 e 5), tra cui l'Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). L'Iran dovrà inoltre aderire ad alcuni accordi importanti dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization, WIPO), ovvero: le Convenzioni di Berna⁶ e di Roma⁷ in materia di diritto d'autore e gli Accordi dell'Aja⁸ e di Madrid⁹

⁴ WTO/TRIPS: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), RS **0.632.20**, allegato 1C.

⁵ A questo proposito si veda anche il n. 1.3 per capire la portata dell'Accordo.

⁶ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, RS **0.231.15**.

della WIPO per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali e rispettivamente delle marche. L'Iran ha aderito all'Accordo di Madrid e al relativo Protocollo del 27 giugno 1989¹⁰ nel 2013. Ogni Parte contraente si impegna inoltre a rispettare i principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita in ambito di proprietà intellettuale. La Commissione mista, incaricata di vigilare sul buon funzionamento dell'Accordo, può riesaminare le disposizioni concernenti la protezione della proprietà intellettuale al fine di svilupparle.

Art. 11 Deroghe

Facendo riferimento all'articolo XX GATT¹¹, il paragrafo 1 di questo articolo contiene le deroghe riportate tipicamente negli accordi commerciali. Secondo il paragrafo 2, le Parti hanno la facoltà di adottare le misure che, in applicazione dell'articolo XXI GATT, ritengono opportune per tutelare la propria sicurezza.

Art. 12 Cooperazione economica

In questo articolo si sancisce la volontà di promuovere la cooperazione economica in aree di interesse reciproco.

Art. 13 Servizi consolari

Le Parti contraenti convengono di considerare favorevolmente la semplificazione delle procedure consolari al fine di promuovere le relazioni commerciali bilaterali.

Art. 14 Commissione mista

Con il termine «Commissione mista» (*Joint Commission*) si istituisce una commissione economica mista composta di rappresentanti delle Parti contraenti che si riunisce a intervalli regolari o su domanda di una delle Parti. La Commissione è incaricata, tra le altre cose, di vigilare sull'attuazione dell'Accordo e, all'occorrenza, di riesaminare le disposizioni nonché di valutare se le relazioni bilaterali possono essere estese ad altri settori, come quello dei servizi (clausola evolutiva). Le Parti possono invitare alle riunioni della Commissione rappresentanti del settore privato.

Art. 15 Accesso alle autorità giudiziarie

Per quanto riguarda la possibilità di adire un'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a rispettare il principio del trattamento nazionale.

⁷ Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, RS **0.231.171**.

⁸ Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, RS **0.232.121.4**.

⁹ Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, RS **0.232.112.3**.

¹⁰ Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, RS **0.232.112.4**.

¹¹ RS **0.632.20**

Art. 16 Commissione per la composizione delle controversie

In caso di controversie sull'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può convocare una commissione composta di un rappresentante di ognuna delle Parti e di una o tre personalità di un altro Stato nominate di comune accordo. La Commissione esamina i fatti e propone alle Parti soluzioni conformi alle disposizioni dell'Accordo. Non pronuncia però sentenze. Si lascia che siano le Parti ad attuare le soluzioni proposte.

Art. 17 Applicazione territoriale

L'Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che sarà valida l'unione doganale con la Svizzera.

Art. 18 Validità dell'Accordo

L'Accordo entra in vigore il giorno in cui l'ultima Parte ha notificato all'altra la conclusione della procedura interna di autorizzazione. È valido per un periodo iniziale di cinque anni ed è poi rinnovato ogni volta per un anno, ma può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Allegato all'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran

Nell'allegato viene precisato che l'Accordo – e in particolare l'articolo 10 paragrafo 4 – non implica alcun obbligo a carico dell'Iran derivante dalle disposizioni dell'Accordo TRIPS fintantoché l'Iran non avrà aderito all'OMC.

4 **Ripercussioni****4.1** **Ripercussioni per la Confederazione****4.1.1** **A livello finanziario**

Il presente Accordo non preferenziale non ha alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione.

4.1.2 **Sull'effettivo del personale**

Il presente Accordo non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione.

4.2 Riperussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il presente Accordo non ha alcuna riperussione particolare sulle finanze e sull'effettivo del personale dei Cantoni, dei Comuni, dei centri urbani, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Tutto il Paese dovrebbe anzi beneficiare degli effetti economici positivi menzionati nel numero 4.3.

4.3 Riperussioni per l'economia

Il presente Accordo commerciale migliorerà le condizioni quadro per le relazioni economiche e commerciali tra Svizzera e Iran, inscrivendole inoltre nella cornice del diritto internazionale e rafforzando così la protezione della proprietà intellettuale e, in generale, la certezza del diritto nell'ambito degli scambi economici bilaterali. Considerato l'enorme potenziale dell'economia iraniana, le relazioni economiche con l'Iran sono molto importanti per la diversificazione internazionale dei mercati d'esportazione svizzeri e per l'acquisto di prodotti d'importazione di particolare rilevanza. Allargare la rete di accordi commerciali con i Paesi non membri dell'OMC risponde anche a un interesse economico della Svizzera, nella misura in cui rafforza la certezza del diritto e la prevedibilità negli scambi commerciali. Si può quindi presumere che l'accordo contribuirà a rafforzare la piazza economica elvetica.

4.4 Riperussioni per la società e per l'ambiente

Gli accordi commerciali contribuiscono a migliorare la libera attività e le relazioni economiche, in particolare nel settore privato. Questo può rafforzare le relazioni tra i vari gruppi della società e favorire lo scambio di opinioni, due presupposti fondamentali della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo.

In generale il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, non possono essere dissociati da un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti. Questi ultimi possono risultare più intensi, ad esempio, laddove entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori a forte impatto ambientale.

5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

5.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016¹² sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016¹³ sul programma di legislatura 2015–2019. È tuttavia conforme al tenore dell'indirizzo politico 1, e in particolare all'obiettivo 4 («La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali») del programma di legislatura 2015–2019.

5.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il presente Accordo si inserisce nella strategia di politica economica esterna esposta dal nostro Consiglio nel 2004¹⁴ e nel 2015¹⁵.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁶ (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., all'Assemblea federale spetta l'approvazione di trattati internazionali, eccettuati quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA¹⁷). Nel caso specifico, non esiste alcuna base legale che conferisca al nostro Consiglio la competenza di stipulare l'Accordo senza l'approvazione delle vostre Camere.

¹² FF **2016** 909

¹³ FF **2016** 4605

¹⁴ Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF **2005** 949, in particolare pag. 962 segg.).

¹⁵ Rapporto del 13 gennaio 2016 sulla politica economica esterna 2015, n. 1 (FF **2016** 673, in particolare pagg. 772, 779 e 787).

¹⁶ RS **101**

¹⁷ RS **172.010**

6.2 Forma dell'atto

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sono soggetti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto oppure se, per attuarli, è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento¹⁸, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente Accordo può essere denunciato conformemente all'articolo 18. Non è prevista alcuna adesione a un'organizzazione internazionale.

Come per gli altri accordi commerciali e di cooperazione economica stipulati dalla Svizzera, l'attuazione del presente Accordo non richiede l'adozione di leggi federali.

In merito alla questione se l'accordo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, occorre precisare quanto segue: l'Accordo con l'Iran si basa su accordi commerciali analoghi che la Svizzera ha stipulato con altri Stati (gli ultimi con l'Armenia e il Tagikistan), ma non è un accordo di libero scambio con obblighi di accesso preferenziale al mercato. L'Accordo crea innanzitutto un quadro istituzionale per la collaborazione futura. Inoltre consolida, come gli altri accordi commerciali già stipulati dalla Svizzera, i principi dell'OMC, praticamente riconosciuti in tutto il mondo. Finora il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno escluso dal referendum facoltativo accordi che istituiscono diritti e doveri simili a quelli contenuti in accordi precedenti (i cosiddetti «accordi standard»). Il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha deciso di abbandonare la prassi adottata per gli accordi standard. Pertanto d'ora in poi o si introduce una clausola di delega che conferisce al Consiglio federale o all'Assemblea federale la facoltà di stipularlo, o si offre la possibilità del referendum facoltativo. Queste norme di delega dovranno essere elaborate non appena se ne presenterà l'occasione, ma al massimo entro la fine del 2018. Nel frattempo il Consiglio federale propone che il decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale con l'Iran non sia sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto in questione ha la forma del decreto federale semplice. Siccome l'Accordo non è soggetto a referendum facoltativo e non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, non è stata indetta una procedura di consultazione (art. 3, cpv. 1, lett c legge del 18 marzo 2005¹⁹ sulla procedura di consultazione).

¹⁸ RS 171.10

¹⁹ RS 172.061

6.3 Compatibilità dell'Accordo con l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Sebbene gran parte delle sanzioni della Svizzera contro la Repubblica Islamica dell'Iran sia stata revocata il 17 gennaio 2016, restano i provvedimenti sanzionatori sanciti nell'ordinanza dell'11 novembre 2015²⁰ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Questi si basano sulla risoluzione 2231 delle Nazioni Unite e sulle sanzioni dell'UE ancora in vigore. Le sanzioni concernenti le merci, le prestazioni finanziarie e i servizi riguardano soprattutto il settore dell'armamento e della non proliferazione e sono state imposte in considerazione della situazione dei diritti dell'uomo in Iran. L'articolo 4 del presente Accordo vieta in realtà qualsiasi forma di discriminazione degli scambi di merci, ma l'articolo 11 prevede deroghe in applicazione dell'articolo XXI GATT (p. es. per adempiere gli obblighi a livello internazionale e per garantire interessi essenziali in materia di politica di sicurezza). In linea di principio, quindi, i provvedimenti sanzionatori in vigore non ostacolano la ratifica dell'Accordo.

²⁰ RS 946.231.143.6



Disegno

Decreto federale che approva l'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale contenuto nel rapporto dell'11 gennaio
2017² sulla politica economica esterna 2016,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo commerciale del 24 maggio 2005³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS **101**

² FF **2017** 693

³ RS ...; FF **2017** 907



Traduzione¹

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran

Concluso a Berna il 24 maggio 2005
Approvato dall'Assemblea federale il ...²
Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica Islamica dell'Iran

di seguito denominate «Parti contraenti»,

consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;

confermando che il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, come enunciati in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le rispettive politiche nazionali ed estere e costituisce un elemento essenziale al pari degli obiettivi del presente Accordo;

animate dal desiderio di creare le condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi reciproci e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse reciproco;

dichiarandosi disposte a esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;

decise a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dei doveri, della non discriminazione e degli interessi reciproci;

consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro dell'OMC e dell'intenzione della Repubblica Islamica dell'Iran di aderire quanto prima all'OMC;

hanno convenuto, al fine di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo:

¹ Dal testo originale in inglese.

² FF 2017 905

Art. 1 Obiettivo

Il presente Accordo è finalizzato a istituire adeguati principi e norme che disciplinino le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito delle loro leggi e regolamentazioni e dei rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.

Art. 2 Campo d'applicazione dell'Accordo

Gli scambi commerciali fra le Parti contraenti e i contratti fra persone fisiche e giuridiche dei due Paesi sono attuati nell'ambito del presente Accordo, conformemente alle leggi e regolamentazioni nonché agli obblighi internazionali di ogni Parte contraente.

Art. 3 Trattamento della nazione più favorita

1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi doganali e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l'importazione o l'esportazione di merci oppure sui trasferimenti internazionali di pagamenti per le importazioni o esportazioni nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi doganali, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell'ambito degli scambi commerciali.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per una Parte contraente di far beneficiare l'altra Parte contraente dei vantaggi che essa concede:

- per agevolare il commercio frontaliero;
- allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell'articolo XXIV del GATT 1994³, corrispondente al 1373 Hijri solare;
- ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC o di altri accordi internazionali.

Art. 4 Non discriminazione

Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell'altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, comprese le licenze, salvo che l'importazione o l'esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l'altra Parte contraente.

³ RS 0.632.20, allegato 1A.1

Art. 5 Trattamento nazionale

Per quanto riguarda le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni concernenti la vendita interna, l'offerta sul mercato, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alle leggi e regolamentazioni del Paese importatore non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale

Art. 6 Pagamenti

Salvo che le Banche centrali delle Parti contraenti convengano diversamente di comune accordo, i pagamenti in contropartita degli scambi di merci e servizi fra le Parti contraenti sono effettuati in moneta liberamente convertibile e conformemente alle norme e pratiche bancarie internazionali.

Art. 7 Altre condizioni commerciali

1. Le merci sono scambiate tra gli operatori in singole transazioni a prezzi di mercato. In particolare, le agenzie e le imprese statali acquistano o vendono i prodotti importati o esportati fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, segnatamente a livello di prezzi competitivi, standard internazionali di qualità e di quantità disponibili; conformemente alla prassi commerciale abituale, invitano le imprese dell'altra Parte contraente a partecipare a tali transazioni.
2. Nessuna Parte contraente può esigere che gli operatori coinvolti in singole transazioni si impegnino in operazioni di permuta o compensazione né incitarli in questo senso.

Art. 8 Trasparenza

Ciascuna Parte contraente rende pubblicamente accessibili le sue leggi, decisioni giudiziarie e amministrative concernenti le attività commerciali e informa l'altra Parte contraente su eventuali cambiamenti concernenti la nomenclatura tariffaria o statistica nonché su modifiche della sua legislazione interna che potrebbero incidere sull'attuazione del presente Accordo.

Art. 9 Perturbazioni del mercato

1. Le Parti contraenti si consultano qualora l'importazione di un determinato prodotto nel territorio di una Parte contraente aumenti in modo tale o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono finalizzate a trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Se le Parti contraenti non convengono altrimenti, le consultazioni terminano al più tardi 30 giorni dopo la notifica della richiesta di consultazioni della Parte contraente interessata.

3. Se le Parti contraenti non raggiungono un'intesa conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Parte contraente lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso, e dopo consultazioni in seno alla Commissione mista, l'altra Parte contraente è libera di prendere le misure adeguate nei limiti del presente Accordo.

4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3, le Parti contraenti danno la priorità a quelli che meno pregiudicano il funzionamento del presente Accordo.

Art. 10 Proprietà intellettuale

1. Le Parti contraenti garantiscono, nell'ambito delle loro leggi e regolamentazioni e in conformità con le convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale cui hanno aderito, una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale (in particolare del diritto d'autore – compresi i programmi per computer e le banche dati – e dei diritti di protezione affini, dei marchi di prodotti e servizi, delle indicazioni geografiche per prodotti e servizi, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni e modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni confidenziali) su tutti i prodotti e i servizi scambiati.

Le Parti contraenti si adoperano per conformare le loro leggi e regolamentazioni alle disposizioni delle relative convenzioni sulla proprietà intellettuale entro termini ragionevoli.

2. Le licenze obbligatorie in materia di brevetti (conformemente all'art. 5 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, corrispondente al 29 Esfand 1261, per la protezione della proprietà industriale, Atto di Stoccolma, 1967⁴, corrispondente al 1346 Hijri solare) non sono né esclusive né discriminatorie, sottostanno a una compensazione equa e che tiene conto del valore economico della licenza sul mercato nazionale, e possono essere oggetto di un riesame giudiziario. La portata e la durata di tali licenze sono limitate allo scopo per il quale sono state rilasciate. Le licenze per non sfruttamento, ossia per le invenzioni brevettate che non sono né prodotte nel Paese né importate, sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare il mercato nazionale a condizioni commerciali ragionevoli.

3. Le Parti contraenti si adoperano, nei limiti del possibile, per prevedere nella loro legislazione interna disposizioni d'applicazione adeguate, efficaci e non discriminatorie al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Dette disposizioni comprendono sanzioni civili e, ove opportuno, sanzioni penali contro la violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale. Le procedure giudiziarie (civili, penali o amministrative) sono leali ed eque. Esse non sono inutilmente complicate e costose né comportano termini irragionevoli o dilazioni ingiustificate. Comprendono in particolare le ingiunzioni, un risarcimento commisurato al danno subito dall'avente diritto e sta-

4 RS 0.232.04

bilito dall'autorità giudiziaria, nonché provvedimenti cautelari, compresi provvedimenti *inaudita altera parte* decisi dall'autorità giudiziaria. Le decisioni amministrative di ultima istanza concernenti la proprietà intellettuale possono essere impugnate davanti a un'autorità giudiziaria.

4. Riaffermando il loro impegno ad adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, corrispondente al 29 Esfand 1261, per la protezione della proprietà intellettuale (Atto di Stoccolma, 1967, corrispondente al 1346 Hijri solare), le Parti contraenti si adoperano, in modo appropriato, per conformare le loro leggi e regolamentazioni alle disposizioni dei seguenti accordi multilaterali e convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale:

- (1) Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994⁵, corrispondente al 26 Farvardin 1373, sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;
- (2) Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, corrispondente al 18 Shahrivar 1265, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971⁶, corrispondente al 1350 Hijri solare);
- (3) Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961⁷, corrispondente al 4 Aban 1340, sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).

Inoltre, le Parti contraenti che non sono firmatarie delle Convenzioni di Berna e di Roma si impegnano ad adottare ogni provvedimento necessario per aderirvi.

5. Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, adeguate ed eque. Esse non sono inutilmente complicate e costose né comportano termini irragionevoli o dilazioni ingiustificate.

Qualora non avessero aderito ai seguenti due Accordi, le Parti contraenti si impegnano ad aderirvi:

- (1) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, corrispondente al 25 Farvardin 1270, per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967⁸, corrispondente al 1346 Hijri solare);
- (2) Accordo dell'Aia del 6 novembre 1925, corrispondente al 15 Aban 1304, per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (Atto di Ginevra, 1999⁹, corrispondente al 1378 Hijri solare).

Dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti garantiscono nella loro legislazione interna una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, in particolare assicurando loro un periodo di protezione di almeno dieci anni.

⁵ RS **0.632.20**, allegato 1C

⁶ RS **0.231.15**

⁷ RS **0.231.171**

⁸ RS **0.232.112.3**

⁹ RS **0.232.121.4**

6. Le Parti contraenti accordano ai cittadini dell'altra Parte contraente, nel settore della proprietà intellettuale, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai loro cittadini, fatte salve le deroghe previste nelle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale cui hanno aderito.

7. Le Parti contraenti accordano ai cittadini dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato terzo. Tutti i vantaggi, i benefici, i privilegi o le immunità accordati da una Parte contraente ai cittadini di qualsiasi altro Stato sono estesi immediatamente e incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte contraente.

Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, i benefici, i privilegi o le immunità accordati da una Parte contraente in virtù di accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, purché tali accordi siano notificati all'altra Parte contraente entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo Accordo e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini dell'altra Parte contraente.

8. Al fine di migliorare il livello di protezione e di prevenire o eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, le disposizioni del presente articolo possono essere riesaminate conformemente all'articolo 14 («Commissione mista»).

Art. 11 Deroghe

1. Fermo restando che le suddette misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta di tali scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati a tutela:

- della moralità pubblica;
- della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell'ambiente;

o qualsiasi misura cui fa riferimento l'articolo XX del GATT 1994¹⁰, corrispondente al 1373 Hijri solare.

2. Il presente Accordo non limita il diritto delle Parti contraenti di adottare misure in applicazione dell'articolo XXI del GATT 1994, corrispondente al 1373, Hijri solare.

Art. 12 Cooperazione economica

1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse reciproco.

2. Tale cooperazione economica avrà, fra gli altri scopi, quello di:

- consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
- contribuire allo sviluppo economico reciproco;

¹⁰ RS 0.632.20, allegato 1A.1

- aprire l'accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
- favorire la cooperazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint venture, gli accordi sulla concessione di licenze nonché forme di cooperazione analoghe;
- promuovere determinati adeguamenti strutturali in campo economico e sostenere la Repubblica Islamica dell'Iran in materia di politica commerciale, offrendo altresì assistenza tecnica nel processo d'adesione dell'Iran all'OMC;
- agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
- promuovere e approfondire la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale, in particolare mediante l'istituzione di modalità appropriate di assistenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti contraenti coordinano le loro iniziative con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 13 Servizi consolari

Al fine di sviluppare le relazioni commerciali reciproche, le Parti contraenti hanno convenuto di considerare favorevolmente la semplificazione delle procedure consolari concernenti le domande di visto per affari da parte delle autorità competenti nonché concernenti la legalizzazione di documenti ufficiali, conformemente alle loro leggi, usi e regolamentazioni.

Art. 14 Commissione mista

Le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista composta di loro rappresentanti. La Commissione si riunisce regolarmente o su domanda di una delle Parti contraenti.

La Commissione mista ha in particolare il compito di:

1. vigilare sul buon funzionamento dell'Accordo e riesaminarne le disposizioni su richiesta di una delle Parti contraenti;
2. proporre soluzioni per eliminare le difficoltà che possono derivare dall'applicazione del presente Accordo;
3. riesaminare e studiare i mezzi per intensificare e diversificare la cooperazione economica reciproca e formulare le raccomandazioni del caso alle Parti contraenti;
4. sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù dell'Accordo ed estenderle a settori non contemplati da quest'ultimo, segnatamente ai servizi.

Le due delegazioni possono invitare rappresentanti del settore privato alle sedute, secondo l'ordine del giorno.

Art. 15 Accesso alle autorità giudiziarie

Le Parti contraenti si impegnano ad accordare ai cittadini dell'altra Parte contraente parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso alle autorità giudiziarie secondo quanto previsto dalle leggi e regolamentazioni di ogni Parte contraente.

Art. 16 Commissione per la composizione delle controversie

Con l'intento di proporre soluzioni, tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere nell'ambito del presente Accordo sono sottoposte da una o dall'altra Parte contraente a un'apposita commissione composta di un rappresentante per ognuna delle Parti contraenti nonché di una o tre personalità internazionali con cittadinanza diversa da quella delle Parti contraenti, nominate di comune accordo fra i rappresentanti. La Commissione esamina i fatti e propone soluzioni appropriate in conformità con le rispettive leggi, regolamentazioni e usanze.

Art. 17 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera dall'Accordo bilaterale del 29 marzo 1923¹¹, corrispondente al 9 Farvardin 1302.

Art. 18 Validità dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le condizioni costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo sono adempiute ed è valido per una durata di cinque anni. Allo scadere di tale termine, è rinnovato ogni volta per un periodo di un anno, salvo se una delle Parti contraenti lo denuncia mediante notifica scritta all'altra Parte contraente sei mesi prima della data di scadenza.

Alla data di scadenza del presente Accordo le sue disposizioni concernenti i contratti debitamente firmati e in essere rimangono valide per al massimo un anno, salvo se diversamente convenuto dalle Parti contraenti.

Fatto a Berna, il 24 maggio 2005, corrispondente al 3 Khordad 1384, composto di un preambolo, di 18 articoli e di un allegato, in due esemplari originali in francese, persiano e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.

In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

...

Per la
Repubblica Islamica dell'Iran:

...

¹¹ RS 0.631.112.514

Allegato all'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica dell'Iran

Le Parti contraenti hanno convenuto che gli obblighi della Repubblica Islamica dell'Iran derivanti dal presente Accordo di rispettare le disposizioni materiali dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994¹², corrispondente al 26 Farvardin 1373, sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (segnatamente l'art. 10 par. 4) diverranno effettivi soltanto a partire dalla data della sua adesione all'Organizzazione mondiale del commercio.

¹² RS 0.632.20, allegato 1C



10.2.3

Messaggio

che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II) e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

dell'11 gennaio 2017

1

Presentazione dell'accordo

1.1

Situazione iniziale

La dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI I)¹ è stata adottata nel dicembre 1996 in occasione della Conferenza ministeriale di Singapore ed è entrata in vigore nel 1997. L'ATI I è un accordo plurilaterale in quanto, a differenza degli accordi multilaterali dell'OMC, non tutti i membri dell'OMC ne sono automaticamente parte. Il numero dei partecipanti è passato da 29 nel dicembre 1996 a 82 attualmente e copre circa il 97 per cento del commercio mondiale del settore per i 190 prodotti contemplati². I partecipanti si sono impegnati a eliminare, entro un certo termine, i propri dazi doganali non soltanto tra di loro ma anche verso tutti i membri dell'OMC, conformemente alla clausola della nazione più favorita (NPF: art. I dell'Accordo generale del 15 aprile 1994³ sulle tariffe doganali e sul commercio, GATT 1994). Gli Stati che non hanno partecipato all'ATI I (3 % del commercio mondiale) hanno mantenuto i propri dazi doganali beneficiando nel contempo della loro eliminazione da parte dei partecipanti all'ATI I, conformemente alla NPF.

Gli obblighi derivanti dall'ATI I sono contenuti e specificati nell'elenco delle concessioni OMC di ogni partecipante. Tale elenco – per la Svizzera la Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein – è allegato al GATT 1994 tramite il Protocollo di Marrakech⁴. La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è parte integrante del GATT, che è un accordo multilaterale dell'OMC.

¹ WT/MIN(96)/16; messaggio del 19 gennaio 1998 concernente la revisione parziale della lista di concessioni della Svizzera notificata all'OMC nel settore delle tecnologie dell'informazione, allegato al rapporto sulla politica economica esterna 97/1 +2 (FF 1998 555, in particolare pag. 773).

² Principali categorie di prodotti contemplati: computer, semiconduttori, materiale per la fabbricazione di semiconduttori, dispositivi di telecomunicazione, strumenti e apparecchi (p. es. calcolatrici elettroniche), supporti e software per l'archiviazione di dati nonché loro parti e accessori.

³ RS 0.632.20, allegato 1A.1

⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.2

L'ATI I contiene una disposizione che prevede una revisione periodica dell'elenco dei prodotti contemplati. Tale revisione è considerata uno strumento indispensabile per tenere conto dei rapidi sviluppi tecnologici in questo settore⁵. Nel 1999 un primo tentativo di rivedere l'elenco dei prodotti contemplati è fallito. Già nel settembre 2008 l'Unione europea (UE) aveva suggerito di avviare dei negoziati per aumentare il numero di prodotti delle tecnologie dell'informazione coperti dall'accordo e di eliminare gli ostacoli tariffari. Nell'ambito dei negoziati del Ciclo di Doha sull'accesso al mercato dei prodotti industriali, gli Stati Uniti e l'UE avevano avanzato delle proposte per eliminare i dazi doganali sui prodotti elettronici ed elettrici e altre relative agli ostacoli non tariffari. Inoltre, gli Stati Uniti avevano avviato all'interno dell'OMC una procedura di composizione delle controversie nei confronti dell'UE che, secondo loro, aveva applicato un trattamento tariffario scorretto a tre prodotti contemplati dall'ATI I⁶. Avendo accordato la priorità a tale procedura, gli Stati Uniti hanno modificato la loro posizione soltanto nell'aprile 2011. Nel marzo dello stesso anno 40 associazioni industriali di tutto il mondo hanno esortato i loro Paesi a estendere il numero di prodotti dell'ATI I.

Alla fine, nel maggio 2012 un gruppo di membri dell'OMC ha lanciato dei negoziati veri e propri per estendere la copertura dei prodotti dell'ATI I. L'intento era quello di includere un certo numero di prodotti sviluppati nei quindici anni precedenti grazie alla rapidità dei progressi tecnologici. Il risultato di questi negoziati è stata la nascita di un nuovo accordo plurilaterale, l'ATI II.

1.2 Svolgimento dei negoziati

L'obiettivo dei negoziati per estendere la copertura dei prodotti dell'ATI era quello di eliminare i dazi doganali su alcuni prodotti entro un certo termine, a condizione che vi partecipasse un numero sufficiente di Paesi. Le trattative sono iniziate nel 2012 all'interno di un gruppo di sei Paesi membri⁷ dell'OMC, che hanno poi convinto altri membri a partecipare. Per farlo ogni Paese doveva proporre un elenco di prodotti d'interesse. Dopo aver consultato i rappresentanti dell'industria nazionale, la Svizzera ha sottoposto il proprio elenco nel settembre 2012.

Il numero dei partecipanti ai negoziati è progressivamente aumentato, fino a raggiungere quota 27⁸. In un primo momento questi Paesi si sono concentrati sull'elaborazione di un elenco consolidato di potenziali prodotti, che comprendeva inizialmente più di 450 proposte. In seguito, hanno verificato se i prodotti in questione erano pertinenti dal punto di vista delle tecnologie dell'informazione e se la loro

⁵ Prima frase del paragrafo 3 dell'allegato dell'ATI: www.wto.org > domaines > Technologies de l'information > Mandat > Portail des textes juridiques > Accord concernant les marchandises postérieur à 1994 (Accord sur les technologies de l'information).

⁶ Communautés européennes – Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l'information, WT/DS 375, 376 e 377, 16 agosto 2010.

⁷ Cina Taipei, Corea, Costa Rica, Giappone, Stati Uniti, UE.

⁸ Albania, Australia, Canada, Cina, Colombia, Corea, Costa Rica, El Salvador, Filippine, Giappone, Guatemala, Hong Kong, Islanda, Israele, Malesia, Mauritius, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana, Singapore, Stati Uniti, Unione doganale Svizzera-Liechtenstein, Thailandia, Turchia, UE + 28 Stati membri.

inclusione nell'elenco era accettabile. Inoltre, i partecipanti hanno organizzato a più riprese dei colloqui tecnici tra periti doganali per determinare in maniera precisa la definizione e la classificazione di determinati prodotti.

L'obiettivo dei colloqui svoltisi durante l'inverno 2012/2013 era duplice: da un lato, capire meglio quali erano i prodotti in esame e il loro rapporto con il settore delle tecnologie dell'informazione e, dall'altro, iniziare a ridurre l'elenco. Le prime difficoltà hanno riguardato alcuni prodotti considerati sensibili: alcuni partecipanti non potevano infatti accettare che figurassero nel progetto di elenco consolidato perché facevano concorrenza alla produzione nazionale o perché rappresentavano una perdita consistente in termini di introiti doganali. Si trattava in particolare di televisori, elettrodomestici, cavi, apparecchiature mediche e fibre ottiche.

Il numero di prodotti delle tecnologie dell'informazione è stato progressivamente ridotto per arrivare a un elenco gestibile e accettabile da tutti. I negoziati sono stati interrotti più volte a causa delle difficoltà legate alla durata dei periodi di riduzione dei dazi doganali e al numero di prodotti che potevano beneficiare di tali riduzioni. La base di lavoro messa a punto per dirimere la questione e accettata dalla maggior parte delle delegazioni prevedeva l'eliminazione progressiva dei dazi doganali da parte dei partecipanti entro un termine di tre anni (periodo standard), di cinque anni o superiore per prodotti particolarmente sensibili e in caso di circostanze eccezionali. Tra i partecipanti che hanno avuto bisogno di più tempo vi sono Cina, Corea, Thailandia, Turchia, Guatemala, Repubblica Dominicana, El Salvador, Colombia, Filippine, Israele, Malesia e Montenegro.

Alla fine, dopo una pausa di un anno e grazie all'accordo bilaterale siglato tra Stati Uniti e Cina a margine del vertice APEC del novembre 2014 a Pechino, nel dicembre 2014 i colloqui sull'elenco dei prodotti e sulla bozza di dichiarazione contenente i dettagli sullo smantellamento tariffario sono ripresi. In seguito sono stati sospesi per la terza volta poiché la Cina non è stata in grado di fare concessioni nei confronti di diverse delegazioni. El Salvador e la Repubblica Dominicana hanno invece abbandonato il tavolo dei negoziati perché non potevano impegnarsi a eliminare i dazi doganali su tutti i prodotti.

Nel luglio 2015 un gruppo ristretto⁹ di partecipanti si è ritrovato per fare il punto della situazione e tentare di chiudere definitivamente i negoziati cominciati tre anni prima. Dopo lunghe discussioni tutti i partecipanti si sono accordati su un elenco di 201 prodotti e su una bozza di dichiarazione. Tuttavia, la questione della durata dei periodi per l'eliminazione dei dazi doganali rimaneva aperta. I partecipanti hanno trovato un accordo sulle seguenti tappe: presentazione dei progetti di elenchi delle concessioni entro il 30 ottobre e verifica e approvazione per consenso dei progetti entro il 4 dicembre 2015. Obiettivo: consentire l'entrata in vigore il 1° luglio 2016.

Inoltre, in vista della Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi (15–18 dicembre 2015) i partecipanti hanno negoziato una bozza di dichiarazione finalizzata a far accettare ai ministri i risultati del processo di revisione e a far riconoscere che gli elenchi approvati rappresentano circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti interessati. Qualche giorno prima della conferenza la maggior parte dei

⁹ Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, UE.

progetti di elenchi delle concessioni erano stati approvati, ad eccezione di sette¹⁰. Il 16 dicembre, all'ultimo minuto, sono stati approvati tutti gli elenchi¹¹ tranne quello della Turchia¹². Inoltre, è stato raggiunto un compromesso tra Cina e Stati Uniti per quanto riguarda il testo della dichiarazione ministeriale, il che ha permesso di concludere la revisione dell'ATI.

1.3 Risultato dei negoziati

La dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione del 28 luglio 2015 stabilisce che i dazi doganali verranno progressivamente eliminati a partire dal 1° luglio 2016, fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione, Hong Kong, Giappone, Norvegia e Singapore si sono impegnati a eliminare i propri dazi doganali immediatamente, ovvero dal 1° luglio 2016. La Svizzera ha preso lo stesso impegno, ma a partire dal 1° gennaio 2017, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.

La dichiarazione del 28 luglio 2015 contiene un elenco di 201 prodotti sui quali verranno soppressi i dazi doganali¹³. Questi 201 prodotti sono suddivisi in due allegati: il primo (allegato A) contiene 191 prodotti contrassegnati da codici tariffari a 6 cifre del sistema armonizzato, il secondo (allegato B) contiene 10 descrizioni di prodotti per i quali i partecipanti non sono riusciti a stabilire una classificazione tariffaria comune. Ad ogni modo i dazi doganali su questi 10 prodotti saranno eliminati a prescindere dalla loro classificazione nelle tariffe doganali nazionali. Come prevedono le regole dell'OMC¹⁴, la soppressione dei dazi doganali da parte dei partecipanti andrà a beneficio di tutti i membri dell'OMC: ecco perché è così importante che venga coperto il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati dall'Accordo.

1.4 Sintesi del contenuto dell'Accordo

La dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione del 28 luglio 2015 comprende un preambolo e 10 rubriche (1. Eliminazione dei dazi doganali per i prodotti contemplati; 2. Soppressione progressiva dei dazi; 3. Attuazione; 4. Attuazione accelerata; 5. Calendario di presentazione degli elenchi; 6. Formato del progetto di elenchi delle concessioni; 7. Accettazione di nuovi membri; 8. Ostacoli non tariffari; 9. Considerazioni finali; 10. Allegati contenenti gli elenchi dei prodotti).

¹⁰ Canada, Cina, Cina Taipei, Corea, Stati Uniti, Turchia, UE.

¹¹ La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è stata approvata il 13 novembre 2015 (G/MA/W/117/Add.21).

¹² Poiché hanno considerato insufficienti le concessioni turche, gli Stati Uniti non hanno sciolto la loro riserva e l'elenco turco non è stato approvato. La Turchia quindi non partecipa all'ATI II.

¹³ WT/L/956, allegato alla dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015 (cfr. n. 2).

¹⁴ Clausola della nazione più favorita: articolo I GATT 1994.

La dichiarazione ministeriale del dicembre 2015 contiene un preambolo e due articoli che riguardano l'approvazione dei risultati del processo di revisione contenuti nella dichiarazione del luglio 2015 e il riconoscimento del fatto che gli elenchi approvati rappresentano circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati e che gli impegni presi possono quindi essere rispettati.

Insieme le due dichiarazioni costituiscono l'ATI II, ovvero l'accordo internazionale che modifica l'elenco delle concessioni all'OMC, per la Svizzera dunque la Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

1.5 Valutazione

Talvolta le trattative si sono rivelate difficili. Tuttavia, il fatto che i principali operatori del settore delle tecnologie dell'informazione siano riusciti a stipulare l'ATI II dimostra che l'OMC è in grado di ottenere una liberalizzazione commerciale a beneficio di tutti i suoi membri. L'ATI II rappresenta il 10 per cento del commercio mondiale di beni, fatto sostanziale rispetto al numero di prodotti contemplati.

L'ATI II ha permesso di:

- aggiornare un accordo che aveva ormai 15 anni e tenere conto dei rapidi sviluppi tecnologici del settore;
- consolidare ossia fissare un limite massimo ai dazi doganali ed eliminarli negli elenchi delle concessioni dei partecipanti; in questo modo sono state aumentate la prevedibilità e la certezza del diritto;
- aprire nuovi mercati in assenza di accordi di libero scambio;
- semplificare le formalità doganali nei Paesi partecipanti con i quali la Svizzera ha già un accordo di libero scambio in quanto non sarà più necessario un certificato di origine preferenziale.

1.6 Versioni linguistiche dell'accordo e pubblicazione

Le lingue ufficiali dell'OMC sono l'inglese, lo spagnolo e il francese. Il testo della dichiarazione del 28 luglio 2015 e dei suoi allegati, nonché la dichiarazione ministeriale del dicembre 2015, sono stati negoziati in inglese. In seguito sono stati tradotti in spagnolo e in francese dai servizi dell'OMC. Tutte e tre le versioni linguistiche fanno fede.

Le versioni ufficiali dell'ATI II nelle tre lingue ufficiali dell'OMC e i progetti approvati di elenchi delle concessioni dei partecipanti all'ATI II sono consultabili sul sito dell'OMC¹⁵.

Il decreto federale che approva l'ATI II sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU), così come il testo dell'ATI II, conformemente all'articolo 2 lettera g della

¹⁵ www.wto.org > domaines > Technologies de l'information > Expansion de l'ATI > Projets de listes concernant l'expansion de l'ATI

legge del 18 giugno 2004¹⁶ sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) e all'ordinanza del 7 ottobre 2015¹⁷ sulle pubblicazioni ufficiali. Come illustrato al numero 6.4, le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein sono state attuate tramite l'ordinanza del 29 giugno 2016¹⁸ che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione, la quale modifica la legge del 9 ottobre 1986¹⁹ sulla tariffa delle dogane (LTD). Poiché sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti, le modifiche della lista saranno pubblicate nella Raccolta ufficiale unicamente sotto forma di rimando (art. 5 cpv. 1 lett. b LPubl). Inoltre, saranno disponibili soltanto nella versione francese (art. 14 cpv. 2 lett. b LPubl) in quanto le persone interessate, ovvero i rappresentanti dei governi che fanno parte dell'OMC, utilizzano questi testi unicamente nella lingua originale, quindi in francese nel caso della Svizzera. Le persone direttamente interessate dalle modifiche della tariffa doganale, che traspongono nel diritto svizzero gli obblighi derivanti dall'ATI II, possono consultare i testi delle ordinanze nelle tre versioni linguistiche ufficiali della Svizzera pubblicate nella RU. Ad ogni modo, è possibile richiedere le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein presso la Direzione generale delle dogane²⁰.

2

Commento ai singoli articoli

Ricordiamo che la dichiarazione del 28 luglio 2015 e la dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015 costituiscono insieme l'accordo internazionale ATI II che modifica gli elenchi delle concessioni all'OMC, per la Svizzera dunque la Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

2.1

Dichiarazione del 28 luglio 2015

2.1.1

Preambolo

Il preambolo stabilisce gli obiettivi della dichiarazione. I partecipanti consolidano e sopprimono i dazi doganali sui prodotti riportati negli allegati A e B.

¹⁶ RS **170.512**

¹⁷ RS **170.512.1**

¹⁸ RU **2016** 2647

¹⁹ RS **632.10**

²⁰ La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è pubblicata nella Raccolta ufficiale. Può essere consultata sul sito dell'Amministrazione federale delle dogane al seguente indirizzo: www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it > Informazioni per ditte > Tariffa doganale – Tares > Modifiche future della tariffa doganale. La lista è anche disponibile sotto forma di pubblicazione separata presso la Direzione generale delle dogane, Divisione principale Procedure ed esercizio, 3003 Berna.

2.1.2 Soppressione progressiva dei dazi

Il paragrafo 2 precisa che vi saranno quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, a meno che, in circostanze limitate, venga convenuto un intervallo più lungo. Gli impegni concernenti la soppressione progressiva dei dazi dovranno essere riportati negli elenchi delle concessioni di ogni partecipante.

2.1.3 Attuazione

Il paragrafo 3 precisa che la soppressione dei dazi doganali avverrà sotto forma di riduzioni uguali a partire dal 1° luglio 2016. Tuttavia, una riserva concernente il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali permette di tenere conto delle procedure legislative proprie di ogni partecipante. Tale disposizione è stata sfruttata da Guatemala, Svizzera e Filippine, che inizieranno l'attuazione rispettivamente il 1° gennaio 2017 e il 1° luglio 2017.

2.1.4 Attuazione accelerata

Il paragrafo 4 incoraggia i partecipanti a sopprimere immediatamente i dazi doganali o ad avvalersi di un termine più breve per farlo. Norvegia, Giappone, Hong Kong, Singapore e Svizzera hanno deciso di utilizzare questa opzione in quanto non applicano dazi doganali (Hong Kong e Singapore) oppure hanno dazi doganali molto bassi e una soppressione progressiva comporterebbe più complicazioni che vantaggi per le transazioni commerciali.

2.1.5 Calendario di presentazione degli elenchi

Questa parte della dichiarazione stabilisce le tappe del processo di revisione e approvazione degli elenchi delle concessioni da parte dei partecipanti.

In base al paragrafo 5 i partecipanti devono sottoporre entro il 30 ottobre 2015 i loro progetti di elenchi in vista del processo di revisione che dovrà essere completato entro il 4 dicembre 2015. Inoltre, viene precisato il contenuto dei progetti di elenchi.

Il paragrafo 6 stabilisce che una volta completato il processo di revisione e approvati gli elenchi i partecipanti dovranno comunicare all'OMC la modifica dei loro elenchi delle concessioni affinché vengano certificati, ovvero accettati da tutti i membri dell'OMC. Quest'ultima tappa si svolge a condizione che siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali. Per questo la Svizzera non presenterà la propria notifica all'OMC finché il Parlamento non avrà approvato le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

Il paragrafo 7 precisa che l'attuazione potrà avere inizio soltanto quando i progetti di elenchi saranno approvati e rappresenteranno circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati.

2.1.6 Formato del progetto di elenchi delle concessioni

Il paragrafo 8 riguarda gli aspetti tecnici relativi alla stesura dei progetti di elenchi delle concessioni.

I prodotti dell'allegato A sono contrassegnati da codici tariffari a 6 cifre del sistema armonizzato. Tuttavia, se necessario, i partecipanti potrebbero introdurre delle suddivisioni a livello della linea tariffaria della tariffa doganale nazionale.

Per i 10 prodotti dell'allegato B, specificati soltanto tramite descrizioni, i partecipanti dovranno aggiungere un allegato che indichi la classificazione tariffaria dettagliata dei prodotti.

2.1.7 Accettazione

Il paragrafo 9 stabilisce che tutti i membri dell'OMC che lo desiderano possono partecipare all'ATI II.

2.1.8 Ostacoli non tariffari

Nel paragrafo 10 si afferma che le consultazioni sugli ostacoli non tariffari saranno intensificate.

2.1.9 Considerazioni finali

Il paragrafo 11 contiene una clausola di revisione dei prodotti contemplati per tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche del sistema armonizzato. La prossima riunione è prevista entro gennaio 2018.

Il paragrafo 12 prevede che le concessioni fatte con l'ATI II dovranno essere tenute in considerazione nei negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli del ciclo di Doha, senza però specificare in che modo.

2.1.10 Allegati della dichiarazione

Questa parte della dichiarazione elenca i due allegati contenenti i prodotti contemplati dall'accordo.

2.1.11 Allegato A

Questo allegato contiene un elenco di 191 prodotti menzionati nella versione 2007 del sistema armonizzato. I prodotti figurano in ordine crescente in base al codice tariffario e sono accompagnati da una descrizione.

2.1.12 Allegato B

Questo allegato contiene un elenco di 10 prodotti accompagnati soltanto da una descrizione in quanto i partecipanti non sono riusciti a trovare un accordo su una classificazione tariffaria comune. Qualunque sia la loro classificazione, i dazi doganali relativi a questi prodotti saranno eliminati.

2.2 Dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015

2.2.1 Preambolo

Nel preambolo i ministri dei Paesi partecipanti confermano di approvare il contenuto della dichiarazione del 28 luglio 2015.

2.2.2 Paragrafo 2

Il risultato del processo di revisione degli elenchi è approvato.

2.2.3 Paragrafo 3

I partecipanti riconoscono che la soglia del 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati è stata raggiunta e che possono procedere all'attuazione dei loro impegni in materia di soppressione dei dazi doganali, fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, compresa quella riguardante l'accettazione degli obblighi internazionali. Inoltre, in futuro i partecipanti valuteranno alcune possibili soluzioni nel caso in cui la percentuale dei partecipanti scendesse sotto la soglia del 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati.

3 Modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein

Per integrare i risultati dell'ATI II in modo da poterli sottoporre alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC la Svizzera deve modificare la Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein e comunicare tali modifiche all'OMC. Dopo la notifica i membri dell'OMC hanno il diritto di formulare, entro 90 giorni, commenti o riserve che potrebbero impedire o ritardare l'espletamento degli effetti giuridici della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein sul diritto internazionale²¹. La Svizzera non presenterà la propria notifica all'OMC finché il Parlamento non avrà approvato le modifiche.

²¹ In caso contrario, le modifiche vengono considerate certificate, ovvero approvate in via definitiva, ed esplicano effetti giuridici (cfr. la decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie, GATT, IBDD, 27S/25).

La modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è necessaria per poter accordare la franchigia doganale ai prodotti in questione. Ciò comporta la creazione di 70 nuove voci tariffarie al fine di distinguere i prodotti soggetti a dazi doganali dai prodotti delle tecnologie dell'informazione che beneficiano della franchigia doganale. 85 voci tariffarie sono state semplificate a livello di struttura e unificate, mentre per 70 voci si è proceduto unicamente a una modifica delle aliquote.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

L'entrata in vigore degli impegni derivanti dall'ATI II comporterà una perdita di introiti doganali di circa 13 milioni di franchi²². Per continuare a sostenere l'espansione commerciale in questo settore sarà necessario compensare le perdite degli introiti doganali tramite un aumento delle entrate fiscali.

4.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'entrata in vigore degli impegni previsti dall'ATI II non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna l'attuazione dell'ATI non ha ripercussioni né sul piano finanziario né sull'effettivo del personale. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici positivi menzionati nel numero 4.3.

4.3 Ripercussioni per l'economia

L'eliminazione dei dazi doganali all'importazione avrà effetti positivi sull'economia svizzera. Da un lato, l'industria delle tecnologie dell'informazione potrà ottenere dei fattori produttivi a prezzi più vantaggiosi per la fabbricazione di prodotti finiti in Svizzera e sarà più competitiva sul piano delle esportazioni. Dall'altro, visto che il mercato in questo settore è molto globalizzato, l'eliminazione dei dazi doganali sull'importazione in generale e in particolare verso i Paesi con i quali la Svizzera non ha stipulato accordi di libero scambio, come Stati Uniti, Australia, Malesia²³,

²² Stima basata sulla media degli introiti per il periodo 2013–2015.

²³ Un accordo di libero scambio è in fase di negoziazione.

Nuova Zelanda, Filippine²⁴ e Tailandia, consentirà un accesso agevolato a questi mercati. Per i partecipanti all'ATI II con i quali la Svizzera ha stipulato un accordo di libero scambio²⁵ la soppressione dei dazi doganali riguarda i prodotti svizzeri che non possono beneficiare della franchigia doganale qualora non adempiano le condizioni in materia di norme d'origine preferenziali. Il commercio mondiale dei prodotti interessati dall'ampliamento supera i 1300 miliardi di dollari e rappresenta circa il 10 per cento del valore totale del commercio mondiale di beni. Per la Svizzera il commercio di questi prodotti (importazioni ed esportazioni) è stimato intorno ai 29,8 miliardi di franchi²⁶. La diminuzione dei costi dovrebbe permettere ai consumatori di acquistare prodotti tecnologicamente moderni e a un prezzo inferiore.

5 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

5.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016²⁷ sul programma di legislatura 2015–2019 e nel decreto federale del 14 giugno 2016²⁸ sul programma di legislatura 2015–2019.

5.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

L'ATI II si inserisce nella strategia economica esterna definita dal Consiglio federale nel 2012²⁹ e nel 2014³⁰. Esso permette di raggiungere gli obiettivi del programma di legislatura 2015–2019, in virtù del quale l'8 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato le proprie direttive.

6 Aspetti giuridici

6.1 Il diritto dell'OMC e le modifiche dell'elenco delle concessioni OMC

Secondo il diritto dell'OMC, l'assunzione di nuovi impegni in materia di riduzione dei dazi doganali, come prevede l'ATI II, costituisce una nuova tappa del processo di liberalizzazione che può essere realizzata in qualsiasi momento.

²⁴ Un accordo di libero scambio è stato firmato il 28 aprile 2016 ma non è ancora entrato in vigore.

²⁵ Albania, Canada, Cina, Colombia, Corea, Costa Rica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Israele, Montenegro, Singapore, UE.

²⁶ Media delle importazioni e delle esportazioni per gli anni 2012–2014.

²⁷ FF **2016** 909, in particolare pag. 970

²⁸ FF **2016** 4605, in particolare pag. 4607

²⁹ FF **2013** 1119, in particolare pag. 1156

³⁰ FF **2015** 1273, in particolare pag. 1309

Non appena il Parlamento avrà approvato le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein concernente i prodotti delle tecnologie dell'informazione è prevista la notifica alla segreteria dell'OMC. Le modifiche entreranno in vigore definitivamente se gli altri membri dell'OMC non solleveranno alcuna opposizione entro 90 giorni.

6.2 Costituzionalità

Il decreto federale concernente l'approvazione dell'ATI II e le modifiche della Lista LIX si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale³¹ (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare trattati internazionali e, con riserva di approvazione del Parlamento, di ratificarli. La dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, alla quale è allegata la dichiarazione del 28 luglio 2015, è stata approvata in occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi nel dicembre 2015, conformemente al mandato conferito dal Consiglio federale nel dicembre 2015. Insieme, le due dichiarazioni costituiscono l'accordo internazionale ATI II.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche l'art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002³² sul Parlamento [LParl] e l'art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997³³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]), fattispecie che in questo caso non sussiste.

6.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923³⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni del GATT 1994 si applicano anche al territorio del Liechtenstein. L'elenco delle concessioni in materia di dazi doganali e le sue eventuali modifiche sono quindi comuni alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

6.4 Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 a 3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

³¹ RS 101

³² RS 171.10

³³ RS 172.010

³⁴ RS 0.631.112.514

In quanto allegato del GATT 1994, la Lista LIX è denunciabile (cfr. Protocollo di Marrakech dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; allegato 1A.2 n. 1). La proposta di modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale dato che la Svizzera è già membro dell'Organizzazione mondiale del commercio dal 1995³⁵.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

La stipula dell'ATI II comporta la modifica degli elenchi delle concessioni all'OMC (Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein), la cui attuazione rende necessaria una modifica della tariffa doganale tramite un'ordinanza del Consiglio federale. Quest'ultima, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017³⁶, modifica l'allegato 1 della LTD. Anche se l'attuazione viene realizzata per via di ordinanza e la modifica della LTD è già applicata provvisoriamente, si ritiene che l'attuazione della modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle tecnologie dell'informazione venga realizzata a livello di legge federale. Per questo le condizioni di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono adempiute e il decreto federale che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione è soggetto a referendum facoltativo. Inoltre, poiché il legislatore ha delegato la competenza di modificare i dazi doganali al Consiglio federale (art. 9a LTD), quando una modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein si applica provvisoriamente, come in questo caso, deve essere modificata anche la LTD. Come indicato in precedenza, ciò è già stato fatto. Pertanto, non è necessario modificare una seconda volta la LTD, visto che tale tariffa contiene già i nuovi dazi doganali modificati tramite l'ordinanza del 29 giugno 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione. Tuttavia, poiché le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein si applicano provvisoriamente con riserva di approvazione da parte del Parlamento, per analogia anche le modifiche della tariffa doganale devono essere approvate dal Parlamento. Non appena il presente messaggio e il relativo decreto federale saranno approvati dal Parlamento, anche le modifiche della tariffa doganale si applicheranno implicitamente in maniera illimitata e non più provvisoria.

Di conseguenza, il decreto federale che approva la dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ATI II) è soggetto a referendum facoltativo. Secondo la Cancelleria federale, se ci si attiene strettamente al testo della legge del 18 marzo 2005³⁷ sulla consultazione (LCo), sarebbe necessario svolgere una consultazione sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LCO. Poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note (l'industria è stata consultata prima dei negoziati e informata durante i negoziati, mentre le commissioni parlamentari competenti hanno approvato il mandato nego-

³⁵ Cfr. in merito anche il messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994, n. 8.3 (FF 1994 IV 1, in particolare pag. 361).

³⁶ RU 2016 2647

³⁷ RS 172.061

ziale e la domanda di applicazione provvisoria dell'ATI II e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein) non vi è da attendersi nessuna nuova informazione da una consultazione sull'ATI II. I partiti politici sono stati indirettamente consultati via le commissioni parlamentari (CPE, CET) sul mandato negoziale. Infine, poiché l'attuazione dei risultati dell'ATI II si effettua a livello federale, i Cantoni non devono svolgere alcun compito. L'estensione degli impegni in materia di prodotti delle tecnologie dell'informazione assunti nell'ATI II è di carattere tecnico e standard rispetto all'ATI I. Inoltre, alla luce dell'applicazione provvisoria dell'ATI II da parte del Consiglio federale e della sua approvazione antecedente all'esito dei negoziati, lo svolgimento di una consultazione formale risulta ridondante. Per questi motivi si è rinunciato a organizzare tale procedura (cfr. art. 3a cpv. 1 lett. B LCo).

6.5 Applicazione provvisoria ed entrata in vigore

Secondo l'articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Come indicato al numero 6.2 in quanto allegato del GATT 1994, che è un trattato internazionale, la lista LIX è denunciabile.

Il Consiglio federale ritiene che le due condizioni per l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale siano adempiute. In merito alla salvaguardia di interessi importanti, constatiamo quanto segue.

In considerazione dell'integrazione delle catene di valore in questo settore molto globalizzato, del franco forte e della crescente concorrenza internazionale, soprattutto da parte dei Paesi asiatici, per l'industria svizzera è importante poter disporre di fattori produttivi in franchigia doganale per fabbricare ed esportare i propri prodotti finiti e avere accesso in franchigia doganale ai mercati dei Paesi che partecipano all'espansione.

In merito alla particolare urgenza, constatiamo quanto segue.

Il paragrafo 3 della dichiarazione del 28 luglio 2015 stabilisce che la soppressione progressiva dei dazi doganali inizierà il 1° luglio 2016. Poiché la Svizzera eliminerà i dazi doganali sui prodotti contemplati con sei mesi di ritardo rispetto ai principali concorrenti, rischia di essere svantaggiata per quanto riguarda i fattori produttivi utilizzati e di essere meno competitiva sui prodotti finiti fabbricati con tali fattori.

Pertanto, il Consiglio federale ha deciso di applicare a titolo provvisorio le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein a partire dal 1° gennaio 2017. Conformemente all'articolo 152 capoverso 3^{bis} LParl, ha consultato preventivamente le commissioni parlamentari competenti, il 2 maggio 2016 la CPE-N e il 12 maggio 2016 la CPE-S, le quali hanno dato il loro consenso all'applicazione provvisoria.

Solo dopo che il Parlamento avrà approvato l'ATI II e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein, le modifiche tariffarie avranno un impatto giuridico a livello internazionale per quanto riguarda la Svizzera.

Secondo l'articolo 7*b* capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale che approva il trattato in questione. In questo caso il messaggio è stato presentato in tempo utile.

A livello nazionale la revisione della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein rende necessario anche un adeguamento delle tariffe doganali svizzere. In virtù dell'articolo 9*a* LTD³⁸, il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein si applica provvisoriamente. Pertanto, il 29 giugno 2016, conformemente all'articolo 9*a* LTD, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza che dal 1° gennaio 2017 elimina i dazi doganali per i prodotti delle tecnologie dell'informazione interessati. Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LTD tale provvedimento viene sottoposto alle Camere federali nell'ambito del rapporto sulle misure tariffarie 2016 (n. 10.3) allegato al Rapporto sulla politica economica esterna 2016.



Decreto federale

Disegno

che approva la Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie de l'informazione (ATI II) e le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54, capoverso 1 e 166, capoverso 2, della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto dell'11 gennaio 2017²
sulla politica economica esterna 2016,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvate:

- a. la Dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015³ sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione;
- b. le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione⁴.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'approvazione delle modifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS **101**

² FF **2017** 693

³ FF **2017** 935

⁴ La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è pubblicata nella RU mediante rimando. È disponibile solo in francese (art. 5 e 14 cpv. 2 lett. b LPub, RS **170.512**) e soltanto questa versione è vincolante. Solo questa modifica è pubblicata nel Foglio federale. La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein può essere consultata sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane all'indirizzo seguente: www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it > Informazione per ditte > Tariffa doganale – Tares > Modifiche future della tariffa doganale. Essa può essere richiesta presso la Direzione generale delle dogane, Divisione principale Tariffa doganale, 3003 Berna.

Approvazione della Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento
del commercio dei prodotti delle tecnologie de l'informazione (ATI II)
e delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore
dei prodotti delle tecnologie dell'informazione. DF

FF 2017



Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

Conclusa a Nairobi il 16 dicembre 2015
Approvata dall'Assemblea federale il ...¹
Entrata in vigore il ...

1. Noi, i ministri rappresentanti i seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»):

Albania
Australia
Canada
Cina
Colombia
Corea
Costa Rica
Filippine
Giappone
Guatemala
Hong Kong, Cina
Islanda
Israele

Malaysia
Mauritius
Montenegro
Norvegia
Nuova Zelanda
Singapore
Stati Uniti
Svizzera²
Territorio doganale separato di Taiwan,
Penghu, Kinmen e Matsu
Tailandia
Unione europea

(di seguito «Partecipanti») richiamiamo e facciamo nostra la Dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione³ (di seguito «Dichiarazione»), la apriamo all'accettazione a norma del punto 9 della stessa e annunciamo le conclusioni di seguito esposte, come previsto dalla dichiarazione.

2. I Partecipanti approvano i risultati del processo di revisione descritto al punto 5 della Dichiarazione, quali figuranti negli elenchi contenuti nel documento G/MA/W/117, che sono stati forniti da ogni Partecipante e riveduti e approvati mediante consenso.

3. I Partecipanti riconoscono che, conformemente ai criteri stabiliti al punto 7 della Dichiarazione, gli elenchi approvati rappresentano circa il 90 per cento del commercio mondiale dei prodotti contemplati dalla Dichiarazione, e che, di conseguenza, ogni Partecipante attuerà gli impegni in materia di soppressione dei dazi doganali

¹ FF 2017 933

² A nome dell'Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

³ WT/L/956, 28 luglio 2015 (allegata).

come indicato ai punti 3 e 6 della Dichiarazione e gli elenchi approvati, fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, che, per maggiore certezza, possono includere le procedure necessarie all'accettazione degli obblighi internazionali. I membri hanno discusso della possibilità di nuovi orientamenti del commercio in materia di massa critica dopo l'attuazione dei punti 3 e 6 della Dichiarazione ad opera dei Partecipanti. Si è convenuto della necessità di trovare l'occasione giusta per esaminare la questione in futuro qualora si verificassero tali circostanze, fermo restando i risultati della discussione.

4. I Partecipanti richiamano il punto 9 della Dichiarazione e rinnovano l'invito ai membri dell'OMC che non hanno sottoscritto la Dichiarazione a comunicare al direttore generale dell'OMC la loro volontà di sottoscrivere la Dichiarazione e assumere gli impegni da essa previsti.

Allegato

**Dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti
delle tecnologie dell'informazione**

Conclusa il 28 luglio 2015

I seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che hanno convenuto di ampliare il commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («le Parti»):

Albania	Malaysia
Australia	Montenegro
Canada	Norvegia
Cina	Nuova Zelanda
Corea	Singapore
Costa Rica	Svizzera ⁴
Filippine	Territorio doganale separato di Taiwan,
Giappone	Penghu, Kinmen e Matsu
Guatemala	Tailandia
Hong Kong, Cina	Stati Uniti
Islanda	Unione europea
Israele	

dichiarano quanto segue:

1. Le Parti consolidano e sopprimono i dazi doganali e tutti i diritti e imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994⁵, secondo le modalità sotto indicate, nei confronti di:

- a) tutti i prodotti classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato («SA») 2007 figuranti nell'elenco di cui all'allegato A della presente Dichiarazione;
e
- b) tutti i prodotti specificati nell'allegato B della presente Dichiarazione, a prescindere dalla loro inclusione nell'elenco di cui all'allegato A.

⁴ A nome dell'Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

⁵ RS 0.632.20, allegato 1A.1

Soppressione progressiva dei dazi

2. Le Parti applicano una soppressione progressiva standard dei dazi doganali in tre anni, sotto forma di quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, se non diversamente convenuto dalle Parti, e riconoscono che, in circostanze limitate, potrebbe essere necessario protrarre i tempi di tali riduzioni. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Le Parti riportano gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto nei rispettivi elenchi delle concessioni all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («elenco delle concessioni»).

Attuazione

3. Se non diversamente convenuto dalle Parti e fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, le Parti sopprimono tutti i dazi doganali, diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati come segue:

- a) soppressione dei dazi doganali sotto forma di riduzioni uguali, rendendo effettiva la prima riduzione entro il 1° luglio 2016, la seconda entro il 1° luglio 2017 e la terza entro il 1° luglio 2018; la soppressione dei dazi doganali è effettivamente completata entro il 1° luglio 2019; e
- b) soppressione dei diritti e delle imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, da completare entro il 1° luglio 2016.

Attuazione accelerata

4. Le Parti incoraggiano la soppressione autonoma immediata dei dazi doganali o l'attuazione accelerata prima delle date di cui al punto 3, ad esempio per i prodotti soggetti a dazi doganali relativamente bassi.

Calendario di presentazione degli elenchi

5. Le Parti forniscono alle altre Parti quanto prima, e comunque entro il 30° ottobre 2015, un progetto di elenco recante: a) dettagli sulla modalità di pubblicazione dell'adeguato trattamento tariffario nel proprio elenco delle concessioni, e b) un elenco delle sottovoci del SA dettagliate interessate per i prodotti specificati nell'allegato B, comprensivo altresì di una nota introduttiva in cui si dichiara che tali prodotti sono esenti da dazi indipendentemente dalla loro classificazione nel SA. Ciascun progetto di elenco è riveduto e approvato dalle Parti, mediante consenso, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle Parti durante i negoziati. Tale processo di revisione andrebbe completato entro il 4 dicembre 2015.

6. Una volta completato il processo di revisione per ogni progetto di elenco di una Parte, quest'ultima presenta il proprio elenco approvato, purché siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali, come modifica del proprio elenco delle conces-

sioni, conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (BISD 27S/25).

7. Le Parti attuano i punti 3 e 6 della presente Dichiarazione dopo che saranno stati riveduti e approvati, mediante consenso, progetti di elenco che rappresentino circa il 90 per cento del commercio mondiale⁶ dei prodotti qui contemplati.

Formato del progetto di elenchi delle concessioni

8. Al fine di realizzare il consolidamento e la soppressione dei dazi doganali e di diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati, le modifiche apportate da ogni Parte al proprio elenco di concessioni:

- a) per i prodotti classificati nelle sottovoci del SA 2007 elencate nell'allegato A, introducono, ove opportuno, suddivisioni nell'elenco delle concessioni a livello della linea tariffaria nazionale; e
- b) per i prodotti specificati nell'allegato B, accludono all'elenco delle concessioni un allegato comprensivo di tutti i prodotti di cui all'allegato B allo scopo di specificare la classificazione tariffaria dettagliata di tali prodotti a livello della linea tariffaria nazionale o a livello di 6 cifre del SA.

Accettazione

9. La Dichiarazione è aperta all'accettazione di tutti i membri dell'OMC ed è notificata per iscritto al direttore generale dell'OMC, che ne dà comunicazione a tutte le Parti.

Ostacoli non tariffari

10. Le Parti convengono di intensificare le consultazioni sugli ostacoli non tariffari nel settore delle tecnologie dell'informazione e sostengono a tal fine l'eventuale elaborazione di un programma di lavoro aggiornato su ostacoli non tariffari.

Considerazioni finali

11. Le Parti si riuniscono periodicamente, almeno un anno prima delle regolari modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, e comunque entro gennaio 2018, per rivedere i prodotti contemplati negli allegati e valutare se, alla luce degli sviluppi tecnologici, dell'esperienza maturata nell'applicazione delle concessioni tariffarie o delle modifiche della nomenclatura del SA, gli allegati non vadano aggiornati al fine di inserire ulteriori prodotti.

⁶ Da calcolare a cura del segretariato dell'OMC e comunicare alle Parti in base ai dati disponibili più recenti.

12. Le Parti riconoscono che i risultati di questi negoziati implicano concessioni che andrebbero tenute in considerazione negli attuali negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo.

Allegati della presente Dichiarazione

Nell'elenco di cui all'allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.

Nell'elenco di cui all'allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.

Allegato A

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
001	350691	ex	Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili
002	370130		Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
003	370199		Altre
004	370590		Altre
005	370790		Altri
006	390799	ex	Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico
007	841459	ex	Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
008	841950	ex	Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm
009	842010	ex	Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati
010	842129	ex	Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron
011	842139	ex	Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm
012	842199	ex	Parti di apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron; parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm
013	842320	ex	Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi
014	842330	ex	Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi
015	842381	ex	Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi
016	842382	ex	Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli
017	842389	ex	Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi
018	842390	ex	Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
019	842489	ex	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
020	842490	ex	Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
021	844230		Macchine, apparecchi e materiale
022	844240		Parti di macchine, apparecchi e materiale
023	844250		Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)
024	844331		Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
025	844332		Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
026	844339		Altre
027	844391		Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42
028	844399		Altri
029	845610	ex	Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
030	846693	ex	Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di centri di lavorazione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altri torni) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre foratrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre fresatrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine per segare o troncare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti per elettroerosione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
			per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
031	847210		Duplicatori
032	847290		Altre
033	847310		Parti ed accessori di macchine della voce 84.69
034	847340		Parti ed accessori di macchine della voce 84.72
035	847521		Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati
036	847590	ex	Parti di macchine della sottovoce 847521
037	847689	ex	Macchine per cambiare in moneta spicciola
038	847690	ex	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola
039	847989	ex	Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
040	847990	ex	Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
041	848610		Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette
042	848620		Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici
043	848630		Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
044	848640		Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo
045	848690		Parti ed accessori
046	850440		Convertitori statici
047	850450		Altre bobine di reattanza e di autoinduzione
048	850490		Parti
049	850590	ex	Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 90.18
050	851430	ex	Altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati
051	851490	ex	Parti di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati
052	851519	ex	Altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
053	851590	ex	Parti di altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
054	851761		Stazioni fisse
055	851762		Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
056	851769		Altri

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
057	851770		Parti
058	851810		Microfoni e loro supporti
059	851821		Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica
060	851822		Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica
061	851829		Altri
062	851830		Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti
063	851840		Amplificatori elettrici a bassa frequenza
064	851850		Apparecchi elettrici di amplificazione del suono
065	851890		Parti
066	851981		Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori
067	851989		Altri
068	852110		A nastri magnetici
069	852190		Altri
070	852290		Altri
071	852321		Schede munite di una pista magnetica
072	852329		Altri
073	852340		Supporti ottici
074	852351		Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semi-conduttori
075	852352		Schede intelligenti («smart cards»)
076	852359		Altri
077	852380		Altri
078	852550		Apparecchi trasmettenti
079	852560		Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente
080	852580		Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes»
081	852610		Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)
082	852691		Apparecchi di radionavigazione
083	852692		Apparecchi di radiotelecomando
084	852712		Radiocassette tascabili
085	852713		Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
086	852719		Altri
087	852721	ex	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)
088	852729		Altri
089	852791		Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
090	852792		Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
091	852799		Altri
092	852849		Altri
093	852871		Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
094	852910		Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti
095	852990	ex	Altri, esclusi i moduli e i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73
096	853180	ex	Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte e simili
097	853190		Parti
098	853630		Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
099	853650		Altri interruttori, sezionatori e commutatori
100	853690	ex	Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711
101	853810		Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi
102	853939	ex	Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
103	854231		Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
104	854232		Memorie
105	854233		Amplificatori
106	854239		Altri
107	854290		Parti
108	854320		Generatori di segnali
109	854330	ex	Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati
110	854370	ex	Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche
111	854370	ex	Amplificatori di microonde
112	854370	ex	Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi
113	854370	ex	Registratori digitali di dati di volo
114	854370	ex	Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio
115	854370	ex	Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per messaggio suono
116	854390		Parti
117	880260	ex	Satelliti per telecomunicazioni
118	880390	ex	Parti di satelliti per le telecomunicazioni
119	880521		Simulatori di combattimento aereo e loro parti
120	880529		Altri
121	900120		Materie polarizzanti in fogli o in lastre

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
122	900190		Altri
123	900219		Altri
124	900220		Filtri
125	900290		Altri
126	901050		Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi
127	901060		Schermi per proiezioni
128	901090	ex	Parti ed accessori di apparecchi e materiale delle sottovoci 901050 o 901060
129	901110		Microscopi stereoscopici
130	901180		Altri microscopi
131	901190		Parti ed accessori
132	901210		Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi
133	901290		Parti ed accessori
134	901310	ex	Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
135	901320		Laser, diversi dai diodi laser
136	901390	ex	Parti ed accessori, diversi da quelli per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi
137	901410		Bussole, comprese quelle di navigazione
138	901420		Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
139	901480		Altri strumenti ed apparecchi
140	901490		Parti ed accessori
141	901510		Telemetri
142	901520		Teodoliti e tacheometri
143	901540		Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria
144	901580		Altri strumenti ed apparecchi
145	901590		Parti ed accessori
146	901811		Elettrocardiografi
147	901812		Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica
148	901813		Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica
149	901819		Altri
150	901820		Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi
151	901850		Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia
152	901890	ex	Strumenti ed apparecchi elettrochirurgici o elettromedicali e loro parti e accessori
153	902150		Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori
154	902190		Altri
155	902212		Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione
156	902213		Apparecchi per uso odontoiatrico

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
157	902214		Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario
158	902219		Per altri usi
159	902221		Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario
160	902229		Per altri usi
161	902230		Tubi a raggi X
162	902290	ex	Parti ed accessori di apparecchi a raggi X
163	902300		Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi
164	902410		Macchine ed apparecchi per prove su metalli
165	902480		Altre macchine ed apparecchi
166	902490		Parti ed accessori
167	902519		Altri
168	902590		Parti ed accessori
169	902710		Analizzatori di gas o di fumi
170	902780		Altri strumenti ed apparecchi
171	902790		Microtomi; parti ed accessori
172	902830		Contatori di elettricità
173	902890		Parti ed accessori
174	903010		Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti
175	903020		Oscilloscopi ed oscillografi
176	903031		Multimetri, senza dispositivo registratore
177	903032		Multimetri, con dispositivo registratore
178	903033	ex	Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza
179	903039		Altri, con dispositivo registratore
180	903084		Altri, con dispositivo registratore
181	903089		Altri
182	903090		Parti ed accessori
183	903110		Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche
184	903149		Altri
185	903180		Altri strumenti, apparecchi e macchine
186	903190		Parti ed accessori
187	903220		Manostati (pressostati)
188	903281		Idraulici o pneumatici
189	950410		Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione
190	950430	ex	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) e i giochi di azzardo che erogano immediatamente una vincita in denaro

Voce	SA2007	ex*	Designazione delle merci
191	950490	ex	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sotto-voce 950430

* Le sottovoci contemplate parzialmente sono contrassegnate dal simbolo «ex».

Allegato B

- 192 Circuiti integrati multicomponenti:** una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori. Ai fini della presente definizione:
1. i «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.
 2. L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.
 - 3.a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica.
Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.
 - 3.b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.
 - 3.c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.
 - 3.d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.

- 193 Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED)**, che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)
- 194 Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili)** senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo. Il rilevamento del tocco può avvenire tramite resistenza, capacità elettrostatica, riconoscimento di impulsi acustici, luci infrarosse o altra tecnologia sensibile al tocco
- 195 Cartucce d'inchiostro** (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339 e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339
- 196 Stampati** che danno diritto di accesso, installazione, riproduzione o altro utilizzo di programmi informatici (inclusi giochi), dati, contenuto o servizi internet (incluso il contenuto integrato nei giochi o nelle applicazioni), o servizi per le telecomunicazioni (inclusi servizi mobili)**
- 197 Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare** del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore
- 198 Scatole, casse, casellari e oggetti simili**, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli, delle sottovoci 392310 o 848690
- 199 Pompe a vuoto** dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
- 200 Macchine per la pulizia al plasma** destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici
- 201 Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili**, concepiti principalmente per i bambini

** La soppressione dei dazi per gli stampati incide unicamente sui diritti e sugli obblighi in relazione al commercio di beni e non incide pertanto sull'accesso dei Partecipanti al mercato per aspetti che esulano dai dazi. Nessun elemento dell'Accordo sull'ampliamento dell'ITA (Accordo sulle tecnologie dell'informazione) impedisce a un membro del medesimo di disciplinare il contenuto di tali merci compresi, tra l'altro, i contenuti Internet. Nessuna disposizione dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti di accesso al mercato in materia di commercio di servizi o impedisce a un membro di disciplinare il proprio mercato dei servizi.



Approvazione delle modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

Approvata dall'Assemblea federale il ...¹
Entrata in vigore il ...

Modifications de la Liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans le domaine des produits des technologies de l'information Expansion de l'accord sur les technologies de l'information (ATI)

Liste LIX – Suisse-Liechtenstein

Seul le texte français de la présente liste fait foi

Part I Taux NPF Section II Autres produits

Notes:

1. Les concessions relatives aux produits couverts par la «Déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information» (WT/L/956) seront mises en œuvre comme suit:
 - a) Les droits de douane seront éliminés au 1^{er} janvier de l'année indiquée dans la colonne «Mise en œuvre/Au» et la section «matrice de mise en œuvre».
 - b) Les autres droits et impositions de toute nature, au sens de l'Article II:1 (b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, seront consolidés et éliminés au 1^{er} janvier 2017.

¹ FF 2017 933

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
3215		Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides								
321590		– Autres								
32159010		– – Cartouches d'encre (avec ou sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des n°s 8443.3100, 8443.3200 ou 8443.3900 et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs oeuvrés pour appareils relevant des n°s 8443.3100, 8443.3200 ou 8443.3900	26.00	C	0.00	2017	2017		0.0	195
32159090		– Autres	26.00	C	26.00				0.0	
3306		Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg								
35069		– Autres:								
350691		– – Adhésifs à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc:								
35069130		– – – Pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'écrans plats ou d'écrans tactiles	6.00	C	0.00	2017	2017		0.0	001
3506919		– – – Autres:								
35069191		– – – – Dans des solvants organiques	6.00	C	6.00				0.0	
35069192		– – – – Dans l'eau	6.00	C	6.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
35069199	– – –	Autres	6.00	C	6.00				0.0	
3701		Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs								
37013000	–	Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm	6.40	C	0.00	2017	2017		0.0	002
37019	–	Autres:								
37019900	– –	Autres	6.40	C	0.00	2017	2017		0.0	003
3705		Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques								
37059000	–	Autres	49.00	C	0.00	2017	2017		0.0	004
3707		Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi								
37079000	–	Autres	3.00	C	0.00	2017	2017		0.0	005
3907		Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkyles, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires								
39079	–	Autres polyesters:								
390799	– –	Autres:								
39079910	– – –	Produits selon les listes in fine	0.00	C	0.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
										Fr. par 100kg	
39079920	--	--	1.40	C	0.00	2017	2017		0.0	006	
39079970	--	--	1.40	C	1.40				0.0		
3919		Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux:									
391910	--	--									
39191010	--	--	28.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196	
		En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm:									
	--	--									
	--	--									
	--	--									
39191090	--	--	28.00	C	28.00				0.0		
391990	--	--									
39199010	--	--	28.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196	
		Matériel imprimé donnant un droit d'accès, d'installation, de reproduction ou de toute autre utilisation pour des logiciels (y compris des jeux), des données, du contenu Web (y compris du contenu de jeux ou d'applications) des services ou des services de télécommunication (y compris les services mobiles)									
	--	--									
	--	--									
	--	--									
39199020	--	--	28.00	C	0.00	2017	2017		0.0	197	
		Tampons circulaires à polir du type utilisé pour la fabrication de disques à semi conducteur									
39199090	--	--	28.00	C	28.00				0.0		
		Autres									

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Appendice B				
Fr. par 100kg										
3923		Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques								
392310		– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires:								
39231010		– – Spécialément conçus pour le transport ou l'emballage de plaquettes de semi conducteurs, de masques et de réticules	37.00	C	0.00	2017	2017		0.0	198
39231090		– – Autres	37.00	C	37.00				0.0	
4821		Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non								
482110		– Imprimées:								
48211010		– – Matériel imprimé donnant un droit d'accès, d'installation, de reproduction ou de toute autre utilisation pour des logiciels (y compris des jeux), des données, du contenu Web (y compris du contenu de jeux ou d'applications) des services ou des services de télécommunication (y compris les services mobiles)	58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196
48211090		– – Autres	58.00	C	58.00				0.0	
4901		Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés								
49011000		– En feuillets isolés, même pliés	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196
49019		– Autres:								
49019900		– – Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
4909		Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications								
49090010		– Matériel imprimé donnant un droit d'accès, d'installation, de reproduction ou de toute autre utilisation pour des logiciels (y compris des jeux), des données, du contenu Web (y compris du contenu de jeux ou d'applications) des services ou des services de télécommunication (y compris les services mobiles)	67.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196
49090090		– Autres	67.00	C	67.00				0.0	
4911		Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies								
491110		– Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:								
49111010		– – Imprimés de propagande touristique	0.00	C	0.00				0.0	
49111020		– – Catalogues de librairie, de musique, de disques pour électrophones, d'objets d'art ou de timbres-poste	0.00	C	0.00				0.0	
49111030		– – Matériel imprimé donnant un droit d'accès, d'installation, de reproduction ou de toute autre utilisation pour des logiciels (y compris des jeux), des données, du contenu Web (y compris du contenu de jeux ou d'applications) des services ou des services de télécommunication (y compris les services mobiles)	46.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196
49111080		– – Autres	46.00	C	46.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
49119	–	Autres:								
491199	–	– Autres:								
49119910	–	– Matériel imprimé donnant un droit d'accès, d'installation, de reproduction ou de toute autre utilisation pour des logiciels (y compris des jeux), des données, du contenu Web (y compris du contenu de jeux ou d'applications) des services ou des services de télécommunication (y compris les services mobiles)	48.00	C	0.00	2017	2017		0.0	196
49119990	–	– – Autres	48.00	C	48.00				0.0	
5911		Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la Note 7 du présent Chapitre								
591190	–	– Autres:								
59119010	–	– Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques à semi conducteur	47.00	C	0.00	2017	2017		0.0	197
59119090	–	– – Autres	47.00	C	47.00				0.0	
8413		Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; éleveurs à liquides								
841350	–	– Autres pompes volumétriques alternatives:								
84135030	–	– Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	25.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
8413509	–	– – Autres:								
84135091	–	– – D'un poids unitaire excédant 100 kg	16.00	C	16.00				0.0	
84135092	–	– – D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	25.00	C	25.00				0.0	
841360	–	– Autres pompes volumétriques rotatives:								
84136040	–	– Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	25.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
										Fr. par 100kg	
8413609	-	- Autres:									
84136091	-	- D'un poids unitaire excédant 1000 kg	14.00	C	14.00				0.0		
84136092	-	- D'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 1000 kg	17.00	C	17.00				0.0		
84136093	-	- D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	25.00	C	25.00				0.0		
841370	-	- Autres pompes centrifuges:									
84137040	-	- Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	16.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192	
8413709	-	- Autres:									
84137091	-	- D'un poids unitaire excédant 1000 kg	8.00	C	8.00				0.0		
84137092	-	- D'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 1000 kg	10.00	C	10.00				0.0		
84137093	-	- D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	16.00	C	16.00				0.0		
84138	-	- Autres pompes; éleveurs à liquides:									
841381	-	- Pompes:									
84138140	-	- Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	16.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192	
8413819	-	- Autres:									
84138191	-	- D'un poids unitaire excédant 1000 kg	8.00	C	8.00				0.0		
84138192	-	- D'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 1000 kg	10.00	C	10.00				0.0		
84138193	-	- D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	16.00	C	16.00				0.0		
8414		Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes									

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
										Fr. par 100kg
841410	–	Pompes à vide:								
84141010	– –	Des types utilisés exclusivement ou princi- palement pour la fabrication de semi-conduc- teurs ou de dispositifs d'affichage à écran plat; circuits intégrés à composants multiples (MCO)	20.00	C	0.00	2017	2017		0.0	199, 192
84141090	– –	Autres	20.00	C	20.00				0.0	
84145	–	Ventilateurs:								
841459	– –	Autres:								
84145930	– – –	Des types utilisés exclusivement ou principalement pour le refroidissement de microprocesseurs, d'appareils de télécom- munication, de machines automatiques de traitement de l'information ou d'unités de machines automatiques de traitement de l'information	12.00 19.00	C	0.00	2017	2017		0.0	007
8414599	– –	Autres:								
84145991	– – –	D'un poids unitaire excédant 100 kg	12.00	C	12.00				0.0	
84145992	– – –	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	19.00	C	19.00				0.0	
841480	–	Autres:								
84148030	– –	Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	14.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
8414809	–	Autres:								
84148091	– –	D'un poids unitaire excédant 100 kg	13.00	C	13.00				0.0	
84148092	– – –	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	14.00	C	14.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			Appendice A Appendice B

Fr. par 100kg

8419		Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation								
841950		– Échangeurs de chaleur:								
84195010		– – En fer ou en acier non inoxydable	7.90	C	7.90				0.0	
8419502		– – En aluminium:								
84195021		– – – D'un poids unitaire excédant 200 kg	33.00	C	33.00				0.0	
84195022		– – – D'un poids unitaire n'excédant pas 200 kg	53.00	C	53.00				0.0	
84195030		– – En fluoropolymères, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 3 cm	17.00	C	0.00	2017	2017		0.0	008
			40.00							
8419509		– – Autres:								
84195093		– – – D'un poids unitaire excédant 1500 kg	17.00	C	17.00				0.0	
84195094		– – – D'un poids unitaire n'excédant pas 1500 kg	40.00	C	40.00				0.0	
8420		Calandres et lamineurs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines.								
842010		– Calandres et lamineurs:								
84201040		– – Lamineurs à rouleaux des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés ou de circuits imprimés	4.80 9.10 16.00	C	0.00	2017	2017		0.0	009

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Appendice A. Appendice B				
Fr. par 100kg										
8420109	–	Autres:								
84201091	–	D'un poids unitaire excédant 10000 kg	4.80	C	4.80				0.0	
84201092	–	D'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 10000 kg	9.10	C	9.10				0.0	
84201093	–	D'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg	16.00	C	16.00				0.0	
8421		Centrifugeuses, y compris les essoreuses centri- fuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz								
84212	–	Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:								
842129	–	Autres:								
84212940	–	En fluoropolymères, dont l'épaisseur du filtre de la membrane du purificateur n'excède pas 140 microns	8.80 14.00 21.00	C	0.00	2017	2017	0.0		010
8421299	–	Autres:								
84212991	–	D'un poids unitaire excédant 5000 kg	8.80	C	8.80				0.0	
84212992	–	D'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 5000 kg	14.00	C	14.00				0.0	
84212993	–	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	21.00	C	21.00				0.0	
84213	–	Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:								
842139	–	Autres:								
84213940	–	A enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm	8.70 13.00 21.00	C	0.00	2017	2017	0.0		011
8421399	–	Autres:								
84213991	–	D'un poids unitaire excédant 5000 kg	8.70	C	8.70				0.0	
84213992	–	D'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 5000 kg	13.00	C	13.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
										Fr. par 100kg	
84213993	- - -	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	21.00	C	21.00			0.0			
84219	-	Parties:									
842199	-	Autres:									
84219930	- - -	De machines ou d'appareils des nos 8421.2940 et 8421.3940	14.00 21.00	C	0.00	2017	2017	0.0	0.0	012	
8421999	- - -	Autres:									
84219991	- - -	D'un poids unitaire excédant 100 kg	14.00	C	14.00			0.0			
84219992	- - -	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	21.00	C	21.00			0.0			
8423		Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances.									
842320	-	Bascules à pesage continu sur transporteurs:									
84232030	- - -	A pesage électronique	41.00 63.00	C	0.00	2017	2017	0.0	0.0	013	
8423209	-	Autres:									
84232091	- - -	D'un poids unitaire excédant 100 kg	41.00	C	41.00			0.0			
84232092	- - -	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	63.00	C	63.00			0.0			
842330	-	Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses:									
84233030	- - -	A pesage électronique	41.00 71.00	C	0.00	2017	2017	0.0	0.0	014	
8423309	-	Autres:									
84233091	- - -	D'un poids unitaire excédant 100 kg	41.00	C	41.00			0.0			
84233092	- - -	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	71.00	C	71.00			0.0			
84238	-	Autres appareils et instruments de pesage:									
842381	- - -	D'une portée n'excédant pas 30 kg:									
84238110	- - -	A pesage électronique	71.00	C	0.00	2017	2017	0.0	0.0	015	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
										Fr. par 100kg	
84238190	- -	- - - Autres	71.00	C	71.00			0.0			
842382	- -	- D'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5000 kg									
84238230	- -	- - - A pesage électronique, à l'exclusion des appareils et instruments pour le pesage de véhicules automobiles	29.00 70.00	C	0.00	2017	2017	0.0	0.0	016	
8423829	- -	- - - Autres:									
84238291	- -	- - - D'un poids unitaire excédant 100 kg	29.00	C	29.00			0.0	0.0		
84238292	- -	- - - D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	70.00	C	70.00			0.0	0.0		
842389	- -	- - - Autres:									
84238910	- -	- - - A pesage électronique	21.00	C	0.00	2017	2017	0.0	0.0	017	
84238990	- -	- - - Autres	21.00	C	21.00			0.0	0.0		
842390	-	- Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage:									
84239020	-	- Parties d'appareils ou d'instruments de pesage à pesage électronique, à l'exclusion des parties d'appareils et d'instruments pour le pesage de véhicules automobiles	16.00 41.00 71.00	C	0.00	2017	2017	0.0	0.0	018	
84239030	-	- Poids pour toutes balances; autres parties pour pèse-personnes (y compris les pèse-bébés) et balances de ménage	16.00	C	16.00			0.0	0.0		
8423909	- -	- - - Autres:									
84239093	- -	- - - D'un poids unitaire excédant 100 kg	41.00	C	41.00			0.0	0.0		
84239094	- -	- - - D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	71.00	C	71.00			0.0	0.0		

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
										Fr. par 100kg
8424		Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérogaphes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.								
84248		– Autres appareils:								
842489		– – Autres:								
84248950		– – – Des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés	12.00 20.00	C	0.00	2017	2017		0.0	019
8424899		– – – Autres:								
84248991		– – – – D'un poids unitaire excédant 100 kg	12.00	C	12.00				0.0	
84248992		– – – – D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	20.00	C	20.00				0.0	
842490		– Parties:								
84249040		– – D'appareils pour l'agriculture ou l'horticulture	9.10	C	9.10				0.0	
84249050		– – D'appareils du no 8424.8950	20.00	C	0.00	2017	2017		0.0	020
84249090		– – – Autres	20.00	C	20.00				0.0	
8442		Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des nos 84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple).								

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
										Fr. par 100kg
84423000	–	Machines, appareils et matériel	14.00	C	0.00	2017	2017		0.0	021
84424000	–	Parties de ces machines, appareils ou matériel	14.00	C	0.00	2017	2017		0.0	022
84425000	–	Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)	35.00 4.00	C	0.00	2017	2017		0.0	023
8443		Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires.								
84433	–	Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles:								
84433100	–	Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être conec- tées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	024
84433200	–	Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	025
84433900	–	Autres	8.00 49.00	C	0.00	2017	2017		0.0	026
84439	–	Parties et accessoires:								
84439100	–	Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42	4.00	C	0.00	2017	2017		0.0	027
84439900	–	Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	028
										195

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
					Du	Au			
									Fr. par 100kg
8456		Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma.							
845610		– Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:							
84561060		– Des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du n° 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information	2.80 9.10 13.00	C	0.00	2017	2017	0.0	029
8456109		– Autres:							
84561091		– D'un poids unitaire excédant 10000 kg	2.80	C	2.80			0.0	
84561092		– D'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 10000 kg	9.10	C	9.10			0.0	
84561093		– D'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg	13.00	C	13.00			0.0	
8466		Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types							

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
84669	–	Autres:								
846693	–	– Pour machines des n°s 84.56 à 84.61:	7.90		0.00	2017	2017		0.0	030
84669360	–	– De machines du n° 8456.1060; de machines des n° 8456.20 ou 8456.30, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du n° 8517, ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information; de machines des n°s 8457.10, 8458.91, 8459.21, 8459.61, ou 8461.50, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de parties d'appareils du n° 8517, ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information	14.00 19.00							
8466939	–	– Autres:								
84669391	–	– D'un poids unitaire excédant 1000 kg	7.90	C	7.90				0.0	
84669392	–	– D'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 1000 kg	14.00	C	14.00				0.0	
84669393	–	– D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	19.00	C	19.00				0.0	
8470		Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses								

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
										Fr. par 100kg
84701000	–	Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0		192
84702900	–	Autres machines à calculer électroniques:								
8471	–	Autres	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0		192
		Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs								
84715000	–	Unités de traitement autres que celles des n°s 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0		192
84716000	–	Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0		194
84717000	–	Unités de mémoire	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0		192
84718000	–	Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0		192
84719000	–	Autres	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0		192

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
Fr. par 100kg										
8472		Autres machines et appareils de bureau (dupli- cateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agraffer, par exemple).								
84721000		– Duplicateurs	25.00	C	0.00	2017	2017		0.0	031
84729000		– Autres	0.00 17.00	C	0.00	2017	2017		0.0	032
8473		Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84.69 à 84.72								
84731000		– Parties et accessoires des machines du n° 84.69	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	033
84734000		– Parties et accessoires des machines du n° 84.72	127.00 0.00 27.00	C	0.00	2017	2017		0.0	034
8475		Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui com- portent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre								
84752		– Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre:								
84752100		– – Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches	9.80	C	0.00	2017	2017		0.0	035

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
847590	–	Parties:								
84759010	–	– Parties de machines pour la fabrication des fibres optiques ou de leurs ébauches	15.00	C	0.00	2017	2017		0.0	036
84759090	–	– Autres	15.00	C	15.00				0.0	
8476		Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie								
	–	– Autres machines:								
84768	–	– – Autres:								
847689	–	– – Machines pour changer la monnaie	20.00	C	0.00	2017	2017		0.0	037
84768910	–	– – Autres	20.00	C	20.00				0.0	
84768990	–	Parties:								
847690	–	– De machines pour changer la monnaie	20.00	C	0.00	2017	2017		0.0	038
84769010	–	– Autres	20.00	C	20.00				0.0	
84769090	–									
8479		Machines et appareils mécaniques ayant une fonc- tion propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre								
	–	– Autres machines et appareils:								
84798	–	– – Autres:								
847989	–	– – Machines automatiques de placement de composants électroniques des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés	5.00 10.00	C	0.00	2017	2017		0.0	039
84798950	–	– – Autres:								
	–	– – D'un poids unitaire excédant 5000 kg	5.00	C	5.00				0.0	
8479899	–	– – D'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg	10.00	C	10.00				0.0	
84798991	–	– – –								
84798992	–	– – –								

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
										Fr. par 100kg
847990	–	Parties:								
84799050	– –	De machines du no 8479.8950	10.00 18.00	C	0.00	2017	2017		0.0	040
8479909	– –	Autres:								
84799091	– – –	D'un poids unitaire excédant 100 kg	10.00	C	10.00				0.0	
84799092	– – –	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	18.00	C	18.00				0.0	
8481		Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques								
848130	– –	Clapets et soupapes de retenue:								
84813020	– –	Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	9.60 36.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
8481309	– –	Autres:								
84813091	– – –	En fer, en acier non inoxydable ou en plomb	9.60	C	9.60				0.0	
84813099	– – –	Autres								
848180	– –	Autres articles de robinetterie et organes similaires:	36.00	C	36.00				0.0	
84818020	– –	Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	9.50 36.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
8481809	– –	Autres:								
84818091	– – –	En fer, en acier non inoxydable ou en plomb	9.50	C	9.50				0.0	
84818099	– – –	Autres	36.00	C	36.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
										Fr. par 100kg	
8486		Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent Chapitre; parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	041	
84862000		– Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	042	
84863000		– Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	043	
84864000		– Machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent Chapitre	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	044	
84869000		– Parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	045	
8501		Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes									
850110		– Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W:									
85011030		– – Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	64.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192	
8501109		– – Autres:									
85011091		– – – D'un poids unitaire excédant 1 kg	43.00	C	43.00				0.0		
85011092		– – – D'un poids unitaire n'excédant pas 1 kg	64.00	C	64.00				0.0		
8504		Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs									

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
85043	–	Autres transformateurs:								
850431	–	– D'une puissance n'excédant pas 1 kVA:								
85043110	–	– – Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	12.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85043190	–	– – Autres	12.00	C	12.00				0.0	
85044000	–	– Convertisseurs statiques	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
			8.40							
			13.00							
			17.00							
85045000	–	Autres bobines de réactance et autres selfs	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
			8.40							
			12.00							
			17.00							
85049000	–	Parties	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	048
			8.40							
			12.00							
			17.00							
8505		Electro-aimants: aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques								
	–	Autres, y compris les parties:								
850590	–	– Electroaimants des types utilisés exclusivement ou principalement dans les appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique, à l'exclusion des parties	8.40	C	0.00	2017	2017		0.0	049
85059050			14.00							

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
										Fr. par 100kg
8505909	--	Autres:								
85059091	--	D'un poids unitaire excédant 100 kg	8.40	C	8.40				0.0	
85059092	--	D'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg	14.00	C	14.00				0.0	
8514		Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques								
851430	--	Autres fours:								
85143060	--	Des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés	9.10 13.00 15.00	C	0.00	2017	2017		0.0	050
8514309	--	Autres:								
85143091	--	D'un poids unitaire excédant 5000 kg	9.10	C	9.10				0.0	
85143092	--	D'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg	13.00	C	13.00				0.0	
85143093	--	D'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg	15.00	C	15.00				0.0	
851490	--	Parties:								
85149060	--	De fours du n° 8514.3060	9.10 13.00 15.00	C	0.00	2017	2017		0.0	051
8514909	--	Autres:								
85149091	--	D'un poids unitaire excédant 5000 kg	9.10	C	9.10				0.0	
85149092	--	D'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg	13.00	C	13.00				0.0	
85149093	--	D'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg	15.00	C	15.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
8515		Machines et appareils pour le brasage ou le sou- dage (même pouvant couper), électriques (y com- pris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermet – Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre:								
851519	–	– Autres:								
85151930	–	– – Machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou princi- palement pour la fabrication d'assem- blages de circuits imprimés	14.00 19.00	C	0.00	2017	2017		0.0	052
8515199	–	– – Autres:								
85151991	–	– – – D'un poids unitaire excédant 50 kg	14.00	C	14.00				0.0	
85151992	–	– – – D'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg	19.00	C	19.00				0.0	
851590	–	Parties:								
85159050	–	– Des machines du n° 8515.1930	14.00 21.00	C	0.00	2017	2017		0.0	053
8515909	–	– – Autres:								
85159091	–	– – – D'un poids unitaire excédant 50 kg	14.00	C	14.00				0.0	
85159092	–	– – – D'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg	21.00	C	21.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au			Appendice A	Appendice B
Fr. par 100kg											
8517		Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28									
85176		– Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu):									
85176100		– – Stations de base	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	054	
85176200		– – Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	055	
85176900		– – Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	056	
85177000		– Parties	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	057	194
8518		Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son									

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
85181000	–	Microphones et leurs supports	0.00 60.00	C	0.00	2017	2017	0.0	058	192
85182	–	Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes:								
85182100	–	– Haut-parleur unique monté dans son enceinte	58.00	C	0.00	2017	2017	0.0	059	
85182200	–	– Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte	57.00	C	0.00	2017	2017	0.0	060	
85182900	–	– Autres	0.00	C	0.00	2017	2017	0.0	061	
85183000	–	Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assorti- ments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs	58.00 0.00 65.00	C	0.00	2017	2017	0.0	062	192
85184000	–	Amplificateurs électriques d'audiofréquence	59.00	C	0.00	2017	2017	0.0	063	192
85185000	–	Appareils électriques d'amplification du son	59.00	C	0.00	2017	2017	0.0	064	
85189000	–	Parties	0.00 65.00 59.00	C	0.00	2017	2017	0.0	065	
8519		Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son								
85198	–	Autres appareils:								
85198100	–	– Utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur	84.00	C	0.00	2017	2017	0.0	066	
85198900	–	– Autres	84.00	C	0.00	2017	2017	0.0	067	
8521		Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques								
85211000	–	– A bandes magnétiques	84.00	C	0.00	2017	2017	0.0	068	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au			Appendice A	Appendice B
Fr. par 100kg											
85219000	–	Autres	84.00	C	0.00	2017	2017		0.0		069
8522		Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 85.19 à 85.21									
85229000	–	Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		070
			112.00								
8523		Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enre- gistrement du son ou pour enregistrements ana- logues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du Chapitre 37									
	–	Supports magnétiques:									
85232	–	– Cartes munies d'une piste magnétique	27.00	C	0.00	2017	2017		0.0		071
85232100	–	– Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		072
85232900	–	– Autres	27.00								
			0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		073
85234000	–	Supports optiques	27.00								
85235	–	Supports à semi-conducteur:									
85235100	–	– Dispositifs de stockage rémanent des don- nées à base de semi-conducteurs	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		074
85235200	–	– «Cartes intelligentes»	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		075
85235900	–	– Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		076
85238000	–	Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		077

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
8525		Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes.								
85255000		– Appareils d'émission	66.00	C	0.00	2017	2017		0.0	078
85256000		– Appareils d'émission incorporant un appareil de réception	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	079
85258000		– Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes	0.00 66.00	C	0.00	2017	2017		0.0	080
8526		Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande								
85261000		– Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)	66.00	C	0.00	2017	2017		0.0	081
85269		– Autres:								
85269100		– Appareils de radionavigation	66.00	C	0.00	2017	2017		0.0	082
85269200		– Appareils de radiotélécommande	66.00	C	0.00	2017	2017		0.0	083
8527		Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie								
85271		– Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure:								
85271200		– Radiocassettes de poche	42.00	C	0.00	2017	2017		0.0	084
85271300		– Autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son	42.00	C	0.00	2017	2017		0.0	085
85271900		– Autres	58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	086

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
										Fr. par 100kg	
85272	–	Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles:									
852721	–	– Combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:									
85272110	–	– Capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)	58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	087	
85272190	–	– – Autres	58.00	C	58.00				0.0		
85272900	–	– – Autres	58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	088	
85279	–	Autres:									
85279100	–	– Combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son	42.00	C	0.00	2017	2017		0.0	089	
85279200	–	– Non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie	58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	090	
85279900	–	– – Autres	58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	091	
8528		Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareils de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images									
85284	–	– Moniteurs à tube cathodique:									
85284900	–	– – Autres	58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	092	
85287	–	Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:									

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
85287100	– –	Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo	0.00 58.00	C	0.00	2017	2017		0.0	093
8529		Parties reconnaissables comme étant exclusi- vement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.25 à 85.28								
85291000	–	Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles	66.00	C	0.00	2017	2017		0.0	094
852990	– Autres:									
85299040	– –	Modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques destinés aux appareils des n°s 8528.72 ou 8528.73	66.00	C	66.00				0.0	
85299080	– –	Autres	0.00 66.00	C	0.00	2017	2017		0.0	095
8531		Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonia- teurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30								
853180	–	Autres appareils:								
85318030	– –	Sonneries, carillons, avertisseurs et dispo- sitifs analogues	21.00	C	21.00				0.0	
85318080	– –	Autres	0.00 21.00	C	0.00	2017	2017		0.0	096
85319000	–	Parties	0.00 21.00	C	0.00	2017	2017		0.0	097

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
Fr. par 100kg										
8532		Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables								
85322100		– – Au tantale	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85322200		– – Electrolytiques à l'aluminium	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85322300		– – A diélectrique en céramique, à une seule couche	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85322400		– – A diélectrique en céramique, multicouches	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85322500		– – A diélectrique en papier ou en matières plastiques	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85322900		– – Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85323000		– Condensateurs variables ou ajustables	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
8533		Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)								
85331000		– Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85332		– Autres résistances fixes:								
85332100		– – Pour une puissance n'excédant pas 20 W	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85332900		– – Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85333		– Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées:								
85333100		– – Pour une puissance n'excédant pas 20 W	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85333900		– – Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85334000		– Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
8536		Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1.000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques								
85363000		– Autres appareils pour la protection des circuits électriques	47.00	B	0.00	2017	2017		0.0	098
85364		– Relais:	77.00							
853641		– – Pour une tension n'excédant pas 60 V:								
85364130		– – – Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	80.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
8536419		– – – Autres:								
85364191		– – – D'un poids unitaire excédant 0.3 kg	38.00	C	38.00				0.0	
85364192		– – – D'un poids unitaire n'excédant pas 0.3 kg	80.00	C	80.00				0.0	
853649		– – Autres:								
85364940		– – – Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	80.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
8536499		– – – Autres:								
85364991		– – – D'un poids unitaire excédant 3 kg	47.00	C	47.00				0.0	
85364992		– – – D'un poids unitaire excédant 0.3 kg mais n'excédant pas 3 kg	57.00	C	57.00				0.0	
85364993		– – – D'un poids unitaire n'excédant pas 0.3 kg	80.00	C	80.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI		
						Du	Au			Appendice A		Appendice B
Fr. par 100kg												
85365000	–	Autres interrupteurs, sectionneurs et com- mutateurs	0.00 33.00 41.00 57.00	C	0.00	2017	2017		0.0	099	192	
853690	–	Autres appareils:										
85369070	–	– Brides de batteries des types utilisés pour véhicules automobiles des n°s 8702, 8703, 8704, ou 8711	57.00	C	57.00				0.0			
85369090	–	– Autres	0.00 29.00 33.00 57.00	C	0.00	2017	2017		0.0	100	192	
8537		Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85.17										
853710	–	– For a voltage not exceeding 1000 V:	29.00									
85371030	–	– Circuits intégrés à composants multiples (MCO); dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage	53.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192, 194	
8537109	–	– Autres:										
85371091	–	– D'un poids unitaire excédant 50 kg	29.00	C	29.00				0.0			
85371092	–	– D'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg	53.00	C	53.00				0.0			

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
8538		Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37								
85381000		– Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n° 85.37, dépourvus de leurs appareils	31.00 52.00 87.00	C	0.00	2017	2017		0.0	101
8539		Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc								
85393		– Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets:								
853939		– – Autres:								
85393910		– – – Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à écran plat	36.00	C	0.00	2017	2017		0.0	102
85393990		– – – Autres	36.00	C	36.00				0.0	
8541		Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés								
85411000		– Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85412		– Transistors, autres que les photo-transistors:								
85412100		– – A pouvoir de dissipation inférieur à 1 W	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
85412900		– – Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI		
						Du	Au			Appendice A		Appendice B
Fr. par 100kg												
85413000	–	Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
85414000	–	Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192, 193	
85415000	–	Autres dispositifs à semi-conducteur	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
85416000	–	Cristaux piézo-électriques montés	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
8542		Circuits intégrés électroniques										
85423	–	Circuits intégrés électroniques:										
85423100	–	– Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	103		
85423200	–	– Mémoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	104		
85423300	–	– Amplificateurs	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	105		
85423900	–	– Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	106		
85429000	–	– Parties	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	107		
8543		Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre										
85432000	–	– Générateurs de signaux	24.00 37.00	C	0.00	2017	2017		0.0	108	192	
854330	–	Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse:										

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
85433030	–	– Machines de galvanoplastie et d'électrolyse des types utilisés exclusivement ou princi- palement pour la fabrication de circuits imprimés	21.00 37.00	C	0.00	2017	2017		0.0	109
8543309	–	– Autres:								
85433091	–	– D'un poids unitaire excédant 50 kg	21.00	C	21.00				0.0	
85433092	–	– D'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg	37.00	C	37.00				0.0	
85437000	–	– Autres machines et appareils	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	110, 111, 192, 193, 112, 113, 194, 200
85439000	–	– Parties	0.00 22.00 34.00 33.00	C	0.00	2017	2017		0.0	114, 115 116
8802		Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhi- cules sous-orbitaux								
880260	–	– Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous- orbitaux:								
88026010	–	– Satellites de télécommunication	62.00	C	0.00	2017	2017		0.0	117
88026090	–	– Autres	62.00	C	62.00				0.0	
8803		Parties des appareils des n°s 88.01 ou 88.02								
880390	–	– Autres:								
88039010	–	– De satellites de télécommunication	30.00	C	0.00	2017	2017		0.0	118
88039090	–	– Autres	30.00	C	30.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Appendice A Appendice B				
Fr. par 100kg										
8805		Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties								
88052		– Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties:								
88052100		– – Simulateurs de combat aérien et leurs parties	16.00	C	0.00	2017	2017		0.0	119
88052900		– – Autres	16.00	C	0.00	2017	2017		0.0	120
9001		Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 85.44; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement								
90012000		– Matières polarisantes en feuilles ou en plaques	31.00	C	0.00	2017	2017		0.0	121
90019000		– Autres	131.00 30.00	C	0.00	2017	2017		0.0	122
9002		Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement								
90021		– Objectifs:								
90021900		– – Autres	245.00	C	0.00	2017	2017		0.0	123
90022000		– Filtres	241.00	C	0.00	2017	2017		0.0	124
90029000		– Autres	245.00	C	0.00	2017	2017		0.0	125

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
Fr. par 100kg										
9010		Appareils et matériel pour laboratoires photo-graphiques ou cinématographiques, non dénom-més ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; négatoscopes; écrans pour projections	49.00	C	0.00	2017	2017		0.0	126
90105000		– Autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes								
90106000		– Ecrans pour projections	52.00	C	0.00	2017	2017		0.0	127
901090		– Parties et accessoires:								
90109010		– – Des articles des nos 9010.5000 et 9010.6000	49.00	C	0.00	2017	2017		0.0	128
90109090		– – Autres	49.00	C	49.00				0.0	
9011		Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrogra-phie ou la microprojection								
90111000		– Microscopes stéréoscopiques	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	129
90118000		– Autres microscopes	107.00	C	0.00	2017	2017		0.0	130
90119000		– Parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	131
9012		Microscopes autres qu'optiques; diffractographes	107.00							
90121000		– Microscopes autres qu'optiques; diffracto-graphes	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	132
90129000		– Parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	133
9013		Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre	186.00							

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
										Fr. par 100kg	
901310	–	Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI:									
90131010	–	– Lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI	139.00	C	0.00	2017	2017		0.0	134	
90131090	–	– Autres	139.00	C	139.00				0.0		
90132000	–	Lasers, autres que les diodes laser	139.00	C	0.00	2017	2017		0.0	135	
901390	–	Parties et accessoires:									
90139020	–	– De lunettes de visée pour armes et de périscopes	139.00	C	139.00				0.0		
90139080	–	– Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	136	
9014		Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation									
90141000	–	– Boussoles, y compris les compas de navigation	81.00	C	0.00	2017	2017		0.0	137	
90142000	–	– Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)	81.00	C	0.00	2017	2017		0.0	138	
90148000	–	– Autres instruments et appareils	80.00	C	0.00	2017	2017		0.0	139	
90149000	–	– Parties et accessoires	81.00	C	0.00	2017	2017		0.0	140	
9015		Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres									
90151000	–	– Télémètres	81.00	C	0.00	2017	2017		0.0	141	
90152000	–	– Théodolites et tachéomètres	81.00	C	0.00	2017	2017		0.0	142	
90154000	–	– Instruments et appareils de photogrammétrie	80.00	C	0.00	2017	2017		0.0	143	
90158000	–	– Autres instruments et appareils	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	144	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI Appendice A. Appendice B
Fr. par 100kg										
90159000	–	Parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	145
9018		Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels								
90181	–	Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques):								
90181100	–	Electrocardiographes	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	146
90181200	–	Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	147
90181300	–	Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	148
90181900	–	Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	149
90182000	–	Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	150
90185000	–	Autres instruments et appareils d'ophtalmologie	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	151
90189000	–	Autres instruments et appareils	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	152
9021		Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité								
90215000	–	Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	153
90219000	–	Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	154

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Appendice A Appendice B				
Fr. par 100kg										
9022		Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement								
90221		– Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie:								
90221200		– – Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	155
90221300		– – Autres, pour l'art dentaire	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	156
90221400		– – Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	157
90221900		– – Pour autres usages	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	158
90222		– Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie:								
90222100		– – A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	159
90222900		– – Pour autres usages	38.00	C	0.00	2017	2017		0.0	160
90223000		– Tubes à rayons X	427.00 75.00	C	0.00	2017	2017		0.0	161
902290		– Autres, y compris les parties et accessoires:								

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
90229010	–	Ecrans radiologiques et leurs parties	38.00	C	38.00				0.0	
9022902	–	Parties et accessoires d'appareils et instru- ments des n°s 9022.1200 à 9022.2900:								
90229021	–	– D'appareils des n°s 9022.1200 à 9022.1900	38.00	C	0.00	2017	2017		0.0	162
90229022	–	– D'appareils des n°s 9022.2100 à 9022.2900	38.00	C	38.00				0.0	
90229030	–	– Parties et accessoires de tubes à rayons X du n° 9022.3000	75.00	C	75.00				0.0	
90229090	–	– Autres	15.00	C	15.00				0.0	
90230000		Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les exposi- tions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois	14.00	C	0.00	2017	2017		0.0	163
9024		Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)								
90241000	–	– Machines et appareils d'essais des métaux	28.00	C	0.00	2017	2017		0.0	164
90248000	–	– Autres machines et appareils	28.00	C	0.00	2017	2017		0.0	165
90249000	–	– Parties et accessoires	28.00	C	0.00	2017	2017		0.0	166
9025		Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instru- ments flottants similaires, thermomètres, pyro- mètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux								
90251	–	– Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments:								
90251900	–	– Autres	36.00	C	0.00	2017	2017		0.0	167
902580	–	– Autres instruments:								192

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI		
						Du	Au			Appendice A		Appendice B
Fr. par 100kg												
90258010	– –	Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	36.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
90258090	– –	Autres	36.00	C	36.00				0.0			
90259000	–	Parties et accessoires	36.00	C	0.00	2017	2017		0.0	168		
9026		Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n ^{os} 9014, 9015, 9028 ou 9032										
90261000	–	Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
90262000	–	Pour la mesure ou le contrôle de la pression	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
90268000	–	Autres instruments et appareils	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
9027		Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes										
90271000	–	Analyseurs de gaz ou de fumées	35.00	C	0.00	2017	2017		0.0	169	192	
90275000	–	Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
90278000	–	Autres instruments et appareils	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	170	192	
90279000	–	Microtomes; parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	171		
			35.00									

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Appendice A. Appendice B				
Fr. par 100kg										
9028		Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage								
902810		- Compteurs de gaz:								
90281010		- - Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	23.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
90281090		- - Autres								
902820		- Compteurs de liquides:	23.00	C	23.00				0.0	
90282010		- - Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	20.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
90282090		- - Autres	20.00	C	20.00				0.0	
90283000		- Compteurs d'électricité	26.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
90289000		- Parties et accessoires	22.00	C	0.00	2017	2017		0.0	173
9029		Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcours, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 or 9015; stroboscopes								
902910		- Compteurs de tours ou de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires:								
90291020		- - Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	64.00 32.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
9029109		- - Autres:								
90291091		- - - Compteurs de tours et totalisateurs de chemin parcouru, pour véhicules automo- biles	64.00	C	64.00				0.0	
90291099		- - - Autres	32.00	C	32.00				0.0	
9030		Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le								

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI		
						Du	Au			Appendice A		Appendice B
Fr. par 100kg												
contrôle de grands équipements électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radia- tions alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes												
90301000		– Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	174	192	
90302000		– Oscilloscopes et oscillographes	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	175		
90303		– Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance:										
90303100		– – Multimètres, sans dispositif enregistreur	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	176	192	
90303200		– – Multimètres, avec dispositif enregistreur	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	177	192	
903033		– – Autres, sans dispositif enregistreur:										
90303310		– – Instruments pour la mesure de la résis- tance, autres que les circuits intégrés à composants multiples (MCO)	40.00	C	40.00				0.0			
90303390		– – – Autres	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	178	192	
90303900		– – – Autres, avec dispositif enregistreur	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	179	192	
90304000		– Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommu- nication (hypsomètres, kerdomètres, distorsio- mètres, psophomètres, par exemple)	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
90308		– Autres instruments et appareils:										
90308200		– – Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0		192	
90308400		– – – Autres, avec dispositif enregistreur	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	180	192	
90308900		– – – Autres	40.00	C	0.00	2017	2017		0.0	181	192	
90309000		– Parties et accessoires	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	182		
			40.00									

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI
						Du	Au			
						Fr. par 100kg				
9031		Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de profils								
90311000		– Machines à équilibrer les pièces mécaniques	9.80	C	0.00	2017	2017		0.0	183
90314		– Autres instruments et appareils optiques:								
90314100		– – Pour le contrôle des disques ou des disposi- tifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
90314900		– – Autres	0.00	C	0.00	2017	2017		0.0	184
90318000		– Autres instruments, appareils et machines	27.00	C	0.00	2017	2017		0.0	185
90319000		– Parties et accessoires	34.00	C	0.00	2017	2017		0.0	186
			9.80							
			23.00							
			0.00							
			34.00							
9032		Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques								
903210		– Thermostats:								
90321010		– – Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	47.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
90321090		– – Autres	47.00	C	47.00				0.0	
90322000		– Manostats (pressostats)	27.00	C	0.00	2017	2017		0.0	187
90328		– Autres instruments et appareils:								
90328100		– – Hydrauliques ou pneumatiques	26.00	C	0.00	2017	2017		0.0	188
903289		– – Autres:								
90328910		– – – Circuits intégrés à composants multiples (MCO)	27.00	C	0.00	2017	2017		0.0	192
90328990		– – – Autres	27.00	C	27.00				0.0	

SH 2007	ex	Description des produits	Taux de base du droit	(C/NC)	Taux final du droit consolidé	Mise en œuvre		DNP	Autres droits et impositions	Expansion de l'ATI	
						Du	Au				Appendice A
						Fr. par 100kg					
9504		Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)									
95041000		– Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision	67.00	C	0.00	2017	2017		0.0	189	
950430		– Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings):									
95043010		– – Jeux de hasard à gain d'argent immédiat; parties et accessoires, à l'exclusion des dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage	67.00	C	67.00				0.0		
95043090		– – Autres	67.00	C	0.00	2017	2017		0.0	190	
950490		– Autres:									
95049010		– – Consoles et machines de jeux vidéo, à l'exclusion des parties et accessoires; dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage; dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants, à l'exclusion des parties et accessoires	53.00	C	0.00	2017	2017		0.0	191	
95049090		– – Autres	53.00	C	53.00				0.0	194, 201	

Expansion des produits de l'accord sur les technologies de l'information

Liste LIX – Suisse-Liechtenstein

Matrice de mise en oeuvre

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
32159010		26.00	26.00	0.0	0.0	0.0	B
35069130		6.00	6.00	0.0	0.0	0.0	A
37013000		6.40	6.40	0.0	0.0	0.0	A
37019900		6.40	6.40	0.0	0.0	0.0	A
37059000		49.00	49.00	0.0	0.0	0.0	A
37079000		3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	A
39079920		1.40	1.40	0.0	0.0	0.0	A
39191010		28.00	28.00	0.0	0.0	0.0	B
39199010		28.00	28.00	0.0	0.0	0.0	B
39199020		28.00	28.00	0.0	0.0	0.0	B
39231010		37.00	37.00	0.0	0.0	0.0	B
48211010		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	B
49011000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
49019900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
49090010		67.00	67.00	0.0	0.0	0.0	B
49111030		46.00	46.00	0.0	0.0	0.0	B
49119910		48.00	48.00	0.0	0.0	0.0	B
59119010		47.00	47.00	0.0	0.0	0.0	B
84135030		25.00	25.00	0.0	0.0	0.0	B
84136040		25.00	25.00	0.0	0.0	0.0	B
84137040		16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	B
84138140		16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	B
84141010		20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	B
84145930		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	A
		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
84148030		14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	B
84195030		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	A
		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
84201040		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	A
		9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	
		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
84212940		8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	A
		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
84213940		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	A
		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
84219930		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	A
		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
84232030		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	A
		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
84233030		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	A
		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	
84238110		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	A
84238230		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	A
		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
84238910		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	A
84239020		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	A
		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	
		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	
84248950		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	A
		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
84249050		20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	A
84423000		14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	A
84424000		14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	A
84425000		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	A
		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
84433100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
84433200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
84433900		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	A
		49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
84439100		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	A
84439900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
84561060		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	A
		9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	
		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
84669360		7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	A
		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
84701000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
84702900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
84715000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
84716000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
84717000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
84718000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
84719000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
84721000		25.00	25.00	0.0	0.0	0.0	A
84729000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
84731000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
		127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	
84734000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
84752100		9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	A
84759010		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	A
84768910		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	A
84769010		20.00	20.00	0.0	0.00	0.00	A
84798950		5.00	5.00	0.0	0.0	0.0	A
		10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	
84799050		10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	A
		18.00	18.00	0.0	0.0	0.0	
84813020		9.60	9.60	0.0	0.0	0.0	B
		36.00	36.00	0.0	0.0	0.0	
84818020		9.50	9.50	0.0	0.0	0.0	B
		36.00	36.00	0.0	0.0	0.0	

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
84861000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
84862000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
84863000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
84864000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
84869000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85011030		64.00	64.00	0.0	0.0	0.0	B
85043110		12.00	12.00	0.0	0.0	0.0	B
85044000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		8.40	8.40	0.0	0.0	0.0	
		13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	
		17.00	17.00	0.0	0.0	0.0	
85045000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		8.40	8.40	0.0	0.0	0.0	
		12.00	12.00	0.0	0.0	0.0	
		17.00	17.00	0.0	0.0	0.0	
85049000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		8.40	8.40	0.0	0.0	0.0	
		12.00	12.00	0.0	0.0	0.0	
		17.00	17.00	0.0	0.0	0.0	
85059050		8.40	8.40	0.0	0.0	0.0	A
		14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	
85143060		9.10	9.10	0.0	0.0	0.0	A
		13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	
		15.00	15.00	0.0	0.0	0.0	
85149060		9.10	9.10	0.0	0.0	0.0	A
		13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	
		15.00	15.00	0.0	0.0	0.0	
85151930		14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	A
		19.00	19.00	0.0	0.0	0.0	
85159050		14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	A
		21.00	21.00	0.0	0.0	0.0	
85176100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85176200		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85176900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85177000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85181000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		60.00	60.00	0.0	0.0	0.0	

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
85182100		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	A
85182200		57.00	57.00	0.0	0.0	0.0	A
85182900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	
85183000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		65.00	65.00	0.0	0.0	0.0	
85184000		59.00	59.00	0.0	0.0	0.0	A
85185000		59.00	59.00	0.0	0.0	0.0	A
85189000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		65.00	65.00	0.0	0.0	0.0	
		59.00	59.00	0.0	0.0	0.0	
85198100		84.00	84.00	0.0	0.0	0.0	A
85198900		84.00	84.00	0.0	0.0	0.0	A
85211000		84.00	84.00	0.0	0.0	0.0	A
85219000		84.00	84.00	0.0	0.0	0.0	A
85229000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		27.00	27.00	0.0	0.0	0.0	
85232100		27.00	27.00	0.0	0.0	0.0	A
85232900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		27.00	27.00	0.0	0.0	0.0	
85235100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85235200		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85235900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85238000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85255000		66.00	66.00	0.0	0.0	0.0	A
85256000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85258000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		66.00	66.00	0.0	0.0	0.0	
85261000		66.00	66.00	0.0	0.0	0.0	A
85269100		66.00	66.00	0.0	0.0	0.0	A
85269200		66.00	66.00	0.0	0.0	0.0	A
85271200		42.00	42.00	0.0	0.0	0.0	A

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
85271300		42.00	42.00	0.0	0.0	0.0	A
85271900		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	A
85272110		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	A
85272900		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	A
85279100		42.00	42.00	0.0	0.0	0.0	A
85279200		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	A
85279900		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	A
85284900		58.00	58.00	0.0	0.0	0.0	A
85287100		0.00 58.00	0.00 58.00	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	A
85291000		66.00	66.00	0.0	0.0	0.0	A
85299080		0.00 66.00	0.00 66.00	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	A
85318080		0.00 21.00	0.00 21.00	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	A
85319000		0.00 21.00	0.00 21.00	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	A
85322100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85322200		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85322300		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85322400		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85322500		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85322900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85323000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85331000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85332100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85332900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85333100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85333900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85334000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
85363000		47.00	47.00	0.0	0.0	0.0	A
		77.00	77.00	0.0	0.0	0.0	
85364130		80.00	80.00	0.0	0.0	0.0	B
85364940		80.00	80.00	0.0	0.0	0.0	B
85365000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		33.00	33.00	0.0	0.0	0.0	
		41.00	41.00	0.0	0.0	0.0	
		57.00	57.00	0.0	0.0	0.0	
85369090		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		29.00	29.00	0.0	0.0	0.0	
		33.00	33.00	0.0	0.0	0.0	
		57.00	57.00	0.0	0.0	0.0	
85371030		29.00	29.00	0.0	0.0	0.0	B
		53.00	53.00	0.0	0.0	0.0	
85381000		31.00	31.00	0.0	0.0	0.0	A
		52.00	52.00	0.0	0.0	0.0	
		87.00	87.00	0.0	0.0	0.0	
85393910		36.00	36.00	0.0	0.0	0.0	A
85411000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85412100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85412900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85413000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85414000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85415000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85416000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
85423100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85423200		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85423300		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85423900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85429000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
85432000		24.00	24.00	0.0	0.0	0.0	A
		37.00	37.00	0.0	0.0	0.0	
85433030		24.00	24.00	0.0	0.0	0.0	A
		37.00	37.00	0.0	0.0	0.0	
85437000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
85439000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		22.00	22.00	0.0	0.0	0.0	
		33.00	33.00	0.0	0.0	0.0	
		34.00	34.00	0.0	0.0	0.0	
88026010		62.00	62.00	0.0	0.0	0.0	A
88039010		30.00	30.00	0.0	0.0	0.0	A
88052100		16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	A
88052900		16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	A
90012000		31.00	31.00	0.0	0.0	0.0	A
90019000		30.00	30.00	0.0	0.0	0.0	A
		131.00	131.00	0.0	0.0	0.0	
90021900		245.00	245.00	0.0	0.0	0.0	A
90022000		241.00	241.00	0.0	0.0	0.0	A
90029000		245.00	245.00	0.0	0.0	0.0	A
90105000		49.00	49.00	0.0	0.0	0.0	A
90106000		52.00	52.00	0.0	0.0	0.0	A
90109010		49.00	49.00	0.0	0.0	0.0	A
90111000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		107.00	107.00	0.0	0.0	0.0	
90118000		107.00	107.00	0.0	0.0	0.0	A
90119000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		107.00	107.00	0.0	0.0	0.0	
90121000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		186.00	186.00	0.0	0.0	0.0	
90129000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		186.00	186.00	0.0	0.0	0.0	
90131010		139.00	139.00	0.0	0.0	0.0	A
90132000		139.00	139.00	0.0	0.0	0.0	A
90139080		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		139.00	139.00	0.0	0.0	0.0	
90141000		81.00	81.00	0.0	0.0	0.0	A
90142000		81.00	81.00	0.0	0.0	0.0	A
90148000		80.00	80.00	0.0	0.0	0.0	A

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
90149000		81.00	81.00	0.0	0.0	0.0	A
90151000		81.00	81.00	0.0	0.0	0.0	A
90152000		81.00	81.00	0.0	0.0	0.0	A
90154000		80.00	80.00	0.0	0.0	0.0	A
90158000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90159000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90181100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90181200		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90181300		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90181900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90182000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90185000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90189000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90215000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90219000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90221200		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90221300		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90221400		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90221900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90222100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90222900		38.00	38.00	0.0	0.0	0.0	A
90223000		75.00	75.00	0.0	0.0	0.0	A
		427.00	427.00	0.0	0.0	0.0	
90229021		38.00	38.00	0.0	0.0	0.0	A
90230000		14.00	14.00	0.0	0.0	0.0	A
90241000		28.00	28.00	0.0	0.0	0.0	A
90248000		28.00	28.00	0.0	0.0	0.0	A
90249000		28.00	28.00	0.0	0.0	0.0	A
90251900		36.00	36.00	0.0	0.0	0.0	A
90258010		36.00	36.00	0.0	0.0	0.0	B

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
90259000		36.00	36.00	0.0	0.0	0.0	A
90261000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
90262000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
90268000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
90271000		35.00	35.00	0.0	0.0	0.0	A
90275000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
90278000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
90279000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		35.00	35.00	0.0	0.0	0.0	
90281010		23.00	23.00	0.0	0.0	0.0	B
90282010		20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	B
90283000		26.00	26.00	0.0	0.0	0.0	A
90289000		22.00	22.00	0.0	0.0	0.0	A
90291020		32.00	32.00	0.0	0.0	0.0	B
		64.00	64.00	0.0	0.0	0.0	
90301000		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90302000		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90303100		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90303200		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90303390		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90303900		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90304000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
90308200		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
90308400		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90308900		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	A
90309000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		40.00	40.00	0.0	0.0	0.0	
90311000		9.80	9.80	0.0	0.0	0.0	A
90314100		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	B
90314900		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		27.00	27.00	0.0	0.0	0.0	

SH2007	ex	Taux de base du droit	Taux consolidé au 1 ^{er} janvier 2017				Appendice A/B
			2016	2017	2018	2019	
90318000		34.00	34.00	0.0	0.0	0.0	A
90319000		0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	A
		9.80	9.80	0.0	0.0	0.0	
		23.00	23.00	0.0	0.0	0.0	
		34.00	34.00	0.0	0.0	0.0	
90321010		47.00	47.00	0.0	0.0	0.0	B
90322000		27.00	27.00	0.0	0.0	0.0	A
90328100		26.00	26.00	0.0	0.0	0.0	A
90328910		27.00	27.00	0.0	0.0	0.0	B
95041000		67.00	67.00	0.0	0.0	0.0	A
95043090		67.00	67.00	0.0	0.0	0.0	A
95049010		53.00	53.00	0.0	0.0	0.0	A

Expansion de l'accord sur les technologies de l'information (ATI)

Liste LIX – Suisse-Liechtenstein

Appendice B

Pour ce qui concerne tout produit désigné dans l'Appendice B de la Déclaration sur l'expansion du Commerce des Produits des Technologies De L'information (WT/L/956), dans la mesure où cela n'est pas expressément prévu dans la présente liste, les droits de douane sur le produit en question, ainsi que tous autres droits et impositions de toute nature (au sens de l'article II:1(b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994) seront consolidés et éliminés, comme il est indiqué dans la Déclaration, où que le produit soit classé.

Item No	Description	SH 2007
192	<p>Circuits intégrés à composants multiples: combinaisons d'un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques, hybrides ou à puces multiples et comprenant au moins un des composants suivants: capteurs, actionneurs, oscillateurs, résonateurs au silicium, même combinés entre eux, ou composants assurant les fonctions des articles susceptibles de relever des n° 85.32, 85.33, 85.41, ou des inducteurs susceptibles de relever du n° 85.04, et qui sont réunis de façon pratiquement indissociable en un seul corps comme un circuit intégré, pour former un composant du type de ceux utilisés pour être assemblés sur une carte de circuit imprimé ou un autre support, en reliant les broches, fils de connexion, rotules, pastilles, bosses ou disques. Aux fins de la présente définition, il convient de préciser la signification des expressions suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Les «composants» peuvent être discrets, fabriqués indépendamment les uns des autres, puis assemblés en un circuit intégré à composants multiples ou intégrés à d'autres composants.2. L'expression «au silicium» signifie que le composant est fabriqué sur un substrat de silicium ou constitué de matières à base de silicium ou encore fabriqué sur une puce de circuit intégré.3 a) Les «capteurs au silicium» sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d'un semi-conducteur et dont la fonction est de détecter des quantités physiques ou chimiques et de les convertir en signaux électriques lorsque se produisent des variations de propriétés électriques ou une déformation de la structure mécanique. Les «quantités physiques ou chimiques» ont trait à des phénomènes réels tels que la pression, les ondes sonores, l'accélération, la vibration, le mouvement, l'orientation, la contrainte, l'intensité de champ magnétique, la lumière, la radioactivité, l'humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques, etc.	84135030, 84136040, 84137040, 84138140, 84141010, 84148030, 84701000, 84702900, 84715000, 84717000, 84718000, 84719000, 84813020, 84818020, 85011030, 85043110, 85044000, 85045000, 85181000, 85183000, 85184000, 85322100, 85322200, 85322300, 85322400, 85322500, 85322900, 85323000, 85331000, 85332100, 85332900, 85333100, 85333900, 85334000, 85364130, 85364940, 85365000, 85369090, 85371030, 85411000, 85412100, 85412900, 85413000, 85414000, 85415000, 85416000, 85432000, 85437000, 90141000, 90142000, 90148000, 90181900, 90251900, 90258010, 90261000, 90262000, 90268000, 90271000, 90275000, 90278000, 90281010, 90282010, 90283000, 90291020, 90301000, 90303100, 90303200, 90303390, 90303900, 90304000, 90308200, 90308400, 90308900, 90314100, 90314900, 90318000, 90321010, 90322000, 90328910

Item No	Description	SH 2007
3 b)	Les «actionneurs au silicium» sont constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d'un semi-conducteur et dont la fonction est de convertir les signaux électriques en mouvement physique.	
3 c)	Les «résonateurs au silicium» sont des composants qui sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d'un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d'une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures en réponse à un apport externe.	
3 d)	Les «oscillateurs au silicium» sont des composants actifs constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d'un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d'une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures.	
193	Unités de rétroéclairage à diodes électroluminescentes (DEL): Sources lumineuses constituées d'une ou de plusieurs DEL, d'un ou de plusieurs connecteurs et d'autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à cristaux liquides (LCD)	85414000, 85437000
194	Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage et fonctionnant en détectant et en localisant la pression appliquée sur la surface d'affichage. La détection tactile peut être obtenue par le biais de la résistance, de la capacité électrostatique, de la reconnaissance d'impulsions acoustiques, des rayons infrarouges ou d'autres technologies tactiles.	84716000, 85177000, 85371030, 85437000, 95043090, 95049010
195	Cartouches d'encre (avec ou sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 844331, 844332 ou 844339 du SH et incluant des composants mécaniques ou électriques; cartouches de toner composé de particules thermoplastiques ou électrostatiques (avec ou sans parties mobiles), destinées à être placées dans les appareils relevant des sous-positions 844331, 844332 ou 844339 du SH; encre solide sous forme de blocs ouverts pour appareils relevant des sous-positions 844331, 844332 ou 844339 du SH	32159010, 37079000, 84439900
196	Matériel imprimé donnant un droit d'accès, d'installation, de reproduction ou de toute autre utilisation pour des logiciels (y compris des jeux), des données, du contenu Web (y compris du contenu de jeux ou d'applications) des services ou des services de télécommunication (y compris les services mobiles)**	39191010, 39199010, 48211010, 49011000, 49019900, 49090010, 49111030, 49119910

Item No	Description	SH 2007
197	Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques à semi-conducteur	39199020, 59119010
198	Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques, spécialement conçus pour le transport ou l'emballage de plaquettes de semi-conducteurs, de masques et de réticules, des n° 39231010 ou 848690	39231010
199	Pompes à vide utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs d'affichage à écran plat	84141010
200	Machines de nettoyage au plasma qui éliminent les contaminants organiques des échantillons et supports d'échantillons pour la microscopie électronique	85437000
201	Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants	95049010



10.3

Allegato 10.3

Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2016

Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

10.3

Rapporto**concernente le misure tariffali prese nel 2016**

dell'11 gennaio 2017

1**Compendio**

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il 43° rapporto concernente le misure tariffali. Il presente rapporto concerne misure che l'Esecutivo ha adottato nel 2016 in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane e della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati. Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le seguenti misure:

1.1**Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane**

La Svizzera e altri 81 Paesi membri dell'OMC partecipano dal 1996 all'Accordo sulla tecnologia dell'informazione (ATI). Ai sensi dell'ATI gli Stati parte eliminano i dazi e le tasse di effetto equivalente su diversi prodotti della tecnologia dell'informazione. Nel dicembre 2015 24 degli 82 Stati parte originari hanno deciso di estendere il campo d'applicazione dell'Accordo a 201 nuovi prodotti (ATI II). L'estensione del campo di applicazione dell'ATI è stato messo provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2017 con la modifica dell'allegato 1 (parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane. Grazie all'eliminazione dei dazi doganali, l'industria svizzera approfitta di condizioni di approvvigionamento più vantaggiose per i materiali necessari per la fabbricazione di prodotti finiti. Con la soppressione dei dazi d'importazione per ulteriori prodotti l'ATI II migliora inoltre l'accesso delle esportazioni svizzere ai mercati di altri Stati, in particolare quelli con i quali la Svizzera non ha ancora concluso un accordo di libero scambio.

Il contingente doganale parziale per le patate, comprese le patate da semina, di 18 250 tonnellate è già stato aumentato temporaneamente nel 2016 di 35 000 tonnellate, raggiungendo le 53 250 tonnellate, mediante una modifica dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OLAgr). Condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno pregiudicato sotto il profilo quantitativo e qualitativo il raccolto di patate del 2016, in particolare le patate destinate alla valorizzazione. Per questa ragione il contingente parziale in questione è stato aumentato in sei fasi temporaneamente di altre 52 000 tonnellate per raggiungere le 105 250 tonnellate.

All'inizio del 2017, con il raccolto di patate del 2016 non è stato nemmeno possibile coprire il fabbisogno di patate indigene destinate alla valorizzazione per l'industria di trasformazione e di patate da tavola. Di conseguenza, i contingenti parziali per il 2017 per le patate destinate alla valorizzazione e le patate da tavola sono stati temporaneamente aumentati rispettivamente di 30 000 tonnellate, da 9250 a 39 250 e di 15 000 tonnellate, da 6500 a 21 500.

I valori indicativi d'importazione degli alimenti per animali saranno adeguati con effetto dal 1° luglio 2017, nell'ambito del sistema del prezzo soglia dell'OIAgr, alle caratteristiche attuali per quanto riguarda i valori nutritivi e biologici.

Dal periodo di contingentamento 2017 il contingente doganale per le patate, comprese le patate da semina e i prodotti a base di patate, sarà ripartito nell'OIAgr in quattro contingenti doganali parziali al posto di due. Inoltre, il nuovo contingente doganale parziale per le patate da semina è stato aumentato in permanenza di 1500 tonnellate a 4000 tonnellate. Inoltre, il metodo di ripartizione per il contingente doganale per le patate da tavola è stato modificato a partire dal periodo di contingentamento 2018: una metà sarà attribuita in funzione delle quote di mercato e l'altra metà sarà messa all'asta. Gli aumenti temporanei del contingentamento doganale parziale saranno attribuiti soltanto sulla base delle quote di mercato. Per determinare la quota di mercato si considerano le vendite su territorio nazionale e le importazioni dell'anno precedente.

Le importazioni preferenziali di oli e grassi commestibili dai Paesi meno sviluppati (PMS) sono ammesse in franchigia doganale. Finora erano però assoggettate ai contributi al fondo di garanzia (CFG) per il finanziamento delle scorte obbligatorie. Dal 1° gennaio 2017 le importazioni di oli e grassi commestibili da PMS sono esentate dal CFG. Per garantire il finanziamento delle scorte obbligatorie, l'ammanto dovuto a questa esenzione sarà compensato a partire dalla stessa data dall'aumento delle aliquote CFG per le importazioni da altri Paesi. Quale contropartita, le aliquote di dazio saranno diminuite nella stessa proporzione per rispettare l'imposizione doganale massima consentita secondo la lista di concessioni all'OMC (aliquote di dazio e CFG).

Visti i pessimi raccolti di cereali panificabili a causa del periodo freddo e umido all'inizio dell'estate 2016, per garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato è stato necessario aumentare temporaneamente, nel primo semestre del 2017, il contingente doganale di 30 000 tonnellate, da 70 000 a 100 000 tonnellate.

La disposizione dell'ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) che consentiva di aumentare temporaneamente il contingente doganale per le verdure congelate in caso di penuria di offerta di determinate varietà di verdure è stata abrogata dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la fine del 2016. Questa disposizione non è praticamente mai stata utilizzata. L'approvvigionamento del mercato può inoltre essere garantito da altri canali più appropriati.

Le aliquote di dazio fuori del contingente per i fiori recisi sono state progressivamente diminuite sull'arco di dieci anni e riportate al livello delle aliquote di dazio del contingente. Il 1° gennaio 2017 questo processo era concluso. In tal modo la

ripartizione del contingente doganale per i fiori recisi è divenuta priva di oggetto e le corrispondenti disposizioni dell'OIEVFF e dell'ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF, nonché dell'OIAgr, sono state adeguate alla nuova situazione.

Le disposizioni dell'OIEVFF relative all'attribuzione di aliquote del contingente doganale preferenziale di piantumi di alberi da frutta provenienti dall'UE sono state adeguate per impedire che l'inizio dei quattro periodi di liberazione del contingente cada in una fine settimana o in un giorno festivo. Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

La revisione del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ha richiesto diversi adeguamenti tecnici nell'ordinanza sul vino e nell'allegato 1 dell'OIAgr, senza ripercussioni materiali.

1.2 Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Il 19 dicembre 2015 la Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione ha deciso di vietare le sovvenzioni alle esportazioni destinate ai Paesi meno sviluppati (PMS). Ai sensi del diritto commerciale internazionale i contributi all'esportazione secondo la legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta legge sul cioccolato) sono considerati sovvenzioni all'esportazione. Per adempiere quest'obbligo di diritto internazionale pubblico la Svizzera ha di conseguenza modificato nell'ordinanza sui contributi all'esportazione le disposizioni che definiscono le esportazioni che non beneficiano di contributi. Dal 1° aprile 2016 per l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati verso i PMS non sono più concessi contributi all'esportazione.

1.3 Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego nonché le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e per i prodotti sottoposti a prezzi soglia vengono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

2 Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974² sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2016 in virtù della LTD e della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati. Nel 2016 non sono state adottate misure sulla base della legge sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate. Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

2.1 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Ordinanza del 29 giugno 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione (RU 2016 2647)

Applicazione provvisoria dell'accordo sull'estensione del campo d'applicazione dell'accordo multilaterale sulla liberalizzazione del commercio delle tecnologie dell'informazione

In occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC di Singapore del dicembre 1996 è stato firmato un Accordo multilaterale sull'abolizione dei dazi nel settore delle tecnologie dell'informazione (ATI)⁴. L'Accordo prevede la soppressione dei dazi gravanti su 400 prodotti delle tecnologie dell'informazione. Quale partecipante a questo accordo settoriale, la Svizzera ha a suo tempo applicato gli impegni derivanti nella lista LIX-Svizzera-Liechtenstein e adeguato di conseguenza il diritto nazionale⁵.

¹ RS 632.10

² RS 632.111.72

³ RS 632.91

⁴ Messaggio del 19 gennaio 1998 concernente la revisione parziale della lista di concessioni della Svizzera notificata all'OMC nel settore delle tecnologie dell'informazione (FF 1998 555 773).

⁵ Decreto federale del 10 marzo 1998 che approva le modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle tecnologie dell'informazione (FF 1998 1066).

Per adattare l'ATI all'evoluzione tecnologica, gli Stati parte hanno concordato di riesaminare periodicamente il campo d'applicazione dell'Accordo, estendendolo se del caso ad altri prodotti. 24 degli 82 Stati parte originari hanno partecipato al primo riesame del campo d'applicazione dell'Accordo (ATI II)⁶. Il testo adottato in occasione della Conferenza ministeriale di Nairobi nel dicembre 2015, che prevede l'eliminazione dei dazi per 201 prodotti supplementari, è applicato a titolo provvisorio dalla Svizzera dal 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 9a LTD. Questo adeguamento previsto nel quadro del GATT (lista LIX) è sottoposto al Parlamento per approvazione nell'ambito del Rapporto sulla politica economica esterna 2016⁷. Se il Parlamento approva, i dazi concernenti i 201 prodotti delle tecnologie dell'informazione modificati provvisoriamente dal Consiglio federale saranno inseriti definitivamente nell'allegato 1 (parte 1a) della LTD. L'industria svizzera trae vantaggi dalla soppressione dei dazi prevista dall'ATI II: da un lato beneficia di condizioni di approvvigionamento più vantaggiose per le materie destinate alla fabbricazione di prodotti finiti, dall'altro può accedere più agevolmente ai mercati di altri 23 Stati parte, in particolare quelli con i quali la Svizzera non ha ancora concluso un accordo di libero scambio⁸.

**Ordinanza del 26 ottobre 2011
sulle importazioni agricole
(RS 916.01)**

**Modifiche del 15 gennaio, 10 febbraio, 23 marzo,
25 agosto, 23 settembre, 31 ottobre e
12 dicembre 2016
(RU 2016 353 529 1057 3069 3243 3799 9999)**

Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate, comprese le patate da semina, e i prodotti a base di patate nell'anno 2016

Le condizioni meteorologiche estreme del 2015 hanno compromesso il raccolto di patate, determinando quindi un approvvigionamento insufficiente di patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione. Per questa ragione il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese, nell'allegato 3 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) è stato già aumentato temporaneamente il 7 dicembre 2015 di 18 250 tonnellate, da 35 000 a 53 250 tonnellate⁹ (categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione 20 000 tonnellate; categoria di merci Patate da tavola 15 000 tonnellate). Questi aumenti sono già stati menzionati nel Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2015¹⁰.

⁶ Albania, Australia, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Filippine, Giappone, Guatemala, Hong Kong Cina, Islanda, Israele, Malesia, Mauritius, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Thailandia, UE, Unione doganale Svizzera-Liechtenstein.

⁷ FF 2017 ...

⁸ Australia, Malesia (negoziati in corso per un accordo di libero scambio), Mauritius, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America, Thailandia.

⁹ RU 2015 5199

¹⁰ FF 2016 881

I quantitativi supplementari importati non hanno tuttavia consentito di coprire il fabbisogno per il 2016. Inoltre, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli al momento della piantagione si prospetta nuovamente un raccolto di patate inferiore alla media sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. La categoria delle patate destinate alla valorizzazione è particolarmente colpita, perché numerose patate non soddisfano i requisiti di qualità a causa di screpolature nei tuberi. Per garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato, su richiesta della competente organizzazione di categoria, l'UFAG ha aumentato temporaneamente in sei tappe il contingente doganale parziale numero 14.1 Patate, patate da semina comprese di 53 250 tonnellate, da 52 000 a 105 250 tonnellate:

- il 15 gennaio 2016 di 3500 tonnellate per l'importazione dal 1° febbraio al 31 dicembre 2016 per la categoria di merci Patate da semina;
- il 10 febbraio 2016 di 10 000 tonnellate per l'importazione dal 1° marzo al 30 giugno 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;
- il 23 marzo 2016 di 8500 tonnellate per l'importazione dal 15 aprile al 15 giugno 2016 per la categoria Patate da tavola;
- il 25 agosto 2016 di 10 000 tonnellate per l'importazione dal 15 settembre al 31 dicembre 2016 per la categoria Patate destinate alla valorizzazione;
- il 23 settembre 2016 di 15 000 tonnellate per l'importazione dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;
- il 31 ottobre 2016 di 5000 tonnellate per l'importazione dal 15 novembre al 31 dicembre 2016 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione.

La durata di validità delle modifiche del 15 gennaio, 10 febbraio, 23 marzo, 25 agosto, 23 settembre e 31 ottobre 2016 era limitata al 2016. Le modifiche sono soggette all'obbligo di presentare un rapporto, ma, visto che le misure sono già state abrogate, l'approvazione dell'Assemblea federale non è più necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate e i prodotti a base di patate per il 2017

Le previsioni pessimistiche sulla qualità e la quantità del raccolto di patate del 2016 si sono avverate. La produzione interna di patate destinate alla valorizzazione per l'industria di trasformazione e di patate da tavola anche all'inizio del periodo di contingentamento 2017 era di gran lunga insufficiente rispetto al fabbisogno. Per questa ragione, su richiesta della competente organizzazione di categoria, il 12 dicembre 2016 l'UFAG ha deciso di aumentare temporaneamente con effetto al 1° gennaio 2017 il nuovo contingente doganale parziale nel seguente modo:

- il contingente doganale parziale numero 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione di 30 000 tonnellate, da 9250 a 39 250 tonnellate;

- il contingente doganale parziale numero 14.3 per le patate da tavola di 21 500 tonnellate, da 6500 a 15 000 tonnellate, per l'importazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

Modifica del 16 settembre 2016 (RU 2016 3319)

Adeguamento dei valori indicativi d'importazione per gli alimenti per animali nell'ambito del sistema del prezzo soglia

Nell'ambito della competenza conferitagli dall'articolo 20 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹¹ sull'agricoltura (LAgr) il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha adeguato i valori indicativi d'importazione nell'ambito del sistema del prezzo soglia alle caratteristiche attuali degli alimenti per animali per quanto riguarda i valori nutritivo e biologico. Questa modifica d'ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 2017.

Queste modifiche comporteranno un abbassamento del valore indicativo d'importazione di 81 voci di tariffa e un aumento per 102 voci di tariffa. I valori resteranno invariati per 83 voci di tariffa. Qui di seguito sono riportate le principali merci il cui valore indicativo d'importazione è stato adeguato e il cui volume d'importazione medio tra il 2012 e il 2014 oltrepassava le 5000 tonnellate.

Modifiche dei valori indicativi d'importazione per le principali merci:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Valore indicativo d'importazione 2009 (CHF/100 kg)	Valore indicativo d'importazione 2017 (CHF/100 kg)	Modifica (CHF/100 kg)
1005.9039	Granoturco	38.00	37.00	-1.00
1006.4029	Rotture di riso	40.00	38.00	-2.00
1101.0059	Farina di frumento	40.00	49.00	+9.00
1108.1120	Amido di frumento	40.00	41.00	+1.00
2303.1018	Glutine di granturco	52.00	51.00	-1.00
2306.3010	Panelli e residui di girasole	29.00	28.00	-1.00
2306.4110	Panelli e residui di colza	30.00	34.00	+4.00
2308.0050	Prodotti di piante di granturco	34.00	33.00	-1.00

La modifica del 16 settembre 2016 non ha cambiato i nuovi prezzi soglia, ma ha semplicemente stabilito valori indicativi d'importazione. Competente in materia è il DEFR. La modifica ha avuto ripercussioni minime sull'ammontare dell'imposizione doganale di singoli alimenti per animali.

¹¹ RS 910.1

Modifica del 26 ottobre 2016
(RU 2016 4083)

Modifica del contingente doganale parziale e dei quantitativi d'importazione del contingente doganale per le patate e i prodotti a base di patate

Il contingente doganale numero 14 per le patate, incluse le patate da semina, e i prodotti a base di patate era fissato a 22 250 tonnellate e corrispondeva all'accesso al mercato per il quale la Svizzera si è impegnata nel quadro dell'OMC. Era finora ripartito in due contingenti doganali parziali, ovvero il contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate, patate da semina comprese, fissato a 18 250 tonnellate, e il contingente doganale parziale numero 14.2 per i prodotti a base di patate, fissato a 4000 tonnellate. La ripartizione del contingente doganale è stata adeguata: il vecchio contingente doganale parziale numero 14.1 è stato trasformato in tre nuovi contingenti doganali parziali, il numero 14.1 per le patate da semina, il numero 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione e il numero 14.3 per le patate da tavola. Il vecchio contingente parziale 14.2 è divenuto il nuovo contingente numero 14.4 di prodotti a base di patate.

Nell'ambito di questo adeguamento il nuovo contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate da semina è fissato a 4000 tonnellate (il contingente doganale parziale n. 14.1 per questa categoria di merce ammontava finora a 2500 tonnellate). Questo aumento è motivato con l'accresciuto fabbisogno per rinnovare il materiale genetico di varietà poco o per niente disponibili in Svizzera, che non è stato possibile soddisfare questi ultimi anni con i quantitativi d'importazione finora fissati. Per questa ragione è stato sempre necessario aumentare temporaneamente questo contingente doganale parziale. Le quote del contingente doganale sono sempre assegnate in funzione della produzione all'interno del Paese fornita dai singoli aventi diritto. I nuovi contingenti doganali parziali di patate destinate alla valorizzazione (n. 14.2), di patate da tavola (n. 14.3) e di prodotti a base di patate (n. 14.4, finora n. 14.2) ammontano rispettivamente a 9250, 6500 e 4000 tonnellate. Con questa modifica il quantitativo totale del contingente numero 14 per le patate e i prodotti a base di patate nell'allegato 3 numero 7 OIAgr è aumentato di 1500 tonnellate, da 22 250 a 23 750 tonnellate.

La modalità di ripartizione per la categoria di merci delle patate da tavola, finora basata su una prestazione all'interno del Paese definita specificamente, è oramai superata. Determinava insicurezza nei diretti interessati, che non sapevano se potevano annunciare e dunque prendere in considerazione un determinato quantitativo per il calcolo delle quote del contingente. Per questo, a decorrere dal periodo di contingentamento 2018, la metà del nuovo contingente doganale parziale numero 14.3 per le patate da tavola sarà assegnata in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. Aumenti temporanei del contingente doganale parziale saranno concessi anch'essi in funzione delle quote di mercato. Per quota di mercato di un avente diritto s'intende la sua prestazione all'interno del Paese e la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e all'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) durante il periodo di calcolo (dal 18 luglio al 30 giugno precedente ciascun periodo di contingentamento). Per prestazione all'interno del Paese s'intende il quantitativo di patate ritirate e pagate direttamente

al produttore. Affinché sia possibile computare anche le patate da tavola importate fuori del contingente (voci di tariffa 0701.9091 e 0701.9099), dal 2017 queste sono assoggettate al regime del permesso generale d'importazione (obbligo di PGI). Visto che i dati che consentono di calcolare le quote del mercato saranno rilevati la prima volta integralmente soltanto nel 2017, le disposizioni in questione non potranno entrare in vigore prima del periodo di contingentamento 2018. La modalità di ripartizione applicata finora sarà dunque mantenuta durante il periodo 2017. La seconda metà del contingente doganale parziale numero 14.3 delle patate da tavola sarà messo all'asta a partire dal periodo di contingentamento 2018. Vi sarà in tal modo un aumento di lieve entità della concorrenza nell'importazione delle patate da tavola. La vendita all'asta della totalità del contingente doganale parziale, presa in considerazione in un primo tempo, avrebbe probabilmente comportato effetti indesiderati sulle strutture del mercato.

Secondo l'articolo 21 capoverso 4 LAgr il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti. È il caso del contingente doganale numero 14 per le patate e i prodotti a base di patate, ragion per la quale, a certe condizioni, la competenza di aumentare i contingenti è conferita all'UFAG (art. 39 OIAgr). Secondo l'articolo 55 OIAgr questa delega era applicabile fino al 31 dicembre 2018. Poiché il contingente doganale numero 14 richiede frequenti aumenti, questa limitazione temporale è stata eliminata.

Modifica delle aliquote di dazio sugli oli e i grassi commestibili nell'ambito degli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera nel settore delle preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo.

Secondo la legge dell'8 ottobre 1982¹² sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il Consiglio federale può richiedere la costituzione di scorte obbligatorie per alcuni beni d'importanza vitale. I costi per la costituzione di scorte obbligatorie nel settore sono finanziati mediante i contributi al fondo di garanzia (CFG), che sono prelevati all'importazione di determinate derrate alimentari e alimenti per animali dalla competente organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie sulla base delle dichiarazioni doganali.

Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 16 marzo 2007¹³ sulle preferenze tariffali l'importazione di prodotti originari dai Paesi meno sviluppati (PMS) è esente da dazio dal 2007, dunque anche l'importazione di oli e grassi commestibili. Benché sensibilmente inferiore rispetto alle aliquote di dazio precedenti, la CFG è tuttavia ancora prelevata.

Dal 1° gennaio 2007 queste importazioni sono anche esentate dai CFG. Per compensare l'ammanto di circa 4 milioni le aliquote applicate agli altri Paesi per gli oli e i grassi commestibili sono state aumentate di conseguenza. Per non modificare la protezione doganale le aliquote di dazio sugli oli e i grassi commestibili sono state abbassate a decorrere dalla stessa data in misura uguale all'aumento dei CFG. Que-

¹² RS 531

¹³ RS 632.911

ste modifiche riguardano diverse voci di tariffa del capitolo 15 della tariffa doganale (grassi e oli animali o vegetali). Concretamente questa decisione ha avuto sui CFG e sulle aliquote di dazio stabilite all'allegato 1 numero 16 OIAgr (Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari) le seguenti conseguenze: il contributo di base al fondo di garanzia è aumentato, passando da 10 franchi per 100 kg a 18 franchi per 100 kg. I CFG delle differenti voci di tariffa variano in funzione della resa e del grado di trasformazione. Le nuove aliquote di dazio equivalgono alla differenza tra i dazi finora prelevati e i CFG più elevati.

Per l'esportazione degli oli commestibili trasformati la procedura di restituzione speciale nell'ambito del traffico di perfezionamento attivo è applicata in relazione al traffico in regime di equivalenza. In altre parole, sono restituiti dazi (aliquota forfettaria: fr. 159 per 100 kg) e CFG (aliquota forfettaria: fr. 9.10 per 100 kg) in modo forfettario alle imprese esportatrici, fintanto che le loro importazioni sono superiori alle esportazioni, indipendentemente dall'origine delle materie prime.

Buona parte delle entrate doganali derivanti dagli oli e dai grassi commestibili sono state finora versate agli esportatori nell'ambito della procedura di restituzione speciale prevista per il traffico di perfezionamento attivo. L'entità della diminuzione delle entrate a seguito della riduzione dei dazi dipenderà principalmente da due parametri:

1. l'evoluzione delle aliquote di restituzione di 159.50 franchi per 100 kg di massa netta (base prodotto raffinato) stabilita nell'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007¹⁴ sul traffico di perfezionamento, in relazione alle aliquote di dazio ridotte;
2. l'evoluzione dei quantitativi esportati che danno diritto alla restituzione.

Per garantire l'attuale prelievo di imposte alla dogana, le aliquote doganali normali ridotte richiedono un adeguamento delle aliquote doganali per gli oli e i grassi commestibili nell'ordinanza del 4 aprile 2007¹⁵ sulle agevolazioni doganali del DFF.

L'imposizione doganale (aliquota di dazio e CFG) per le miscele di grassi commestibili e le preparazioni alimentari di grassi commestibili della voce di tariffa 1517.9063 è stata adeguata in modo tale che non ecceda l'aliquota massima di 254 franchi per 100 kg notificata all'OMC.

Rinuncia al contingente doganale per i fiori recisi

Dopo un periodo transitorio di dieci anni le aliquote fuori del contingente per i fiori recisi corrispondono dal 1° gennaio 2017 alle aliquote del contingente. La vecchia ripartizione del contingente doganale numero 13 per i fiori recisi è in tal modo divenuta priva di oggetto. Per maggiori dettagli su questa modifica si rinvia al capitolo del presente rapporto dedicato all'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF). Il nuovo disciplinamento è stato sancito sul piano formale nell'OIAgr senza che vi sia stato alcun cambiamento sotto il profilo materiale.

¹⁴ RS **631.016**

¹⁵ RS **631.012**

¹⁶ RS **916.121.10**

Modifica del 9 dicembre 2016
(RU 2016 4947)

Aumento temporaneo del contingente doganale per i cereali panificabili per l'anno 2017

Il periodo freddo e umido all'inizio dell'estate del 2016 ha comportato una diminuzione della resa della produzione cerealicola, come ha attestato il rilevamento completo dei raccolti svolto nei centri di raccolta. Per garantire l'approvvigionamento del mercato, su richiesta della competente organizzazione di categoria, il Consiglio federale ha provvisoriamente aumentato il contingente doganale per i cereali panificabili nell'allegato 3 dell'OIAgr di 30 000 tonnellate (da 70 000 a 100 000 tonnellate). Parallelamente ha stabilito nell'allegato 4 dell'OIAgr il periodo di liberazione per questi quantitativi supplementari. A inizio gennaio 2017 sono state liberate 30 000 tonnellate e ogni volta a inizio mese da febbraio a maggio 2017 sarà liberato un quantitativo parziale del contingente doganale di 10 000 tonnellate. La liberazione delle parti del contingente doganale di inizio luglio e inizio ottobre non subisce modifiche (ogni volta 15 000 tonnellate).

**Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente
l'importazione e l'esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)**
(RS 916.121.10)

Modifica del 16 settembre 2016
(RU 2016 3329)

Modifica delle disposizioni in relazione all'aumento temporaneo del contingente doganale degli ortaggi o legumi congelati

Il contingente doganale numero 16 degli ortaggi o legumi congelati è fissato nell'allegato 3 numero 9 OIAgr a 4500 tonnellate. Secondo l'articolo 10 lettera b OIEVFF, se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite, l'UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale. Un'ulteriore possibilità di aumentare il contingente è prevista dall'articolo 10 lettera a OIEVFF per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate.

Entrato in vigore il 1° gennaio 1999, l'articolo 10 lettera a OIEVFF, che era già inserito nell'ordinanza del 17 maggio 1995¹⁷ sull'importazione di verdura, frutta fresche e fiori recisi (OIVFF), è stato utilizzato soltanto raramente. L'applicazione e il controllo di questa disposizione erano ardui, perché non era possibile delimitare con certezza le varietà e qualità speciali. Inoltre, le quattro varietà di verdure congelate tradizionali menzionate sono per la maggior parte del tempo prodotte in quantità sufficiente in Svizzera. D'altronde, in caso di bisogno, le aziende di trasformazione

¹⁷ RU 1995 2017

possono importare varietà o qualità speciali nell'ambito delle quote di contingente loro attribuite sulla base delle importazioni e dei ritiri indigeni negli anni precedenti. Per queste ragioni l'articolo 10 lettera a OIEVFF è stato abrogato.

La modifica del 16 settembre 2016 non stabilisce né nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali.

Rinuncia alla ripartizione del contingente doganale per i fiori recisi

Nell'ambito del pacchetto di ordinanze concernente la politica agricola 2011, il Consiglio federale ha deciso d'intesa con le competenti organizzazioni di categoria di abbassare progressivamente sull'arco di 10 anni, fino alla fine del 2016, le aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) per i fiori recisi per riportarle al livello delle aliquote di dazio del contingente (ADC)¹⁸. Quale procedura di ripartizione del contingente doganale numero 13 per i fiori recisi, al posto della prestazione all'interno del Paese basata su chiavi di presa a carico a breve termine è stato ora adottato il criterio dei contratti di vendita. Il valore dei fiori recisi presi a carico secondo contratto dà diritto a una quota del contingente in chilogrammi. L'obiettivo del nuovo disciplinamento è che dal 2017 il settore continui a produrre e commercializzare fiori svizzeri, anche senza protezione agricola, grazie a una relazione contrattuale tra la produzione e il commercio.

Con l'allineamento delle ADFC alle ADC a decorrere dal 1° gennaio 2017 è divenuto priva di oggetto l'assegnazione del contingente doganale OMC per i fiori recisi. Lo stesso vale per l'aumento annuale del contingente di 200 tonnellate (vendita all'asta) e per quello calcolato in funzione della prestazione all'interno del Paese (assegnazione sulla base di contratti di vendita).

I vecchi articoli 12–14 OIEVFF sono stati di conseguenza sostituiti da un nuovo articolo 12 che prevede la rinuncia della ripartizione del contingente doganale numero 13 (fiori recisi). Pertanto dal 2017 durante il periodo di contingentamento ogni importazione potrà aver luogo all'interno del contingente doganale applicando l'ADC.

L'articolo 19 OIEVFF modificato non contiene più alcuna disposizione sui fiori recisi. Nel contesto delle modifiche summenzionate è stata totalmente rivista anche l'ordinanza dell'UFAG del 16 settembre 2016¹⁹ sulla liberazione secondo l'OIEVFF.

Le modifiche del 16 settembre 2016 non stabiliscono né nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali.

Modifiche dei periodi di liberazione del contingente doganale preferenziale per i piantimi di alberi da frutta provenienti dall'UE

L'assegnazione delle quote del contingente doganale preferenziale numero 104 per i piantimi di alberi da frutta provenienti dall'UE (cfr. allegato 3 dell'ordinanza sul libero scambio 1²⁰) si svolge in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiara-

¹⁸ RU 2007 6232

¹⁹ RS 916.121.100; RU 2016 3331

²⁰ RS 632.421.0

zioni doganali (ordine di entrata alla frontiera). Secondo l'articolo 18a OIEVFF il contingente è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L'UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica. Nel 2017 la data di liberazione di due delle quattro parti sarebbe coincisa con un sabato. Per questa ragione le date di inizio dei periodi sono state modificate in modo che non coincidano con una fine settimana.

La modifica del 16 settembre 2016 non ha interessato i quantitativi sottoposti a contingente doganale. Lo scaglionamento temporaneo dei quantitativi liberati è stato modificato soltanto lievemente per ragioni amministrative legate alla delega di competenze all'UFAG.

**Ordinanza del 10 giugno 2016 concernente la
modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2
della legge sulla tariffa delle dogane e l'adeguamento
di atti normativi connessi a tale modifica
(RU 2016 2445)**

*Modifiche dell'ordinanza sulle importazioni agricole e dell'ordinanza
sul vino in relazione con la revisione del Sistema armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci*

A seguito della revisione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) del 2017, molte voci di tariffa e testi tariffari nell'allegato 1 OIAgr non stati modificati. A livello materiale nulla è cambiato. Concretamente sono state introdotte in totale 27 nuove voci di tariffa ai numeri 13 (frutta da sidro e prodotti di frutta), 19 (vino, succo d'uva e mosto) e 20 (altri prodotti agricoli soggetti all'obbligo del permesso generale d'importazione) dell'allegato all'OIAgr, che rimpiazzano voci di tariffa esistenti o che si applicano dal 1° gennaio 2017 a merci che in precedenza non figuravano sotto la propria voce di tariffa.

Le modifiche delle voci di tariffa relative al disciplinamento del mercato del vino, del succo d'uva e del mosto sono state integrate anche nell'ordinanza del 14 novembre 2007²¹ sul vino.

Con l'ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica non sono stabiliti né nuovi quantitativi di contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali.

²¹ RS 916.140

2.2

Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza del 23 novembre 2011 sui contributi all'esportazione
(RS 632.111.723)

Modifica dell'11 marzo 2016
(RU 2016 955)

Rinuncia ai contributi per le esportazioni verso i Paesi meno sviluppati

Le sovvenzioni all'esportazione, tra le quali rientrano secondo il diritto commerciale internazionale i contributi all'esportazione versati dalla Svizzera, sono da molto tempo criticati a livello internazionale. Le sovvenzioni all'esportazione nel settore agricolo esercitano una pressione sui prezzi delle materie prime agricole sui mercati internazionali e possono in tal modo indebolire gli incentivi alla produzione di derrate alimentari e intralciare l'evoluzione dell'agricoltura, in particolare nei Paesi in sviluppo. Particolarmente toccati sono i Paesi meno sviluppati (PMS). L'ordinanza sui contributi all'esportazione è stata modificata per tenere conto dell'impatto negativo dei contributi all'esportazione su questo gruppo di Paesi.

Questo anche alla luce del fatto che, il 19 dicembre 2015, in occasione della decima conferenza ministeriale tenutasi a Nairobi, i membri dell'OMC hanno deciso di vietare in modo vincolante nel diritto internazionale tutte le sovvenzioni all'esportazione. Per alcune sovvenzioni all'esportazione, in particolare quelle dei prodotti agricoli trasformati, è stato possibile negoziare quale termine transitorio la fine del 2020. Questo termine transitorio non si applica ai contributi all'esportazione verso i PMS: questi hanno dovuto essere eliminati per la fine del 2015 quale condizione per applicare il termine transitorio alle esportazioni verso altri Paesi. Conformemente al mandato del Consiglio federale la Svizzera ha sostenuto queste decisioni. Modificando l'ordinanza sui contributi all'esportazione, il Consiglio federale ha trasposto nel diritto svizzero la decisione relativa ai PMS con effetto al 1° aprile 2016. La definizione di PMS nell'ordinanza modificata è conforme al relativo elenco delle Nazioni Unite.

L'ammontare dei contributi versati per le esportazioni verso i PMS non è stato rilevato separatamente dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Durante gli scorsi tre anni, secondo le stime dell'AFD, in media circa lo 0,5 per cento dei prodotti che potevano beneficiare di contributi sono stati esportati verso PMS. Considerando il budget dei contributi all'esportazione degli ultimi anni (da 70 a 95,6 milioni di franchi all'anno) e ipotizzando che la quota dei contributi sia proporzionale a quella delle esportazioni, durante gli ultimi tre anni sarebbero verosimilmente stati versati ogni anno per le esportazioni nei PMS tra 350 000 e 500 000 franchi.

Considerato che da diversi anni il budget dei contributi all'esportazione non è più sufficiente ad assicurare una piena compensazione della differenza dei prezzi delle materie prime che penalizza l'industria alimentare, i contributi all'esportazione vengono ridotti percentualmente. La rinuncia ai contributi all'esportazione verso i PMS non comporta in tal modo in maniera globale una diminuzione delle risorse

destinate ai contributi all'esportazione. Vi è semplicemente una redistribuzione dei contributi all'esportazione verso altri Paesi.

2.3 **Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali; pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia**

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 LAgr il legislatore ha definito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. Per attuare tale mandato legislativo, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali (art. 15 cpv. 1 e 2 OIAgr):

- a. il contingente doganale intero o parziale;
- b. il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;
- c. il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;
- d. le quote di contingente;
- e. il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non vengono pubblicati direttamente nel presente rapporto ma sono reperibili sul sito Internet dell'UFAG²².

Pubblicazione dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

Secondo l'articolo 10 capoverso 3 LTD e gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 e 9 OIAgr, durante l'anno in rassegna, le modifiche dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali panificabili nonché i prodotti sottoposti a prezzi soglia (alimenti per animali, semi oleosi e cereali, diversi dai cereali panificabili) sono pubblicati sul sito Internet dell'UFAG²³.

²² www.import.ufag.admin.ch > Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali (testo disponibile solo in francese o tedesco)

²³ www.import.ufag.admin.ch > Aliquote di dazio su cereali panificabili, farina, alimenti per animali e zucchero



Decreto federale che approva le misure tariffali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane e l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974² sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto dell'11 gennaio 2017³ concernente le misure tariffali prese nel 2016 allegato al rapporto sulla politica economica esterna 2016⁴,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. l'ordinanza del 29 giugno 2016⁵ che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione;
- b. la modifica del 26 ottobre 2016⁶ concernente l'importazione di patate e prodotti a base di patate e gli oli e grassi alimentari nell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁷ sulle importazioni agricole;
- c. le modifiche del 9 dicembre 2016⁸ e del 12 dicembre 2016⁹ dell'ordinanza sulle importazioni agricole;
- d. la modifica dell'11 marzo 2016¹⁰ dell'ordinanza del 23 novembre 2011¹¹ sui contributi all'esportazione.

¹ RS **632.10**

² RS **632.111.72**

³ FF **2017** 1013

⁴ FF **2017** 693

⁵ RU **2016** 2647

⁶ RU **2016** 4083

⁷ RS **916.01**

⁸ RU **2016** 4947

⁹ RU **2016** 4951

¹⁰ RU **2016** 955

¹¹ RS **632.111.723**

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.